



DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

B

15

3

Università Padova

ANT

B. 15. 3



HUE 00 6593

REC M12



ISTITUZIONI
DI
DIRITTO CIVILE.



МОНОГРАФИЯ

ВИДОВ СПІВА



ISTITUZIONI
DI
DIRITTO CIVILE
SECONDO LE DISPOSIZIONI
DEL
CODICE NAPOLEONE
CON LE SPIEGAZIONI
ED INTERPRETAZIONI RISULTANTI DAI CODICI,
LEGGI E REGOLAMENTI POSTERIORI
DEL SIG. DELVINCOURT
DECANO E PROFESSORE DI DIRITTO DELLA FACOLTA'
DI PARIGI
VERSIONE ITALIANA

Eseguita sulla seconda edizione Francese

TOMO III.

M I L A N O 1812.

Dalla Tipografia di FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATT.
Stamp. e Librajo, *Corsia de' Servi*, N. 596.



INSTITUTION
DE
DIMITTO. CIVILIS

SECONDRA DE DIMITTO.

CODICE INSTITUTIONE

COPIA DE LA SECONDA DE DIMITTO.

COPIA DE LA SECONDA DE DIMITTO.

COPIA DE LA SECONDA DE DIMITTO.

TRADUCTION DE LA SECONDA DE DIMITTO.

COPIA DE LA SECONDA DE DIMITTO.

TRADUCTION DE LA SECONDA DE DIMITTO.

COPIA DE LA SECONDA DE DIMITTO.

M. omis



COPIA DE LA SECONDA DE DIMITTO.

COPIA DE LA SECONDA DE DIMITTO.

ISTITUZIONI

D I

DIRITTO CIVILE.

LIBRO QUARTO

DELLE DIVERSE SPECIE DI CONTRATTI, E DELLE
OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO SENZA CON-
VENZIONE.

OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Nor abbiamo veduto nel titolo *dei contratti in generale* del libro precedente, che le obbligazioni derivanti dal fatto dell'uomo, sono o contratti, od obbligazioni contratte senza convenzione, secondo che il fatto da cui risulta l'obbligazione è, o comune alle due parti, e particolare soltanto ad una di esse.

Noi abbiamo esposto nello stesso titolo le regole generali applicabili a tutti i contratti. Restano ora a conoscersi quelle particolari



6 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

a ciascuna specie di contratto. Ma siccome le convenzioni variano all' infinito tra gli uomini , così riesce necessario il limitarsi ai contratti più usitati , potendo regalarsi gli altri , o coi principj particolari a quello fra i contratti indicati nel presente libro , della cui natura maggiormente partecipano.

Nello stesso tempo , onde conservare nella serie dei diversi titoli componenti questo quarto libro , un ordine che possa facilmente ritenersi , noi considereremo i contratti sotto due rapporti , o almeno dietro le due loro divisioni più generali , vale a dire come consensuali e reali , e come principali ed accessori.

PRIMA CLASSE.

Contratti consensuali.

PRIMA DISTINZIONE.

Contratti principali.

Contratto di matrimonio ;

Vendita , che comprenderà la sproprietazione forzata ;



Osservazioni preliminare;

¶

Permuta ;

Locazione ;

Società ;

Mandato ;

Transazione.

Accessori.

Fidejussione ;

Privilegio ed ipoteca ;

Arresto personale.

L'arresto personale, per verità, è un mezzo d'esecuzione piuttosto che un contratto ; noi però crediamo di dover parlarne qui , per non esser obbligati di farne una classe a parte , e perchè un tale arresto può , almeno in alcuni casi , risultare da una convenzione ; lo che gli dà in allora il carattere di *contratto consensuale accessorio.*

2062.

SECONDA CLASSE.

Principali.

Imprestito d'ogni specie ;

Rendita vitalizia , ed in conseguenza contratti aleatorj ;

Deposito.

LIE. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

Accessorj.


Pegno.

Finalmente noi termineremo questo libro e l'opera intiera , col titolo *delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione.*

PRIMA CLASSE.

PRIMA DISTINZIONE.

Contratti consensuali principali.



TITOLO PRIMO.

Del contratto di matrimonio.

L'espressione di contratto di matrimonio può prendersi in due sensi. Infatti , allorchè noi abbiamo detto nel primo libro , che il matrimonio è *un contratto* , abbiamo inteso con questa espressione d'indicare il matrimonio in se stesso ; vale a dire il consenso dei con-

Tir. I. Del contratto di matrimonio. 9

traenti espresso nei modi legali, fatta astrazione da qualunque stipulazione pecuniaria; ma nel titolo presente, la parola di contratto di matrimonio significa le convenzioni particolari fatte tanto dai futuri sposi, quanto da terze persone, in favore ed in occasione del matrimonio.

Questo contratto formò in ogni tempo il soggetto della speciale attenzione del legislatore. Destinato a chiudere in se i voti delle due famiglie che sono per unirsi, ed a fissare la sorte di quella che dee risultare da una tale unione, venne sempre riguardato come suscettibile del massimo favore. Quindi fu costantemente permesso d' inserirvi delle stipulazioni, che altrove sarebbero state mai sempre proibite. Questa disposizione è consacrata dall' art. 1387.

Riesce evidente che una tal facoltà non può estendersi alle stipulazioni contrarie ai buoni costumi, nè a quelle proibite espressamente dalla legge (1). Non si può parimenti derogare, neppure per contratto di matrimonio, alle disposizioni della legge relative.

(1) Vedansi gli articoli 1399, 1453, 1521, 2140 ec.



10 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

- 1.^o Alla podestà maritale (1) ;
- 2.^o Alla podestà patria (2) ;
- 3.^o Alla tutela legittima del padre e della
388. madre (3) ;
- 4.^o All' ordine legale delle successioni tan-
to riguardo ai coniugi stessi nella successione
de' loro figli o discendenti (4), quanto rap-
porto ai loro figli fra essi (5), salvo però le
disposizioni tra vivi o testamentarie che po-
tranno aver luogo secondo le regole stabilite
389. nel titolo *delle donazioni* ;
- 5.^o Finalmente sebbene gli sposi possano
conformarsi, in tutti quei punti riguardo ai
quali il Codice non contiene una formale
proibizione, alle disposizioni, o delle ordi-

(2) Noi abbiamo veduto, nel titolo *del Matrimonio*, in che
consista questa podestà. Non si può stipulare che la moglie non
avrà lo stesso domicilio del marito; ch' essa potrà alienare i
suoi immobili senza esservi autorizzata, ec.

(3) Non si può stipulare che la madre superstite non avrà la
patria podestà, oppure ch' essa l' avrà durante il matrimonio.

(3) Non si può stipulare che la madre superstite non sarà tu-
trice de' suoi figli, salvo il diritto accordato al marito di ag-
giungerle un consulente.

(4) Non si può stipulare che venendo a morire uno dei figli,
la sua eredità debba appartenere per intiero ad uno degli sposi,
ad esclusione dell' altro o de' suoi parenti.

(5) Non si può stipulare che l' eredità di tutti i figli che ma-
riranno apparterrà al primogenito.

Tr. I. Del contratto di matrimonio.

nanze antiche, o del diritto scritto, o delle costumanze che regolavano in addietro il territorio francese, non possono però stipulare in un modo generico, che la loro associazione verrà regolata da una tale o tal altra costumanza legge, od ordinanza.

1390^a

Eccettuati questi casi gli sposi possono fare tutte quelle convenzioni che credono convenienti; ed è pure in conseguenza del favore accordato al contratto di matrimonio, che il minore abile a contrar matrimonio, come noi abbiamo veduto nel titolo precedente, può fare in esso, coll'assistenza delle persone il cui consenso è necessario per la validità del suo matrimonio (1), tutte quelle convenzioni e donazioni di cui sarebbe capace se fosse maggiore.

1398^a

Ma siccome il favore accordato al contratto di matrimonio non è che la conseguenza di quello accordato al matrimonio stesso, così bisogna che le convenzioni siano tali, che si possa presumere che senza di queste il matrimonio non sarebbe stato celebrato.

(1) Se dunque non vi sono ascendenti, bisogna che le convenzioni siano approvate dal consiglio di famiglia.

¶ 2 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

Da ciò ne viene 1.^o che debbono essere stese ed accordate prima del matrimonio. Bisogna quindi per non lasciar alcun dubbio su questo punto, che siano stipulate avanti no-
1391. tajo;

2.^o Che hanno effetto solamente quando sono susseguite dal matrimonio, e dal giorno della celebrazione del matrimonio stesso;

E 3.^o che le convenzioni matrimoniali, una volta stipulate, non possono subire alcun cangiamento dopo la celebrazione del matri-
1395. monio. Bisogna dunque che ne resti presso al notajo l'originale minuta (1). I cangiamenti poi che vi fossero fatti prima della celebrazione del matrimonio, non sono validi (2) se non in quanto siano stesi nella stessa forma del contratto di matrimonio, in presenza e col consenso simultaneo di tutti quelli che sono
1396. stati parti (3) nel detto contratto.

(1) Se non si osservasse una tal regola si potrebbe sopprimere l'atto e cangiar quindi le convenzioni, poichè gli sposi che si erano forse uniti in matrimonio sotto al regime dotale, o sotto quello della comunione modificato da particolari convenzioni, resterebbero soggetti al regime della comunione legale.

(2) Neppure riguardo a quelli che vi hanno prestato il loro consenso.

(3) Parti, cioè consenzienti o donanti. Quindi se alcune

Ma queste precauzioni non sarebbero ancora bastanti riguardo ai terzi che vedendo il contratto, potrebbero ignorare che vi fossero stati fatti dei cangiamenti. È perciò che l'articolo 1397 dichiara nulli, riguardo ai terzi, tutti i cambiamenti e le contro-dichiarazioni, quantunque rivestite delle formalità sussoperte, quando non sieno state stese appiè della minuta del contratto; ed allorchè una tale formalità venne osservata, lo stesso articolo proibisce al notajo, sotto pena dei danni ed interessi (1), ed anche, quando occorra, sotto pene più gravi, di rilasciare nè le copie autentiche di prima edizione, nè qualunque altra copia ulteriore, senza riportare in fine di esse il cangiamento o la controdichiarazione. 1397.

Inoltre, se uno degli sposi è commerciante, il contratto di matrimonio deve esser trasmesso per estratto, entro un mese dalla data del

avesse sottoscritto il contratto soltanto come assistente, *honoris causa*, non sarebbe necessario nè il suo consenso, nè la sua presenza.

(1) *Sotto pena dei danni ed interessi*; quindi la contro-dichiarazione è valida anche riguardo ai terzi; ma se il non essersi riportata una tale contro-dichiarazione in fine della copia del contratto, avesse indotto qualche in errore, questi avrebbe il suo regresso contro il notajo per essere indennizzato.

14 Libro IV. Dei contratti ed obbligaz.

medesimo , alle cancellerie (1) e camere (2) indicate all' articolo 872 del Codice di procedura civile , per essere esposto in tabella , in conformità dello stesso articolo (3). L' estratto deve enunciare se gli sposi sono in comunione , separati di beni , o soggetti al regime

Com. 67. dotale.

La trasmissione del suddetto estratto deve esser fatta dal notajo che ha ricevuto il contratto di matrimonio , sotto pena di cento lire di multa , ed anche di destituzione e di responsabilità verso ai creditori , se è provato che l' omissione sia la conseguenza di una col-
li 68. lusione.

La stessa trasmissione deve esser fatta da qualunque sposo separato di beni o maritato sotto il regime dotale (4) che abbraccia la professione di commerciante dopo il suo ma-

(1) Queste sono le cancellerie dei tribunali di prima istanza e di commercio del domicilio del marito.

(2) Queste sono le camere dei patrocinatori o notaj , qualora ne esistano.

(3) Questa esposizione dovrà aver luogo per un anno.

(4) Non si esige la trasmissione , s' egli è maritato sotto il regime della comunione , perchè questo regime costituisce il diritto comune come noi vedremo tra poco , e perchè d' altronde questo regime è il più favorevole ai creditori.

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 15

rimonio; essa deve aver luogo dentro un mese dal giorno in cui avrà aperto il suo commercio, sotto pena, in caso di fallimento, di essere punito come reo di bancarotta dolosa.

Com. 694

In quanto agli sposi separati di beni, o maritati sotto il regime dotale, che esercitavano la professione di commerciante ai 20 settembre 1307 (1), essi hanno dovuto fare la stessa trasmissione, e sotto la stessa pena, dentro l'anno da computarsi dall'epoca sudetta.

ivi 704

Per quanto importante sia il contratto di matrimonio, la sua esistenza non è però necessaria per la validità del matrimonio in se stesso. È lecito dunque di maritarsi senza contratto. Ma siccome è sempre essenziale il determinare i rapporti d'interesse che ciascuno degli sposi può avere, sia col suo conjugé o cogli eredi di questo, sia coi figli comuni, così la legge s'è fatta carico di fissare da prima, ed in un modo generale, le convenzioni matrimoniali di coloro che non ne hanno fatta

(1) Epoca della promulgazione dei sette primi titoli del Codice di commercio.

16 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

alcuna. Queste convenzioni costituiscono ciò
1393. che chiamasi il *regime della comunione legale*.

Ma il legislatore, consacrando il regime
della comunione, non ha voluto cangiare le
abitudini d' una gran parte della Francia, ac-
costumata ad un sistema diverso, conoscendo
1391. sotto il nome di *regime dotale*. Questo regi-
me fu dunque egualmente conservato; ma colla
differenza che esso ha luogo soltanto quando
le parti lo hanno espressamente adottato nel
loro contratto, mentre invece la comunione le-
1392. gale non ha bisogno d' essere stipulata, e re-
gola di pien diritto l' associazione di coloro
che non hanno fatto alcuna convenzione ma-
1393. trimoniale.

Finalmente, e sempre in conseguenza del
favore accordato al contratto di matrimonio,
gli sposi possono, non solo modificare il siste-
ma della comunione legale, ma anche riusarla
intieramente, senza sottoporsi nemmeno in
1391. questo caso, al regime dotale.

Questo trattato presenterà dunque da prima
tre grandi divisioni:

Regime della comunione, che comprenderà
la comunione legale e quella modificata, detta
convenzionale;

TIT. I. Del contratto di matrimonio. 17

Regime esclusivo della comunione;

E regime dotale.

Questi tre regimi hanno di comune, 1.^o che in tutti vi può essere una dote (1); 2.^o che la moglie non può in alcun caso, nè in forza di qualunque stipulazione, e neppure d'una autorizzazione generale accordatale nel contratto di matrimonio, alienare i suoi immobili, o stare in giudizio per i suoi beni mobili od immobili, senza il consenso speciale di suo marito, o in caso di rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale. 1538.

Ma tra questi tre regimi avvi la differenza, in primo luogo, che nel regime dotale è dotale soltanto ciò che la moglie si costituisce in dote nel contratto di matrimonio, o che le viene donato nello stesso atto (2), mentre invece negli altri due regimi, tutti i beni della moglie sono dotali, se non venne formalmente stipulato il contrario; ed in secondo

(1) Con questo nome s' intende tutto ciò che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio. (Art. 1540.)

(2) E di più, purchè la donazione non sia fatta colla condizione che l' oggetto donato debba riguardarsi come parafernale. (art. 1541.)

78 Lm. IV. *Dei contratti ed obbligazioni*

luogo, che nel regime dotale, l' immobile formante parte della dote, è in generale inalienabile, mentre invece nei due altri regimi può sempre essere alienato dalla moglie debitamente autorizzata.

Nota. In un capitolo particolare posto in fine del presente titolo, noi faremo conoscere le disposizioni particolari introdotte dal Codice di commercio relativamente alle mogli dei commercianti.

PARTE PRIMA:

Del regime della comunione (1).

La comunione conjugale può essere definita una società di beni tra coniugi.

Noi diciamo *tra coniugi*, perchè questa società eccedendo certamente i limiti del diritto comune, non è permessa che in favor dei coniugi, e non può aver luogo che fra essi; d'onde ne segue che può cominciare soltanto

(1) Esistono su di questa materia tre conosciutissimi trattati di Le-Brun, di Renusson e di Pothier. Io consiglio i studiosi ad attenersi a quest' ultimo.

TIT. I. Del contratto di matrimonio. 19

dal giorno della celebrazione del matrimonio, e che non si può nemmeno stipulare che incomincerà ad un' epoca diversa (1). Nulla di 1399
meno se la comunione fosse già stata stipulata, e l' uno degli sposi avesse acquistato un immobile nell' intervallo di tempo trascorso dall' epoca del contratto sino a quella della celebrazione, questo immobile cadrebbe nella comunione (2), a meno che l' acquisto non fosse stato fatto in esecuzione di qualche clausola del contratto; nel qual caso esso sarebbe regolato a termini della convenzione (3).

Le regole risguardanti il regime della comunione possono distinguersi, considerandolo sotto i due rapporti seguenti:

Infatti o gli sposi non hanno fatto alcun contratto di matrimonio, oppure si sono accontentati di dichiarare semplicemente che inten-

(1) Infatti se cominciasse prima del matrimonio non avrebbe luogo tra sposi, e se cominciasse dopo il matrimonio, ciò faciliterebbe i vantaggi indiretti.

(2) Questa disposizione è diretta allo scopo d' impedire le frodi tendenti a spogliare la comunione.

(3) In conseguenza dello stesso principio, se nel medesimo intervallo di tempo, uno degli sposi ha venduto un suo immobile senza reimpiantarne il prezzo, gliene sarà dovuto il compenso al momento delle scioglimento della comunione.



20 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
dono maritarsi sotto il regime della comunione,
ed allora il sistema della comunione legale
1400. deve essere loro applicato per intiero;

O , conservando le basi principali di que-
sto regime , l'hanno modificato con qualche
particolare convenzione ; ed allora ne risulta
una comunione che chiamasi *convenzionale* ,
e che è regolata dai principj della comunione
legale , in tutti i casi non preveduti nel con-
1528. tratto.

Da qui deriva la divisione di questa prima
parte in due capitoli , il primo de' quali trat-
terà della comunione legale , ed il secondo
della comunione convenzionale , cioè delle
principali clausole che possono modificare il
primo sistema.

CAPITOLO PRIMO.

Della comunione legale.

La comunione legale essendo , come noi
abbiam detto , una vera società regolata da
leggi particolari , noi esamineremo , 1.^o di
quali oggetti ella sia composta , o qual sia
il suo attivo ;

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 21

- 2.^o Quali siano i pesi ai quali è soggetta,
• qual sia il suo passivo;
- 3.^o Da chi, e come sia amministrata;
- 4.^o Come si disciolga;
- 5.^o Quali siano le conseguenze del suo
scioglimento.

SEZIONE PRIMA.

Dell' attivo della comunione.

L' attivo della comunione è composto;

1.^o Di tutti gli effetti mobiliari appartenenti ai coniugi, lo che comprende non solo ciò ch' essi possedevano al momento della celebrazione del matrimonio, ma anche ciò ch' essi acquistano da poi, sia a titolo oneroso, sia per successione o donazione. Nulladimeno se il donante d' oggetti mobiliari appone alla sua liberalità la condizione che i detti oggetti non cadranno in comunione, questa disposizione deve essere eseguita, e gli oggetti donati restano propri del conjugé donatario.

2.^o Di tutti i frutti e rendite seadute o

22 LIB. IV. Dei contratti ed obbligaz.

percette (1) durante il matrimonio, ancorchè provengano dai beni particolari degli sposi.
1401. Si comprende sotto il nome di *frutti* tutto ciò che dee riguardarsi come tale, dietro le regole stabilite nel titolo dell' *Usufrutto*. Nulla di meno i prodotti delle cave e miniere aperte durante il matrimonio cadono nella comunione, salva la compensazione o indennizzazione a favore di quello fra i coniugi a cui potesse essere dovuta.

1403. Debbonsi egualmente applicare alla comunione le disposizioni dell' artic. 585, relative ai frutti pendenti dalle radici, al momento in cui comincia ed in cui si discioglie (2). Nulla di meno se si tratta di tagliamenti di boschi, che dietro le regole dell' ordinaria amministrazione si sarebbero dovuti fare durante la comunione, e che non sono stati

(1) *Scaduti*, riguardo ai frutti civili: *percetti* riguardo ai frutti naturali od industriali.

(2) Quindi la comunione approfitta di quelli pendenti dalla radice al momento della celebrazione del matrimonio, ed il coniuge proprietario approfitta egualmente di quelli che si trovano nello stesso stato al momento dello scioglimento della comunione, e ciò senza obbligo di compensazione né da una parte né dall'altra.

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 23.

fatti , il conuge proprietario del fondo ne deve la compensazione alla comunione (1). 1403.

i 5.^o Finalmente , l' attivo della comunione è composto di tutti gli immobili acquistati durante il matrimonio a titolo oneroso. 1404

Noi diciamo *acquistati* , perchè quelli di cui ciascuno dei coniugi era proprietario , o possessore a titolo di proprietà (2) , al momento del matrimonio , non entrano nella co- 1402. munione. 1404

A titolo oneroso : perchè quelli che vengono ai coniugi , anche durante il matrimonio a titolo di successione legittima , non entrano nella comunione. Lo stesso dee dirsi ⁱⁿ di quelli donati ad uno di essi (3) , a meno che la donazione non contenga la clausola espressa che l'immobile donato apparterrà alla comunione. 1405.

Ciò non ostante , la regola generale che

(1) Ciò tende a prevenire le frodi. Il marito prevedendo la vicina morte della moglie , potrebbe ritardare il tagliamento dei boschi esistenti sui suoi fondi , ad oggetto di defraudarne la comunione.

(2) Quindi , sebbene la prescrizione venisse a compirsi durante il matrimonio , se il conuge possedeva l'immobile da prima , questo sarà proprio di comunione.

(3) Tra vivi o per testamento.

tutti gli immobili acquistati durante il matrimonio a titolo oneroso , formano parte della comunione , è suscettibile di varie eccezioni ;

1.^a Riguardo all' immobile rilasciato o ceduto ad uno dei coniugi da suo padre , da sua madre o da qualche altro suo ascendente , allorchè la cessione può essere riguardata come una disposizione di famiglia ; in allora si presume fatta in anticipazione dell'eredità , ed in conseguenza non è necessario che abbia luogo a titolo puramente gratuito , perchè l'immobile ceduto sia riputato proprio di comunione (1). Quindi , sebbene la cessione sia stata fatta , o per soddisfare il coniuge di ciò che gli era dovuto dall' ascendente , o coll' obbligo di pagare i debiti di quest' ultimo verso agli estranei , si presume sempre fatta , come noi abbiamo detto , in anticipazione della eredità , e l' immobile ceduto resta proprio del coniuge cessionario , coll' obbligo dal can-
to suo di compensare la comunione , o dell' ammontare della somma a lui dovuta , o di

(1) Chiamansi propri di comunione tutti gli effetti appartenenti ad uno dei coniugi e che non cadono nella comune.

TIT. I. Del contratto di matrimonio. 25

eiò ch' egli ha sborsato per pagare i debiti dell' ascendente (1); 1406.

2.^o Riguardo all' immobile acquistato a titolo di permuta con un immobile spettante all' altro conuge. La surrogazione reale che ha luogo in questo caso, dà all' immobile acquistato il carattere di proprio di comunione, salvo il compenso in caso di eccedenza; 1407.

3.^o Riguardo agl' immobili acquistati per rinvestire il prezzo dei beni propri d' uno dei conugi alienati durante il matrimonio, allorchè le condizioni prescritte onde la surrogazione abbia luogo, siano state adempite (2).

4.^o Riguardo all' acquisto fatto durante il matrimonio col mezzo di licitazione o altrimenti, della porzione d' un immobile, di cui uno dei conugi fosse proprietario per indiviso al momento del matrimonio. Noi abbiamo veduto nel titolo delle Successioni, che l' effetto della licitazioue si è che il compropriet-

(1) Queste convenzioni riguardansi piuttosto come disposizioni di famiglia che come acquisti, poichè quand' anche non avessero avuto luogo, lo sposo avrebbe sempre trovato l' immobile nella successione dell' ascendente.

(2) Vedasi più avanti, sez. 4, §. 2.

26 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

tario d' una cosa , che diventa aggiudicatario del rimanente , si reputa che sin dal principio sia stato proprietario del totale. Riesce evidente , che se in questo caso la comunione ha somministrato qualche somma per un tale

€408. acquisto deve esserne indennizzata.

La disposizione precedente ha luogo in favore della moglie , anche quando il marito venisse egli solo ed in nome proprio ad essere aggiudicatario dell' immobile di cui essa era comproprietaria ; anzi in allora essa ha questo vantaggio , che al momento dello scioglimento della comunione ha la scelta , o di prendere l' intiero immobile , rimborsando alla comunione il prezzo dell' acquisto , o di rilasciarlo alla comunione , la quale in tal caso resta debitrice verso di lei d' una porzione del prezzo proporzionata alla parte ch' ella *vi aveva nell' immobile* (1).

5.^o Riguardo agli immobili , nella proprietà dei quali uno dei coniugi fosse rientrato dopo

(1) Perchè si accorda questa scelta alla moglie ? Per punire il marito , poichè si reputa ch' egli abbia abusato dell' autorità maritale onde impedire a sua moglie d' acquistare l' immobile , o per rendersene aggiudicatario particolarmente in suo nome.

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 27

il matrimonio, per la rescissione o risoluzione (1) dell' alienazione ch' egli ne avea fatta da prima; salvo sempre il diritto di compensazione nei casi in cui deve aver luogo;

6.^o Riguardo agl' immobili uniti *realmente* ad un proprio di comunione. Quindi l'edifizio fabbricato, anche a spese della comunione, su d'un terreno appartenente ad uno dei coniugi è proprio di comunione, salvo il diritto di compensazione. Noi diciamo *uniti realmente*, perchè se l'unione fosse soltanto per destinazione, l'oggetto unito conserverebbe la qualità d'acquisto (2). Tale sarebbe l'unione d'un pezzo di terra vicino ad un recinto proprio d'uno degli sposi, e che avesse servito ad aumentarne il circuito (3).

Inoltre, in dubbio, qualunque immobile si reputa acquisto, se non è provato che uno dei coniugi ne aveva la proprietà, od il legale possesso (4) al momento del matrimonio 1402.

(1) Se, per esempio, l'immobile fosse stato venduto col patto di retratto prima del matrimonio, e che la ricupera avesse avuto luogo dopo il matrimonio stesso.

(2) Chiamasi *acquisto* qualunque oggetto acquistato durante il matrimonio e che è di tal natura di cadere nella comunione.

(3) La cosa è altrimenti nei legati (*Art. 1019*); ma qui trattasi di prevenire le frodi ed i vantaggi indiretti.

(4) Vedasi più sopra la nota 2, pag. 23.

SEZIONE II.

Del passivo della comunione.

Il passivo della comunione è composto,

1.^o Di tutti i debiti mobiliari di cui i coniugi si trovavano gravati prima della celebrazione del loro matrimonio, salva la compensazione per quelli relativi agl' immobili che loro son propri di comunione (1);

2.^o Dei debiti mobiliari di cui si trovano gravate le eredità che loro pervengono durante il matrimonio, salve le distinzioni che verranno stabilite più avanti;

3.^o Di tutti i debiti, tanto di capitali che di frutti maturati, o d' interessi, contratti dal marito durante la comunione, o dalla moglie col consenso del marito; sempre salva la compensazione ove abbia luogo (2);

4.^o Dei frutti maturati o degl' interessi sol-

(1) Tali sono quelli a cui gli sposi sono tenuti ipotecariamente; il prezzo degl' immobili propri di ciascuno degli sposi, alorchè è ancora dovuto al momento del matrimonio ec.

(2) Rignardo ai casi in cui è dovuta una compensazione, vedi l' articolo 1437, e più avanti sez. 4, §. 2.

TIT. I. Del contratto di matrimonio. 29

tanto delle rendite costituite e degli altri debiti personali dei coniugi (1).

5.^o Delle riparazioni ordinarie degl' immobili che non cadono in comunione (2).

6.^o Finalmente degli alimenti dei coniugi, dell'educazione e mantenimento dei figli (3), e di tutti gli altri pesi del matrimonio. 1409.

Noi ora osserveremo separatamente le tre prime disposizioni, che sono le sole che possono presentare qualche difficoltà.

Noi abbiamo detto da prima che la comunione è tenuta a tutti i debiti mobiliari di cui i coniugi si trovavano personalmente gravati al momento della celebrazione del loro matrimonio; ma siccome questo principio, qualora fosse ammesso senza distinzione, potrebbe facilitare alla moglie il mezzo di di-

(1) La comunione godendo le rendite dei beni propri di ciascuno degli sposi, deve pagare gl' interessi che sono un peso dei frutti.

(2) La comunione è usufruttraria di questi immobili, dunque ec.

(3) *Dei figli comuni.* In quanto ai figli di primo letto, se essi hanno di che provvedere alla propria sussistenza, la spesa deve farsi coi loro beni; se non ne hanno, i loro alimenti essendo un debito mobiliare dello sposo da cui discendono, la comunione ne deve esser caricata.

30 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

spor da se sola della comunione durante il matrimonio, incontrando dei debiti e dando un' antidata agli altri che ne costituiscono la prova, così venne stabilito che i debiti mobiliari contratti dalla moglie prima del matrimonio non sono a carico della comunione, se non quando siano provati con un atto che abbia una data carta anteriore al matrimonio, salvo al creditore che non avesse un tal documento il diritto d'agire pel suo pagamento, ma solamente sulla nuda proprietà (1) degli immobili particolari della moglie.

Ma se il marito ha pagato un debito di sua moglie che non abbia una data carta anteriore al matrimonio, si deve presumere che abbia riconosciuto la verità di questa data, e quindi non può domandare compensazione alcuna a motivo d'un tal pagamento, né alla moglie, né a' di lei eredi.

In quanto a ciò che concerne i debiti del marito, bisogna osservare che in faccia ai terzi, e per tutti gli atti a titolo oneroso (2),

(1) E non sull' usufrutto che appartiene alla comunione.

(2) Il disporre a titolo gratuito dei beni della comunione è proibito al marito, eccettuati alcuni pochi casi che noi faremo conoscere più avanti.

la comunione è considerata come una sua piena ad infiera proprietà e come formante un sol tutto co' suoi beni particolari. Da ciò segue che durante la comunione, i creditori particolari del marito possono agire, anche sui beni della comunione, e che vice versa, i creditori della comunione possono agire egualmente anche sui beni particolari del marito; salvo sempre il diritto di compensazione ove abbia luogo.

La comunione è caricata, come noi abbiamo già detto, non solo dei debiti contratti da ciascuno dei coniugi anteriormente al matrimonio, salva, riguardo a quelli della moglie, la distinzione risultante dall' incertezza della data, ma anche, ed a maggior ragione, di tutti quelli contratti durante il matrimonio, o unitamente da ambedue i coniugi, o dal marito solo, od anche dalla sola moglie col consenso del marito. In conseguenza, il pagamento di tutti questi debiti può esser richiesto tanto sui beni della comunione quanto su quelli del marito (1).

1419.

(1) Ed anche su quelli della moglie, quando questa siasi obbligata.



Bisogna osservare da un altro lato, che la moglie sola, e per se stessa, non ha realmente alcun diritto sui beni della comunione, s'intantochè questa dura, e che non può disporne in alcuna maniera senza il consenso espresso o presunto dal marito. (1).

Onde applicare questi principj ai debiti derivanti dalle eredità pervenute agli sposi durante il matrimonio, ed onde far conoscere come i coniugi o la comunione vi siano tenuti, noi distingueremo tre casi; o queste eredità sono puramente mobiliari, o sono puramente immobiliari, o sono in parte mobiliari ed in parte immobiliari. Ma prima di tutto osserveremo, che queste distinzioni non possono pregiudicare al diritto, che hanno in tutti i casi i creditori di queste eredità, di domandare il loro pagamento sui beni tanto mobiliari, quanto immobiliari che le compongono.

I debiti della eredità puramente mobiliari cadono interamente a peso della comunione.

(1) Non basterebbe neppure l'autorizzazione giudiziale, come noi vedremo fra poco.

ne (1), e per conseguenza del marito, quando 1411.
 anche l'eredità fosse pervenuta alla moglie,
 e che i debiti eccedessero i beni. Se però la
 eredità fu accettata dalla moglie soltanto col
 l'autorizzazione giudiziale, e che sia stato
 fatto un inventario (2), i creditori, dopo di
 aver esauriti i beni dell'eredità, non possono
 domandare il loro pagamento che sulla nuda
 proprietà degli altri beni personali della mo-
 glie (3).

1417.

Se l'eredità è puramente immobiliare, riesce chiaro, per quello che risguarda i coniugi, che la comunione approfittando soltanto delle rendite degl'immobili, i debiti non possono essere a suo carico che per gl'interessi e pei frutti maturati; ma in quanto ai terzi, bisogna distinguere se l'eredità sia pervenuta al marito od alla moglie.

Nel primo caso, dietro i principj da noi stabiliti, i creditori possono agire per il loro

(1) Quando la successione è interamente mobiliare, tutto l'attivo cade nella comunione; è giusto quindi che sia caricata di tutto il passivo.

(2) L'inventario è necessario per prevenire i concerti fraudolenti che potrebbero farsi tra marito e moglie.

(3) E non sull'usufrutto che appartiene alla comunione.

pagamento non solo sui beni propri del marito, ma ancora su quelli della comunione,
3412 salvo il diritto di compensazione.

Se l'eredità è pervenuta alla moglie, i creditori hanno diritto d'agire soltanto sui dei beni particolari, ed anche con questa differenza, che se l'accettazione ebbe luogo col consenso del marito, i creditori possono agire sulla piena proprietà dei detti beni, mentre invece se la moglie è stata autorizzata soltanto giudizialmente, non possono agire che
3413 sulla nuda proprietà dei beni stessi.

Finalmente, se l'eredità è in parte mobiliare, ed in parte immobiliare, si calcola qual sia il valor del mobiliare comparativamente alla massa totale, ed i debiti anche mobiliari dell'eredità non cadono a peso della comunione che in proporzione di questo valore. La porzione contributoria, in questo caso si desume dall'inventario cui il marito deve far procedere in proprio nome, se l'eredità lo riguarda particolarmente, o come dirigente le operazioni della moglie, quando si
3414 tratti d'una eredità ad essa pervenuta.

Se quest'inventario non ha avuto luogo,

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 35.

e ne risulti un pregiudizio alla moglie , essa , o i suoi eredi , possono al tempo dello scioglimento della comunione , domandare d' essere indennizzati a termini di ragione , come pure comprovare la quantità ed il valore degli effetti mobiliari , tanto con documenti e scritture private , quanto con testimonj , ed occorrendo , per pubblica fama. Il marito non è giammai ammesso a fare questa prova , mentre dipendeva soltanto da lui di procurarsi quella richiesta dalla legge.

1415.

La porzione contributoria di cui qui si tratta , ha luogo soltanto relativamente ai coniugi , ed alle compensazioni ch' essi possono rispettivamente esigere , mentre i creditori dell'eredità conservano sempre il diritto di domandare il loro pagamento totale anche sui beni della comunione , tanto nel caso che l'eredità sia devoluta al marito , come in quello in cui sia devoluta alla moglie , purchè però in quest' ultimo caso essa l' abbia accettata col consenso del marito. Lo stesso 1416. ha luogo se l'eredità fu accettata dalla moglie con l'autorizzazione giudiziale , e che ciò nonostante gli effetti mobiliari siano stati

36 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

confusi con quelli della comunione, senza
^{1416.} che siavi preceduto l'inventario.

Ma se l'eredità fu accettata della moglie
con l'autorizzazione giudiziale, atteso il ri-
fiuto del marito, e se si è fatto l'inventario,
i creditori dell'eredità non possono agire che
sui beni mobili ed immobili che la compon-
gono, ed in caso d'insufficienza sulla nuda
^{1417.} proprietà dei beni particolari della moglie.

Tutte le disposizioni di cui abbiamo par-
lato, relativamente al pagamento dei debiti
d'una eredità, s'applicano egualmente a quelli
^{1418.} provenienti da una donazione.

Noi vedremo nella sezione seguente, come
ed in qual caso i debiti contratti direttamen-
te dai due coniugi siano a peso della comu-
nione.

SEZIONE III.

*Dell'amministrazione della comunione, e del
diritto dei coniugi sui beni che la compon-
gono.*

Prima di far conoscere i diritti rispettivi
dei coniugi sulla comunione, riesce necessa-

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 37

rio lo stabilire qui alcune regole generali che serviranno a fissare questi diritti stessi , come pure i principj dietro i quali è amministrata la comunione legale. Queste regole sono quattro.

Prima regola. Il marito è il solo capo e libero amministratore della comunione sintantochè questa dura ; egli ne è anche , come ^{1421.} noi abbiamo già detto , riputato proprietario riguardo ai terzi ; ed in questa qualità , è tenuto eziandio coi suoi beni personali , al pagamento di tutti i debiti che sono a carico della comunione stessa.

Seconda regola. Egli può da se solo , e senza il concorso della moglie , ipotecare ed alienare , a titolo oneroso , tutti i beni che compongono la comunione. ^{1422.}

Terza regola. Egli non può avvantaggiare con questi beni nè se stesso , nè sua moglie. ^{1423.}

Quarta regola. Egli non può avvantaggiare la comunione con suo pregiudizio , nè con pregiudizio di sua moglie. ^{1433.}

Queste due ultime regole troveranno principalmente la loro applicazione , allorchè noi tratteremo della liquidazione della comunione

dopo il suo scioglimento. Basterà osservare per ora onde intenderle, che la comunione, nei suoi rapporti coi due coniugi deve essere considerata in certa maniera come un essere morale, una terza persona, proprietaria dei beni che la compongono.

Se dunque uno dei coniugi si è arricchito a spese della comunione, deve compensarla di ciò che ne ha tratto per arricchirsi.

Così egualmente, se la comunione si è arricchita a spese d'uno degli sposi, deve compensarlo di ciò ch'egli ha perduto per arricchirla.

Stabilite queste regole, noi vedremo scaturirne naturalmente i diritti rispettivi dei coniugi sui beni della comunione.

§. I.

Del diritto del marito sui beni della comunione.

Dalle due prime regole da noi stabilite risulta :

1.^o Che la comunione essendo usufruibile

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 39

degl' immobili particolari della moglie, il marito, come capo di questa comunione, ha il diritto d'amministrarli, ed è, per la stessa ragione, responsabile di qualunque deperimento occasionato da mancanza d'atti conservatori (1).

1428.

In conseguenza di questa amministrazione, egli può da se solo affittare i detti beni; ma al momento dello scioglimento della comunione, queste affittanze non sono obbligatorie, riguardo alla moglie od a' suoi eredi, se non qualora il marito sia stato entro ai limiti stabiliti dagli articoli 1429 e 1430, e che sono gli stessi di quelli risguardanti le affittanze dei beni dei minori (2);

2.^o Che il marito può egualmente esercitare da se solo tutte le azioni mobiliari (3) e possessorie (4), che appartengono a sua moglie; ma egli non può alienare gl' immobili particolari di sua moglie senza il di lei consenso;

ivii

(1) S' egli ha trascurato d' interrompere una prescrizione ec.

(2) Vedasi tom. I, pag. 273 e 274.

(3) Anche quelle relative ad oggetti mobiliari che non cadessero in comunione, come, per esempio, quelli che fossero stati donati alla moglie con questa condizione.

(4) Possessorie val a dir quelle che riguardano il possesso.



3.^o Che la comunione , in conseguenza del diritto che ha il marito d'alienare e d'ipotecare i beni che la compongono , è tenuta a tutti i debiti da lui contratti mentre essa durava , salvo il diritto di compensazione ove abbia luogo (1). La necessità di prevenire le frodi ha fatto decidere inoltre che le obbligazioni contratte , anche dalla moglie sola , col consenso del marito , avrebbero , riguardo ai terzi , lo stesso effetto come se fossero state contratte dallo stesso marito unitamente a sua moglie. In questo caso dunque la moglie obbliga non solo i suoi beni personali , ma anche quelli del marito e della comunione , salvo il diritto di compensazione ove abbia luogo (2). Succederelbbe lo stesso eziandio quando il consenso del marito fosse soltanto presunto , come per esempio , nel caso in cui la moglie esercitasse pubblicamente la mercatura , e contrattasse per oggetti relativi al suo commercio (3) ;

(1) La compensazione è dovuta ogni qualvolta i debiti sono stati contratti pel vantaggio particolare del marito.

(2) La compensazione è dovuta quando il debito è stato contratto pel vantaggio particolare d' uno dei coniugi.

(3) Vedasi il tom. I , pag. 147.

TIT. I. Del contratto di matrimonio. 41

4.^o Che la comunione essendo una società di cui il marito è capo ed amministratore, le obbligazioni da lui contratte in queste qualità obbligano anche in questa qualità sua moglie, senzachè siavi bisogno del di lei consenso, ma solamente nella qualità di socio, e ^{1494.} per quella porzione che ha nella comunione. ^{1482.}

Il diritto che ha il marito d'obbligare la moglie senza bisogno del di lei consenso, essendo fondato sulla facoltà che si reputa essergli stata tacitamente accordata col fatto del matrimonio, non può moralmente estendersi alle obbligazioni risultanti dai delitti. Quindi il pagamento delle multe in cui è incorso il marito può bensì, trattandosi d'un debito mobiliare, esser domandato sui beni della comunione, quando il delitto non produce la morte civile (1), ma la moglie o i suoi eredi hanno diritto di esigerne la compensazione al momento dello scioglimento della comunione; ^{1424.}

5.^o Che il diritto del marito sui beni della

(1) Se il delitto produce la morte civile, allora non avvi più matrimonio, e per conseguenza anche la comunione è discielta.

42 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

comunione si limita in generale alle disposizioni a titolo oneroso, salve però le eccezioni, seguenti:

Il marito può disporre, come crede opportuno, anche tra vivi, ed a titolo gratuito; dei beni della comunione per dare uno stabilimento ai figli comuni; e nel caso in cui la comunione sia accettata dalla moglie, questa deve concorrere nella metà della dote, purchè il marito non abbia dichiarato espressamente ch' egli se ne assumeva il peso per intiero o per una porzione maggiore della metà; nel qual caso egli è tenuto a compensare la comunione di questo di più della metà.

Ma riguardo a tutte le altre persone, eccettuati i soli figli comuni, il marito non può disporre gratuitamente che degli effetti mobiliari della comunione, ed anche solamente a titolo particolare, e purchè non se ne riservi l'usufrutto (1).

In quanto alle disposizioni testamentarie, od alle donazioni dei beni futuri, siccome

(1) Non si vuole ch' egli possa nuocere alla comunione, secca
nuocere nel medesimo tempo a sé stesso.

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 43

non possono aver effetto che ad un' epoca in cui la comunione è disciolta, così riesce evidente che non possono eccedere ciò che verrà al marito nella comunione stessa in conseguenza della rinunzia di sua moglie, o della divisione con lei fatta. Quindi se il marito ha legato a titolo particolare un effetto della comunione, il legatario ha sempre il diritto di reclamarlo nella sua totalità, cioè in natura, se l'oggetto, in conseguenza della divisione, cade nella porzione degli eredi del marito; o, nel caso contrario, in denaro, da prendersi non solo sulla parte dei suddetti eredi nei beni della comunione, ma anche sui beni particolari del marito (1).

1423.

In conseguenza dello stesso principio, la condanna pronunciata contro al marito a causa di delitto producente la morte civile, potendo esser eseguita soltanto dopo lo scioglimento della comunione, non percuote che la sua parte nella comunione ed i suoi beni particolari.

1425.

(1) Si è ammessa particolarmente in questa circostanza la disposizione del Diritto Romano relativamente ai legati della cosa altrui.

§. II.

Dei diritti della moglie sui beni della comunione.

Dalle due prime regole suesposte ne risulta pur anche, che la moglie non ha realmente per se stessa, diritto alcuno sui beni della comunione mentre questa dura. Qualunque atto fatto da lei, senza il consenso espresso e presunto (1) di suo marito, non obbliga quindi in alcuna maniera i beni della comu-

^{2426.} nione.

Anche l'autorizzazione giudiziale, bastante in certi casi per abilitarla a disporre de' suoi propri beni, non può renderla capace a disporre di quelli della comunione, eccettuati i casi della maggiore urgenza, come se si trattasse di liberare il marito dalla prigione o di collocare un figlio comune in assenza del ma-

(1) Avvi il consenso presunto allorchè la moglie esercita pubblicamente la mercatura. Il marito autorizzandola ad esercitare il commercio, si reputa che l'abbia autorizzata per tutti gli atti relativi a questo stesso commercio.

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 45

rito. Fuori di questi casi o di altri simili, qua- 1427.
lunque atto fatto dalla moglie, anche autoriz-
zata giudizialmente, non obbliga la comunione
se non in quanto la comunione stessa ne ab-
bia approfittato, e sino alla concorrenza sol-
tanto del vantaggio ricavatone; in mancanza
di prova bastante, il creditore non ha regres-
so, fintantochè dura la comunione, che sulla
nuda proprietà dei beni particolari della mo-
glie.

Per la stessa ragione le multe in cui ella
è incorsa, per un delitto non producente la
morte civile (1) non possono esigersi, sin che
dura la comunione, che sulla stessa nuda pro-
prietà.

1424

Ma se la moglie non può da se sola e per se
stessa, disporre d'alcun oggetto della comu-
nione, può farlo almeno unitamente a suo ma-
rito, e può farlo in due maniere; o nella
qualità di partecipe della comunione, od in
suo proprio nome.

Ella dispone e contratta nella qualità di

(1) Se ha inciso la morte civile, la comunione è disciolta,
ed allora le multe possono esigersi sulla parte della moglie
nella comunione.

46 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

partecipe della comunione , anche senza esser presente al contratto , e senza esservi nominata allorchè suo marito dispone o contratta durante la comunione (1) , perchè si reputa sempre che questi contratti nella sua qualità di capo della comunione ; perchè in questa qualità egli ha il diritto d' obbligare sua moglie per quella porzione che nella comunione le appartiene ; e perchè in una parola , tutto ciò ch' è fatto dal marito solo , nella suddetta qualità di capo , si reputa fatto dalla moglie unitamente con lui (2).

La moglie dispone e contratta nella qualità di partecipe della comunione , anche quando agisce in virtù d' una procura generale o speciale di suo marito. Le obbligazioni a cui ella s' assoggetta in questa qualità , si reputano contratte dal marito solo : restano per conseguenza a carico soltanto della comunione , e non può esserne domandato il pagamento nè contro la moglie che vi ha rinunziato , nè sui di 142 , lei beni particolari.

(1) Bisogna eccettuare il caso in cui il marito abbia disposto de' suoi beni particolari.

(2) Salvo ciò che noi abbiamo detto nel paragrafo precedente riguardo alla multa.

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 47

La moglie dispone e contratta in suo proprio nome , quando contrattando è disponendo suo marito , essa interviene nel contratto , o quando contratta essa sola , col consenso espresso o presunto di suo marito. 14193

Questi due modi di obbligarsi dal lato della moglie (nella qualità di partecipe della comunione , ed in suo proprio nome) differiscono essenzialmente in ciò , che quando ella s' obbliga soltanto nella qualità di partecipe della comunione cessa d' esser obbligata dal momento in cui perde questa qualità , vale a dire dal momento in cui rinuncia alla comunione ; ed anche dopo d' averla accettata non 14194 è tenuta a soddisfare l' obbligazione , tanto riguardo al marito quanto riguardo ai creditori , che sino alla concorrenza di ciò ch' essa ne ha ritratto , purchè siavi un giusto e fedele inventario , e coll' obbligo dal canto suo di render conto di tutti gli effetti che le sono pervenuti in conseguenza della divisione. Quest' è 14195 un privilegio particolare accordato alla moglie , e che ha molta rassomiglianza col benefizio dell' inventario accordato all' erede.

Ma quando la moglie ha contrattato in suo

48 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

nome, ancorchè abbia ciò fatto per un debito della comunione, allora, siccome si è obbligata personalmente, così non può liberarsi dall'obbligazione riguardo al creditore, neppure col rinunciare alla comunione, salvo il suo regresso, ove abbia luogo, contro al marito o
1494 di lui eredi.

In quanto al modo con cui ella v'è tenuta bisogna distinguere più casi :

Se la moglie si è obbligata unitamente a suo marito, ma senza solidarietà, dietro il principio stabilito nel titolo dei *Contratti in generale*, ella non può essere convenuta che per la metà del debito, salvo il regresso, ove abbia luogo (1), contro al marito od ai di lui
1487. eredi.

Se si è obbligata solidariamente, ma senza che il debito le sia personale, la solidarietà ha effetto soltanto riguardo al creditore, che può chiederle il pagamento del totale; ma per ciò che riguarda il marito, si presume sempre ch'ella siasi obbligata come fidejussore,

(1) Avvi luogo al regresso quando il debito riguarda il solo marito, o anche quando riguardando la comunione la moglie vi ha rinunciato.

TIT. I. Del contratto di matrimonio. 49

quand' anche il debito riguardasse gli affari della comunione , e quindi deve essere indennizzata dal marito o dai di lui eredi , o del totale , o della metà solamente secondo le circostanze (1) (2).

1431.

Se la moglie si è obbligata sola , ma col consenso espresso o presunto del marito, può, come noi abbiamo detto , esser convenuta pel totale , salvo il suo regresso ove abbia luogo (3).

1419.

In tutti i casi in cui la moglie ha diritto d' essere indennizzata o dal marito o dai di lui eredi essa ha sui beni di suo marito per sicurezza di questa indennizzazione , un'ipoteca legale o tacita , che risale al giorno in cui l' obbligazione è stata contratta.

2135.

(1) Del totale , nei due casi menzionati nella nota precedente ; della metà , quando trattasi d' un debito della comunione che sia da lei stata accettata. Se il debito riguarda soltanto la moglie , ella non può reclamare indennizzazione alcuna.

(2) Lo stesso principio si applica al marito , allorchè si è obbligato per un debito particolare di sua moglie , e quando si agisca contro di lui egli ha il suo regresso o sulla parte di sua moglie nella comunione , od anche sui di lei beni particolari .
(1432.)

(3) Come nella nota alla pag. 48.

SEZIONE IV.

Dello scioglimento della comunione.

La comunione essendo una conseguenza del matrimonio (1), deve cessare col matrimonio stesso. Quindi, tutte le cause di scioglimento del matrimonio sono del pari, ed in tutti i 1441. casi, causa di scioglimento della comunione (2).

Noi diciamo in *tutti i casi*, perchè la mancanza d'inventario, dopo la morte naturale o civile d'uno dei coniugi, non dà più luogo in oggi, come dava luogo anticamente, alla continuazione della comunione, salve le azioni delle parti interessate relativamente alla prova dell'esistenza dei beni ed effetti comuni, la quale prova potrà farsi tanto per documento, 1442, quanto per pubblica fama.

La comunione può anche sciogliersi durante il matrimonio :

(1) La comunione è una conseguenza del matrimonio in questo senso, che quando ha luogo non può esistere senza il matrimonio, ed esiste dal momento in cui il matrimonio è celebrato; poichè d'altronde, gli sposi, come noi abbiamo veduto, possono stipulare che non vi sarà fra di loro comunione di beni.

(2) Vedansi i titoli *del Matrimonio e del Divorzio*.

1.^o Coll'assenza d' uno dei coniugi. Lo scioglimento ha luogo in questo caso , o al momento della dichiarazione d' assenza , se lo sposo presente domanda lo scioglimento provvisionale , o al momento della definitiva immissione in possesso , se lo sposo presente ha richiesto da principio la continuazione della comunione (1) ;

2.^o Colla separazione personale ;

3.^o Colla separazione di beni.

141.

Noi abbiamo già trattato della separazione personale al titolo del *Divorzio*; e siccome dobbiamo qui riguardarla come un mezzo di scioglimento della comunione, ed i suoi effetti sono sotto questo punto di vista gli stessi di quelli della separazione di beni , così basterà il parlar di quest' ultima.

Si conoscono in diritto due specie di separazioni di beni , la separazione convenzionale e la separazione giudiziale.

La separazione convenzionale è quella ch'è stipulata nel contratto di matrimonio. Siccome l' effetto di questa clausola è d' impedire che

(1) Vedasi il titolo dell' *Assenza*.

52 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

vi sia comunione tra gli sposi, e non di sciogliere una comunione di già esistente, così noi ci riserviamo di parlarne nella seconda parte di questo trattato.

La separazione giudiziale può essere definita uno scioglimento della comunione ordinato dal giudice. Essa può aver luogo quando gli affari del marito sono in tal situazione che la dote della moglie resti in pericolo, e che si avrà luogo a temere che non possano essere soddisfatti i suoi diritti e le sue azioni di ricupera.

La separazione de' beni non può essere domandata e pronunciata che in giudizio. Ogni separazione volontaria è nulla (1); è anzi onde prevenire qualunque collusione su questo punto che in questo caso si fece un' eccezione alle regole ordinarie, e si stabilì che la confessione del marito non fa prova dei fatti allegati contro di lui, neppur quando non vi fossero creditori.

Il diritto di domandare la separazione dei beni è esclusivamente annesso alla persona della moglie. I suoi creditori stessi non pos-

(1) Questa è una conseguenza del principio che i coniugi non possono cambiare le loro convenzioni matrimoniali.

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 53

sono intentare una tal domanda senza il di lei consenso, anorchè possano però, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dell' ammontare dei loro crediti (1).

1446.

La moglie non può domandare la separazione senza esservi autorizzata. L'autorizzazione è accordata dietro domanda scritta, dal presidente del tribunale civile, e dopo dati gli opportuni avvertimenti.

Pr. 865.

Vien rimesso entro tre giorni, un estratto (2) della domanda dal patrocinatore al cancelliere del tribunale, il quale l' inscrive senza ritardo in una tabella posta a quest' effetto nell' uditorio; un uguale estratto s' inserisce nelle tabelle esposte nell' uditorio del tribunale di commercio, e nelle camere de' notai e dei patrocinatori di prima istanza, nei

Pr. 866.

ivi 867,

(1) Ma la moglie resta ancora egualmente in comunione di beni.

(2) Quest' estratto contiene: 1.^o la data della domanda; 2.^o il nome, cognome, la professione ed abitazione degli sposi;

3.^o Il nome e l' abitazione del patrocinatore costituito. (Proc. 866.)



54 Lib. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

luoghi dove esistono; quest' estratto è inserito
Pr. 683. inoltre nei giornali, in conformità di ciò che
ivi 868. si pratica nel pignoramento degli stabili.

Tutte queste formalità sono richieste sotto pena di nullità, la quale può venire opposta tanto dal marito quanto da' suoi creditori; e non può inoltre esser pronunciata alcuna sentenza su di una tale domanda, se non che un mese dopo che siano state compite tutte le dette formalità, senza pregiudizio però degli atti conservatorj che le circostanze possono
ivi 869. rendere necessarj.

La sentenza di separazione deve leggersi pubblicamente, nel tempo dell' udienza, al tribunale di commercio del luogo, qualora vi sia. Un estratto (1) di questa sentenza deve essere inserito, per un anno, in una tabella destinata a quest' effetto, e collocata nell' uditorio del tribunale di prima istanza del domicilio del marito, come pure nell' uditorio del tribunale di commercio; o se non vi è tribu-

(1) Quest' estratto deve contenere la data della sentenza;
L' indicazione del tribunale che l' ha pronunciata;
Ed il nome, cognome, professione ed abitazione dei con-
jugi. (*Proc. 872.*)

Tr. I. *Del contratto di matrimonio.* 55
nale di commercio , nella sala principale della casa del comune del domicilio del marito ; e tutto ciò quand' anche il marito non fosse negoziante. Un eguale estratto deve essere inserito , durante lo stesso intervallo di tempo , in una tabella esposta nella camera de' patrocinatori ed in quella dei notaj , se vi sono tali camere ; e l' esecuzione del giudicato non ^{1445.} può cominciare sotto pena di nullità , che dal giorno in cui sono state adempite le suddette formalità.

Pr. 872.

Se i creditori del marito temono che la domanda di separazione sia fatta in frode de' loro diritti , possono intervenire al giudizio per opporvisi. Se la sentenza venne ammessa senza ch' essi siano intervenuti al giudizio , possono agire coll' opposizione del terzo contro alla separazione , anche eseguita. Se però l' estratto ^{1447.} fu inserito nelle tabelle , come abbiamo ora detto , la loro opposizione è ammissibile soltanto durante un anno da computarsi dal momento in cui fu adempita una tale formalità. *Pr. 875.*

In ogni caso , la separazione è nulla , se non è stata eseguita colla reale soddisfazione dei diritti e ragioni di ricupera competenti alla

moglie fatta per atto autentico , fino alla con-
correnza de' beni del marito ; o , in mancanza
di pagamento , con atti introdotti entro quin-
dici giorni successivi alla sentenza , e conti-
¹⁴⁴⁴nuati senza interruzione.

Qnando la separazione de' beni è pronun-
ciata , i suoi effetti rimontano al giorno della
¹⁴⁴⁵domanda (1). Questi effetti sono : 1.^o come noi
abbiamo già veduto di sciogliere la comunione;

2.^o Di dare alla moglie il diritto di am-
ministrare i suoi beni particolari , ed anche
di disporre del suo mobiliare. Ma siccome la
separazione de' beni , anche qnand' è la con-
seguenza della separazion personale , non iscio-
glie in alcun modo il vincolo del matrimonio ,
nè per conseguenza la podestà maritale , così
la moglie non può alienare i suoi immobili
senza il consenso del marito , e , se ricusa di
prestarlo , senza l'autorizzazione giudiziale , ri-
¹⁴⁴⁹tenendo però sempre questa distinzione , che
se l' alienazione venne fatta dalla moglie se-
parata , col consenso del marito , questi è ri-

(1) Per conseguenza tutto ciò che perviene ai conjugi nell' in-
tervallo trascorso tra la domanda e la sentenza è proprio di
ciascuno di essi.

sponsabile verso sua moglie o i di lei eredi della mancanza d' impiego o di rinvestimento (1) del prezzo dell' immobile alienato ; mentre invece se la vendita venne fatta coll' autorizzazione giudiziale, il marito non è risponsabile della mancanza d' impiego o di rinvestimento , se non in quanto egli sia concorso nel contratto , ovvero risulti che il denaro sia stato ricevuto da lui , o convertito in suo vantaggio.

La moglie separata è tenuta di contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito , ed anche di provvedere interamente , ove niente al marito rimanga , alle spese d' alimenti e d' educazione dei figli comuni , ed anche alle spese domestiche quando la separazione de' beni non sia la conseguenza della separazione personale.

Inoltre la comunione disciolta o per la separazione personale , o per la separazione dei beni , può ristabilirsi col consenso d' ambedue i coniugi ; ma è necessario 1.^o che questo con-

(1) Avvi impiego quando il prezzo è stato solamente impiegato. Avvi rinvestimento quando è stato impiegato nell' acquisto d' altri immobili.

58 LIB. IV. *Dei contratti ed obblighi.*

senso sia prestato in un atto ricevuto da un notaro , o con minuta ed affisso nel modo prescritto per la sentenza di separazione.

E 2.^o che quest' atto non contenga alcun cangiamento delle condizioni che regolavano la comunione prima della separazione. Qualunque convenzione che ristabilisse la comunione sotto condizioni diverse è nulla.

La comunione ristabilita in questo modo riacquista tutti i suoi effetti dal giorno del matrimonio , e le cose sono restituite nel medesimo stato , come se non vi fosse stata separazione , senza pregiudizio però dell'esecuzione degli atti fatti nel tempo intermedio dalla moglie , non eccedenti i limiti della sua ^{1451.} pacità.

SEZIONE V.

Delle conseguenze dello scioglimento della comunione.

Allorchè la comunione è disiolta resta a determinarsi quali siano i diritti di ciascuno dei coniugi sui beni che la compongono ; e

riccome questi diritti variano secondo che la moglie accetta la comunione, o vi rinuncia, così noi tratteremo: 1.^o dell'accettazione della comunione, e della rinunzia che vi si può fare;

2.^o Degli effetti dell'accettazione;

3.^o Di quelli della rinunzia.

§. I.

Dell'accettazione della comunione e della rinunzia che vi si può fare.

Il diritto di rinunciare alla comunione, e di liberarsi con questo mezzo dal pagamento dei debiti a cui è sottoposta, è un diritto straordinario, e che venne accordato alla moglie per la considerazione soltanto, che il marito essendo padrone di questa comunione e potendo aggravarla di debiti a suo piacere, anche al di là dell'ammontare del valore dei beni, non parve giusto che la moglie, la quale non avea in alcun modo partecipato all'amministrazione, fosse tenuta di pagare i debiti, anche co' suoi beni particolari.

La facoltà dī rinunziare accordata alla moglie, è in certa guisa riguardata come d' ordine pubblico, cosicchè qualunque convenzione colla quale la moglie avesse tolta a se stessa, ed a' suoi eredi la facoltà di rinunciare alla comunione, sarebbe nulla, e non produrrebbe alcun effetto.

Le ragioni che hanno indotto ad accordare una tale facoltà alla moglie ed a' suoi eredi non sussistendo riguardo al marito, che deve essere necessariamente responsabile della sua cattiva amministrazione, riesce evidente ch' egli non può rinunciare alla comunione. Egli continua dunque ad esserne proprietario del totale, se la moglie o i di lei eredi vi rinunciano, o solamente della metà, allorchè questi l'accettano.

Una tale accettazione ed una tale rinunzia si regolano presso a poco cogli stessi principj stabiliti per l'accettazione e la riunzia alle eredità, salve alcune modificazioni che noi faremo conoscere.

In conseguenza di questo principio la moglie maggiore che ha presa ingerenza nei be-

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 61
ni della comunione non può rinunziarvi (1), osservando però, che come succede anche nella eredità, gli atti amministrativi o conservatorj non inducono che abbia avuto inge-
renza. 1454.

Non può egualmente rinunziarvi 1.^o la moglie che ha distrutto od occultato qualche effetto della comunione; e se vi ha già rinunziato, decade dal benefizio della sua rinunzia; 1460.

2.^o La moglie che essendo in età maggiore ha assunta in un atto la qualità dichiarativa della di lei comunione, quand'anche ciò fosse avvenuto prima della confezione dell'inventario, a meno che non vi sia stato dolo per parte degli eredi del marito. 1455.

In quanto al termine entro cui la moglie deve dichiarare se accetta la comunione, o se vi rinunzia, bisogna distinguere qual sia stato l'avvenimento che ha dato luogo allo scioglimento della comunione.

Quando un tale scioglimento risulta da una

(1) Salva l' eccezione stabilita nel titolo dell' *Assenza*, art. 124. (Vedasi il tom. I, pag. 82 e 83.)

62 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

sentenza di separazione de' beni, noi abbiamo veduto che l'effetto di questa sentenza è nullo, se non è stata susseguita da atti esecutivi introdotti dalla moglie entro ai quindici giorni della data della sentenza stessa; lo che suppone ch'ella abbia dovuto assumere, o la qualità di accettante, o quella di rinunziante ¹⁴⁴⁴ prima dello scadere di questo termine.

Quando lo scioglimento succede in conseguenza di un divorzio o d'una separazione personale, allora se la moglie non ha accettata la comunione entro i tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio, o dopo la separazione definitivamente pronunziata, si presume che vi abbia rinunziato, purchè prima della scadenza del detto termine non abbia ottenuta una proroga dal giudice in contradittorio del marito, o questo formalmente ^{1463.} citato.

Se all'incontro, la comunione è disiolta colla morte naturale o civile del marito, la presunzione sta per l'accettazione, e per conseguenza ^{1456.} la moglie non può conservare la facoltà di ^{1462.} rinunziare, se non che adempiendo le formalità seguenti:

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 63

Ella deve, 1.^o entro tre mesi successivi alla morte del marito, far procedere ad un fedele ed esatto inventario dei beni della comunione in contraddittorio degli eredi del marito, o essi formalmente citati. Deve inoltre dichiarare col proprio giuramento, essere l'inventario stesso fedele e veritiero, avanti all'uffiziale pubblico che lo ha ricevuto. 1456.

2.^o Se fatti gli opportuni esami, essa crede che la comunione le sia più onerosa che giovevole, deve rinunciarvi entro quaranta giorni dopo chiuso l'inventario. 1457.

I termini per fare inventario e per deliberare non sono però di rigore; e la moglie può, secondo le circostanze, domandare al tribunale una proroga, che sarà pronunciata, se vi è luogo, in contraddittorio degli eredi del marito, o essi formalmente citati: e se la 1458, proroga è domandata per fare inventario, i quaranta giorni decorrono soltanto dal momento in cui spira il nuovo termine.

La mancanza di rinunzia nel termine fissato dalla legge, o prorogato dal tribunale, non toglie alla moglie che ha fatto l'inventario, la facoltà di rinunziare, s'intantochè non sia-

64 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

Pr. 174 si ingerita ne' beni; essa può soltanto essere convenuta come partecipe della comunione sino a che vi abbia rinunziato; e deve pagare le spese fatte contro di lei sino alla sua

1459. rinunzia.

Se viene a morire prima d'aver fatto o compito l'inventario, i suoi eredi hanno, per fare o per compire l'inventario medesimo, un nuovo termine di tre mesi decorribili dal giorno della sua morte, e dopo il compimento di esso quello di quaranta giorni per deliberare. Se muore dopo d'aver compito l'inventario, ma prima d'aver presa qualità, i suoi eredi hanno un nuovo termine di quaranta giorni, dopo la di lei morte, per deliberare. Godono essi inoltre degli stessi di lei diritti, relativamente alla proroga del termine *ipi* ed alla facoltà indefinita di rinunziare. Lo stesso dee dirsi nel caso in cui lo scioglimento della comunione sia avvenuto per la morte 1466. della moglie. Essi non sono mai in nessun caso obbligati ad accordarsi intorno all'accettazione od alla rinunzia, ma se sono di opinioni diverse, gli accettanti non possono prendere nei beni che cadono nella porzione

della moglie , che una parte proporzionata a quella , ch' essi hanno nella sua eredità . Il di più rimane al marito il quale resta obbligato , verso ai rinunzianti , e per quei diritti che la moglie avrebbe potuto sperimentare in caso di rinunzia , ma parimenti per una parte soltanto proporzionata a quella , ch' essi hanno nella sua eredità .

1475.

La rinunzia della moglie o de' suoi eredi deve essere fatta alla cancelleria del tribunale di prima istanza del domicilio del marito , ed inserita sul registro destinato a ricevere la rinunzia alla eredità .

1476.

I creditori della moglie possono impugnare la rinunzia da essa fatta in frode de' loro crediti ; ed hanno allora il diritto d'accettare la comunione in nome proprio .

1464.

Prima di passare ai paragrafi seguenti , bisogna osservare alcune differenze che esistono riguardo a certi diritti della moglie , tra il caso in cui la comunione sia disciolta colla morte naturale o civile del marito , ed il caso in cui sia disciolta durante la vita di quest' ultimo .

Nel primo caso , la moglie ha diritto , du-

DELVINCOURE. Ist. T. III.

5

ranti i tre mesi e quaranta giorni che le sono concessi per fare l'inventario e per deliberare, di percepire dalle provvisioni esistenti gli alimenti per sè e per i suoi domestici; ed in mancanza di queste può supplirvi prendendo danaro ad imprestito a conto della massa comune, coll'obbligo però di farne un uso moderato.

Secondariamente essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abitato, duranti questi termini, o in una casa che faccia parte della comunione, o in una casa che faccia parte de' beni particolari del marito, od anche in una casa presa in affitto, nel qual caso però il pagamento della pigione deve ^{n. 465.} esser levato dalla massa.

In terzo luogo le spese del suo lutto sono ^{a carico dell'eredità del marito;} ed il loro valore è regolato secondo la facoltà del ma-
^{n. 481.} rito stesso.

Questi diritti appartengono alla moglie, soltanto quand'essa è vedova ⁽¹⁾, ed indipen-

⁽¹⁾ Non hanno luogo per conseguenza, allorchè lo scioglimento della comunione si effettua durante la vita del marito.

dentemente dalla sua accettazione o rinunzia ;
e sono ad essa personali , cosicchè non pas-
sano a' suoi eredi.

1495.

Finalmente una quarta differenza consiste
in ciò , che quando la comunione è disciolta
durante la vita del marito , la moglie è ob-
bligata ad aspettare la morte naturale o civi-
le di quest'ultimo , onde esercitare i diritti a
lei competenti in caso di sopravvivenza (1). 1452.

§. II.

Degli effetti dell'accettazione della comunione.

Mediante l'accettazione della comunione si reputa , che la moglie o i di lei eredi , dal momento dello scioglimento , siano stati pro-
prietarj della metà di tutti i beni di cui la
comunione era allora composta , e debitori
egualmente della metà di tutti i debiti di
cui era gravata. Questo diritto indiviso dà lo-
ro la facoltà di domandare la liquidazione e
la divisione di questa comunione stessa.

(1) I diritti a lei competenti in caso di sopravvivenza ; tali sono il diritto di prelevare un' antiparte , la donazione fatta al superstite , ee.

68 LIB. IV. Dei contratti ed obblighi.

Onde giungervi, si determina da prima l'ammontare degli oggetti esistenti. Quelli mobiliari sono comprovati ordinariamente da un inventario che deve esser fedele ed esatto. Noi abbiamo già detto che una delle pene inflitte alla vedova che distraesse od occultasse qualche effetto della comunione, è d'esserle tolta la facoltà di rinunziarvi. Essa decade inoltre dal benefizio accordatole, d'esser tenuta ai debiti ai quali non si è obbligata personalmente, sino alla concorrenza soltanto degli utili che ha ricavato dalla comunione; e finalmente essa è privata della sua porzione negli effetti distratti od occultati. Quest'ultima disposizione s'applica egualmente al marito, nel caso che la moglie od i di lei eredi abbiano accettata la comunione.

Si procede in seguito 1.^o se avvi luogo, al conto mobiliare che le parti possono essere in dovere di rendersi reciprocamente, a causa di ciò che ciascuna di esse avesse ricevuto o pagato per conto della comunione, dopo lo scioglimento di questa;

2.^o Alla stima degl'immobili formanti parte della comunione;

3.^o Alla liquidazione delle diverse azioni di ricupera o dei diversi crediti che ciascuna delle parti ha diritto d'esercitare contro alla comunione, e delle compensazioni di cui ciascuna di esse è debitrice verso la comunione stessa, dietro la terza e quarta regola stabilita di sopra;

4.^o Finalmente le attivita si dividono, e le passività si sopportano per metà, come noi lo vedremo in seguito.

1407.

Per l'intelligenza di queste disposizioni, e per istabilire un qualche ordine in questa materia, noi vedremo;

1.^o Quali siano i crediti che la comunione ha diritto d'esercitare contro ciascuno dei coniugi;

2.^o Quali siano quelli che ciascuno dei coniugi ha diritto d'esercitare contro la comunione;

3.^o Come si divida la massa, e quali siano gli effetti di questa divisione;

4.^o Come i coniugi siano tenuti ai debiti della comunione verso i terzi;

5.^o Finalmente, noi tratteremo dei crediti che uno dei coniugi può esercitare particolarmente contro l'altro coniuge.

Dei crediti della comunione contro ciascuno dei coniugi.

Questi crediti risultano da compensazioni od indennizzazioni che ciascuno dei coniugi deve alla comunione, a motivo di ciò che ne ha tratto, mentre questa esisteva, per suoi affari particolari. Diffatti, noi abbiamo veduto, dietro la terza regola stabilita in principio della sezione III, che tutte le volte che uno dei coniugi s'è arricchito a spese della comunione, deve compensarlo di quanto ne ha tratto per arricchirsi.

Riesce quindi necessario, onde abbia luogo una tale compensazione, il concorso di due circostanze:

1.^o Che il coniuge siasi arricchito; la compensazione non può dunque ecceder giammai quel tanto di cui lo sposo ha approfittato, qualunque sia il pregiudizio che la comunione ^{1437.} ne ha risentito;

2.^o Che il coniuge siasi arricchito a spese della comunione; la compensazione non può dunque ecceder giammai ciò che si è tolto

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 7^o
dalla comunione , qualunque sia il profitto che
il conuge ne abbia d' altronde ritratto.

Queste due regole generali bastano per de-
terminare in quali casi possa esser dovuta una
compensazione alla comunione , ed a quanto
debba ammontare la compensazione stessa. Ba-
sterà l' osservare inoltre , che in tutti i casi ,
gl' interessi dei crediti della comunione de-
corrono , contro ciascuno dei conjugi , di pien
diritto , dal giorno in cui è disciolta. 1473.

*Dei crediti dei conjugi contro alla
comunione.*

Questi crediti risultano dalla quarta regola
generale già stabilita , dietro la quale tutte
le volte che la comunione s' è arricchita a
spese d' uno dei conjugi , ha il dovere di com-
pensarlo. È su di questo principio partico-
larmente fondata *la clausola del rinvesti-
mento.* Infatti , noi abbiamo veduto che gli
immobili appartenenti ai conjugi al momento
della celebrazione del matrimonio , come pure
quelli che loro pervengono per successione o
donazione , non cadono in comunione ossia ,

riguardo a loro, acquistano la qualità di ~~pro-~~
prj di comunione.

Questa qualità di *proprij* non ne impedisce l'alienazione. Ma siccome il prezzo d'una tale alienazione è un oggetto mobiliare, che secondo l'ordine natural delle cose dovrebbe cadere in comunione, così si vede facilmente che da ciò ne risulterebbe un mezzo facile di fraudare le disposizioni della legge, relative agli avvantaggi tra coniugi; ed è appunto onde prevenire un tale inconveniente che venne stabilita la clausola di rinvestimento.

Onde conoscere il motivo e l'effetto di questa clausola, bisogna richiamarsi ciò che s'è detto al titolo *dei Contratti in generale*, intorno alla surrogazione reale.

Questa surrogazione è una finzione di diritto, mediante la quale una cosa acquistata in luogo di un'altra prende, in certi casi, la qualità di quella, a cui è surrogata.

La clausola di rinvestimento è quella, mediante il di cui effetto il prezzo proveniente dall'alienazione d'un proprio di comunione, o l'immobile acquistato con questo prezzo,

sono surrogati al proprio alienato , ed acquistano , con questa surrogazione , la qualità di beni propri ; d' onde ne risulta , a favore del conjugue proprietario dell' oggetto alienato , un' azione di ricupera del prezzo o dell' immobile surrogato. Lo stesso dee dirsi del prezzo proveniente dalla liberazione di servitù prediali dovute ad un fondo appartenente ad uno dei conjugi. 147.

143. Questa clausola ha luogo *ipso jure* , e senza bisogno di convenzione alcuna.

Ma bisogna osservare che il fatto dell' acquisto d' un immobile col denaro proveniente dall' alienazione d' un fondo proprio , non basta per surrogare *ipso jure* l' immobile acquistato in vece di quello ch' è stato alienato ; e bisogna distinguere su d' un tale proposito se quest' ultimo apparteneva al marito od alla moglie.

Se apparteneva al marito , la surrogazione , e per conseguenza il rinvestimento esistono , riguardo a lui , ogni qual volta all' occasione d' un acquisto ha dichiarato che questo è stato fatto con denari provenienti dall' alienazione di un immobile suo proprio , e per tenergli lu-

1434. go di rinvestimento. Ma questa stessa dichiarazione dal lato del marito non basta , allorchè l'immobile alienato apparteneva alla moglie. Bisogna di più che questa abbia formalmente accettato il rinvestimento ; altrimenti essa non può essere costretta a riprendere l'immobile acquistato al momento dello scioglimento della comunione ; e così parimenti , essa dal canto suo non può alla stessa epoca esiger altro che il rimborso del prezzo del suo immobile venduto.

1435. Stabiliti questi principj , noi possiamo tenere generalmente , che tutte le volte che uno dei coniugi ha procurato a sue spese qualche vantaggio alla comunione , o coll'alienazione de' suoi beni propri , o colla liberazione di servitù prediali dovute a questi suoi beni propri , o in qualunque altro modo , senza che abbia avuto luogo un rinvestimento validamente fatto , la comunione è debitrice verso il conjugio di tutto ciò di cui essa ha approfittato.

Noi diciamo di tutto ciò di cui essa ha approfittato , poichè sempre devesi la compensazione di quello soltanto ch'è caduto in

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 75
comunione, senza che abbiasi alcun riguardo
a ciò che potesse allegarsi intorno al valore
dell' oggetto alienato.

1436.

I crediti dei coniugi contro alla comunio-
ne, come pure quelli della comunione contro
ai coniugi, producono *ipso jure* gl' interessi
dal giorno dello scioglimento della comunione
stessa.

1473.

Della divisione della comunione.

Si procede alla divisione della attività della
comunione nel modo seguente :

Da prima i coniugi o i loro eredi conferi-
scono nella massa tutto ciò di cui sono debi-
tori, dietro le regole già stabilite (1). 1468.

Dalla massa composta dei beni esistenti, e
degli oggetti conferiti, ciascun coniuge o il
suo erede prededuce ;

1.^o I suoi beni propri esistenti in natura,
o quelli acquistati in loro surrogazione;

2.^o Il prezzo di quelli alienati, che non
è stato rinvestito ;

(1) Essi conferiscono egualmente gli oggetti che hanno tolto
dalla comunione, per dotare le figlie d' altro letto o per do-
tare a conto proprio la figlia comune. (Art. 1469.)



76 LIE. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

3.^o L' ammontare degli altri suoi crediti
1470. contro alla comunione.

Ma il diritto dei due coniugi non è lo stesso riguardo a queste prededuzioni.

Primieramente quelle della moglie s' esercitano prima di quelle del marito; e per ciò che risguarda il riprendimento del prezzo de' suoi beni propri alienati, essa lo esercita prima sul denaro, quindi sugli effetti mobiliari, finalmente in sussidio sugl' immobili della comunione; nel qual caso la scelta degli immobili secondo la stima fattane da principe, spetta a lei od a' suoi eredi.
1471.

In secondo luogo il marito può esercitare le sue prededuzioni soltanto sui beni della comunione. La moglie, in caso d' insufficienza, può ricorrere ai beni particolari del marito (1).
1472.

Fatte tutte queste prededuzioni, il rimanente si divide per metà fra i coniugi, o fra
1474. quelli che li rappresentano.

La divisione, per tutto ciò che risguarda

(1) Ed essa ha, in questo caso, su i detti beni, per il rinvestimento de' suoi propri alienati, una tacita ipoteca che risale al giorno dell' alienazione. (Art. 2135.)

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 77

la capacità delle parti che possono provocarla od opporvisi, le sue forme, i suoi effetti, la licitazione degl' immobili allorchè ha luogo; l' assicurazione che ne risulta come pure i conguagli dell' eccedente, è sottoposta a tutte le regole stabilite per le divisioni fra cōeredi. ^{1476.}

Come i coniugi siano tenuti ai debiti della comunione verso ai terzi.

I debiti della comunione comprendono da prima tutti quelli di cui parlasi nelle sezioni II e III del presente capitolo, ed inoltre le spese per l'apposizione de' sigilli, per l'inventario, per la vendita del mobiliare, per la liquidazione, per la licitazione e per la divisione. ^{1482.}

Il principio generale stabilito relativamente a questi debiti si è, che sono a carico per metà di ciascuno de' coniugi, salvo il privilegio particolare della moglie di non essere tenuta, come noi abbiamo già detto, per quei debiti ai quali non s' è personalmente obbligata, se non che sino alla concorrenza degli utili ad essa spettanti. ^{1483.}

Ma il principio della divisione dei debiti per metà può essere applicato per intiero soltanto per ciò che riguarda i diritti dei coniugi fra di loro, poichè riguardo ai creditori è suscettibile di varie modificazioni.

Quindi 1.^o non pregiudica in alcun modo all' effetto dell' azione ipotecaria. Se dunque, colla divisione, perviene ad uno dei coniugi la totalità od una porzione d'un immobile ipotecato ad un debito della comunione, il coniuge possessore può essere convenuto per la totalità del debito (1); ma egli in questo caso, ha *ipso jure* il suo regresso contro l' altro coniuge o contro i di lui eredi, per la ^{1489.} metà del debito stesso;

2.^o Il marito può essere convenuto per la totalità dei debiti, anche non ipotecarj della ^{1484.} comunione, da lui contratti (2), salvo il suo regresso per la metà contro alla moglie o contro ai di lei eredi; mentre invece questa non può giammai essere convenuta che per

(1) Questa è una conseguenza dell' indivisibilità e del diritto di seguito (*de suite*) annesso all' ipoteca.

(2) Ciò deriva dal principio che la comunione, riguardo ai terzi, si reputa una proprietà del marito.

TIT. I. *Del contratto di matrimonio.* 79

la metà di questi debiti, quand'anche vi si fosse personalmente obbligata, a meno che l'obbligazione non sia solidaria. Nulladimeno ^{1487.} se avesse pagato oltre alla sua metà, non ^{1483.} potrebbe ripetere il soprappiù dal creditore, purchè la quietanza non esprimesse che ciò che ha pagato era per la sua metà, lo che mostrerebbe esser ella incorsa in un errore di fatto o di calcolo che non può pregiudicarle.

Dal canto suo, la moglie può essere egualmente convenuta per la totalità dei debiti da essa contratti in suo nome, ed entrati nella comunione (1), salvo il suo regresso per la metà (2) contro il marito o contro i di lui ^{1486.} eredi, che in questo caso possono anche esser convenuti direttamente dal creditore, ma solamente per la metà. ^{1485.}

Inoltre tutte queste disposizioni non impediscono ad uno dei coniugi d'obbligarsi in

(1) L'essere entrati questi debiti in comunione non ha potuto pregiudicare al creditore verso del quale la moglie era obbligata per la totalità.

(2) Per sicurezza di questo regresso, la moglie ha sui beni del marito una tacita ipoteca che risale al giorno della celebrazione del matrimonio, o al giorno in cui l'obbligazione è stata dalla moglie contratta a norma delle circostanze. (Art. 2135.)

36 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

forza della divisione , a pagare o la totalità dei debiti , od una quota diversa dalla metà , salvo in ogni caso il suo regresso contro all' altro conjugé per la restituzione di quanto in fatto egli avesse pagato di più di quello a cui era tenuto sia in forza della legge , sia ³⁴⁹⁰ in forza della convenzione.

Tutti i principj che noi abbiamo ora stabiliti , relativamente all' obbligazione di contribuire ai debiti della comunione , s' applicano egualmente agli eredi dei coniugi , i quali esercitano gli stessi diritti , e sono soggetti alle stesse azioni dei coniugi che rappresentano . ³⁴⁹¹

Dei crediti rispettivi di ciascuno dei coniugi contro l' altro.

Può accadere alle volte che l'uno dei coniugi abbia procurato , a sue spese , dei vantaggi , non alla comunione , ma all' altro coniuge personalmente (1) ; in questo caso , il con-

(1) Se , per esempio , i denari provenienti dall' alienazione d' uno de' suoi beni propri hanno servito a pagare un debito a peso particolare dell' altro coniuge . (Art. 1473.)

Tit. I. Del contratto di Matrimonio. 81

juge creditore esercita i suoi diritti , non sui beni della comunione , e col mezzo della prededuzione , ma sulla parte pervenuta all' altro coniuge nei beni della comunione o sopra i di lui beni particolari ; lo stesso deve dirsi ^{1478.} delle donazioni che l' uno dei coniugi avesse fatte all' altro , poichè s' eseguiscono nella stessa maniera.

^{1480.}

Finalmente se il figlio comune venne donato dai due coniugi unitamente , ma coi beni particolari d' uno di essi , questo ha un' azione d' indennità per la metà della dote , avuto riguardo al valore dell' effetto assegnato al momento della donazione ; la qual azione si eser- ^{1438.} cita egualmente , tanto sulla parte nella comunione , quanto sui beni particolari del coniuge che non ha contribuito alla dote.

I crediti rispettivi dei coniugi non producono generalmente interesse , che dal giorno della domanda giudiziale.

^{1479.}

§. III.

Degli effetti della rinunzia della moglie alla comunione.

Gli effetti di questa rinunzia sono 1.^o che la moglie perde qualunque sorta di ragione sopra i beni della comunione, della totalità dei quali restano per conseguenza proprietarj il marito o i suoi eredi. Questa disposizione s'applica anche al mobiliare che la moglie ha conferito nella comunione; essa può soltanto ritirare la biancheria e quanto è necessario pel suo ordinario abbigliamento (1).

3492. 2.^o Ch' essa è liberata, riguardo al marito ed ai di lui eredi, d' ogni contribuzione ai debiti della comunione, ed anche a quelli ai quali s'è personalmente obbligata; ma in questo ultimo caso, la sua rinunzia non può pregiudicare al diritto de'suoi creditori, che possono agire contro di lei nel modo seguente,

(1) Ma se il marito è fallito, il diritto della moglie è ristretto agli oggetti necessari all'uso della sua persona, secondo lo stato formato dai sindaci del fallimento. (*Comm.* 529.)

cioè; per la metà, quand' essa s' è obbligata unitamente a suo marito, ma senza solidarietà; o pel totale in tre casi:

Quand' essa s' è obbligata sola, col consenso espresso o presunto di suo marito;

Quando s' è obbligata unitamente e solidariamente con lui;

E finalmente, quando trattasi d'un debito proveniente originariamente da lei, e caduto a carico della comunione; salvo sempre il suo regresso contro al marito o contro ai di lui eredi, per sicurezza del qual regresso essa ^{1494.} ha l'ipoteca legale di cui abbiamo già parlato; ^{1495.}

3.^o Ch' essa può esercitare, tanto sui beni della comunione, quanto su quelli particolari del marito, le stesse azioni e gli stessi diritti di ricupera come nel caso d'accettazione della comunione, per cui gode della medesima tacita ipoteca.

^{1493.}

La rinunzia degli eredi della moglie produce riguardo a loro gli stessi effetti, ad eccezione di ciò che s' è detto intorno al diritto di ritirare la biancheria e ciò che serve all' ordinario suo abbigliamento, poichè un tal diritto è a lei meramente personale.

^{1495.}

Osservazione generale.

Tutte le disposizioni contenute nel presente capitolo hanno luogo , anche quando vi siano figli nati da precedenti matrimonj , salvo il diritto d' agire per la riduzione in favore dei figli di primo letto d' uno dei coniugi , nel easo in cui la confusione del mobiliare e dei debiti (1) producesse a favore dell' altro coniuge un vantaggio superiore a quello ch' è autorizzato dall' articolo 1098.

CAPITOLO II.

Della comunione convenzionale.

Noi abbiamo detto che il contratto di matrimonio è suscettibile di tutte quelle stipulazioni che i coniugi o le loro famiglie credono

(1) Se uno dei coniugi ha portato 10,000 lire nella comunione , e l' altro 50,000 , è chiaro che ne risulta un vantaggio di 20,000 lire in favore del primo.

Così del pari , se l' uno dei coniugi ha 50,000 lire di debiti mobiliari , e l' altro non ne avesse alcuno riesce evidente che il primo risente un vantaggio di 25,000 lire.

opportuno d' inserirvi, purchè non contengano niente di contrario alle leggi o ai buoni costumi.

Ma siccome riesce impossibile il prevedere tutte le convenzioni che possono esser fatte, così il legislatore si è accontentato d' indicare le principali, o quelle che sono più in uso, senza togliere però agli sposi il diritto di fare qualunque altra convenzione che non sia proibita, e senza derogare alle regole della ^{1527.} comunione legale, a cui gli sposi restano soggetti in tutti quei punti, riguardo ai quali il loro contratto di matrimonio non comprende alcuna stipulazione particolare. ^{1528.}

Le convenzioni specialmente indicate nel Codice sono nove:

La clausola colla quale la comunione è limitata agli acquisti;

Quella che esclude dalla comunione il mobiliare in tutto o in parte, ossia la stipulazione di beni propri;

Quella che attribuisce la qualità di mobili ai beni immobili;

Quella di separazione dei debiti;

Quella che dichiara il coniuge libero e

86 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz:*
sciolto da qualunque debito anteriore al ma-
trimonio;

Quella che accorda alla moglie, in caso
di rinunzia, la facoltà di riprendere liberi e
senza pesi gli effetti conferiti;

Quella di prededuzione convenzionale;

Quella che assegna a ciascheduno dei con-
jugi parti ineguali nella comunione;

Finalmente quella di comunione a titolo
¹⁴⁹⁷ universale.

Bisogna inoltre applicare a queste diverse
clausole, come pure a tutte le altre che fos-
sero fatto dagli sposi, l' osservazione che
chiude il capitolo precedente, relativa al caso
in cui vi siano figli nati da un precedente
matrimonio. Allora, ogni convenzione il di-
cui effetto tendesse a procurare ad uno dei
conjugi, se hanno figli ambedue, o a quello
fra di essi che non ne ha, un vantaggio ec-
cedente la porzione stabilita dall' art. 1098,
è nulla per tutto 'il di più di questa por-
zione.

Non sono compresi in questa disposizione i
semplici guadagni risultanti dai lavori comuni
e dai risparmi sulle rendite rispettive, quan-

tunque ineguali fra i due coniugi; questi non sono considerati come un vantaggio fatto in pregiudizio de' figli di primo letto (1). - 1527.

SEZIONE PRIMA.

Della comunione limitata agli acquisti.

Quando i coniugi stipulano in un modo generale, che tra essi non vi sarà che una comunione d'acquisti, si reputa che abbiano escluso dalla loro comunione i loro debiti attuali, quelli futuri particolari di ciascuno dei coniugi, il loro mobiliare presente, e quello che loro verrà in avvenire a titolo gratuito. In questo caso la comunione si limita dunque ai mobili ed agl' immobili acquistati dai coniugi unitamente o separatamente durante il matrimonio, e provenienti tanto dal-

(1) Quindi, se uno de' coniugi ha 20,000 lire di rendita, e l' altro ne ha solamente 5,000, sebbene le rendite di tutti due cadauno nella comunione, e gli acquisti fatti si dividano egualmente fra i due coniugi, ciò però non deve riguardarsi come un vantaggio compreso nella disposizione dell' art. 1098. La cosa sarebbe altrimenti se l' inegualanza fosse nei capitali posti in comunione.

38 LIBRO IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

l'industria comune, che dai risparmj fatti
1498. sopra i frutti e redditi dei loro beni.

Quando siasi stipulata questa clausola, al pari che nella comunione legale, qualunque effetto si reputa acquisto, quando non sia provato che uno dei coniugi ne aveva la proprietà o il legale possesso al momento del matrimonio, o che gli è pervenuto da poi a 1402. titolo lucrativo. Una tal prova in quanto al 1499. mobiliare deve esser fatta con un inventario • stato in buona forma.

Questa clausola ha ciò di particolare, che può concorrere col regime dotali; essa allora assume il nome di *Società per gli ac- 1581. quisti.*

SEZIONE II.

Della clausola che esclude dalla comunione il mobiliare in tutto o in parte; o della stipulazione di beni proprij (1).

La clausola di cui qui parliamo è quella colla quale le parti od una di esse, esclu-

(1) Questa clausola chiamasi anche clausola di collazione o ~~clausola~~ d'esclusione del mobiliare.

dono dalla comunione in tutto o in parte il loro mobiliare presente, e quello che loro perverrà in avvenire a titolo lucrativo. 1500.

Questa clausola chiamasi *Stipulazione di beni propri*, perchè il mobiliare escluso in tal guisa dalla comunione è considerato come immobile per ciò che concerne gli sposi, e diventa riguardo a loro *un bene proprio di comunione*.

Noi diciamo *riguardo a loro*, perchè passa una gran differenza tra i propri reali, ed i mobili che vengono considerati come immobili, detti *propri convenzionali*. I primi sono propri di comunione, anche riguardo ai terzi, e non si confondono coi beni della comunione, la quale non ne ha che l'usufrutto, mentre la proprietà resta sempre presso il conjugue a cui appartengono, e senza il consenso del quale non possono essere alienati. I mobili considerati per immobili all'incontro, si confondono in fatto cogli altri oggetti formanti parte della comunione, e possono in conseguenza essere alienati dal solo marito senza il concorso della moglie. La clausola dunque che gli esclude dalla comunione non

96 Lib. IV. Dei contratti ed obbligaz.

ha alcun effetto riguardo ai terzi; ed in quanto ai coniugi, dà solamente a quello fra di loro in favore del quale venne stipulata, il diritto di prelevare al momento dello scioglimento della comunione, il valore degli oggetti che in forza della stipulazione dovevano esser riguardati come suoi propri.

La clausola che esclude il mobiliare dalla comunione è espressa o tacita.

È espressa quando le parti hanno stipulato formalmente l'esclusione del loro mobiliare dalla comunione; è tacita quando hanno stipulato che entreranno nella comunione i tali o tali effetti da loro indicati, o che vi entrerà il loro mobiliare in generale, ma solamente sino alla concorrenza d'una certa quota o d'una somma determinata: in questo caso si suppone ch'essi abbiano escluso dalla comunione tutto il di più; e ciascuno dei coniugi diventa debitore verso alla comunione di ciò che ha promesso di conferirvi, ed è obbligato a giustificarne la collazione.

Questa giustificazione per ciò che riguarda la collazione della moglie, può farsi soltanto colla quietanza del marito; ma questi non

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 91

potendo rilasciare una quietanza a se stesso ,
la sua collazione è bastantemente giustificata
colla dichiarazione apposta nel contratto di
matrimonio , che il suo mobiliare è di un
dato valore.

1502.

Onde esercitare il diritto di prededuzione
che accorda la clausola d'esclusione di tutto
o di parte del mobiliare dalla comunione , i
conjugi sono obbligati a giustificare di quanto
il mobiliare da loro portato al tempo del ma-
trimonio , o pervenuto loro posteriormente ,
oltrepassa la loro quota posta in comunione. 1503.

Questa prova , pel mobiliare portato al mo-
mento del matrimonio , si fa nello stesso
modo da noi ora indicato , per giustificare
che si è conferito nella comunione ciò che
si doveva.

In quanto a quello pervenuto da poi , bi-
sogna egualmente distinguere se è pervenuto
al marito o alla moglie.

Nel primo caso , il marito non può eserci-
tarne la prededuzione se non in quanto ne
sia comprovato il valore e la preesistenza
con un inventario o altro titolo equivalente.

Ma se il mobiliare è pervenuto alla mo-

92 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

glie, e non esiste inventario, essa o i suoi eredi sono ammessi a provare la preesistenza ed il valore di questo mobiliare con documenti, con testimonj, ed anche col mezzo ¹⁵⁰⁴ della pubblica fama (1).

SEZIONE III.

Della clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili.

La clausola che esclude dalla comunione il mobiliare, tende a restringere la comunione legale, quella invece che attribuisce ai beni immobili la qualità di mobili, ossia la clausola di mobilizzazione, tende a darle una maggior estensione.

Mobilizzare un immobile, significa in generale supporre che abbia la qualità di mobile, ad oggetto d'assoggettarlo a quelle disposizioni di cui non sarebbe suscettibile come immobile. La clausola di *mobilizzazione*

(1) Il marito deve imputare a se stesso di non aver fatto l'inventario del mobiliare pervenuto a sua moglie.

è dunque quella, colla quale le parti od una di esse fanno entrare in comunione in tutto o in parte i loro immobili presenti, o quelli che loro perverranno in avvenire a titolo gratuito.

1505.

La mobilizzazione può essere *determinata* o *indeterminata*. È *determinata* quando il coniuge ha dichiarato di mobilizzare o di porre in comunione un dato immobile nella sua totalità. Il Codice mette parimenti nel numero delle mobilizzazioni determinate quella colla quale un determinato immobile è mobilizzato sino alla concorrenza d'una certa somma; avvi però questa differenza che nel 1506. primo caso, vale dire se l'immobile fu mobilizzato nella sua totalità, si reputa intieramente mobile riguardo alla comunione che ne diventa proprietaria, ed a rischio della quale resta al pari di tutti gli altri mobili; per conseguenza se è la moglie quella che ha mobilizzato l'immobile, il marito può disporne da se solo, e senza bisogno del dei consenso.

Ma se la mobilizzazione ebbe luogo soltanto sino alla concorrenza d'una certa som-



ma, il marito può bensì, onde procurarsela, ipotecare lo stabile sino alla concorrenza della somma stessa, senza il consenso di sua moglie; ma non può senza il di lei consenso alienarne neppure la porzione mobilizzata.

Se l'immobile mobilizzato nella sua totalità non è stato alienato, al momento dello scioglimento della comunione, trovasi compreso nella massa dei beni da dividersi. Ma ciò nonostante il conjugue a cui apparteneva può rientrarlo, computandolo nella di lui porzione per il valore attuale; e i di lui eredi hanno lo stesso diritto.

La mobilizzazione è indeterminata, quando il conjugue ha semplicemente dichiarato di conferire nella comunione i suoi immobili sino alla concorrenza d'una data somma. Siccome in questo caso non si può dire che la mobilizzazione colpisca piuttosto un tale che un tal altro immobile, così ne segue; 1.^o che la comunione non è proprietaria d'alcuno di questi immobili determinatamente, per cui restano a rischio dello sposo che ha fatto la mobilizzazione;

2.^o Che se la mobilizzazione venne fatta

dalla moglie , il marito non può alienare nè in tutto nè in parte , senza il di lei consenso , alcuno degl'immobili che le appartengono ; ma può senza il di lei consenso ipotecarli sino alla concorrenza della somma stipulata.

1503.

SEZIONE IV.

Della clausola di separazione dei debiti.

La clausola di separazione dei debiti è quella colla quale i conjugi stipulano che la comunione non sarà caricata dei debiti che ciascuno d'essi ha contratto prima del matrimonio.

Questa clausola può essere espressa o tacita. È tacita quando i conjugi mettono in comunione una data somma , o un determinato corpo. Si reputa allora ch'essi con ciò abbiano promesso che una tal collazione non sarà aggravata dai debiti anteriori al matrimonio (1) ; e quando ve ne siano , il conjughe

(1) Qui la comunione acquista a titolo particolare , e non deve quindi esser tenuta ai debiti. Secus , quando acquista a titolo universale ; per esempio tutto il mobiliare che gli sposi possedevano al momento della celebrazione.

debitore deve render conto all' altro di tutto quello di cui trovasi diminuita la collazione promessa pel pagamento dei debiti.

La clausola di separazione di debiti può essere considerata o riguardo ai conjugi, o riguardo ai creditori.

Riguardo ai conjugi il suo effetto consiste nell' obbligarli all' atto dello scioglimento della comunione, a rendersi reciprocamente conto di tutti i debiti particolari di ciascuno di essi, che si giustificherà essere stati pagati coi beni della comunione ^{1510.} stessa.

Riguardo ai creditori, questa clausola non può toglier loro il diritto di agire pel pagamento sul mobiliare appartenente al loro debitore al momento del matrimonio, e su quello pervenutogli da poi. Ma il loro diritto non si estende più oltre, quando siano creditori della moglie: essi non possono agire sul mobiliare che forma parte della comunione, nè a maggior ragione su quello appartenente al marito, purchè però il mobiliare della loro debitrice sia comprovato col mezzo d' inventarj, o d' altri atti autentici; ed anzi

Tir. I. Del contratto di matrimonio. 97

quando si tratti di mobiliare portato al momento del matrimonio, bisogna che l'atto che lo comprova sia anteriore alla celebrazione del matrimonio stesso. In mancanza di tali atti, i creditori della moglie (1) possono agire pel loro pagamento su tutto il mobiliare non inventariato, e su tutti gli altri beni della comunione.

1510.

La clausola di separazione dei debiti, anche quando vi sia uno stato o un inventario, ha effetto soltanto riguardo ai capitali dovuti. Gli interessi od i frutti maturati essendo riguardati come un peso dell'usufrutto di cui gode la comunione, questa è tenuta a pagare quelli che sono decorsi dopo il matrimonio.

152.

SEZIONE V.

Della clausola che dichiara il coniuge libero e sciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio.

La clausola di cui ora parliamo è una convenzione colla quale i genitori d'uno dei fu-

(1) *I creditori della moglie:* Noi abbiamo stabilito precedentemente che i creditori del marito, durante il matrimonio, si reputano creditori della comunione.

58 L^o. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

tari coniugi, il suo tutore, o qualunque altro garantiscono ch'egli non ha debito alcuno al momento del matrimonio.

Questa clausola non produce nessun effetto riguardo ai creditori del conjugé dichiarato libero e sciolto (1). Essa obbliga soltanto i garanti, nel caso in cui esistessero debiti anteriori al matrimonio, ad indennizzare l'altro conjugé del danno che il pagamento di questi debiti gli avesse cagionato.

In questa convenzione, il conjugé dichiarato libero e sciolto è riguardato come il debitò principale, ed i garanti solamente come suoi fidejussori. L'indennizzazione per conseguenza si deve cercare da prima sulla porzione di comunione spettante al conjugé o sui suoi beni particolari: e solamente in caso d'insufficienza ha luogo il regresso contro ai garanti. Nulladimeno se è la moglie quella ch'è stata dichiarata libera e sciolta da qualunque debito, il marito quando sia convenuto dai di lei creditori, può agire subito e

(1) Ed in ciò differisce dalla clausola di separazione dei debiti, la quale in alcuni casi ha effetto anche riguardo ai creditori.

direttamente contro i garanti , salvo il loro
regresso contro alla meglie o ai di lei eredi ,
ma solamente dopo lo scioglimento della co-
munione.

1513.

SEZIONE VI.

*Della clausola che accorda alla moglie , in
caso di rinunzia , la facoltà di riprendere
liberi e senza pesi gli effetti conferiti.*

Questa clausola è quella colla quale la moglie stipula ch' essa potrà , al momento dello scioglimento della comunione , e rinuncian-
dovi , ripigliare in tutto o in parte ciò che
vi avrà conferito tanto all' atto del matrimo-
nio , quanto dopo .

Questa convenzione colla quale la moglie
può partecipare del guadagno , se la comunio-
ne prospera , senza sopportare parte alcuna
della perdita nel caso contrario , è talmente
opposta alle regole ordinarie delle società ,
che venne ammessa nel contratto di matrimo-
nio , in conseguenza soltanto del sommo fa-
vore accordato a quest' atto , e perchè la mo-

glie non ha parte alcuna nell' amministrazione de' beni comuni. Ma è però di strettissimo diritto , e non può estendersi al di là delle cose formalmente espresse , nè aver luogo a vantaggio di persone diverse da quelle espresamente indicate.

Quindi la facoltà di ripigliare il mobiglia-re che la moglie ha conferito , senz' altra spiegazione , comprende soltanto quello ch' essa ha conferito al momento del matrimonio , e non si estende a quello che le è pervenuto dappoi. Così del pari la facoltà accordata alla moglie non s'estende ai di lei figli , e quella accordata ai di lei figli non s'estende ai di lei discendenti , ne' ai collaterali , ec.

In tutti i casi , non può essere ripigliato quanto si conferì , che facendosi deduzione dei debiti particolari della moglie , che la

1514. comunione avesse soddisfatti.

SEZIONE VII.

Della clausola di prededuzione convenzionale.

Chiamasi in generale *prededuzione* , tutto ciò che uno dei condividenti ha diritto di prelevare prima della divisione.

Tiz. I. Del contratto di matrimonio. 101

In materia di comunione , la clausola di prededuzione , detta *prededuzione convenzionale* , è dunque quella , colla quale i coniugi stipulano che il superstite fra di essi , prima della divisione , preleverà dalla comunione una data somma o una data quantità d'effetti mobiliari in natura.

1515.

Noi diciamo il supersiste , perchè la sola morte naturale o civile d'uno dei coniugi può dar luogo alla prededuzione. Quindi se lo scioglimento della comunione deriva dal divorzio o dalla separazione personale , non vi è luogo all'attuale rilascio della cosa da prededursi ; ma la comunione è divisa al solito , e lo sposo attore (2) conserva soltanto i suoi diritti su di questo punto in caso di sopravvivenza (2).

1518.

Prima della divisione , perchè la prededuzione propriamente detta non s' esercita mai che sulla massa divisibile. Non può dunque esser domandata se non in quanto abbia lu-

(1) Lo sposo reo convenuto è privato d'ogni vantaggio , anche di quelli stipulati reciprocamente. (Art. 300.)

(2) Lo stesso dee dirsi in caso di separazione di beni , eccetto che i due coniugi conservano egualmente i loro diritti eventuali.

102 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz:*

go la divisione ; e per conseguenza la moglie non può avervi diritto se non in quanto ac-

1515. cetti la comunione.

Qualora però fosse stato espressamente stipulato nel contratto di matrimonio che la prededuzione debba aver luogo a vantaggio della moglie , anche nel caso in cui essa rinunci , la clausola dovrebbe essere eseguita ; ed il diritto della moglie , che chiamasi anche in questo caso , benchè impropriamente , prededuzione , potrebbe allora esercitarsi tanto sui beni della comunione , quanto su quelli personali del marito (1).

La clausola di prededuzione non toglie ai creditori della comunione il diritto di far vendere gli oggetti che vi sono compresi , salvo il regresso del conjugue superstite sugli altri beni della comunione , ed anche sui beni particolari del conjugue premorto , se la prededuzione venne stipulata a vantaggio della mo-

15.9 glie , e nel caso in cui essa rinunci .

(1) Ma se lo scioglimento della comunione avesse avuto luogo in conseguenza di un divorzio o di una separazione personale ottenuta dietro richiesta della moglie , la somma o la cosa che costituisce la prededuzione resterebbero sempre provisionalmente al marito coll' obbligo di dare cauzione. (Art. 1516.)

La prededuzione non si riguarda in generale come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni (1), ma come una convenzione matrimoniale.

25164

SEZIONE VIII.

Della clausola che assegna a ciascuno dei coniugi parti ineguali nella comunione.

Secondo il diritto comune, come noi abbiamo già veduto, la divisione della comunione, dopo il suo scioglimento, si fa per metà tra i coniugi o i loro eredi, senza avere alcun riguardo a quello che ciascuno di essi vi ha conferito; ma una tale egualanza nella comunione non essendo d'ordine pubblico, i coniugi possono derogarvi nel loro contratto di matrimonio, e ciò in tre maniere:

1º Assegnando ad uno di essi una porzione minore della metà;

(1) Alle formalità solamente; ma in quanto all'intrinseco è una donazione, specialmente quand'è stipulata anche nel caso di riaunzia alla comunione.

2.^o Stipulando che uno di essi , o il superstite , o gli eredi del primo a morire , saranno obbligati di contentarsi d' una data somma per qualunque loro diritto nella comunione ;

3.^o Finalmente stipulando che la comunione intiera apparterrà ad uno dei due coniugi quando sopravviva , ed a quello che sopravviverà .

Quando venne assegnata ad uno dei coniugi o a' suoi eredi una porzione minore della metà , questa stipulazione lo assoggetta a pagare una porzione proporzionata dei debiti . Egli non può obbligarsi a pagarne una maggiore , come non può stipularsi che ne pagherà una minore . Ognuna di queste convenzioni sarebbe nulla .

Nel secondo dei casi che abbiamo enunciati , bisogna distinguere se è il marito o la moglie quello a cui è imposto l' obbligo di contentarsi d' una data somma per qualunque suo diritto nella comunione .

Se è la moglie , il marito non può in alcun caso dispensarsi di pagare la somma convenuta , qualunque sia la situazione in cui

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 105

trovasi la comunione: ed egli è tenuto da se solo a tutti i debiti, senza che i creditori della comunione, verso ai quali la moglie non s'è personalmente obbligata, abbiano azione alcuna contro lei o contro i suoi eredi.

Ma se è il marito, siccome la moglie non può togliersi, con nessuna convenzione, la facoltà di rinunziare alla comunione, così essa conserva sempre la scelta, o di pagare la somma fissata al marito ed a' suoi eredi, restando obbligata al pagamento di tutti i debiti, o di rinunziare alla comunione, e di liberarsi con questo mezzo dall' obbligo di pagare, non solo i debiti, ma anche la somma convenuta. 1522.

Si può stipulare una tal clausola anche riguardo soltanto agli eredi d' uno dei coniugi; nel qual caso, se questo conjugé sopravvive, la clausola è annullata, e la comunione si divide al solito. 1523.

La clausola colla quale viene stipulato che la totalità della comunione apparterrà ad uno dei coniugi, se sopravviverà, od al superstite di essi, non si ritiene come una liberalità

106 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

soggetta alle regole delle donazioni , tanto riguardo alla sostanza , che rapporto alla forma , ma si considera semplicemente come una convenzione nuziale e fra socj , purchè però il contratto accordi la facoltà agli eredi dell' altro conjuge di recuperare i beni conferiti ed i capitali caluti nella comunione , per
1525. parte del loro autore.

SEZIONE IX.

Della comunione a titolo universale.

Dietro la facoltà accordata ai coniugi d'estendere o di restringere la comunione legale , essi possono stabilire , nel loro contratto di matrimonio , una comunione a titolo universale , la quale può comprendere , o tutti i loro beni mobili od immobili presenti , o tutti i loro beni futuri , od anche tutti i loro
1526. beni presenti e futuri .

PARTE II.

Del regime esclusivo della comunione.

Il regime esclusivo della comunione è quello che resta tra il regime della comunione ed il regime dotale. ^{1529.}

Differisce essenzialmente da ambedue questi regimi; dal primo in quanto non esiste tra i coniugi alcuna comunione né legale né convenzionale; e dal secondo in quanto gli immobili dotali, quando ve ne siano, possono sempre essere alienati, col consenso del marito, o in caso di rifiuto, coll'autorizzazione giudiziale. ^{1530.}

Il regime esclusivo della comunione ha luogo in due casi: quando gli sposi dichiarino di maritarsi senza comunione, o quando stipulino la separazione de' beni. ^{1529.}

Noi esporremo ora le regole relative a queste due convenzioni.

CAPITOLO PRIMO.

Della clausola che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione.

Il solo effetto di questa clausola consiste nell' impedire che siavi comunione tra gli sposi ; essa non cangia cosa alcuna alle disposizioni relative all' amministrazione dei beni.

Quindi il marito ritiene l' amministrazione e l' usufrutto dei beni mobili ed immobili della moglie , che si reputano sempre dotali ed egli solo ne percepisce i frutti che si presumono a lui assegnati per sostenere i pesi del matrimonio (1).

Egli riceve egualmente tutto il mobiliare che sua moglie ha portato in dote , o che le perviene durante il matrimonio , coll' obbligo di restituirlo alla detta sua moglie o ai di lei eredi dopo lo scioglimento del matrimonio stesso , e dopo la separazione de' beni ivi pronunziata giudizialmente.

(1) In conseguenza tutti gli acquisti fatti durante il matrimonio appartengono al marito solo , che è parimenti caricato di tutti i debiti da lui contratti durante il medesimo tempo.

TIT. I. Del contratto di matrimonio. 109

Se questo mobiliare comprende cose che si consumino coll'uso, deve di queste unirsi al contratto matrimoniale una descrizione colla stima, ovvero ne deve esser formato inventario allorchè le stesse cose pervengono alla moglie, ed il marito sarà tenuto a restituire il prezzo della stima.

1532.

Il marito avendo tutti i diritti dell'usufruttuario, è tenuto a tutti i pesi dell'usufrutto.

1533.

Gli sposi inoltre, anche stipulando la clausola esclusiva della comunione, possono patuire che la moglie percepirà annualmente sopra semplice sua quietanza, una determinata parte de' suoi redditi per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

1534.

CAPITOLO II.

Della clausola di separazione dei beni.

Questa clausola chiamasi separazione convenzionale, perchè è stipulata nel contratto di matrimonio, e per distinguerla dalla separazione giudiziale, ch'è sempre pronunziata

110 Lm. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

mediante sentenza. Queste due separazioni differiscono inoltre in quanto la separazione convenzionale è irrevocabile , al pari di tutte le altre convenzioni nuziali , mentre invece l'effetto della separazione giudiziale può cessare, come noi abbiamo veduto , col consenso reciproco delle parti.

La separazione convenzionale differisce dalla clausola di non comunione , in quanto la moglie separata convenzionalmente conserva l'intiera amministrazione de' suoi beni mobili ed immobili (1), ed il libero godimento delle sue rendite.

I pesi del matrimonio sono sostenuti dai coniugi , secondo le convenzioni contenute nel loro contratto ; e non essendovi patto su tale proposito , la moglie contribuisce per i pesi matrimoniali sino alla concorrenza del terzo delle sue rendite.

La moglie separata convenzionalmente può lasciare a suo marito il godimento de' di lei beni ; ma allorchè cessa questo godimento ,

(1) Ed anche il diritto d' alienare i suoi mobili. (Art. 1449)
In generale , nel matrimonio l'amministrazione del mobilare porta con se il diritto d' alienarlo.

Tir. I. *Del contratto di matrimonio.* 111

In qualunque modo ciò accada, la moglie non può chiedere al marito alcun conto dei frutti consumati, e può soltanto costringerlo a consegnare gli esistenti.

1539.

P A R T E III.

Del regime dotal.

Il regime dotal non trae il suo nome dalla costituzione della dote, poichè può esistere senza che sia stata costituita dote alcuna, e d'altronde vi può essere una dote¹⁵⁷⁵, anche negli altri due regimi, ma viene così chiamato, perchè la dote quando esista, viene in esso considerata sotto ad un particolare rapporto.

La semplice costituzione della dote non basta dunque per sottoporre i beni in essa compresi al regime dotal. Bisogna che di¹³⁹² più siavi nel contratto una dichiarazione espresa su di questo proposito; come pure gli sposi possono dichiarare in un modo generale che essi intendono maritarsi sotto il regime dotal, ed allora la loro unione è soggetta alle



regole che indicheremo fra poco. Essi possono anche, sottponendosi a questo regime stipulare una società d'acquisti, gli effetti della quale sono regolati dagli stessi principj stabiliti riguardo alla comunione ridotta agli acquisti (1).

Sotto il regime dotale i beni della moglie sono o dotali o parafernali.

CAPITOLO PRIMO.

Dei beni dotali.

La dote, sotto questo regime, come sotto gli altri due, è composta in generale dei beni che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio; ma considerandola soltanto rapporto al regime dotale, noi tratteremo nella prima sezione della costituzione della dote;

Nella seconda dei diritti del marito sui beni dotali, e dell'inalienabilità del fondo dotale;

E nella terza della restituzione della dote.

(1) Vedi più addietro pag. 87.

SEZIONE PRIMA.

Della costituzione della dote.

La dote può essere costituita soltanto nel contratto di matrimonio, e non può essere aumentata dopo la celebrazione del matrimonio stesso.

1543.

La dote comprende non solo tutto ciò che la donna si costituisce in dote, ma ancora tutto ciò che le viene dato nel contratto di matrimonio, purchè non siasi espressamente detto, che l'effetto a lei dato dovrà riguardarsi come parafernale.

1541.

La donna può costituirsi in dote o la totalità o una porzione de' suoi beni presenti e futuri, o tutti i suoi beni presenti soltanto, o finalmente un oggetto individuale. Se ella si è costituita in dote semplicemente tutti i suoi beni, senz'altra spiegazione, si reputa che non vi sianε compresi i suoi beni futuri.

1542.

Se la dote è costituita unitamente dal padre o dalla madre, senza che siasi distinta la parte di ciascuno, si reputa che l'abbiano

14 Lib. IV. Dei contratti ed obbligaz.

costituita per eguali porzioni. Bisogna però che la madre l'abbia costituita espressamente; altrimenti essa non vi sarebbe in alcun modo obbligata, e la dote resterebbe per intiero a carico del padre quand' anche la madre fosse stata presente al contratto, ed il padre avesse dichiarato che la dote era costituita pei diritti paterni e materni. In ogni caso la dote costituita dal padre e dalla madre, o da uno d'essi soltanto, deve esser presa sui beni dei costituenti, quand' anche la figlia avesse dei beni propri, di cui ad essi appartenesse l'usufrutto, a meno che non siavi stipulazione in contrario. Ma se uno dei due è premorto, ed il superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificare la porzione per la quale egli intende di contribuirvi, la dote dee prendersi da prima sopra i diritti spettanti alla sposa dotata sui beni del conjugé premorto, ed il rimanente sui beni di chi l'ha costituita.

In generale quelli che costituiscono una dote, sono tenuti a garantire gli effetti costituiti in dote, ed a pagarne gl'interessi dal giorno del matrimonio, quand' anche si fosse

pattuita una dilazione al pagamento , a meno
che non siasi espressamente stipulato il con- 1440.
trario. 1548.

SEZIONE II.

*Dei diritti del marito sui beni dotali ,
e dell'inalienabilità del fondo dotule.*

§. I.

Dei diritti del marito sui beni dotali.

La dote consistendo in tutto ciò ch'è dato
al marito per sostenere i pesi del matrimo-
nio , ne viene ch'egli solo deve avere , du-
rante il matrimonio , l' amministrazione dei
beni che la compongono ; ch'egli solo ha il
diritto di agire contro i debitori e detentori
di questi beni , di percepirne i frutti e gl'interessi , e di esigere la restituzione dei capi-
tali , senza esser tenuto a prestare cauzione , 1549.
a meno che non siavi stato obbligato col con-
tratto di matrimonio. Ciò non ostante può 1550.
convenirsi nel contratto stesso , come nel caso

116 Lib. IV. Dei contratti ed obbligaz.

in cui siasi adottata la clausola esclusiva della comunione, che la moglie riceverà annualmente, contro la semplice sua quietanza, una parte delle sue rendite per le sue minute spese, e per i bisogni della sua persona.

1549. Se gli oggetti dati in dote sono corpi certi, e siano stati stimati nel contratto di matrimonio, bisogna, quanto ai diritti del marito, distinguere se questi oggetti sono mobili od immobili.

Se sono mobili la stima equivale alla vendita, purchè non vi sia una stipulazione contraria. Il marito quindi ne diviene proprietario pel solo fatto della stima, ed è debitore
1551. soltanto del prezzo loro attribuito.

Se all'incontro gli oggetti dotali sono immobili, si reputa che la stima sia stata fatta soltanto per determinare il valore degli oggetti stessi ed i danni ed interessi da pagarsi in caso di deterioramento, e quindi non ne trasferisce la proprietà al marito, purchè non
1552. siavi un' expressa dichiarazione in proposito.

Ogni qual volta la proprietà degli effetti dotali non è trasferita al marito, questi è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario,

Tit. I. Del contratto di matrimonio. 117

ed è responsabile per tutte le prescrizioni in corse e per tutti i deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

1562.

Se la dote è in pericolo per la cattiva amministrazione, od anche solamente pel cattivo stato degli affari del marito, la moglie può domandarne la restituzione colle forme prescritte per la separazione dei beni.

1563.

§. II.

Dell'inalienabilità del fondo dotale.

Il principale carattere che distingue il regime dotale, consiste nell'inalienabilità dell'immobile costituito in dote.

Noi diciamo *costituito in dote*, perchè deve riguardarsi come immobile dotale soltanto quello, ch'è stato realmente costituito in dote. Per conseguenza, se la dote venne costituita da principio in denaro, e siasi dato in pagamento un immobile, questo non si reputa dotale; lo stesso dee dirsi di quello acquistato col denaro dotale, a meno che la condizione dell'impiego non sia stata stipulata nel contratto di matrimonio.

1553.

La proibizione d' alienare s'estende ad ogni specie d' alienazione , o concessione di diritti reali , ec. , fatta durante il matrimonio dai due coniugi , unitamente o separatamente , salve le seguenti eccezioni :

1.^o Si può derogare al principio dell' inalienabilità nel contratto di matrimonio , o coll' inserirvi un' espressa permissione d' alienare , o stimando l' immobile e dichiarando che la stessa equivale alla vendita ;

2.^o La moglie può , coll' autorizzazione del marito , dare i suoi beni dotali per il collocamento de' figli ch' ella avesse avuti da precedente matrimonio ; ella lo può egualmente , in caso di rifiuto del marito , coll' autorizzazione giudiziale ; ma allora deve riservargliene l' uso .

3.^o Essa può anche darli , ma solamente coll' autorizzazione del marito , pel collocamento de' figli comuni .

4.^o L' immobile dotale può essere alienato in tutto o in parte coll' autorizzazione giudiziale , dopo tre pubblicazioni ed all' incanto , per liberare dal carcere il marito o la moglie ;

Per somministrare gli alimenti alla famiglia nei casi preveduti nel titolo del *Matrimonio*;

Per pagare i debiti di quelli che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data anteriore al matrimonio.

In questi tre casi l'avanzo del prezzo ricavato dalla vendita, soddisfatti i bisogni comprovati, resta dotale, e deve esser impiegato come tale a vantaggio della moglie.

5.^o L'immobile dotale può essere alienato colle stesse formalità, anche quando trovasi indiviso con de' terzi o sia riconosciuto indivisibile. In questo caso, la porzione di prezzo che spetta alla moglie è dotale, e deve essere impiegata come abbiam detto di sopra.

6.^o Una porzione degl' immobili dotali può essere alienata, ma sempre colle stesse formalità, per fare le straordinarie riparazioni necessarie per la conservazione del rimanente. 1558.

7.^o Finalmente il marito può, col consenso della moglie e coll'autorizzazione giudiziale, e dietro una stima per mezzo di periti nominati *ex officio* dal tribunale, permettere l'immobile dotale con un altro immobile dello stesso valore per quattro quinti al-

meno. In questo caso l' immobile ricevuto in permuta è dotale, come pure è dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, il quale deve 550 essere impiegato come sopra.

Eccettuati questi diversi casi, l' immobile dotale, come noi abbiamo già detto, non può essere alienato durante il matrimonio, a qualunque siasi titolo, nè sotto qualunque siasi pretesto. Per conseguenza qualunque alienazione che ne fosse fatta, può essere rivocata dietro domanda, o della moglie dopo la separazione de' beni, o di lei o de' suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, od anche del marito durante il matrimonio (1), salvo, in tutt' i casi, i danni ed interessi dovuti dal marito all' acquirente, allorchè non abbia dichiarato nel contratto di vendita che 560 l' immobile era dotale.

La prescrizione essendo una specie d' alienazione, l' immobile dotale non alienabile non può essere prescritto durante il matrimonio; ma diventa soggetto a prescrizione dopo la

(1) Perchè questa proibizione è riguardata in certa maniera, come d' ordine pubblico, *Interest Reipublicae mulieres dotes salvias habere.*

TIT. I. Del contratto di matrimonio. 121

separazione de' beni, qualunque siasi l'epoca
in cui la prescrizione è cominciata.

1562.

SEZIONE III.

Della restituzione della dote.

La dote deve essere restituita dopo lo scioglimento del matrimonio, o quando una tal restituzione sia ordinata da una sentenza. In quanto al modo con cui deve farsi questa restituzione, bisogna distinguere:

Se la dote consiste in mobili non stimati, o in mobili stimati bensì, ma colla dichiarazione che la stima non equivale alla vendita, o in immobili stimati, ma senza dichiarazione alcuna, il marito od i suoi eredi possono esser costretti a restituirla all'istante. Se i 1564.
mobili si sono consunti coll'uso, e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che quelli che restano, e nello stato in cui si trovano.

1566.

Se la dote consiste in una somma di denaro, o in mobili stimati puramente e semplicemente, o in immobili stimati colla di-

chiarazione che la stima equivale alla vendita , la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio (1) , senza pregiudizio del diritto accordato alla moglie , tanto in questo caso come nel precedente , di ritirare subito la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento , salva la previa deduzione del loro valore , quando non facciano parte degli oggetti di cui ha conservato la proprietà.

Se la dote comprende obblighi o costituzioni di rendita che siano periti , od abbiano sofferto riduzioni non imputabili a negligenza del marito , questi non ne è responsabile , e resta liberato restituendo le scritture dei contratti , o ciò ch' egli ne ha ricavato.

Se la dote siasi costituita in un usufrutto , deve essere restituito il solo diritto d'usufrutto , e non i frutti scaduti durante il matrimonio.

Da questi principj ne risulta , che regolar-

(1) *Dopo lo scioglimento del matrimonio:* Da ciò si può concludere che lo stesso termine non avrebbe luogo se la restituzione della dote venisse ordinata da una sentenza. È facile di riconoscere la ragione d' una tal differenza.

mente il marito è tenuto a restituire la dote, solamente in quanto sia provato ch' egli l'ha ricevuta, e sino alla concorrenza di quanto egli ha ricevuto, salva la sua responsabilità in caso di negligenza; nulla di meno se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento della dote, avrà allora una presunzione che il marito l'abbia ricevuta; ed una tal presunzione dà alla moglie od a' suoi eredi il diritto di ripeterla, senz' esser tenuti a provarne il pagamento, quando il marito non giustificasse di aver usate inutilmente in tempo opportuno, tutte le diligenze per procurarsi il pagamento stesso (1). 1569

In quanto agli interessi, essi decorrono *ipso jure* a vantaggio della moglie o de' suoi eredi dal giorno in cui succede l'avvenimento che dà luogo alla restituzione della dote. Ciò nonostante se questa restituzione ha luogo in conseguenza della morte del marito, la mo-

(1) Si osservi che ciò non pregiudica in alcun modo alle azioni che il marito può essere in diritto d'esercitare contro ai debitori della dote, le quali sono soggette soltanto alla prescrizione ordinaria di trent'anni.

124 Lib. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

glie ha la scelta , o d'esigere gl'interessi come ora abbiam detto , o di farsi somministrare gli alimenti durante l'anno del lutto , a spese dell'eredità del marito ; ma in ogni caso , durante lo stesso intervallo , deve l'eredità somministrarle l'abitazione e gli abiti del lutto gratuitamente , e senza diminuzione degl'interessi ad essa dovuti .

Se la dote da restituirsì consiste in immobili , i frutti si dividono tra il marito e la moglie o i loro eredi , in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell'ultimo anno , e questo si computa dal giorno in cui il matrimonio fu celebrato .

Noi vedremo , nel titolo delle Ipoteche ; che la legge accorda alla moglie , per sicurezza della restituzione della sua dote , una tacita ipoteca , che risale al giorno della celebrazione del matrimonio ; ma il suo privilegio si limita qui , ed essa non può essere preferita ai creditori che hanno un'ipoteca anteriore alla sua .

CAPITOLO II.

Dei beni parafernali.

I beni parafernali sono tutti quelli appartenenti alla moglie, e che non formano parte della sua dote.

1574.

La moglie in generale ha l'amministrazione ed il godimento de' suoi beni parafernali; ma 1576. se non ha portato dote, e non esiste nel contratto alcuna convenzione relativamente ai pesi del matrimonio, essa vi contribuisce sino alla concorrenza del terzo de' suoi redditii. 1575.

L'esistenza dei beni parafernali non pregiudica in alcun modo alla podestà maritale. La moglie non può quindi alienare i suoi immobili anche parafernali, nè stare in giudizio per causa de'suoi beni parafernali, siano mobili siano immobili, senza l'autorizzazione del marito, o in caso di rifiuto, senza quella del giudice.

1576.

Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie, o gli ha amministrati, il conto ch' ei deve rendere è subordinato alla natura

126 Lm. IV. Dei contratti ed obbligaz.

del titolo in virtù del quale egli ha goduto
o amministrato.

Se ciò è avvenuto in virtù d' una procura
col peso di render conto dei frutti , egli vi
è tenuto verso alla moglie od a' di lei eredi
1577. al pari di qualunque altro procuratore.

Se egli ha goduto senza procura , ma an-
che senza opposizione comprovata dal lato
della moglie , egli non è tenuto , al momento
della cessazione del suo godimento che può
aver luogo alla prima domanda della moglie
stessa , che a consegnare i frutti esistenti ,
senza esser responsabile di quelli che sono
1578. stati fino allora consunti.

Finalmente s' egli ha goduto , nonostante
l' opposizione comprovata della moglie , è te-
nuto a render conto di tutt'i frutti tanto esi-
stenti che consunti.
1579.

In tutti i casi nei quali egli fa suoi i frut-
ti , è tenuto a tutte le obbligazioni dell' usu-
1580. fruttuario.

CAPITOLO PARTICOLARE.

Delle disposizioni introdotte dal Codice di commercio, relativamente alle mogli dei commercianti.

Il Codice di commercio non ha cangiato in alcun modo i diritti della moglie, allorchè gli esercita contro suo marito o contro i di lui eredi; ma se il marito o la sua eredità sono in istato di fallimento, la condizione della moglie prova dei considerabili cangimenti.

Il primo si è che la presunzione legale invece d'essere in favor della moglie, come succede nei casi ordinarij, è sempre in favor del marito o della sua eredità, per quello però che risguarda i creditori, o pel loro interesse soltanto.

Quindi 1.^o sono dotali soltanto quei denari o quegli effetti mobiliari, che la moglie giustifica con atti autentici d'aver portati in dote. *Com. 55r.*

2.^o Sotto qualunque regime siasi formato il contratto di matrimonio, si reputa sempre che i beni acquistati dalla moglie appartengano al

marito , che siano stati pagati co'suoi denari , e debbano per conseguenza esser riuniti alla massa del suo stato attivo , a meno che la moglie non possa comprovare con un inventario o con *Com. 546.* qualunque altro atto autentico , l'origine dei *ipi 547.* denari che hanno servito al pagamento.

3.^o Se la moglie ha pagato dei debiti per suo marito , si presume , sinchè non è provato il contrario , che lo abbia fatto coi denari dello stesso suo marito ; essa non può in *ipi 550.* conseguenza esigerne la ripetizione.

4.^o Tutti gli effetti mobiliari di qualunque sorta , ad uso tanto del marito che della moglie , e sotto qualunque siasi regime , si presumono acquistati coi denari del solo marito , e possono in conseguenza essere reclamati dai suoi creditori cosicchè la moglie ha diritto di ritirare soltanto le vesti ed i mobili necessarj *ipi 529.* all'uso della sua persona , ed i giojelli , diamanti e vasellame , ch'ella può giustificare legalmente che le è stato donato per contratto di matrimonio , o che le è pervenuto per successione . La moglie che si fosse permesso di distrarre o nascondere degli effetti mobiliari diversi da quelli ora indicati , come pure delle *ipi 554.*

Tr. I. Del contratto di matrimonio. 129

mercanzie, degli effetti di commercio, o del denaro contante, debb' esser condannata a conferirli nella massa, e convenuta inoltre come complice di bancarotta dolosa.

Com. 555.

Il secondo cangiamento fatto dal Codice di commercio, relativamente ai diritti delle mogli, concerne l'ipoteca tacita ad essa accordata.

Dietro le disposizioni di questo Codice, ogni donna che sposa un commerciante, non ha ipoteca pe' suoi beni dotali comprovati come abbiam detto di sopra, nè pel rinvestimento de' suoi beni alienati durante il matrimonio, nè per l'indennità dei debiti da essa contratti con suo marito, se non che sugli immobili appartenenti a quest'ultima all'epoca del matrimonio.

ivi 551.

Finalmente la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per causa dei vantaggi stipulati nel suo contratto di matrimonio, e reciprocamente i creditori non possono prevalersi in alcun caso dei vantaggi fatti dalla moglie al marito nello stesso contratto.

ivi 549.

Queste due ultime disposizioni (quelle relative all'ipoteca ed ai vantaggi stipulati nel

130 LIE. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
contratto di matrimonio) s' applicano non solo alla donna che sposa un commerciante , ma anche a quelle il di cui marito , all'epoca del matrimonio , aveva una determinata professione diversa da quella di commerciante , s' egli incomincia ad esercitare il commercio entro l' anno successivo alla celebrazione del
Com. 553. matrimonio.

La disposizione relativa all' ipoteca in particolare , s' applica egualmente alla donna che sposa il figlio d' un commerciante , che non abbia all' epoca della celebrazione del matrimonio alcuno stato o professione determinata , quando egli diventi poscia in qualunque siasi tempo
inv. 552. negoziante ,

TITOLO II.

Della vendita (1).

La vendita è un contratto , col quale una persona trasferisce ad un' altra la proprietà d' una cosa mediante un certo prezzo (2).

(1) Vedasi nelle opere di Pothier , il *Trattato del Contratto di Vendita.*

(2) Da questa definizione risulta che tre cose sono essenziali alla vendita : la cosa , il prezzo ed il consenso . Togliete una di queste cose e non avrà più vendita .

Un contratto: non solenne , commutativo e sinallagmatico perfetto.

Col quale una persona: noi vedremo in un particolare capitolo quali siano le persone che possono comprare o vendere.

Trasferisce la proprietà: diffatti in conseguenza del nuovo principio stabilito nel titolo dei *Contratti in generale* , quando la vendita è pura e semplice , la proprietà della cosa venduta dal proprietario istesso , si acquista di diritto dal compratore , dal momento che siasi convenuto sulla cosa e sul prezzo , quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa , nè sia pagato il prezzo. Questo principio è soggetto però ad alcune eccezioni.

Primieramente riguardo alle cose che si vendono a peso a numero od a misura bisogna fare la seguente distinzione: se la vendita è stata fatta in massa e per un solo prezzo , essa è perfetta , la proprietà è trasferita; e la cosa resta per conseguenza a rischio del compratore , per effetto della sola convenzione , ancorchè le mercanzie non siano per anche state pesate , numerate , o misurate , ma quando la stessa massa di mercanzie sia stata ven-

132 Lie. IV. Dei contratti ed obbligaz.

puta a peso , a numero od a misura , la vendita è bensì perfetta, in quanto il venditore ed il compratore possono chiederne l'esecuzione, e domandare i danni od interessi in caso di rifiuto ; ma ciò non ostante la cosa non resta a rischio del compratore che quando è stata pesata , numerata o misurata.

1585. 2.^o Rriguardo alle cose delle quali si costuma di fare l'assaggio prima della compra, la vendita è perfetta soltanto dal momento in cui il compratore le ha assaggiate ed approvate. Dietro questo principio qualunque vendita fatta col patto di preventivo assaggio si presume fatta sotto condizione sospensiva.

1587. 1588. 3.^o Rriguardo agli oggetti mobiliari in generale, la proprietà si reputa trasferita soltanto mediante la consegna , per quello che riguarda i terzi di buona fede ;

1589. 1590. 4.^o Finalmente riguardo agli oggetti mobiliari anche consegnati , ma non pagati , i quali, allorchè la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento , possono in certi casi essere rivendicati dal venditore , come vedremo al titolo dei *Privilegi e delle Ipoteche*.

Di una cosa : Vedremo parimenti più a-

vanti quali siano le cose che possono esser vendute.

Mediante un certo prezzo: Questo prezzo deve esser vero e determinato dalle parti. Può per altro esser lasciato all' arbitramento d' un terzo, ma in allora la vendita è nulla, se questo terzo non può o non vuole fare la chiarazione del prezzo.

1591.

1592.

Per esporre quindi i principj del contratto di vendita, noi vedremo;

1.^o Quali siano le persone che possono comprare o vendere;

2.^o Quali cose possono vendersi;

3.^o Come possa esser fatta la vendita;

4.^o Quali siano le obbligazioni del venditore, e del compratore, quando la vendita sia perfetta;

5.^o Come la vendita possa esser rescissa;

6.^o Finalmente, tratteremo di alcune specie particolari di contratti di vendita.

CAPITOLO PRIMO.

Delle persone che possono comprare o vendere.

La vendita essendo di diritto comune al pari di tutti gli altri contratti, può aver luogo fra tutte le persone che non ne sono dichiarate ^{a 594.} incapaci dalla legge.

Oltre ai generali motivi d'incapacità di cui trattasi nel titolo *dei Contratti in generale*, ve ne sono alcuni particolari al contratto di vendita, e che possono provenire o dal lato del venditor solo, o dal lato del comprator solo, o da tutti due insieme.

Dal lato del venditore: Quindi, 1.^o la parte pignorata non può, dopo la denunzia fattale del pignoramento, alienare lo stabile oppignorato. L'articolo 692 del Codice di procedura decide che in questo caso la vendita è nulla di diritto, talmente che non è neppur necessario di farne pronunciare la nullità; salvo però ^{Pr. 692.} il caso previsto nell'articolo seguente. ^{ivi 693.}

2.^o Il fallito, dietro l'articolo 442 del Co-

dice di commercio, essendo spogliato, a contare dal giorno del fallimento, ed *ipso jure*, del diritto dell'amministrazione di tutti i suoi beni, non può per conseguenza alienarli, e dietro l'articolo 444, anche le alienazioni da lui fatte a titolo oneroso, sebbene anteriori al fallimento, possono essere annullate dietro domanda dei creditori, quando provino che *Com. 442.* sono state fatte in frode dei loro diritti. *ivi 444.*

Dal lato del compratore: Quindi 1.^o il tutore non può sotto pena di nullità, comprare (1) i beni del suo pupillo, nè direttamente, nè per interposta persona.

Lo stesso dee dirsi del procuratore, per i beni ch'è incaricato di vendere;

Degli amministratori dei comuni o degli stabilimenti pubblici, per i beni di questi comuni o stabilimenti;

Dei pubblici ufficiali incaricati della vendita dei beni nazionali, per quei beni la vendita dei quali, s' eseguisce mediante il loro ministero.

1596.

2.^o Il debitor pignorato, e le persone no-

(1) Neppure al pubblico incanto.

terioramente insolubili non possono rendersi aggiudicatarj dello stabile pignorato. Questa proibizione è estesa ai giudici, ai loro supplenti, ai procuratori generali ed imperiali, sostituti e cancellieri del tribunale ove si è agito ed ove si eseguisce la vendita, sotto pena di nullità dell'aggiudicazione, e di risarcimento di tutti i danni ed interessi contro il patrocinatore che *Pr. 713.* avesse fatto delle offerte all'asta in loro nome.

3.^o I giudici, i loro supplenti ec. come ora abbiam detto, ed inoltre gli uscieri, i patrocinatori, i difensori officiosi ed i notaj, non possono parimenti sotto pena di nullità, e di tutte le spese danni ed interessi, essere cessionarj delle liti e diritti litigiosi che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione *1597.* esercitano le loro funzioni.

Finalmente l'incapacità può esistere rispettivamente tra le due parti: quindi il timore dei vantaggi indiretti ha fatto stabilire il principio che non può esservi contratto di vendita tra coniugi. Solamente può aver luogo fra essi in alcune circostanze, il contratto detto *Datio in solutum* (1), contratto per verità

(1) *Datio in solutum: il dar in pagamento.* È l'atto co-

equivalente alla vendita, ma che ne differisce però, specialmente in quanto suppone sempre un' obbligazione precedente. I casi in cui questo contratto può aver luogo tra' conjugi sono tre :

1.^o Quando dopo una separazione giudiziale, uno dei conjugi cede all' altro dei beni in pagamento de' suoi diritti;

2.^o Quando anche senza separazione, la cessione è fatta dal marito alla moglie pel rinvestimento del prezzo de' di lei immobili alienati, o del denaro a lei spettante, o per qualunque altra legittima causa;

3.^o Quando essendosi esclusa la comunione, la moglie cede al marito dei beni in pagamento d' una somma da lei promessagli in dote.

Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti qualche vantaggio indiretto o da un lato o dall' altro.

1595.

cui un debitore dà al suo creditore col consenso di questo una cosa, in pagamento d' una somma di denaro o di qualche altra cosa che gli doveva.

CAPITOLO II.

Delle cose che possono vendersi.

Si può vendere soltanto per regola generale, una cosa che esiste, o che può esistere. In quanto a quella che non esistesse più al momento della vendita, è chiaro che non potrebbe formar l'oggetto d'un contratto. Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrebbe la scelta, o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rinnasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale.

Secondariamente, siccome non può esservi vendita senza traslazione di proprietà, così è evidente che la vendita della cosa altrui è nulla (1). Essa può anche dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi in favore del compratore, allorchè questi abbia ignorato che la cosa fosse d'altri.

(1) E' nulla in quanto non ne è trasferita la proprietà; ma può avere ed ha effettivamente de' considerabili effetti; può servire infatti di fondamento alla prescrizione, all'azione di garanzia ec.

TIT. II. *Della vendita.* 139

In terzo luogo finalmente , bisogna che la cosa venduta sia in commercio , e che la legge non ne abbia proibita l'alienazione. 1598.

È proibito, 1.^o la vendita dei beni dei minori , degli assenti e degl' interdetti , salvo i casi in cui le formalità richieste siano state osservate.

2.^o La vendita degl' immobili dotali; salvo i casi d' eccezione che abbiamo determinati;

3.^o La vendita dell' eredità d' una persona vivente ancorchè questa vi acconsenta : 1600.

4.^o La vendita dei beni , o immobili realmente , o sebben mobili , dichiarati immobili , che furono ammessi per la formazione d' un maggiorasco (1).

CAPITOLO III.

Come la vendita possa esser fatta.

La vendita , come noi abbiamo già detto , essendo un contratto non solenne , non esige

(1) Statuto imperiale del 1 marzo 1808 , art. 40 (*Bullettino* , n. 3207) , ed eccezzuati i casi d' alienazione e di rinvestimento indicati nelle sezioni I e II del titolo IV dello stesso statuto.

1582. alcuna particolare formalità. Essa può dunque esser fatta per atto autentico, o per iscrittura privata, od anche verbalmente, salva in quest'ultimo caso l'esecuzione delle regole relative alla prova testimoniale.

Essa può esser fatta puramente e semplicemente, a termine, sotto condizione suspensiva o risolutiva, alternativamente, ec. In tutti questi casi i suoi effetti sono regolati dai principj stabiliti nel titolo *dei contratti in generale.*

Se avvi semplicemente una promessa di vendere, bisogna fare la seguente distinzione; se questa promessa venne accompagnata da caparra, la prestazione della caparra deve far presumere tra le parti una convenzione secondaria e tacita, colla quale siansi riservata reciprocamente la facoltà di recedere dal contratto, col perdere la caparra, se chi recede è quello che l'ha data, o col restituire il doppio, se chi recede è quello che l'ha ricevuta.

Ma se la promessa di rendere è pura e semplice e senza caparra, equivale alla vendita, e nessuna delle parti può recedere senza il consenso dell'altra.

TIT. II. *Della vendita.* 141

Si osservi però che in ambedue i casi la promessa di vendere non può aver effetto, se non quando vi sia il consenso reciproco sulla cosa e sul prezzo. 5189.

Le spese degli atti, e le altre accessorie alla vendita, sono sempre a carico del compratore, purchè non vi sia stipulazione in contrario. 1593.

Ogni clausola oscura ed ambigua s'interpreta contro il venditore; spetta a lui lo spiegare chiaramente quello a cui intende d'obbligarsi, e quello a cui intende che debba obbligarsi il compratore. 1602.

CAPITOLO IV.

Delle obbligazioni del venditore e del compratore.

SEZIONE PRIMA.

Delle obbligazioni del venditore.

Il venditore è soggetto a due principali obbligazioni, cioè a quella di consegnare la cosa venduta ed a quella di garantirla. 1603.

§. I.

Della tradizione della cosa.

La tradizione, o consegna è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

Intorno al modo in cui si può e si deve fare la tradizione, bisogna da prima fare una distinzione tra le cose corporali e le cose incorporali. Noi vedremo nel capitolo VI come si faccia la tradizione delle cose incorporali.

In quanto alle cose corporali, si distinguono tre sorta di tradizioni: la reale, la simbolica e la finta (1).

La tradizione reale è quella che si effettua colla traslazione diretta della cosa nelle mani di colui al quale deve essere consegnata. Essa ha luogo ordinariamente soltanto per le cose mobiliari d' un peso leggiero.

La tradizione simbolica s' effettua colla tra-

(1) Si osservi che questi principi non sono particolari alla vendita, ma sono gli stessi per tutti i casi nei quali deve aver luogo la tradizione.

slazione, non della cosa stessa che deve essere consegnata, ma di un' altra cosa che la rappresenta; tal è per gl' immobili, la traslazione delle chiavi, o dei documenti della proprietà; e pei mobili, la traslazione delle chiavi degli edifizj che li contengono.

1605.

1606.

Finalmente la tradizione finta s'effettua col solo consenso delle parti, lo che ha luogo solamente in due casi; il primo, quando la cosa è già per qualche altro titolo in possesso del compratore; ed il secondo, quando colui che dee fare la tradizione indica la cosa a quello che deve riceverla, accordandogli la facoltà di trasportarla.

1607.

La tradizione generalmente dee farsi nel luogo in cui era la cosa venduta al momento della vendita, purchè non siasi altrimenti convenuto. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle di trasporto sono a carico del compratore, sempre purchè non siasi stipulazione in contrario.

1608.

Il venditore è tenuto a consegnare la cosa, o subito, o all' epoca fissata nel contratto; altrimenti in caso di ritardo è tenuto ad indennizzare il compratore del danno che ne

1601 avesse risentito; e questi può anche, quando lo creda conveniente, e quando il ritardo non proceda che dal fatto del venditore, chiedere la risoluzione del contratto, ed il risarcimento 1610 de' danni ed interessi.

Ma queste disposizioni non hanno luogo in favore del compratore, se non in quanto egli abbia pagato od offerto di pagare il prezzo, oppure abbia ottenuto una dilazione al pagamento; altrimenti il venditore non è tenuto a consegnare la cosa. Lo stesso dovrebbe dirsi anche nel caso in cui il venditore avesse accordato una dilazione al pagamento, se dopo la vendita, il compratore fosse diventato fallito o prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovasse in pericolo imminente di perdere il prezzo. In questo caso il compratore non può esigere la consegna della cosa, se non che pagando, o prestando una buona e valida cauzione di pagare 1613 al termine convenuto.

La cosa deve consegnarsi nello stato in cui 1614 trovavasi al tempo della vendita. La responsabilità del venditore, relativamente all'obbligazione di conservare la cosa venduta, è

TIT. II. *Della vendita.* 145

soggetta alle regole da noi stabilite nel titolo
dei *Contratti in generale* (1). Lo stesso dee
dirsi delle questioni relative alla perdita od
alla deteriorazione della cosa venduta, ed ai
danni ed interessi in caso d'inadempimento
delle convenzioni (2).

1624.

La cosa deve essere consegnata co' suoi
accessorj, e con tutto ciò ch' è destinato al
perpetuo uso di essa. Tutti i frutti percetti 1615.
dopo il giorno della vendita spettano al com-
pratore. 1614.

Il venditore è tenuto alla tradizione della
cosa in tutta la quantità che si è stipulata
nel contratto, sotto le modificazioni che se-
guono : 1616.

Se la vendita d'uno stabile è stata fatta
coll'indicazione della quantità, in ragione di
un tanto per ogni misura, bisogna distinguere
se la quantità reale è maggiore o minore di
quella indicata nel contratto.

Se è maggiore, l'acquirente è tenuto a
corrispondere un proporzionario supplimento

(1) Cap. IV, sez. I.

(2) Cap. IV, sez. IV.

del prezzo. Ciò non ostante se l'eccedenza
oltrepassa la vigesima parte della quantità di-
chiarata nel contratto, egli ha la scelta o
di recedere dal contratto, o di corrispondere
1618 il supplimento. S'egli recede il venditore è
tenuto a restituirgli il prezzo, quando sia
1621 stato pagato, e le spese del contratto.

Se la quantità reale è minore di quella
indicata, l'acquirente può costringere il ven-
ditore, quando ciò sia possibile, a conse-
gnargli la quantità indicata; e quando ciò non
sia possibile o l'acquirente non lo esiga, il
venditore è obbligato a soggiacere ad una
proporzionata diminuzione del prezzo; e se-
condo le circostanze anche la vendita stessa
1617 può esser risolta.

Quando la vendita è stata fatta in ragione
d'un solo ed unico prezzo per tutta la cosa
venduta, la differenza che può esservi in più
o in meno, tra la quantità reale e quella in-
dicata nel contratto, non dà luogo ad alcun
supplimento di prezzo in favore del vendito-
re, nè ad alcuna diminuzione in favore del
compratore, purchè una tal differenza non
ecceda la vigesima parte in più o in meno,

avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute (1), e purchè non vi sia stipulazione in contrario; ritenendo però, che ^{1619.} ogni qual volta avvi luogo ad aumento di prezzo, l'acquirente ha, come nel caso precedente, la scelta o di domandare la risoluzione della vendita, colla restituzione del prezzo pagato e delle spese, o di corrispondere il supplimento del prezzo, cogl'interessi da computarsi dal giorno della consegna della cosa.

^{1620.} Queste disposizioni s'applicano a tutti i casi in cui la vendita non è fatta ad un tanto per misura, sia che si tratti d'un corpo determinato e limitato, sia che la vendita incominci dall'esprimere la misura prima d'indicare la cosa (2), o vice versa (3); sia finalmente che siansi venduti insieme dei fondi

(1) Vale a dire che la differenza d'un vigesimo nella misura non dà luogo ad aumento nè a diminuzione, se avuto riguardo al valor dell'oggetto particolare su cui cade la differenza non ne risulta la differenza d'un vigesimo nel prezzo totale.

(2) Per esempio, dieci pertiche di prato da prendersi in un tal luogo.

(3) Per esempio, un tal prato della grandezza di dieci pertiche.



distinti e separati; nel qual caso la differenza deve essere determinata, avuto riguardo al rispettivo valore di ciascuno degli oggetti venduti (1).

L'azione per supplimento del prezzo che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o pel recesso dal contratto che compete al compratore, devono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

Punto terzo della riforma §. II.

Della garanzia.

L'obbligazione della garanzia ha due oggetti; il primo è la proprietà ed il pacifico possesso della cosa venduta, lo che comprende il caso d'evizione; ed il secondo risguarda i difetti occulti della cosa stessa, detti *vizi redibitorj*.

(1) Vedasi la nota della pag. precedente.

Della garanzia in caso d' evizione.

Per evizione intendesi generalmente, la cessione che il possessore d' una cosa è obbligato di fare della totalità o d' una porzione della cosa stessa, in conseguenza di un' azione reale intentata contro di lui da un terzo. Ora, siccome nel contratto di vendita il venditore è obbligato di trasferire al compratore la proprietà della cosa, così egli deve per conseguenza garantirlo da tutte le evizioni, la causa delle quali esisteva anteriormente alla vendita, quand' anche una tal causa non procedesse dal fatto del venditore (1).

Questa garanzia ha luogo *ipso jure*, vale a dire anche senza stipulazione, poichè appartiene alla natura del contratto. Ma appartiene essa del pari alla sua essenza? A questa domanda bisogna rispondere con una distinzione: o si tratta del fatto personale del ven-

(1) Come, per esempio, se provenisse dal fatto di colui dal quale il venditore ha acquistato, salvo in questo caso il suo regresso contro il suo autore.

150 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

ditore, e la clausola di garanzia è essenziale al contratto. Non si può stipulare che uno non sarà tenuto ai danni recati per suo dolo.

Qualunque convenzione in contrario sarebbe

1628. quindi nulla;

O si tratta del fatto dei terzi e la clausola di garanzia è puramente naturale al contratto. I contraenti possono dunque derogarvi in tutto o in parte con particolari convenzioni, senza però che in caso d'evizione il venditore possa prevalersi della clausola esclusiva anche di qualunque garanzia, per liberarsi dall'obbligo di restituire il prezzo 1629. della cosa o della porzione di cosa evitta. Ciò nonostante se il compratore era consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita, o ha comprato a suo rischio e pericolo, non può più pretendere cosa alcuna.

Se il contratto non comprende alcuna stipulazione particolare relativa alla garanzia, o se questa venne semplicemente promessa, il venditore in caso d'evizione di tutta la cosa, deve totalmente indennizzare il compratore. Per conseguenza oltre alla restituzione del prezzo deve anche indennizzarlo:

1.^o Delle spese e legittimi pagamenti (1) fatti per il contratto;

2.^o Dei frutti, se il compratore che ha sofferto evizione è stato costretto à restituirli al proprietario;

3.^o Delle spese fatte, tanto per la domanda originaria (2), quanto per quella di garanzia;

4.^o Dei danni ed interessi. Questi danni (3) possono risultare da prima dall'aumento del prezzo della cosa venduta, avvenuto anche indipendentemente dal fatto del compratore; (4) ed in secondo luogo dalle spese voluttuarie che questi avesse fatto sul fondo, purchè il venditore fosse in mala fede (5). In quanto (6) alle riparazioni ed ai miglioramenti utili, il venditore vi è tenuto soltanto quando il compratore non ne sia stato rimborsato dall'attore originario (7); ma allora vi è tenuto in (8).

(1) Diconsi legittimi pagamenti tutti quelli che l'acquirente ha potuto e dovuto ragionevolmente fare pel contratto.

(2) Dicesi *domanda originaria*, l'azione reale diretta dal proprietario contro l'acquirente, e *domanda di garanzia* quella diretta dal compratore contro il venditore in garanzia dell'evizione.

(3) Vale a dire, se conoscendo il pericolo dell'evizione non lo ha detto al compratore.

(4) Per esempio, nei casi dell'art. 555.

tutti i casi, sia che fosse in buona sia che fosse in mala fede.

Le altre questioni che possono nascere in questo caso per la rifusione de' danni ed interessi, devono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo *dei Contratti*
in generale.

Sebbene il pagamento dell'aumento di prezzo dell'immobile non debba aver luogo che a titolo di rifusione de' danni ed interessi, non bisogna però dedurne *a contrario*, che il venditore non sia tenuto a restituire che una parte del prezzo, se la cosa venduta si trova diminuita di valore, anche per negligenza del compratore. L'art. 1631 decide anzi espressamente il contrario stabilendo, che in questo caso, il venditore è tenuto egualmente a restituire la totalità del prezzo.

Nulla di meno se il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte sul fondo, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente a questo utile.

Noi abbiamo parlato sinora supponendo che sia stata evita la totalità della cosa. Ma

quest'evizione può essere solamente parziale ,
ed allora bisogna fare la seguente distinzione : se la parte evitta è di tale entità , relativa-
tivamente al tutto , da render probabile che
il compratore non l'avrebbe acquistata qua-
lora avesse preveduto una tale evizione , que-
sti può domandare la risoluzione del con-
tratto.

1636.

Nel caso contrario , o se l'acquirente non
domanda la risoluzione del contratto , questi
non può esigere il pagamento del valore della
porzione evitta , se non che a norma della
stima fatta all'epoca dell'evizione , senza che
si abbia alcun riguardo al prezzo della ven-
dita.

1637.

La stessa distinzione deve aver luogo an-
che riguardo alle servitù non apparenti , od
altri diritti reali di cui lo stabile si trovi ag-
gravato , senza che ne sia stata fatta la di-
chiarazione al momento della vendita. Se que-
sti diritti o queste servitù sono di tale im-
portanza che siavi luogo a presumere che
l'acquirente non avrebbe comperato quando
gli avesse conosciuti , questi può domandare
lo scioglimento del contratto ; altrimenti è
obbligato di contentarsi d'una indennizzazione . 1638.

In tutti i casi in cui il compratore che ha sofferto evizione può domandare lo scioglimento del contratto, egli ha contro il venditore gli stessi diritti che avrebbe se avesse sofferto l'evizione della totalità della cosa.

Il compratore però volendo agire prudentemente non deve aspettare d'aver sofferto l'evizione onde rivolgersi contro al venditore, ma deve chiamarlo a difesa dal momento in cui è turbato nel suo possesso; altrimenti resta esposto a non aver più alcun diritto di regresso contro di lui, se questi può provare ch'egli avea sufficienti motivi da far rigettare la domanda (1).

Della garanzia per i vizj della cosa venduta.

I vizj della cosa venduta che possono dar luogo alla garanzia, sono quelli che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente diminuiscono quest'uso, che se il compratore gli avesse conosciuti o non l'a-

(1) Intorno alle formalità relative alle domande di garanzia, vedasi il Codice di procedura, art. 175 al 185.

vrebbe comprata , o avrebbe offerto un minor prezzo. Questi vizj chiamansi generalmente ^{1641.} vizj redibitorj , e l'azione che ne risulta ha lo stesso nome. ^{1648.}

Qualunque sia la natura dei vizj che danno luogo all'azione di garanzia , il compratore ha sempre la scelta , o di far isciogliere la vendita , o di farsi restituire quella parte del prezzo che sarà arbitrata dai periti. Ma in ^{1644.} ogni caso egli ha azione soltanto quando questi vizj gli siano stati occultati. Se quindi gliene fu fatta la dichiarazione al momento della vendita , o se erano talmente apparenti , ch'egli abbia dovuto conoscerli facilmente , non avvi luogo a garanzia alcuna. ^{1642.}

In quanto al venditore , onde determinare le sue obbligazioni , bisogna egualmente distinguere se questi vizj gli erano noti o no al momento della vendita.

Nel primo caso , cioè quando conosceva i vizj e non gli ha dichiarati , egli è tenuto non solo alla restituzione del prezzo , ma anche a tutti i danni ed interessi verso il compratore , anche quando si fosse inserita nel contratto di vendita una clausola che esclusse ^{1645.} l'obbligo della garanzia. ^{1643.}

Se i vizj all'incontro non gli erano noti,
 egli vi è tenuto soltanto quando non siasi
 inserita nel contratto una clausola esclusiva
^{1643.} dell'obbligo della garanzia; ed anche in que-
 sto caso non deve restituire che il prezzo e
^{1646.} le spese occasionate dalla vendita (1).

Se la cosa difettosa è perita dopo la ven-
 dita per caso fortuito, la perdita resta a ca-
 rico del compratore che non può in allora
 esercitare alcun regresso. Ma se è perita in
 conseguenza del vizio di cui era affetta, riesce
 evidente che il venditore è soggetto a quelle
 stesse obbligazioni a cui sarebbe soggetto se
 la cosa tuttora esistesse, e secondo ch'egli
^{1647.} era in buona od in mala fede.

Non si è in alcun modo derogato alle con-
 suetudini locali, relativamente al termine en-
 tro cui deve esser intentata l'azione redibitoria.
 Questo termine varia a seconda della na-
^{1648.} tura dei vizj e della cosa venduta.

L'azione redibitoria non ha luogo nelle
^{1649.} vendite giudiziali.

(1) Egli può esser tenuto ai danni ed interessi, anche igno-
 rando i vizj, allorchè fosse stato in obbligo di conoscerli; ciò
 che avrebbe luogo, per esempio, nel caso in cui un operaio
 avesse venduti degli oggetti dipendenti dalla sua professione.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del compratore.

La principale (1) obbligazione del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto. 1650.

Se l'epoca ed il luogo del pagamento sono stati fissati nel contratto, le parti debbono conformarvisi; altrimenti il pagamento deve *in* essere fatto nel tempo e nel luogo in cui si fa la tradizione. Se però il compratore è morto, testato, ed ha giusto motivo per temere di esserlo, o con un'azione ipotecaria, o con una qualunque altra azione reale, può sospendere il pagamento del prezzo, fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, o gli abbia dato una sufficiente cauzione, a meno che non siasi convenuto altrimenti. Eccettuato 1653, questo caso se il compratore non paga il prezzo nel luogo e tempo determinato dalla convenzione, o in mancanza di convenzione dalla

(1) *La principale:* Perchè il compratore contrae anche delle altre obbligazioni, come quelle di levare la cosa venduta, di pagare le spese fatte per conservarla ec.

58 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligazioni*
legge, la vendita può essere discielta, come
noi vedremo nel capitolo seguente.
1654.

In quanto agl' interessi del prezzo, bisogna vedere se la cosa venduta è o non è suscettibile di produr frutti naturali o civili.

Nel primo caso, gl' interessi sono dovuti dal giorno in cui il compratore è entrato in possesso della cosa venduta.

Nel secondo caso, l' acquirente non è tenuto agl' interessi ~~se~~ non in quanto questi siano stati stipulati al momento della vendita, od in quanto sia stato costituito in mora al pagamento; ma in quest' ultimo caso gl' interessi decorrono soltanto dal giorno della domanda di pagamento.
1652.

CAPITOLO V.

Della rescissione della vendita.

Le cause di rescissione della vendita sono primieramente le stesse che hanno luogo anche per le altre convenzioni. Quindi, fra le altre cause l' inesecuzione delle rispettive obbligazioni, come sarebbe la mancanza di tra-

slazione della proprietà dal lato del venditore, o la mancanza del pagamento del prezzo dal lato del compratore, può dar luogo ad una tal rescissione. Noi abbiamo trattato del primo caso nella sezione *della Garanzia*, e tratteremo del secondo nella sezione seguente.

Secondariamente poi la vendita può esser anche rescissa per altre cause a lei particolari, che sono il diritto di ricupera e la modicità del prezzo.

1653.

SEZIONE PRIMA.

Della rescissione della vendita per non essersi pagato il prezzo, e del patto commissorio.

La clausola che non pagandosi il prezzo la vendita debbe esser disiolta, deve sempre essere sottintesa, secondo i principj stabiliti nel titolo *dei Contratti in generale*, poichè la vendita è un contratto sinallagmatico perfetto.

1654.

Questa clausola può anche essere espressa, ed in allora prende il nome di *Patto commissorio*.

Anche quando siasi stipulato che non pa-

gandosi il prezzo nel termine stabilito , la vendita sarà disiolta *ipso jure* , il compratore d'un immobile può non ostante pagare , anche dopo spirato il termine , finchè non è stato costituito in mora con intimazione della domanda ; ma dopo questa il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

Se la clausola è puramente tacita , il giudice , anche dopo l'intimazione della domanda , può accordare al compratore un termine più o meno lungo , a seconda delle circostanze ; ma trascorsa questa dilazione , il giudice non può accordargliene un'altra , e lo scioglimento della vendita deve essere pronunciato . Se poi il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo , lo scioglimento deve esser pronunciato senza dilazione alcuna .

Queste diverse distinzioni non s' applicano alle vendite di derrate od altri effetti mobiliari , lo scioglimento delle quali ha luogo *ipso jure* e senza intimazione a vantaggio del venditore , spirato il termine stabilito per riceverne la consegna .

SEZIONE II.

Del retratto convenzionale.

La clausola di retratto convenzionale ossia di ricupera è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, restituendo al compratore tutto ciò ch' egli ha sborsato a motivo della vendita. 1659.

Si stipula ordinariamente un termine entro al quale potrà esercitarsi il diritto di retratto. Questo termine però non può eccedere i cinque anni; e se fosse più lungo o indefinito dovrebbe esservi ridotto. In ogni caso il termine, sia legale, sia convenzionale, è perentorio. Questa disposizione essendo d'ordine pubblico (1), ne risulta,

1.^o Che non può esser prorogato dal giudice; 1660.

2.^o Che non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile; 1661.

(1) Essa è fondata sulla necessità di non lasciar le proprietà inserite per un tempo troppo lungo.

3.^o Che il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età od interdetta, salvo il regresso, se vi sia luogo,
 1663. contro chi di ragione.

La clausola di retratto essendo nel numero delle condizioni dette *resolutive*, che per conseguenza non sospendono l'effetto dell'atto, ne segue che il compratore è proprietario dal momento della vendita, sebbene la sua proprietà possa esser risolta.

Egli è proprietario: in conseguenza egli usa della prescrizione contro qualunque persona
 1665. eccettuato il venditore; le affittanze da lui fatte senza frode debbono esser mantenute dal venditore dopo esercitato il diritto di retratto ec. Finalmente può opporre il beneficio della escusione ai creditori del suo venditore (1).

Ma la sua proprietà può esser risolta: egli non può dunque trasmettere un diritto maggiore di quello che ha egli stesso. In conseguenza, quest'azione può esser promossa contro un secondo ed un terzo acquirente, an-

(1) Vedasi l' articolo 2170.

che quando il retratto convenuto non fosse stato manifestato nel loro contratto; ed il venditore, in questo caso, riprende il suo fondo esente da tutti i pesi ed ipoteche di cui fosse stato aggravato dai diversi acquirenti. 1654.

Il venditore che fa uso del patto di retratto, non può reclamare il possesso della cosa, senza aver prima rimborsato al detentore,

1.^o Il prezzo capitale stabilito nel contratto;

2.^o Le spese ed i legittimi pagamenti fatti per la vendita;

3.^o Le riparazioni necessarie;

4.^o Quelle, che sebbene non necessarie, hanno aumentato il valore del fondo, ma solamente sino all'importare di questo aumento. 1655.

L'esercizio dell'azione di retratto presenta poca difficoltà, allorchè la cosa venne venduta in totalità da un solo venditore ad un solo compratore, i quali siano ambedue viventi nel momento in cui una tale azione è esercitata. Ma il suo effetto resta più intralciato nei casi seguenti:

1.^o Se la vendita ebbe luogo soltanto per una porzione indivisa della cosa, e dietro una

licitazione provocata contro il compratore, questi sia divenuto aggiudicatario del totale. In tal caso, se il venditore vuol far uso del patto, il compratore può obbligarlo a redi-

1667. mere l'intiera cosa.

2.^o Se furono più i venditori, allora bisogna fare la distinzione seguente; se la vendita non è stata fatta unitamente, ma invece ciascun proprietario ha venduto separatamente la sua porzione, ognuno di essi può promovere l'azione di ricupera per quella porzione che gli appartiene, ed il compratore non ha 1671. diritto di opporsi. Se al contrario la vendita è stata fatta unitamente, e mediante un solo contratto, ciascun venditore non può per verità, promovere l'azione di ricupera che per

1668. la porzione a lui spettante nel fondo; ma il compratore può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori, affinchè si concordino fra essi pel retratto del fondo intiero, e se non concordano, il retratto non ha luogo nepp-

1670. pure in parte. Lo stesso deve dirsi, quando quegli che solo ha venduto il fondo dappri-
ma, è morto in seguito ed ha lasciato più

1669. eredi.

3.^o Finalmente se è morto il compratore lasciando più eredi: l'azione di ricupera non può essere promossa contro ciascuno di essi che per la sua porzione ereditaria, se la cosa è ancora indivisa; ma se la divisione è seguita, ciascuno può essere convenuto per quella porzione che effettivamente possiede. 1672,

SEZIONE III.

Della rescissione della vendita per causa di lesione.

La vendita essendo un contratto commutativo, venne ammesso come principio fondamentale che la modicità del prezzo possa cagionarne la rescissione. Nulladimeno la rapida circolazione degli effetti mobiliari o la variazione del loro prezzo non ha permesso che si ammettesse a loro riguardo una tal specie di rescissione. Essa dunque è limitata esclusivamente alle vendite degl'immobili; ed in questo caso bisogna che la modicità del prezzo sia tale, che dia luogo a presumere che il venditore sia stato costretto di consentire alla vendita per l'imbarazzo della sua situazione.

Ma siccome la discussione di una tale questione, qualora fosse stata abbandonata all'arbitrio degli uomini, avrebbe potuto cagionare delle liti senza numero, così la legge stessa ha fissato il punto in cui il prezzo non può più esser riguardato come l'equivalente della cosa venduta; e ciò avviene quando non corrisponde almeno ai cinque duodecimi del valor reale della cosa stessa. In questo caso dunque, il venditore può domandare la rescissione del contratto, anche quando ~~avesse~~ espressamente rinunciato ad una tale facoltà, ed avesse dichiarato di donare il di più del
1674. valore (1).

Spetta al venditore, nella sua qualità d'attore, il provare la lesione. Ma si richiedono varie condizioni perchè egli possa esser ammesso anche a somministrare questa prova. Bisogna in primo luogo che la domanda sia intentata entro due anni, da computarsi dal giorno della vendita. Questa dilazione è perentoria, e decorre anche contro le donne

(1) Altrimenti le clausole di rinuncia o di donazione del di più del valore, sarebbero divenute di stile in tutti i contratti di vendita.

TIT. II. Della vendita. 167

Maritate, gli assenti, gl'interdetti (1), ed i minori aventi causa da un venditore di maggior età; e se la vendita è stata fatta col patto di ricupera, lo stesso termine accordato all'azione di rescissione decorre anche durante il tempo fissato per l'esercizio della facoltà di retratto.

1676.

Secondariamente, perchè possa esser ammessa l'azione di rescissione, bisogna che la vendita non sia una di quelle che a termini della legge non possono farsi che coll'autorità giudiziale.

1684.

In terzo luogo finalmente bisogna che i fatti articolati dal venditore siano verisimili, e di tal natura da far presumere la lesione.

1677.

Se tutte queste condizioni esistono, una prima sentenza ammette l'attore a somministrare la prova, la quale può farsi soltanto col mezzo d'una relazione di tre periti, nominati *ex officio*, quando le parti non abbiano con- 1678.
venuto nel nominarli tutti tre unitamente.

1680.

I periti procedono alla stima dell'immobile,

(1) Ben inteso però che si tratti di vendite fatte o da essi prima dell'interdizione, o da quelli a cui essi sono succeduti.

secondo il suo stato e valore al momento della
 1675. vendita. Essi sono tenuti di stendere un solo
 processo verbale , e di formare un solo giudi-
 zio , anche quando fosse in questo concorsa
 1678. soltanto la pluralità dei voti ; ma allora il pro-
 cesso verbale conterrà i motivi di ciascuna o-
 pinione , senza però che sia permesso d'indi-
 care qual sia stato il sentimento particolare
 1679 di ciascun perito (1).

Se l'azione di rescissione viene ammessa ,
 il compratore è tenuto a restituire la cosa ,
 coi frutti da computarsi dal giorno della do-
 manda , qualora non scelga piuttosto di rite-
 nerla , pagando ciò che manca a compiere i
 nove decimi del giusto prezzo , cogl'interessi
 del supplimento da computarsi parimenti dal
 1681. giorno della domanda.

1682. Se preferisce di restituire la cosa , ritira il
 prezzo che ha pagato , cogl'interessi da com-
 putarsi dal giorno della domanda , ed anche
 dal giorno del pagamento se non ha percepito
ipi alcun frutto .

(1) Intorno alle ulteriori formalità relative alle relazioni de'
 periti , vedansi gli articoli 302 e seguenti del Codice di pro-
 cedura .

TIT. II. *Della vendita.* 169

L'azione di rescissione è reale. Può dunque essere intentata contro ai terzi possessori, i quali sono sottoposti alle stesse obbligazioni, e godono gli stessi diritti del primo acquirente, salvo il loro regresso. 1681.

Le regole espresse nella sezione precedente, relativamente all'esercizio della facoltà di rieupera, quando vi sono più venditori o più compratori, o più eredi d'un solo venditore o compratore, sono similmente osservate per promuovere l'azione di rescissione. 1685.

Il compratore non può mai intentare una tale azione, perchè non può mai aver luogo a suo riguardo la presunzione sulla quale è fondata. 1683.

CAPITOLO VI.

*Di alcune specie particolari di contratti
di vendita.*

Vi sono delle vendite suscettibili di regole particolari, o per la natura della cosa che ne forma il soggetto, o pel modo in cui debbono esser fatte.

Le vendite della prima specie sono quelle dei diritti o delle cose incorporali.

Quelle della seconda specie sono le vendite fatte mediante licitazione, e le vendite dette *forzate*.

SEZIONE PRIMA.

Della vendita dei diritti o delle cose incorporali.

I diritti sono, o personali, come un credito; o reali, come un usufrutto; o misti, come un'eredità.

§. I.

Della vendita dei diritti personali.

Nella vendita o cessione dei diritti personali, la tradizione s'effettua colla consegna del documento che li comprova. Ma allora la vendita ha effetto soltanto riguardo al cedente ^{1689.} ed al cessionario. Perchè sia valida riguardo ai terzi ed anche riguardo al debitore, biso-

gna inoltre, che la vendita sia stata notificata a quest'ultimo, o ch'egli abbia accettata la cessione. Sino a questo punto il debitore può pagare validamente al cedente od ai suoi aventi causa. ^{1690.}

Anche l'accettazione del debitore non dà alcun diritto al cessionario verso ai terzi, se non è fatta per atto autentico. ^{1690.}

La vendita di un credito, al pari di quella d'una cosa corporale, comprende tutti gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. ^{1692.}

In quanto alla garanzia bisogna distinguere due specie, cioè quella di diritto e quella di fatto.

La garanzia di diritto è così chiamata perchè è naturale al contratto, ed ha luogo anche senza un'espressa stipulazione. Essa consiste nell'assicurare che il credito venduto esiste realmente a favore del venditore. Ma nella stessa maniera che si può vendere una semplice speranza, quand'è venduta per tale, come noi abbiamo di già veduto, si può vendere parimenti anche un diritto litigioso. Chiamasi con tal nome qualunque diritto sul di cui merito vi sia lite e contestazione. ^{1693.}

Nulla di meno queste vendite sono riguardate in generale in un modo sfavorevole ; la parte odiosa che esercitano nella società gl' incettatori di liti, ha dato luogo ad una speciale disposizione introdotta dalle leggi romane, ed adottata tanto dall' antica, quanto dalla nuova legislazione francese: quest' è quella per la quale colui contro cui deve esser promosso il diritto litigioso ceduto, può farsi liberare dal cessionario rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese e legittimi pagamenti, e cogl' interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha
1699 pagato il prezzo della fattagli cessione.

Questa disposizione non avendo altro scopo che quello di reprimere l' avidità di coloro che fan professione d' acquistar liti, cessa d' aver luogo, ogni qualvolta la cessione può aver avuto un altro motivo, come nei tre casi seguenti :

1.^o Se è fatta da un comproprietario del diritto ceduto ad un altro comproprietario dello stesso diritto;

2.^o Se è fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto.

3.^o Quando il possessore d' un fondo compra un diritto litigioso che può essergli necessario per conservare la sua proprietà. 1701.

La garanzia di fatto è quella relativa alla solvibilità del debitore ; essa è così chiamata perchè il venditore non vi è tenuto se non quando si è a ciò obbligato espressamente , e sino alla concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso dal credito venduto. 1694.

In ogni caso la semplice garanzia della solvibilità del debitore s'intende che riguardi soltanto la solvibilità attuale , e non si estende al tempo avvenire , se ciò non fu espresamente stipulato. 1695.

§. II.

Della vendita dei diritti reali.

Nella vendita dei diritti reali la tradizione si eseguisce o colla consegna dei documenti , o coll' uso che il compratore , col consenso del venditore , fa del diritto ceduto. 1697.

In quanto alla garanzia , essa deve essere regolata dai principj generali da noi già stabiliti più addietro , cap. IV , sez. I , § 2.

§. III.

Della vendita di una eredità.

Per eredità non si debbono qui intendere gli oggetti che compongono una successione ma il diritto stesso di succedere. Basta dunque che esista questo diritto perchè la vendita sia valida; ancorchè per accidente il compratore non venisse a risentirne alcun vantaggio.

In conseguenza colui che vende in generale una eredità, senza specificarne in dettaglio gli oggetti, è tenuto solamente a garantire la propria qualità d'erede. Ma siccome la vendita d'un diritto comprende tutto ciò che appartiene al venditore in virtù di questo diritto, così ne risulta che se questi ha percetti i frutti di qualche fondo, o ricevuto l'importare di qualche credito o il prezzo di qualche effetto dipendente dall'eredità è tenuto di restituirne il valore al compratore, qualora non se gli abbia espressamente riservati nella vendita.

Il compratore dal canto suo che percepisce tutti i vantaggi risultanti dal diritto d'erede, deve per la stessa ragione indennizzare il venditore di tutto il danno che l'eredità gli avesse cagionato. Per conseguenza è tenuto, a meno che non vi sia qualche stipulazione in contrario, di riservargli tutti i diritti reali o personali che potessero competergli contro l'eredità, e che si sono in lui confusi; di 1698. rimborsargli ciò che avesse pagato pei debiti e pesi dell'eredità e di garantirlo da tutte le procedure ulteriori dal canto dei creditori, ec.

SEZIONE II.

*Delle vendite fatte mediante licitazione, e
di quelle dette forzate.*

§. I.

Delle vendite fatte mediante licitazione,

La vendita mediante licitazione ha luogo, allorchè una cosa comune a più persone è posta all'incanto tra i diversi comproprietari;

e aggiudicata a quello fra di essi che offre
1686. di più.

Questo modo è quello che costituisce la licitazione propriamente detta. Avvne però un altro molto più usato, che chiamasi parimenti licitazione, e che ha luogo quando sono ammesse anche le offerte degli estranei. Una tale ammissione è di rigore, come noi abbiamo veduto al titolo della *Minore età e delle Successioni*, allorchè uno dei comproprietarj è assente, minore, od interdetto. Se tutti sono presenti, maggiori, e capaci d'esercitare tutti i loro diritti, l'ammissione degli estranei ha luogo soltanto quando sia richiesta da uno dei comproprietarj.
1687.

Il modo e le formalità da osservarsi nelle licitazioni sono spiegate nei titoli ora citati.
1683.

§. II.

Delle vendite forzate.

Noi non parleremo qui delle vendite forzate propriamente dette, che hanno luogo allorchè il Governo, per causa d'utilità pub-

blica, e mediante una giusta e preventiva indennizzazione, obbliga un individuo a cedere una sua proprietà. Le vendite di cui trattiamo nel paragrafo presente sono quelle dei beni d'un debitore fatte in giudizio dietro richiesta de' suoi creditori.

Diffatti, chiunque siasi obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni con tatti i suoi beni presenti e futuri. I beni del debitore sono dunque ^{2092.} in generale la garanzia de' suoi creditori; e quando egli manchi di soddisfare le sue obbligazioni, hanno il diritto di farli vendere, onde distribuirne fra loro il prezzo. Queste ^{2093.} vendite chiamansi quindi forzate, perchè si fanno senza il consenso espresso ed attuale ⁽¹⁾ del debitore.

Queste vendite sono mobiliari od immobiliari, secondo che i beni che ne formano l'oggetto sono mobili od immobili. Il Codice Napoleone non essendosi occupato delle ven-

(1) *Espresso ed attuale:* Perchè esiste sempre in questo caso un consenso tacito e presunto. Si reputa infatti che il debitore contraendo l'obbligazione, abbia sin da quel punto autorizzato il creditore a far vendere i di lui beni in caso d'incisecuzione.

dite mobiliari forzate, noi ne parleremo qui succintamente, ed indicando soltanto gli articoli del Codice di procedura, contenenti le regole secondo le quali debbono esser fatte.

La vendita forzata mobiliare può aver per oggetto :

1.^o Le somme o gli effetti appartenenti al debitore che si trovano nelle mani d'un terzo; e in questo caso chiamasi *sequestro od opposizione* (1);

2.^o I mobili ed effetti che sono in possesso del debitore; ed allora prende il nome di *pignoramento* o di *esecuzione sui mobili* (2);

3.^o I frutti pendenti delle radici, e chiamasi *pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo* (3);

4.^o Finalmente le rendite costituite sopra terzi a vantaggio del debitore (4).

In quanto alle vendite immobiliari, chiamate *sproprietazioni forzate*, il Codice Napo-

(1) Vedansi gli articoli 557 e seguenti sino all'articolo 582 del Codice di procedura.

(2) *Ibid.* art. 583 al 625.

(3) *Ibid.* art. 626 al 635.

(4) *Ibid.* art. 636 al 655.

leone si è accontentato d' esporre i principj generali relativi,

Alle cose che possono esserne il soggetto;

Alle persone che possono provocare la vendita;

A quelle contro cui può essere provocata;

E finalmente ai documenti in virtù dei quali la procedura può aver luogo.

Alle cose che possono esserne il soggetto;

Queste sono 1.^o tutti i beni immobili del debitore, ed i loro accessorj riputati immobili; e 2.^o l'usufrutto spettante al debitore sopra beni della stessa natura; salve però sempre le seguenti eccezioni;

2204.

Primieramente il creditore che ha un' ipoteca speciale, non può instare per la vendita dei beni che non sono ipotecati a suo favore, se non qualora i beni ipotecati pel suo credito siano insufficienti. Se però i beni ipotecati in 2209 favore del creditore ed i non ipotecati forma-

no parte d' una sola e medesima tenuta, il debitore può chiedere che si proceda unitamente alla vendita degli uni e degli altri, salvo il fare una stima ragguagliata sul prez-
zo dell' aggiudicazione, quando siavi luogo. 2211.

Secondariamente, la vendita degl' immobili situati nel circondario di tribunali diversi, ancorchè ipotecati allo stesso debito, può esser provocata soltanto successivamente (1). Nulla di meno se formano parte d' una sola e medesima tenuta possono esser venduti insieme; ed allora la sproprietazione è promossa avanti il tribunale nella cui giurisdizione es-

(1) Questa disposizione venne modificata dalla legge 14 novembre 1808, la quale permette di pignorare simultaneamente gli stabili d' un debitore, situati in varj circondarj, ogni qual volta il valor totale dei detti beni è inferiore all' ammontare delle somme dovute, tanto al creditor pignorante che agli altri creditori inscritti. (Art. 1.)

Questo valore viene stabilito dietro gli ultimi autentici contratti d' affitto calcolando il valor capitale in ragione dell' uno per venticinque, ed in mancanza di contratti d' affitto autentici, dietro i registri delle contribuzioni fondiarie, calcolando il valor capitale in ragione dell' uno per trenta. (Art. 2.)

Il pignoramento simultaneo non può aver luogo che in virtù di un' autorizzazione accordata dal presidente del tribunale del domicilio del debitore, dietro le conclusioni del pubblico ministero.

Questa autorizzazione è posta appiè d' una domanda scritta a cui deve essere unito :

- 1.^o Una copia legale del registro delle contribuzioni fondiarie;
- 2.^o Un estratto delle iscrizioni prese a carico del debitore nei diversi circondarj in cui sono situati i beni, ovvero il certificato che non ne esiste alcuna. (Art. 3.)

In quanto alla procedura relativa alla sproprietazione ed alla distribuzione del prezzo, deve esser portata innanzi ai tribunali rispettivi sotto cui sono situati i beni. (Art. 4.)

ste il luogo principale della tenuta, o in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte dei beni che produce il maggior reddito, secondo la matrice del ruolo. 22124

Alle persone che possono provocare la sproprietazione: Questo diritto appartiene a qualunque creditore, se si manca di pagarlo.

Quando però il debitore comprovi, con iscrizioni autentiche di locazione, che il reddito netto è libero di un'annata procedente dai suoi immobili, basta pel pagamento del capitale dovuto, degli interessi e delle spese, e ne offrisca la delegazione al creditore, i giudici possono sospendere il procedimento, salvo il diritto di ripigliarlo allorchè sopravvenga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento. 22128

Se il credito è stato ceduto, anche quando il titolo sia esecutivo, il cessionario non può agire per la sproprietazione, se non dopo aver notificata al debitore la cessione (1). 2214

Alle persone contro cui può essere provocata la sproprietazione: Essa può esserlo in

(1) Art. 1690.

generale contro qualunque debitore, salve le eccezioni seguenti:

Primieramente, come noi abbiamo veduto al titolo *della Minor età*, ec., la vendita fatta degl' immobili d'un minore, anche emancipato, o d'un interdetto, non può aver luogo prima che sia seguita l'escussione sopra il mobiliare. Se però il procedimento fu cominciato contro un maggiore, di cui il minore o l'interdetto siano aventi causa, o contro l'interdetto maggiore, prima della sua interdizione, la previa escussione sopra il mobiliare non è necessaria. Lo stesso deve dirsi se il debito è comune tra un maggiore, ed un minore od interdetto, e gl' immobili sono da essi posseduti *pro indiviso*.

Secondariamente se il debitore è una persona maritata, bisogna fare la seguente distinzione: se il debito è a carico della comunione, e gl' immobili pignorati formano parte della comunione stessa, la sproprietazione si propone contro il solo marito, quantunque la moglie sia obbligata pel debito. Ma se il pignoramento colpisce gl' immobili particolari della moglie, o per un suo debito personale,

od anche per un debito di comunione a cui ella siasi personalmente obbligata , allora la sproprietazione si propone contro il marito e la moglie , e questa , in caso di rifiuto o di minor età del marito , deve esser autorizzata soltanto giudizialmente. Se poi è minore , e suo marito riusi di procedere con lei , o se ambedue sono minori , la procedura deve essere intentata contro la moglie assistita da un curatore nominato *ad hoc.*

2208.

In terzo luogo la parte indivisa d'un coerede negl' immobili d' una eredità non può esser posta in vendita da' suoi creditori particolari , prima della divisione , che questi possono però provocare , se lo credono opportuno , o alle quali hanno diritto d'intervenire , come noi abbiamo veduto nel titolo *delle successioni.* Essi possono egualmente provare la licitazione a nome del loro debitore. 2205.

Finalmente , ai documenti *in virtù dei quali la procedura può aver luogo.* Questo documento deve essere autentico , per un debito certo e liquido. Ciò non ostante se il debito è certo , ma non liquido , si può procedere ma solamente al sequestro ; e si sospende

2213.

184 LIE. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
ogni ulterior procedura, finchè ne sia fatta
la liquidazione o la valutazione se il debito
pr. 551. non consiste in una somma di denaro.

Se il documento è una sentenza, bisogna fare la seguente distinzione; se si tratta di una sentenza di prima istanza provvisionale o definitiva, ma che debba interinalmente eseguirsi nonostante l'appellazione; il procedimento alla spropriaione può aver luogo; ma non può farsi l'aggiudicazione che dopo una sentenza definitiva pronunciata in ultima istanza, ovvero passata in giudicato.

Se la sentenza è contumaciale, non può intraprendersi neppure il procedimento pen-
2215. dente il termine ad opporre.

Il procedimento alla spropriaione è valido ancorchè sia stato intentato per una somma maggiore di quella realmente dovuta, salva la domanda di riduzione dal lato del debi-
2216. tore (1).

(1) Intorno alle formalità da adempirsi onde pervenire alla spropriaione, e così pure alla graduazione ed alla distribuzione tra i creditori del prezzo dell'immobile venduto, vedasi il Codice di procedura dall'art. 673 all'art. 777,

TITOLO III.

Della permuta.

La permuta è un contratto con cui le parti s'obbligano a darsi rispettivamente una cosa per un'altra.

Un contratto, non solenne, commutativo e sinallagmatico perfetto.

Noi diciamo s'obbligano a darsi, e non si danno, perchè la permuta, al pari della vendita, s'effettua col solo consenso.

Una cosa, che non sia denaro contante, poichè allora sarebbe una vendita.

Questo contratto ha una grandissima somiglianza colla vendita, lo che fa che le regole prescritte per quest'ultimo contratto, s'applicano generalmente anche alla permuta, salve le seguenti modificazioni, risultanti dall'esser nella permuta ambedue i contraenti e venditore e compratore insieme.

Essi sono ambedue compratori: Non possono chiedere, per conseguenza, nè l'uno nè l'altro la rescissione per causa di lesione.

Essi sono ambedue venditori : Essi per conseguenza sono ambedue obbligati l' uno verso dell' altro in caso d' evizione. Se quindi uno di essi ha sofferta l' evizione della cosa ricevuta in permuta , può a suo arbitrio ripetere la sua cosa , o domandare la rifusione de' danni

1705. *ed interessi ; egli ha lo stesso diritto anche prima d' aver sofferta l' evizione , quando possa provare che il suo datore non è proprietario della cosa che gli fu consegnata ; ma in que-*

1704 *sto caso è tenuto ad offrirne la restituzione.*

TITOLO IV.

Della locazione (1).

Vi sono due specie di contratti di locazione
1708. quella delle cose , e quella delle opere.

PARTE PRIMA.

Della locazione delle cose.

La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti s' obbliga di

(1) Vedasi in POTHIER il Trattato del Contratto di Locazione.

lasciare all'altra il godimento d'una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagare (1).

1709.

Un contratto: Non solenne; commutativo, e sinallagmatico perfetto.

Una delle parti: Quella che dà in affitto la cosa, chiamasi ordinariamente *locatore*, e quella che la riceve *conduttore*.

Si obbliga: Per iscrittura, o verbalmente,¹⁷¹⁴ salvo le differenze che accenneremo più avanti.

Di lasciare all'altra il godimento; Poichè non è la cosa locata quella che costituisce propriamente l'oggetto del contratto, ma bensì il godimento successivo della cosa stessa durante il tempo convenuto.

D'una cosa: di cui il locatore sia proprietario od usufruttuario, o di cui abbia almeno l'amministrazione. Si può locare qualunque sorta di beni (2), corporali od incorporali, mo-

(1) Nella locazione al pari che nella vendita tre cose sono essenziali al contratto: la cosa, il prezzo ed il consenso.

(2) Eccezzuate le cose che si consumano coll'uso, riguardo alle quali il godimento non è distinto dalla proprietà.

bili od immobili (1). Anche gli animali possono
 1713 costituire l'oggetto del contratto di locazione
 sotto due rapporti : infatti , o il godimento con-
 siste solamente nell'uso dell'animale , come
 per esempio , nella locazione d' un cavallo : ed
 allora il contratto entra nella specie di loca-
 zione che dicesi *dare a nolo*: o questo godi-
 mento comprende inoltre il diritto di perce-
 pire o la totalità od una porzione de' frutti
 provenienti dall'animale : ed in questo caso il
 contratto prende il nome di *soccida* , e for-
 merà il soggetto d' un capitolo particolare.

Per un determinato tempo : Questo tempo
 può esser tanto lungo quanto piace alle parti,
 salvo i casi d' eccezione stabiliti dalla legge (2).

Mediante un determinato prezzo : Questo
 prezzo che chiamasi affitto , deve essere al
 pari di quello della vendita , reale , certo e
 determinato , o almeno suscettibile d'essere
 determinato dietro le stabilitate convenzioni. Può
 consistere in denaro , od anche in una parte
 dei frutti della cosa locata , sia che questa

(1) I beni dello Stato , delle comuni e dei pubblici stabili-
 menti sono soggetti a regolamenti particolari. (Art. 1712.)

(2) Per esempio , riguardo ai tutori , ai minori emancipati ,

parte sia determinata (1), sia che sia proporzionata al raccolto (2).

Quando la cosa locata è un oggetto mobiliare od una casa, la locazione chiamasi *dare a pigione o a nolo*; ma se è un fondo rustico, il contratto prende il nome di *colonia* ovvero *affitanza* (3).

Stabiliti questi principj generali, noi divideremo questa prima parte in due capitoli, il primo dei quali comprenderà la locazione *delle cose e dei beni rustici*, ed il secondo la locazione *a soccida*.

CAPITOLO PRIMO.

Della locazione delle cose e dei beni rustici.

Queste due specie di locazioni hanno alcune regole comuni, ed alcune altre particolari a ciascheduna di esse.

(1) Come cento sacchi di grano.

(2) Come il terzo, la metà del raccolto.

(3) Anche la locazione delle cose incorporali, come sarebbe un diritto di caccia, di pesca ec. si chiama *dare a pigione o a nolo*.

SEZIONE PRIMA.

*Delle regole comuni alle locazioni delle case
e dei beni rustici.*

Queste regole sono relative alla forma del
contratto;

Alle obbligazioni del locatore;

A quelle del conduttore;

Finalmente allo scioglimento del contratto.

§. I.

Della forma del contratto.

Il contratto di locazione al pari di quello
di vendita, non esige alcuna specie di for-
malità, cosicchè, come noi abbiamo già det-
to, può esser fatto tanto per iscritto, quanto
^{1714.} verbalmente. Quando però sia soltanto verba-
le, ed insorga una controversia sull'esistenza
della locazione non ancora incominciata, non
può ammettersi la prova di essa col mezzo
di testimonj, comunque sia tenue il prezzo,

e quantunque venga allegato che vi sia intervenuta caparra. In questo caso colui che sostiene l'esistenza della locazione, non ha altro appoggio che quello di deferire il giuramento al reo convenuto.

1715.

Se l'esistenza della locazione è certa, o perchè è confessata, o perchè ne è già incominciata l'esecuzione, cosicchè la controversia cada soltanto sull'ammontare del prezzo, si deve stare a quello espresso nelle quitanze precedenti, qualora ve ne siano; in mancanza di quitanze, il conduttore ha la scelta, o di deferire il giuramento al locatore, o di domandare la stima per mezzo di periti, nel qual caso però le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch' egli ha dichiarato da principio.

1716.

§. II.

Delle obbligazioni del locatore.

Il locatore è tenuto, per la natura del contratto, e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione,

1.^o Di consegnare al conduttore la cosa locata;

2.^o Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all'uso per cui venne locata;

3.^o Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

Della consegna della cosa locata.

La cosa deve esser consegnata in uno stato tale, che possa esser utilmente impiegata a quell'uso a cui è destinata.

Se il locatore si è posto per fatto proprio nell'impossibilità di consegnare la cosa, il conduttore ha diritto di far rescindere la locazione, di farsi restituire quella porzione di prezzo che avesse anticipatamente pagato, ed inoltre di far condannare il locatore a risarcirgli i danni ed interessi. Le stesse condanne possono aver luogo, secondo le circostanze, contro il locatore, anche pel solo ritardo usato nel consegnare la cosa.

Della manutenzione della cosa locata.

L'obbligazione di mantenere la cosa locata consiste nel farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccetto le picciole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore, e che noi faremo conoscere allorchè parleremo delle regole particolari alle locazioni delle case.

Dell' obbligazione di far sì che il conduttore abbia il godimento della cosa locata.

L'obbligazione di far sì che il conduttore abbia il godimento della cosa locata produce due effetti.

Il primo di questi consiste nel garantire il conduttore dalle molestie od impedimenti che fossero portati al suo godimento, sia dal locatore stesso, sia da terze persone.

Dal locatore stesso: Questi non può, per conseguenza, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata, nè farvi, senza il consenso del conduttore alcun lavoro od al-

194 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

cuna costruzione che possano impedirne il godimento. Quando però si tratti di riparazioni talmente urgenti, che non possano, senza notabile inconveniente, differirsi sino al termine del contratto, il conduttore è obbligato a soffrirle, qualunque sia l'incomodo che possano cagionargli, e quand'anche restasse privo, mentre si fanno, di porzione della cosa locata: ed egli non può neppur domandare una diminuzione del prezzo della locazione a meno che le riparazioni non siano durate più di quaranta giorni, mentre in questo caso il prezzo della locazione deve esser diminuito in proporzione del tempo e della parte della cosa locata di cui sarà restato privo.

Noi diciamo *della parte*, poichè se le riparazioni colpiscono la totalità o quasi la totalità della cosa, in guisa tale che non resti al conduttore ciò che è necessario per la sua abitazione e per quella della sua famiglia, 1724 egli ha diritto di far sciogliere il contratto.

In quanto al fatto dei terzi, bisogna distinguere se le molestie provengano da vie di fatto, o risultino da un atto giudiziale;

Tit. IV. Della locazione. 195

Nel primo caso, quando le vie di fatto furono usate dai terzi che d'altronde non pretendevano d'avere un qualche diritto sulla cosa, il locatore non è tenuto a garanzia alcuna; e spetta al conduttore la facoltà d'agire in suo proprio nome contro coloro che lo molestano. Ma se le vie di fatto risultano da un preteso diritto sulla cosa locata, il conduttore può esigere una diminuzione proporzionata sul prezzo della locazione, purchè sempre abbia denunciata la molestia al locatore in tempo opportuno.

1725.

Se la molestia proviene da un'azione giudiziaria diretta contro il conduttore, ed il di cui scopo tendesse a privarlo della totalità o d'una porzione del suo godimento, questi ha la scelta o di chiamare il locatore a garantirlo, o d'ottenere d'esser assoluto dall'osservanza del giudizio, nominando il locatore a nome del quale possiede.

1726.

Il secondo effetto dell'obbligazione di far sì che il conduttore abbia il godimento della cosa locata, consiste nel garantire il conduttore pei vizi della cosa che ne impedissero l'uso. Il locatore è tenuto a questa garanzia,



anche quando non avesse conosciuti questi
vizj al tempo della locazione. Infatti, il prez-
zo della locazione è dovuto soltanto in ra-
gione del godimento, poichè questo godimen-
to solo costituisce l'oggetto del contratto. Se
dunque un tal godimento, non ha luogo per
qualunque siasi causa, eceettuato il fatto del
locatore, non avvi contratto, e quindi l'affi-
tto non è dovuto. È in conseguenza di que-
sto principio, che se la cosa locata, durante
la locazione, è distrutta nella sua totalità,
anche per caso fortuito, la locazione è di-
sciolta *ipso jure*, ed il conduttore è liberato
dall'obbligo di pagare l'affitto in avvenire.
Se invece è distrutta soltanto in parte, il
giudice decide, a norma delle circostanze, se
debba aver luogo lo scioglimento del contrac-
to, o se il conduttore debba accontentarsi
d'una diminuzione di prezzo. In entrambi i
casi non si fa luogo a veruna indennizzazione.
Se però il vizio della cosa esisteva al tempo
della locazione, e ne sia provenuta qualche
perdita pel conduttore, il locatore è tenuto
ad indennizzarlo.

§. III.

Delle obbligazioni del conduttore.

Il conduttore ha due obbligazioni principali :

La prima di servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia ;

E la seconda di pagare il prezzo convenuto nella locazione. 1728.

Dell' obbligazione d' usar della cosa da buon padre di famiglia.

Allorchè noi diciamo che il conduttore tenuto d' usar della cosa locata da buon padre di famiglia , non bisogna intender per questo che sia obbligato ad usarne egli stesso ; egli può infatti sublocare , ed anche cedere la totalità del suo affitto ad un altro , quando tale facoltà non gli sia stata interdetta , 1717. ma sempre coll' obbligo dal canto suo di restar responsabile dei fatti del cessionario o subaffittuario. Allorchè gli è interdetta la fa- 1735.

193. Lib. IV. Dei contratti ed obbligaz.

colta di sublocare, una tal clausola è di rigore; e può aver luogo o per la totalità, o
1717 per una porzione della cosa locata.

L' obbligazione principale d' usar della cosa da buon padre di famiglia ne contiene altre tre:

La prima è quella di far servire la cosa soltanto per l' uso determinato nel contratto; o in mancanza di convenzione, a quello che
1728. può presumersi dietro le circostanze, o a
1766. quello a cui è naturalmente destinata.

La seconda è quella d' usare per la conservazione della cosa locata l' istessa cura, che un buon padre di famiglia ha per la conser-
1728. vazione d' una cosa sua. Spetta a lui quindi il provare che le deteriorazioni o deperimenti che succedono durante il suo godimento, non ebbero luogo nè per sua colpa, nè per colpa
1732. delle persone di sua famiglia, o de' suoi sub-
1735. affittuarj.

Mancando il locatore di conformarsi a queste due obbligazioni, non solo è tenuto di pagare al locatore i danni ed interessi che avesse risentito, ma secondo le circostanze,
1729. può esser dichiarato sciolto anche lo stesso
1766. contratto di locazione.

Bisogna osservare, che in generale tutte le volte che la locazione è disciolta per una causa proveniente dal canto del conduttore, questi è obbligato a pagare il prezzo convenuto pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall' abuso della cosa locata. ^{1760.}

La buona fede ch'è tanto essenziale in questo contratto come lo è in tutti gli altri, obbliga inoltre il conduttore, sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi, a render inteso il proprietario delle usurpazioni che si commettessero sui fondi. Questa notificazione deve darsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza de' luoghi ^{1768.} (1).

La terza obbligazione del conduttore è di restituire la cosa alla fine della locazione, nello stato medesimo in cui l' ha ricevuta, in conformità della descrizione fattane tra lui ed il locatore. Quando una tal descrizione non sia stata fatta, si presume ch' egli abbia ri-

(1) Vedasi gli articoli 72 e 73 del Codice di procedura.

200 LIE. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
cevuta la cosa in buono stato di riparazioni
locative e deve restituirla nello stesso stato,
1731. salva la prova in contrario. Egli però non è
mai responsabile delle deteriorazioni o dei de-
perimenti provenienti da vetustà o da forza
1733. irresistibile.

*Dell' obbligazione di pagare il prezzo della
locazione.*

Il prezzo della locazione deve esser pagato
1728. nei termini convenuti, o stabiliti dall'uso, in
mancanza d' espressa convenzione. Il locatore,
per sicurezza di questo suo credito, ha sui
frutti della cosa, e sul valore di tutto ciò
che serve a mobiliare la casa appigionata o il
fondo affittato, un privilegio di cui tratteremo
2102. nel Titolo *dei Privilegi e delle Ipoteche*; e
quando si tratti d' affittanze di beni rustici,
2062. può esser stipulato anche l' arresto personale.

Noi abbiamo già fatti conoscere i casi ge-
nerali in cui il conduttore ha diritto di do-
mandare la remissione totale o parziale del
prezzo della locazione; accenneremo poi in
seguito quelli particolari alle locazioni dei
beni rustici.

§. IV.

Dello scioglimento del contratto di locazione.

Il contratto di locazione resta sciolto :

Per lo spirare del tempo convenuto per la durata del godimento del conduttore ;

Per la risoluzione del diritto del locatore, ma in certi casi soltanto ;

Per la perdita della cosa locata ;

Per la mancanza rispettiva del locatore e del conduttore, in adempire alle loro obbligazioni .

Per lo spirare del termine convenuto, etc. 1741.

Se non avvi convenzione alcuna su di questo punto, la locazione finisce a piacere di ciascheduna delle parti, salvo ciò che si dirà riguardo all'affittanza de' beni rustici, ma coli' 1773. obbligo d' osservare i termini stabiliti dalla consuetudine de' luoghi per la notificazione del congedo.

Chiamasi *congedo* la dichiarazione fatta da 1736. una delle parti all' altra, che intende che la locazione cessi d' avere il suo effetto.

Quando avvi un termine convenuto per la

durata della locazione, questa cessa *ipso jure*
 allo spirare del termine stabilito, senza che
 1737. sia necessario di dare il congedo; ma se il
 conduttore continua a godere la cosa, sapen-
 dolo il locatore e senza alcuna opposizione
 dal canto suo, posteriormente al termine fis-
 sato, ne risulta una nuova locazione, che si
 reputa fatta alle stesse condizioni della prima,
 1759. eccettuata la sola durata, che in questo caso
 è determinata secondo le regole relative alle
 1738. locazioni fatte senza scrittura. Questa loca-
 1739. zione chiamasi *tacita riconduzione*.

La tacita riconduzione è fondata sul con-
 senso presunto del locatore. S' egli dunque ha
 manifestata una volontà contraria, se per esem-
 pio ha dato il congedo al conduttore o gli ha
 intimato di rilasciare la cosa locata, anorchè
 questi abbia continuato a goderne, non può
 invocare la tacita riconduzione.

La risoluzione del diritto del locatore pro-
duce lo scioglimento della locazione allora
soltanto che il locatore è egli stesso affittuale
d'un altro, o che la locazione è a lungo
termine. (1) Noi abbiamo di già veduto qual

(1) *A lungo termine:* S'intende ordinariamente con questa
 espressione una locazione fatta per più di nove anni.

sia su di questo proposito il diritto del tutore, dell'usufruttuario e del marito (1). In quanto al compratore della cosa locata, egli è tenuto a mantenere la locazione che ha una data certa anteriore alla vendita, a meno che non siasi espressamente stipulato sin da principio, tra il locatore e il conduttore, che potrà aver luogo lo scioglimento del contratto in caso di vendita.

1743.

Anche quando esista una tale stipulazione, il conduttore non può essere espulso immediatamente; ma deve essere anticipatamente avvertito, nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per la denunzia di congedo. Se trattasi di beni rustici, questo tempo deve essere almeno d' un anno. Il conduttore può inoltre esigere il risarcimento de' danni ed interessi, i quali in mancanza di un' espressa stipulazione, sono determinati nel modo seguente:

1744.

Se si tratta di fondi urbani, il locatore deve pagare a titolo di danni ed interessi, una somma eguale alla pigione per il tempo

(1) Vedansi gli articoli 595, 1429, 1430 e 1718.

204 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

che secondo la consuetudine de' luoghi, viene accordato dalla denunzia di congedo all' usci-

ta (1).

Se i fondi locati sono rustici, l'indennizzazone è il terzo del fitto di tutto il tempo
1746. che dovrebbe continuare la locazione.

Finalmente se trattasi di manifatture, fabbriche od altri stabilimenti ch' esigano considerevoli anticipazioni, l'indennizzazione sarà
1747. regolata dal giudizio de' periti.

In ogni caso poi, non si può costringere il conduttore a rilasciare la cosa locata, se prima il locatore od il nuovo acquirente non
1749. gli pagano l'indennizzazione a cui ha diritto.

Se la locazione non ha data certa, l'acquirente può espellere il conduttore senza pagargli alcuna indennizzazione, salvo il re-
1750. gresso di questo contro il locatore.

Se la vendita è stata fatta col diritto di ricupera, la locazione non può essere dichiarata sciolta, sino a che collo spirare del termine prefisso al retratto, il compratore non
1751. sia divenuto irrevocabilmente proprietario.

(1) Se il congedo deve esser denunciato tre mesi o sei mesi prima che il conduttore debba abbandonare la cosa locata, l'indennizzazione consistrà in tre mesi o in sei mesi d'affitto.

Noi abbiamo veduto più addietro, nel §. 2,
che la perdita della cosa locata produce lo
scioglimento della locazione. 1741.

*Per la mancanza rispettiva del locatore e
conduttore nell'adempire alle loro obbliga-
zioni:* questa causa differisce dalle precedenti
in quanto lo scioglimento del contratto ha
luogo nelle altre *ipso jure*, mentre invece in
questa, deve esser domandato e pronunciato
in giudizio. Noi abbiamo di già veduto, e 1184.
noi vedremo anche in seguito, quali siano le
obbligazioni la di cui inesecuzione dà luogo
allo scioglimento della locazione.

Conformemente poi al principio stabilito
nel titolo dei *Contratti in generale*, che
stipuliamo non solo per noi, ma anche per
nostri eredi, la locazione non resta disciolta
né per la morte del locatore, né per quella
del conduttore. 1742.

SEZIONE II.

*Delle regole particolari alle locazioni delle case,
ed alle affittanze dei fondi rustici.*

Queste regole al pari delle precedenti, so-
no relative:

Alle obbligazioni del locatore;

A quelle del conduttore;

Allo scioglimento della locazione.

Locazioni delle case.

§. I.

Delle obbligazioni particolari del locatore.

Secondo il diritto attuale, il locatore è assolutamente tenuto di lasciar godere all'inquilino la casa locata, durante il tempo stabilito nel contratto. La legge *AEde* (1) è espressamente abrogata dall'articolo 1761 del Codice in quanto alla disposizione che autorizzava il locatore proprietario a sciogliere la locazione, allorchè dichiarava di voler occupare egli stesso la casa locata. Ora il locatore, proprietario o no, non può esercitare questo diritto a meno che non se lo sia riservato nel contratto di locazione; ed anche in questo caso è tenuto a dare anticipata-

(1) È la legge 3 Cod. de *Locato Conducto*.

mente il congedo all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine de' luoghi. 1762.

Tutte le riparazioni, ed anche quelle dette locative, sono a carico del locatore, quando sono cagionate da vetustà o da forza irresistibile. Egli è tenuto specialmente allo spurgamento dei pozzi, e delle latrine se non vi è patto in contrario. 1755. 1756.

§. II.

Delle obbligazioni particolari dell'inquilino.

L'inquilino è obbligato di fornire la casa di mobili sufficienti per assicurare il pagamento della pigione, o di dare cauzioni equivalenti; altrimenti egli può esser espulso, e la locazione disciolta. 1752.

Le riparazioni locative sono a suo carico, quando non siano cagionate da vetustà, o da forza irresistibile. Queste riparazioni sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi:

Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei cammini;

All' incrostanto del basso delle muraglie negli appartamenti ed altri luoghi d'abitazione fino all' altezza d' un metro;

Al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi siano rotti (1);

Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario;

Alle imposte degli uscij, ai telaj delle finestre, alle tavole dei trammezzi, alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli e serrature, etc.

Dietro le regole stabilite nella sezione precedente, l'inquilino è responsabile dell'incendio, quando non provi che sia avvenuto per caso fortuito o per vizio di costruzione, e che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina. Se vi sono più inquilini tutti ne sono responsabili solidariamente, fuorchè nei due casi seguenti, cioè:

1.^o Quando provino che l'incendio è incominciato nell'abitazione d'uno di essi, mentre in allora questi soltanto ne deve rispondere;

(1) Se tutti o quasi tutti fossero rotti, si presumerebbe che ciò fosse venuto per vetustà, salvo la prova in contrario.

2.^o Quando alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto incominciare nella sua abitazione, mentre in allora questi non ne è responsabile.

I subaffittuarj sono soggetti alle stesse obbligazioni degl' inquilini principali.

1734.

1753.

§. III.

Delle regole particolari relative allo scioglimento delle locazioni delle case.

Se trattasi della locazione d' un appartamento mobiliato, si ritiene fatta ad anno, a mese od a giorno, secondo che il prezzo venne fissato in ragione di un tanto per anno, per mese, o per giorno. Se non si è stipulato nulla su di questo proposito, la locazione si ritiene fatta secondo l'uso dei luoghi.

1758.

Se si sono affittati dei mobili per l'addobbo d' una casa intiera, di un appartamento, bottega o qualunque altro locale, l' affitto si considera fatto per il tempo per cui, secondo la consuetudine de' luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni dei locali ch' essi

210 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

sono destinati ad addobbare , a meno che non
1757. siavi stipulazione contraria.

Affitanze dei fondi rustici.

§. I.

Delle obbligazioni speciali del locatore.

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa
in tutta la quantità stabilita nel contratto.
Nulla di meno in caso di differenza tra la
quantità reale e quella espressa nel contratto,
non si fa luogo alla diminuzione o all'au-
mento del fitto , che nei casi e secondo le
1765. regole spiegate nel titolo della *Vendita* (1).

§. II.

Delle obbligazioni speciali del conduttore.

Queste obbligazioni sono relative , o al mo-
do d' usar della cosa , o al pagamento del
prezzo.

(1) Vedansi gli articoli 1617 , 1618 e 1619 , e più addietro
pag. 145 e 146.

Al modo d' usar della cosa: il conduttore d'un fondo rustico deve coltivarlo da buon padre di famiglia; non deve per conseguenza abbandonarne la coltura, ma deve anzi fornirlo del bestiame e degli stromenti necessarj all' agricoltura, e riporre i raccolti nei luoghi ¹⁷⁶⁶, a tal fine destinati o nel contratto di locazione, o dalla consuetudine (1). Mancando di ¹⁷⁶⁷, adempire a tutte queste obbligazioni, la locazione può, secondo le circostanze, esser rescissa, senza pregiudizio, in ogni caso, dei danni ed interessi dovuti al locatore. ¹⁷⁶⁶

Quando la locazione è finita, deve lasciare sul fondo le paglie ed il concime dell' annata, gratuitamente se gli ha così ricevuti al principio della locazione; altrimenti il proprietario può sempre ritenerli, ma a prezzo di stima. Egli deve egualmente lasciare a ¹⁷⁷⁸ quello che gli succede nella coltivazione, i locali opportuni, ed altri comodi occorrenti determinati dalla consuetudine del luogo; e reciprocamente ha diritto di esigere dal nuovo.

(1) I frutti costituendo la garanzia del locatore sintantochè restano sui fondi affittati, riesce essenziale che ne sortano selen tanto per esser venduti.

conduttore gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti pel consumo de' foraggi, e per le raccolte che restano a farsi.

Se il conduttore è uno che coltiva il fondo col patto di dividere i frutti col locatore, egli non può cedere il fondo locato, nè sublocarlo, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto di locazione; altrimenti il contratto è risolto, ed il conduttore è condannato al pagamento de' danni ed interessi (1).

Al pagamento del prezzo: Il godimento della cosa costituendo la causa per cui il fitto è dovuto, e questo godimento, nell'affittanza di fondi rustici, consistendo nella percezione dei frutti, se avviene, per caso fortuito, che il conduttore resti privo della totalità, o almeno della metà del raccolto d'un anno, egli può domandare una riduzione proporzionale del fitto, eccetto che non si trovi indennizzato di questa perdita col di più del raccolto degli altri anni.

(1) Il proprietario avendo diritto ad una porzione dei frutti, ha interesse che non ne sia affidata la coltura a qualunque siasi persona.

Noi diciamo *per caso fortuito*, e ciò per due ragioni: 1.^o perchè la natura del contratto di locazione richiede che i casi fortuiti siano a carico del locatore; 2.^o perchè se la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulata l'affittanza, non avvi più, propriamente parlando, alcun caso fortuito, ed il conduttore non può domandare riduzione alcuna.

1771.

La disposizione che mette i casi fortuiti a carico del locatore essendo soltanto naturale, e non essenziale al contratto, le parti possono derogarvi con un'espressa stipulazione, osservando però che se la stipulazione è fatta semplicemente per i casi fortuiti, senza aggiungere niente di più, comprende i soli casi fortuiti ordinarij, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina, e non gli straordinarij, come la devastazione della guerra, o una inondazione cui non sia d'ordinario sottoposto il paese. La cosa sarebbe altrimenti, se il conduttore si fosse espressamente assoggettato a tutt'i casi fortuiti *preveduti ed impreveduti*. 1772.

Noi abbiamo aggiunto, eccetto che non si trovi indennizzato, ec., perchè se l'affittanza

1773.

è fatta per più anni , la perdita anche della totalità del raccolto d' un anno dà luogo a riduzione solamente nel caso in cui il conduttore non trovi di che indennizzarsi della perdita nei raccolti fatti , tanto prima , quanto dopo. Per conseguenza , se il caso fortuito avviene nei primi anni , il giudice può bensì dispensare provvisionalmente il conduttore dal pagamento d' una parte del fitto , in proporzione del danno sofferto ; ma l'ammontare della riduzione definitiva può esser determinato soltanto alla fine dell' affittanza , dietro un conguaglio dei frutti percetti in tutti gli anni 1769. della medesima (1).

In ogni caso , il conduttore può pretendere la riduzione solamente quando la perdita dei frutti sia avvenuta mentre erano ancora pendenti dalla radice , poichè dal momento in cui ne sono staccati egli ne è divenuto pro-

(1) Certi beni rustici furono afflitti per nove anni; il loro raccolto ordinariamente deve ammontare alla somma di 8,000 lire. La metà d' uno di questi raccolti si perde per caso fortuito; ma in due altri anni compresi negli otto susseguenti fatualmente abbondante che ammontò a 10,000 lire. Riesce evidente che la perdita impreveduta trovandosi compensata da un parimenti impreveduto vantaggio , il conduttore non può domandare alcuna diminuzione.

prietario : *res autem domino perit.* Dietro lo stesso principio , se nel contratto si è assegnata al locatore una quota parte dei frutti in natura , siccome in questo caso si stabilisce una specie di società tra lui ed il conduttore , così egli pure deve soggiacere alla perdita per la sua parte , sebbene l'incidente sia avvenuto dopo la raccolta , purchè il conduttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de' frutti.

Noi abbiamo già detto che l'arresto personale può essere stipulato , nelle affittanze dei feudi rustici , pel pagamento dei fitti. Aggiungeremo ora che può decretarsi contro i conduttori ed i coloni parziarij , se in fine della locazione non rassegnano il bestiame dato loro a soccida , le sementi e gl'istromenti aratorij che sono stati a loro affidati , eccetto che provino che la mancanza di tali effetti non derivi dal loro fatto.

2062



§. III.

Dello scioglimento delle affittanze dei fondi rustici.

L'affittanza d'un fondo rustico ha ciò di particolare, che quand'anche sia stipulata verbalmente, si reputa fatta per tutto il tempo ch'è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato, e che 1774. cessa *ipso jure* (1) collo spirare del tempo 1775. suddetto.

Questo tempo è diverso secondo la natura del fondo e dei frutti che produce; se quindi il fondo è tale che i frutti si raccolgano per intiero nel corso d'un anno, come sarebbe un prato od una vigna, l'affittanza si reputa fatta per un anno. Se al contrario l'affittanza è di terre coltive divise in porzioni coltivabili alternativamente (2), l'affittanza

(1) *Ipsò jure*: Senza che siasi bisogno di congedo.

(2) Supponiamo che i fondi affittati sieno dell'estensione di cento venti jugeri. Il primo anno, quaranta jugeri si seminano a frumento, quaranta ad avena e ad altri minuti grani, e quaranta restano novali, vale a dire in riposo e senza semenza.

si reputa fatta per tanti anni quante sono le porzioni.

1794

CAPITOLO II.

Della locazione a soccida (1).

La locazione a soccida è un contratto per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, colla condizione di dividere i guadagni e le perdite, a norma delle rispettive convenzioni.

1800

Una quantità di bestiame: Con queste parole intendesi qualunque specie di bestiame suscettibile di accrescimento o di utilità all'agricoltura o al commercio.

1803

A norma delle rispettive convenzioni: La

L'anno dopo i novali si seminano a frumento; quelli che erano seminati a frumento si seminano ad avena, e quelli che erano seminati ad avena restano in riposo, e così di seguito. Ecco ciò che dice si dividere i fondi in porzioni coltivabili alternativamente. Riesce evidente che in questo caso sono necessari tre anni perchè ciascuna parte dei cento venti jugeri siasi trovata in tutti tre questi stati diversi.

(1) Nelle opere di Pothier avvi un trattato particolare sulla *Soccida*.

natura di queste convenzioni costituisce le differenti specie di soccida. Se ne distinguono tre sorta.

La soccida semplice ed ordinaria;

La soccida a metà;

E la soccida data dal proprietario al suo affittuario, o al colono parziario, della socci-
1801. da *di ferro*.

Avvi ancora una specie di contratto detto impropriamente soccida, e che ha luogo quando si danno una o più vacche a qualcuno che s'incarica di custodirle ed alimentarle, colla condizione di convertirne a suo vantaggio tutti i prodotti, eccettuati i vitelli, che restano al locatore, il quale conserva inoltre
1831. anche la proprietà delle vacche.

Non richiedendo questo contratto una spiegazione maggiore, noi passeremo ad esporre le regole relative alle diverse sorta di soccide, osservando però, che quando vi siano
1803. delle convenzioni particolari, le parti sono tenute a conformarvisi in tutti quei punti che non sono contrari alle disposizioni proibitive, di cui parleremo in appresso.

SEZIONE PRIMA.

Della soccida semplice.

La soccida semplice può esser fatta, o col colono parziario del locatore, o con qualunque altra persona; e siccome questi due casi soggiacciono a regole diverse, così noi ne tratteremo separatamente.

§. I.

Della soccida semplice con una persona che non sia colono parziario del locatore.

In questa specie di soccida, la lana e l'accrescimento si divide per metà tra il locatore ed il conduttore; e così pure ciascuno di essi è tenuto a soggiacere alla metà della ^{1804.} perdita. ^{1814.}

Noi diciamo *la lana e l'accrescimento*, poichè il latte, il concime ed il prodotto del lavoro degli animali, appartiene per intiero al conduttore. ^{1814.}

E così pure ciascuno di essi è tenuto, ec.
Questa clausola è essenziale nel contratto di
soccidia. Qualunque convenzione che tendesse
a dare al locatore una parte più grande nel
guadagno che nella perdita, è nulla e di
nessun effetto.

Ordinariamente si fa una stima del bestia-
me al principio della locazione, quando non
sia stata fatta nel contratto stesso. Ma questa
stima non ha altro oggetto che quello di de-
terminare la perdita o il guadagno che potrà
risultare terminata la locazione, ma non tra-
sferisce alcun diritto al conduttore sul be-
stiame dato a soccidia, del quale resta sem-
pre proprietario il locatore.

È per questa ragione che il conduttore non
è responsabile delle perdite avvenute per caso
fortuito. Siccome però egli deve usare, per
la conservazione del bestiame dato a soccidia,
la diligenza d'un buon padre di famiglia,
così è responsabile anche per casi fortuiti,
quando siasi preceduta qualche colpa per sua
parte, che abbia dato luogo alla perdita. Se
nasce controversia sull'esistenza del caso for-
tuito, spetta al conduttore il provarlo; ma

quand' egli ha somministrata questa prova , se il locatore pretende che il conduttore sia in colpa , deve parimenti provarlo. 1808.

In ogni caso , il conduttore liberato per motivo di caso fortuito , è tenuto a render conto delle pelli delle bestie. 1809.

Bisogna però osservare che dicendo noi che il conduttore non è tenuto ai casi fortuiti avvenuti senza sua colpa , si deve intendere che non vi è tenuto da se solo e per la totalità ; ma questi casi fortuiti formano parte della perdita , a cui egli e il locatore debbono soggiacere in comune , e che deve essere raggagliata al prezzo della stima in origine , ed a quello della stima che deve esser fatta al termine della locazione , come noi vedremo in appresso. 1810.

Qualora però l'accidente fosse tale che il bestiame fosse perito intieramente , la perdita ricadrebbe per intiero a danno del locatore . Questa disposizione è essenziale alla soccida , e quindi non è in facoltà delle parti il derogarvi. 1811.

Sebbene il locatore sia sempre proprietario , deve nulladimeno , se il conduttore è un

affittuario altrui , notificare la soccida al proprietario de' beni di cui questi tiene l'affitanza , il quale , allorchè una tale formalità fosse stata trascurata , potrebbe far sequestrare e vendere il bestiame , onde essere soddisfatto di quanto l'affittuale gli deve.

Siccome la proprietà del bestiame dato a soccida appartiene al locatore , ed al conduttore ne appartiene il godimento , così riesce evidente che l'uno non può disporre di alcuna bestia della mandra senza il consenso dell'altro. Lo stesso dee dirsi riguardo all'accrescimento la proprietà del quale resta in-

1812. divisa sino al momento della divisione.

In quanto alla lana , è naturale ch'essa deve dividersi ogni volta ch'è tosata ; ed è per questa ragione che il conduttore è obbligato d'avvertire il locatore del momento in

1814. cui vuole tosare gli animali dati a soccida.

La soccida si divide al termine della locazione , la quale finisce all'epoca fissata nel contratto. Se nulla si è stipulato su di questo proposito , la sua durata legale è di tre anni , salvo al locatore il diritto di domandarne lo scioglimento anche prima , se il conduttore

1815. non adempie a' suoi obblighi .

In qualunque modo cessi la locazione si procede ad una nuova stima del bestiame dato a soccida. Se questa è inferiore a quella fatta da principio, il locatore prende tutto ciò che resta, e la perdita si divide tra lui ed il conduttore.

Se è uguale, il locatore prende parimenti tutto, ma non gli resta nulla da ripetere.

Se è superiore, il locatore prededuce delle bestie d'ogni specie sino alla concorrenza dell'ammontare della prima stima, ed il di più si divide.

1817.

Qualunque altra prededuzione è rigorosamente proibita al locatore, ed ogni stipulazione in contrario è nulla.

1811.

§. II.

Della soccida semplice col colono parziario del locatore.

Questa locazione a soccida è soggetta in generale alle regole, clausole e proibizioni stabilite nel paragrafo precedente, salve le seguenti eccezioni:

1830.

Si può in essa stipulare: 1.^o che il locatore avrà una porzione del latte;

2.^o Che avrà una parte maggiore del conduttore negli altri utili;

3.^o Che avrà diritto di farsi rilasciare dal colono la sua parte di lana tosata, ad un prezzo inferiore del valore ordinario (1);

4.^o Finalmente questa soccida termina soltanto col terminare della locazione.

SEZIONE III.

Della soccida a metà.

La soccida a metà è una vera società nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami, che restano comuni per la perdita e per certi guadagni.

Noi diciamo *per certi guadagni*, perchè anche in questa soccida, al pari che nella soccida semplice, il solo conduttore è obbligato di mantenere e custodire il bestiame; e

(1) Perchè queste differenze? Perchè si può presumere che la parte dei frutti da contribuirsi al locatore, sia stata fissata in conseguenza di queste diverse stipulazioni.

siccome per conseguenza somministra di più alla società, così deve esserne compensato. Spetta dunque a lui solo il concime, il latte, e ciò che ricavasi dal lavoro degli animali e divide per metà col locatore la lana e l'accrescimento. Qualunque convenzione che dasse al locatore in questa lana ed in questo accrescimento una porzione maggiore di quella che a lui spetta nel bestiame posto a soccida, è nulla e di nessun effetto, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della possessione di cui il conduttore è l'affittuario o il colono parziario. 1819.

Tutte le altre regole della soccida sempli-
ce s'applicano alla soccida a metà (1). 1820.

SEZIONE IV.

*Della soccida data dal proprietario al suo
affittuario o al colono parziario.*

Questa soccida ha luogo quando il proprietario d'una possessione la concede in affitto col bestiame di cui è fornita. 1821.

(1) Eccettuate quelle relative alla divisione, nella quale non avvi alcuna antiparte.

226 Lib. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

Le regole di questa soccida sono: 1.^o che tutti i guadagni risultanti dal bestiame, senza eccezione alcuna, appartengono all' affittuario durante tutto il tempo della locazione, col 2823. l' obbligazione però d' impiegare esclusivamente il concime alla coltura ed al miglioramento 1824. della possessione affittata;

2.^o Che l' affittuario raccogliendo tutti i vantaggi, è soggetto a tutta la perdita, ed anche alla perdita totale ed avvenuta per caso 1825. fortuito;

1823. Le parti possono però derogare a queste 1825. due disposizioni con istipulazioni particolari.

3.^o Che lo scioglimento della soccida può aver luogo soltanto insieme collo scioglimento 1821. delle affitanze della possessione;

4.^o Che al tempo di questo scioglimento, l' affittuario è tenuto di lasciare degli animali eguali in valore a quelli che ha ricevuti. Si deve quindi fare una stima del bestiame dato a soccida tanto in principio quanto in fine 1821. dell' affitanza. Ma questa stima fatta unicamente per comprovare il valore degli animali dati a soccida nelle dette due epoche, non ne trasferisce la proprietà all' affittuario,

sebbene li ponga a suo rischio. Egli dun-^{1822.}
que non ha diritto di ritenersi il bestiame al
termine della locazione, neppure pagandone
il valore della stima primitiva. Egli ritiene
soltanto l' eccedenza della seconda stima sulla
prima, e così pure se invece vi è mancanza
deve pagarla. Questa circostanza è quella che^{1828.}
ha fatto dare a questo contratto il nome di
Soccida di ferro (1).

P A R T E II.

Della locazione delle opere o dell' industria.

La locazione delle opere o dell' industria è
un contratto col quale una delle parti pro-
mette all' altra l' opera sua per un tal dato
tempo determinato, o promette di fare per
l' altra una cosa qualunque, mediante la con-
venuta mercede.

1716.

Per un tal dato tempo: lo che comprende
la locazione delle opere de' domestici e degli
operaj.

(1) Perchè il fondo della soccida resta sempre lo stesso ed
annesso al podere.

Per fare una cosa qualunque: lo che comprende i contratti fatti cogl' intraprenditori.

CAPITOLO PRIMO.

Della locazione delle opere dei domestici e degli operaj.

Questa locazione può aver luogo e per un tempo determinato e per un tempo indefinito; non già che si possa stipulare che la locazione durerà per tutta la vita del domestico o dell' operajo, mentre una simile stipulazione sarebbe nulla, siccome contraria alla libertà ^{1780.} naturale; ma perchè la convenzione può esser fatta in tal modo che resti in facoltà di ciascuna delle parti di disciogliere la locazione a suo piacere, salva sempre l'osservanza delle consuetudini locali, relative all' obbligo di avvertirsi l' un l' altro anticipatamente.

Se insorge contestazione sulla quantità delle mercedi convenute, o su quelle ancora dovute, si presta fede al padrone, come debitore, ^{1781.} sulla sua giurata asserzione.

CAPITOLO II.

Dei contratti fatti cogl'intraprenditori.

Questi contratti possono aver per oggetto o il semplice trasporto d'alcuni effetti, o il fare un'opera qualunque.

SEZIONE PRIMA.

Dei contratti fatti pel trasporto d'effetti.

I contratti fatti pel trasporto d'effetti sono contratti misti che partecipano della natura della locazione, e di quella del deposito necessario.

Della locazione, per le obbligazioni del proprietario degli effetti;

Del deposito, per le obbligazioni del vetturale. È per questo che i vetturali, tanto per terra che per acqua, sono soggetti, per quanto concerne la custodia e la conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori; essi quindi sono ri-

230 Lib. IV *Dei contratti ed obbligaz.*

sponsabili per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siansi perdute o abbiano sofferto

1784. avaria per caso fortuito, per forza irresistibile,

Com. 103. o per vizio della cosa; e sono responsabili, non solo del fatto proprio, ma anche di quello dei loro domestici e delle persone da essi preposte alla direzione della vettura o del bastimento, e sino degli estranei ricevuti

1953. da essi nella vettura o nel bastimento.

La loro responsabilità comincia dal momento in cui la cosa da trasportare è stata consegnata, o sul porto, o nel luogo di recapito, ad essi, o alle persone da essi incaricate.

1783.

Gli intraprenditori e direttori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, devono tenere un registro del denaro, effetti ed involti di cui s'incaricano; e sono inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge fra essi e gli altri cittadini (1).

1786.

(1) Vedansi i decreti imperiali 14 frattidoro anno 12 (*Bullettino*, n. 217), ed il Codice di commercio dall' articolo 96 all' articolo 108.

Oltre l'azione personale del vetturale contro il proprietario degli effetti, pel pagamento del trasporto, egli ha sulle cose trasportate di cui trovasi in possesso, un privilegio di cui noi parleremo al titolo dei *Privilegj e delle Ipoteche.*

2102.

SEZIONE II.

Dei contratti che hanno per oggetto di fare un'opera qualunque.

In questa sorte di contratti, bisogna distinguere il caso in cui l'artefice somministra la materia e la sua industria, dal caso in cui la materia viene somministrata da chi ordina il lavoro.

1787.

Nel primo caso il contratto è una vera vendita, della natura di quelle menzionate nell'articolo 1585. La cosa per conseguenza resta a rischio dell'artefice sino al momento della consegna a meno che il padrone non sia in mora a riceverla; ma nel secondo caso, è una locazione, e quindi la perdita della materia è a carico del padrone che ne

1788.

232 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

è proprietario e l'artefice ne è responsabile soltanto quando sia avvenuta per sua colpa, o per colpa delle persone da lui impiegate.

Anche quando la perdita non è avvenuta nè per suo fatto, nè per fatto de' suoi impiegati, egli non ha diritto di pretendere la ^{1789.} mercede, quando non sia avvenuto uno dei ^{1797.} tre casi seguenti:

O che l'opera sia stata ricevuta o verificata;

O che il padrone sia stato costituito in mora a verificarla;

O finalmente che la cosa sia perita per ^{1790.} un vizio della materia.

Quando si tratti d'un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

In generale gli appalti debbono essere bensì fedelmente eseguiti dai contraenti; ed avvi luogo al risarcimento de' danni ed interessi, in caso d'inesecuzione, o di ritardo nell'esecuzione, secondo le regole stabilite nel titolo

dei Contratti in generale. Per conseguenza il padrone del lavoro anche dato da eseguirsi a prezzo fatto (1), può sempre sciogliere l'accordo dell'appalto, quantunque i lavori siano già cominciati, indennizzando l'intraprenditore di tutte le sue spese, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare nell'impresa. Gli appalti per la costruzione di edifizj sono inoltre soggetti alle seguenti regole particolari:

Primieramente quando un architetto o un intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, in conformità di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandarne alcun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni ed aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1793.

(1) Dicesi che un' opera è data da eseguire a prezzo fatto, quando si è stabilito un prezzo solo per tutta l'opera, a differenza di quella ch'è data da eseguire ad un tanto al pezzo o alla misura, il prezzo della quale resta fissato dal numero dei pezzi o delle misure.

2.^o Se l'edifizio costrutto a prezzo fatto, perisce in totalità o in parte per difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo (1) 1792. durante il corso di anni dieci, l'intraprenditore 2270. ne è responsabile.

In quanto agli artefici impiegati nella costruzione d'un edifizio o d'un altro lavoro qualunque, per una porzione soltanto dell'edifizio o del lavoro, come sarebbero i muratori, falegnami ed altri, bisogna distinguere se essi hanno trattato per la loro porzione direttamente col padrone, o con un intraprenditore in capo.

Nel primo caso, ciascuno di essi è considerato come appaltatore per la parte che eseguisce, ed è quindi soggetto alle regole ora 1799. esposte.

Nel secondo caso, l'intraprenditore è il garante del loro fatto, ed essi hanno azione soltanto contro di lui. Quando però il proprietario del suolo sia in debito verso l'intraprenditore, possono agire direttamente con-

(1) L'intraprenditore dovea conoscere il difetto del suolo ed avvisarne il proprietario.

tro di lui, ma sino alla concorrenza soltanto
di quanto egli trovasi debitore.

1798.

Riguardo al privilegio degl' intraprenditori
e degli architetti, vedasi il titolo *dei Privi-* 2103.
legi e delle Ipoteche.

2110.

In generale tutti i contratti di locazione di
un' opera restano scolti colla morte dell' arte-
fice o dell' intraprenditore; ma se vi sono dei 1795.
lavori fatti, o dei materiali preparati, che
possano esser utili al proprietario, egli è te-
nuto a prenderli ed a pagarne il valore agli
eredi dell' artefice o dell' intraprenditore, in
proporzione del prezzo stabilito nella conven-
zione.

1796.

T I T O L O V.

Della società (1).

La società è un contratto col quale due o
più persone convengono di mettere qualche
cosa in comunione, al fine di dividere il gua-
dagno onesto che ne potrà risultare.

1832.

(1) Vedasi nelle opere di POTIER il suo Trattato sul *Con-
tratto di Società.*

Un contratto: Commutativo, sinallagmatico perfetto, e non solenne. Non esige per conseguenza alcuna particolare formalità, ed è seggetto soltanto alla legge comune a tutte le convenzioni, che la prova testimoniale non è ammessa quando si tratta di un oggetto il cui valore ecceda le cento cinquanta lire.

Di mettere qualche cosa in comunione: Perchè è essenziale alla società che ciascuna delle parti vi conferisca qualche cosa. Quello poi che un socio conferisce può consistere o in oggetti reali ed effettivi, o nella semplice sua industria.

Al fine di dividere: Perchè è egualmente essenziale alla società, ch' essa sia contrattata *ipi* per l'interesse comune delle parti. Quindi è nulla qualunque convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

Il guadagno onesto: Perchè se l'oggetto per cui le parti s'uniscono in società è illecito, il contratto è nullo.

Stabilita questa definizione, noi tratteremo in primo luogo delle diverse specie di società;

2.^o Delle principali clausole del contratto di società;

3.^o Dei diritti e delle obbligazioni rispettive dei socj ;

4.^o Finalmente dello scioglimento della società.

CAPITOLO PRIMO.

Delle diverse specie di società.

La società è universale o particolare.

1835.

SEZIONE PRIMA.

Della società universale.

La società può essere universale sotto due rapporti , secondo che abbraccia anche la proprietà dei beni che i socj possedevano al momento del contratto , o solamente i guadagni ch'essi potranno fare posteriormente con questi beni stessi ; da qui ne nascono due sorta di società universali , quella di tutti i beni , e quella dei guadagni.

1836.

Queste due società sono assai rare ; ma siccome quella di tutti i beni lo è ancora di

più, così ogni qual volta le parti hanno dichiarato di contrarre una società universale, senza aggiungere spiegazioni ulteriori, si deve intendere che abbiano contratto semplicemente la società universale degli utili.

Queste due società possono contrarsi anche da persone di diseguale fortuna, ed in allora partecipano realmente della natura della donazione: e fu anzi perchè le società universali potrebbero servire di mezzo facile onde sfudere le leggi stabiliti contro i vantaggi indiretti, che venne deciso non poter aver luogo queste specie di società tra persone incapaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra (1) o tra quelle alle quali sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti d'altre persone (2).

(1) Come sarebbe il figlio naturale riconosciuto, riguardo a suo padre ed a sua madre.

(2) Quindi i guadagni risultanti da queste società sono riducibili onde somministrare la legittima.

§. I.

Della società di tutti i beni.

La società di tutti i beni, come noi abbiamo già detto, è quella colla quale le parti pongono in comunione tutti i loro beni presenti mobili ed immobili, e tutti gli utili che potranno ricavarne.

1837.

Noi diciamo *tutti gli utili etc.*, perchè questa società non comprende la proprietà dei beni che i socj acquistassero in seguito per successione, legato o donazione. Questi beni vi entrano soltanto riguardo all'usufrutto; ed ogni stipulazione, che tendesse a renderne comune la proprietà, è vietata, salvo quanto venne stabilito riguardo ai conjugi nel titolo *del Contratto di Matrimonio.*

ie*i*

§. II.

Della società universale dei guadagni.

La società universale de' guadagni comprende tutto ciò che le parti acquistano colla

loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società. Per conseguenza, gli immobili ch' essi possedevano al momento del contratto vi entrano soltanto per goderli in comunione. Ma in quanto ai mobili, la necessità di prevenire le controversie ha fatto decidere, che entra nella società anche la proprietà di tutti quelli che i soci possedevano all' epoca stessa (9).

SEZIONE II.

Della società particolare.

Le società particolari sono quelle che hanno per oggetto o certe determinate cose, o l'esercizio di qualche mestiere o professione, o un commercio od un' impresa qualunque. Si osservi però che le regole stabilite in questo titolo s' applicano a queste ultime specie di società, dette *Società di Commercio*, so-

(1) Altrimenti sarebbe stato necessario d' obbligare i soci a fare un inventario dei loro beni al momento in cui entravano in società; e questo sarebbe stato un rimedio assai imbarazzante e nello stesso tempo illusorio.

lamente nei punti che non sono contrari alle disposizioni relative a questa materia (1). 1873.

CAPITOLO II.

Delle clausole principali del contratto di società.

Queste clausole possono riguardare :

- 1.^o Il principio e la durata della società ;
- 2.^o La determinazione della parte di ciascun socio nel guadagno e nella perdita ;
- 3.^o L'amministrazione della società.

SEZIONE PRIMA.

Del principio e della durata della società.

Le parti possono stipulare che la società comincerà dopo un certo tempo , o dopo la verificazione d'una certa condizione. Se non si è stipulata cosa alcuna su di questo proposito , la società comincia nell' istante medesimo del contratto. 1843.

(1) Vedasi il Codice di commercio dall' articolo 18 all' articolo 64.



Esse possono egualmente determinare che la società finirà dopo un certo tempo od al verificarsi d' un certo avvenimento. In mancanza di convenzione espressa, la società finisce in varj modi che verranno indicati più avanti nel capo IV.

SEZIONE II.

Della determinazione delle porzioni.

I contraenti possono attribuire a ciascuno di essi quella porzione che credono più conveniente nei guadagni e nelle perdite.

¶853. Noi diciamo *quella porzione*, perchè è necessario che ogni socio abbia una parte nei guadagni e nelle perdite. È nulla per conseguenza, come abbiamo già veduto, qualunque convenzione che accordasse ad uno o più soci la totalità dei guadagni. Lo stesso deve dirsi di quella che liberasse i capitali o gli effetti (1) posti in società da uno o più soci, da qua-
¶855. lunque contributo nelle perdite.

(1) *I capitali o gli effetti*: Questa proibizione non concerne dunque colui che ha conferito nella società soltanto la sua industria.

I socj possono convenire che le porzioni saranno determinate da uno di essi o da un terzo; ed in allora l'arbitramento fatto in conformità della convenzione non può impugnarsi che quando fosse evidentemente contrario all'equità; ed anche in questo caso non può essere ammesso il reclamo quando siano scorsi tre mesi, dal giorno in cui il socio, il qual si pretende leso, ha avuto notizia dell'arbitramento, o quando, anche prima che siano spirati i tre mesi, ha incominciato dal suo canto ad eseguirlo.

1854.

Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ha ognuno conferito pel fondo sociale. Se uno di essi ha conferito soltanto la propria industria, è parificato, per ciò che riguarda la sua parte, ne' guadagni e nelle perdite, al socio che ha conferito la somma o porzione minore.

1853.

SEZIONE III.

Dell'amministrazione della società.

L'amministrazione della società può essere affidata, o nell'atto stesso di società, o in un atto posteriore, ad uno dei socj. Ma avvi fra questi due casi la differenza, che la facoltà d'amministrare accordata nell'atto stesso di società si reputa formar parte delle condizioni del contratto; non può quindi esser rivocata senza una causa legittima, ed il socio amministratore, può fare, finchè dura la società, non ostante qualunque opposizione de' suoi consocij, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione. Ma se la facoltà è stata accordata con un atto posteriore, allora è un semplice mandato, che la contraria vo-
1856. lontà de' consocij può rivocare.

Se l'amministrazione è stata affidata a varj socj, senza ulteriori spiegazioni, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti della
1857. amministrazione stessa.

Noi diciamo *senza ulteriori spiegazioni*,

perchè se le funzioni di ciascuno di essi sono state precise, devono restringersi rigorosamente entro i limiti di quelle che loro sono state attribuite. Così pure quando siasi pat-^{1857.}
tuito che uno degli amministratori non potrà far cosa alcuna senza dell' altro, la convenzione deve essere strettamente eseguita, anche quando uno di essi fosse nell' attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione.

1858.

Se l' atto di società non contiene stipulazione alcuna intorno al modo d' amministrare, tutti i socj si reputano amministratori: ciascuno di essi può per conseguenza, e dietro le regole stabilite di sopra, fare separatamente tutti gli atti d' amministrazione; e l' operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consocj, sebbene non abbia riportato il loro consenso; basta che non siansi opposti all' operazione prima che fosse conclusa.

1859.

Bisogna però eccettuare il caso in cui uno dei socj avesse contratto un' obbligazione verso un terzo, anche per un affare sociale. Questa obbligazione resta a carico di colui che l' ha contratta, purchè non gli sia stata a questo

1862. fine accordata una speciale facoltà. Lo stesso ha luogo anche quando il socio avesse contrattato per conto della società, a meno che la cosa, in questo caso, non siasi convertita in vantaggio della società stessa, la quale in 1864. allora ne è tenuta sino alla debita concorrenza.

In tutti i casi in cui le obbligazioni sono a carico della società, quando non trattisi di affari di commercio, non avvi solidarietà tra 1862. i socj, e ciascuno d'essi vi è tenuto soltanto per la sua parte. Ma tutti però vi sono tenuti per una porzione eguale, anche quando fossero ineguali le loro parti nella società, a meno che l'atto stipulato col terzo non contenga un'expressa stipulazione su di questo 1863. proposito.

CAPITOLO III.

Dei diritti e delle obbligazioni dei socj.

Le disposizioni contenute in questo capitolo sono relative;

1.^o A ciò che ciascuno dei socj è tenuto a conferire nella società;

2.^o Alle cose componenti la sostanza comune.

SEZIONE PRIMA.

Delle obbligazioni rispettive dei soci relativamente a ciò che devono conferire nella società.

Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. Per conseguenza, dietro il nuovo principio adottato nell' articolo 1138, quando il socio deve conferire la proprietà della cosa, la società ne diventa proprietaria; la cosa è a suo rischio dal momento della convenzione (1), ed essa ha diritto di percepirlne i frutti, dal giorno in cui dovea esserne fatta la consegna.¹⁸⁴⁶

Noi abbiamo detto quando il socio deve conferire la proprietà della cosa, poichè se deve conferirne il solo godimento, riesce evidente che il socio ne resta sempre proprietario, e che per conseguenza la cosa rimane a

(1) Si oppone a questo principio l' articolo 1867: ma riesce evidente che un tale articolo si riferisce al caso in cui il socio, al momento della convenzione, non fosse proprietario dell' oggetto che ha promesso di conferirvi.

1851. suo rischio. Bisogna però eccettuare i casi seguenti, nei quali, sebbene il socio sia tenuto a conferire soltanto il godimento della cosa, questa nulla di meno perisce a danno della società:

1.^o Se trattasi di cose che si consumano coll'uso, od anche semplicemente di cose che si deteriorano conservandole;

2.^o Se le cose anche non fungibili, sono destinate ad esser vendute, o furono poste in società previa stima risultante da un inventario. Ma in quest'ultimo caso, se la cosa perisce, il socio proprietario non può ripetere *ivi* che l'ammontare della stima.

In ogni caso se la società soffre l'evizione dell'oggetto conferito da un socio, questi ne è responsabile verso la stessa società, nell'egual modo che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore.

Se ciò che si deve conferire consiste in una somma di denaro, ne sono dovuti gl'interessi *ipso jure*, e senza bisogno d'istanza, dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, senza pregiudizio de' maggiori danni 1846. ed interessi, quando vi sia luogo.

Il socio che si è obbligato ad impiegare per la società la sua industria, deve render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

1847.

SEZIONE II.

Dei diritti e delle obbligazioni dei socj, relativamente alle cose componenti la sostanza comune.

Ciascun socio, a meno che non vi sia stipulazione in contrario, può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, non se ne serva contro l'interesse della società, e non impedisca a' suoi socj di servirsi secondo il loro diritto.

1859.

Egli ha parimenti diritto di farsi indennizzare dalla società, non solo de' capitali sborsati a di lei conto, e delle obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, ma anche dei rischj inseparabili dalla sua amministrazione.

1852.

Tali sono in generale, i diritti di ciascun socio; ecco ora quali sono le sue obbligazioni.

Egli deve concorrere alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società; ciascun socio ha diritto di costringervi tutti gli altri.

Egli non può senza il consenso degli altri soci fare innovazione alcuna sopra gl' immobili dipendenti dalla società, ancorchè egli le pretenda, ed ancorchè siano effettivamente vantaggiose alla società stessa.

Egli non può alienare nè obbligare le cose benchè mobiliari le quali dipendono dalla società.

Si ritenga però che queste diverse disposizioni si applicano soltanto al socio che non è amministratore; altrimenti le sue facoltà sono determinate dall' atto che lo nomina, o sono dalle regole stabilite nel titolo del *Mandato*.

Il socio, anche amministratore, non può ammettere un terzo nella società, senza il consenso degli altri soci; ma può però, senza un tale consenso, associarlo a se stesso; ed in allora si forma, tra lui e questo terzo,

una società particolare relativa solamente alla parte ch' egli ha nella prima società. 1861¹⁴

La buona fede che deve regnare specialmente in questo contratto, esige che ciascun socio abbia per gli affari della società l' istessa cura, che ha per gli affari suoi propri. S'egli per conseguenza è creditore d' una persona ch' è nello stesso tempo debitrice della società, ed ambedue i crediti siano esigibili, le somme ch' egli riceve restano *ipso jure* e suo malgrado imputate proporzionalmente sopra tutti due i crediti, ancorchè nella quitanza abbia fatta l'intiera imputazione sopra il suo credito particolare; ma se avrà dichiarato nella quitanza, che l'imputazione sarà fatta interamente sul credito della società, questa dichiarazione verrà eseguita (1). 1848¹⁵

Per la stessa ragione, s' egli ha ricevuto una somma a conto da un debitore della società, che sia dopo divenuto insolvibile, si reputa ch' egli l' abbia ricevuta a vantaggio della società intiera; e quindi è tenuto a con-

(1) Egli può collocare la società in una condizione migliore della sua, ma non può collocarla in una condizione peggiore.

ferire nella massa tutto ciò che ha ricevuto, anche quando non eccedesse la sua porzione personale del credito, ed avesse rilasciato la quitanza specialmente a sconto della sua por-

^{1849.} zione.

Finalmente ogni socio è obbligato verso la società pei danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari (1); e s' egli ha preso delle somme dalla cassa sociale pel suo particolare vantaggio, non solo è tenuto a restituirne il capitale, ma è anche debitore *ipso jure* e senza bisogno d'istanze degl' interessi, dal giorno in cui le ha ritirate dalla cassa stessa, senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi, quando vi sia

^{1846.} luogo.

CAPITOLO IV.

Dello scioglimento della società.

La società si scioglie,

I.^o Come noi abbiamo già detto, per lo

(1) Procurando dei guadagni alla società, egli ha soddisfatto soltanto a' suoi doveri.

spirare del tempo per cui fu contratta; essa ^{1865.}
però può essere prorogata di comune consenso
dei socj, purchè questo sia espresso nelle
stesse forme del contratto di società; ^{1866.}

2.^o Pel compimento della negoziazione che
ne formava l' oggetto;

3.^o Per l'estinzione della cosa formante la
sostanza sociale. In quanto alle cose compo- ^{1865.}
nenti la porzione che ciascun socio è tenuto
a conferire, bisogna fare la distinzione se-
guente. Se è stato posto in comunione il go-
dimento della cosa, la società resta sciolta
per la perdita della cosa, in qualunque tem-
po accada; ma se ne è stata posta in comu-
nione la proprietà, la società resta sciolta (1)
solamente nel caso, in cui la perdita sia av-
venuta prima che la cosa stessa sia stata real-
mente conferita; ^{1867.}

4.^o Per la morte naturale o civile di uno
dei socj, senza pregiudizio del diritto che ^{1865.}
hanno le parti di convenire nell' atto di so-
cietà, che morendo una di esse, la società

(1) In questo caso si deve dire piuttosto che si reputa che la società non abbia mai esistito.

1863. continuerà co' suoi eredi. Esse possono egualmente stipulare che nello stesso caso, la società continuerà tra i soli socj superstiti; ed in allora gli eredi del defunto non hanno diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovava al momento della morte del socio, e non partecipano nelle ulteriori ragioni che in quanto siano una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succedono;

5.^o Per l'interdizione, pel fallimento, o per la prossima decozione d'alcuno de' socj;

6.^o Finalmente per la semplice volontà di uno o più fra essi. Questa maniera di scioglimento s'applica però soltanto alle società 1865. la durata delle quali sia illimitata. Riguardo a quelle a tempo determinato, non può esserne domandato lo scioglimento prima che sia spirato il termine stabilito, quando non vi siano dei giusti motivi, come sarebbe nel caso che uno dei socj mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali 1871. sono lasciate all' arbitrio dei giudici.

La rinunzia di uno dei socj non effettua lo scioglimento delle società, neppure quando siano illimitate, se non è fatta in buona fede, e non fuori di tempo.

1869.

La rinunzia non è di buona fede quando il socio rinunzia per appropriarsi in particolare il guadagno che i socj si erano proposti di ottenere in comune (1).

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento (2).

1870.

Quando la società è sciolta, si procede alla divisione degli oggetti componenti la massa sociale. Le regole risguardanti la divisione delle eredità, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi sono egualmente applicabili alle divisioni tra socj.

1872.

(1) Se, per esempio, in una società in cui uno ha conferito i capitali ed un altro la sua industria, presentandosi un contratto che esiga una considerabile anticipazione di capitale, colui che ha conferito i capitali rinunci alla società per fare il contratto da se solo.

(2) Se, per esempio, le mercanzie sono di tal natura da poter esser vendute soltanto ad una certa epoca, ad una certa fiera ec.

TITOLO VI.

Del mandato (1).

Il mandato è un contratto con cui una persona affida l'amministrazione d'uno o più affari onesti, ad una persona che l'accetta gratuitamente.

Un contratto: ordinariamente di beneficenza, sinallagmatico imperfetto, e non solenne. Il mandato per conseguenza può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, ed anche verbalmente; salvo che in quest'ultimo caso, non può esserne ammessa la prova che secondo le regole prescritte nel titolo *dei Contratti in generale*. Può esser fatto puramente e semplicemente, a termine, e sotto condizione.

Con cui una persona: o più persone per un affare comune.

D' uno o più affari: quando trattasi di un affar solo, od anche di più, ma che sianq

(1) Vedasi il trattato di POTHIER sul *Mandato*.

determinati, il mandato dicesi speciale. Dice si invece generale, quando risguarda tutti gli affari del mandante.

1987.

Onesti: altrimenti non solo il mandato non è obbligatorio fra le parti, ma il mandatario che lo ha eseguito può anche esser punito come complice del mandante.

Ad una persona: od anche a più, se così piace al mandante. Possono esser scelti per mandatarj anche le donne maritate, ed i minori emancipati. In questo caso però il mandato produce bensì l'effetto di render validi, riguardo ai terzi gli atti fatti dal mandatario, e di renderli obbligatorj riguardo al mandante; ma in quanto alle obbligazioni che nascono dal mandato tra il mandante ed il mandatario, esse non possono aver luogo che secondo le regole relative alle obbligazioni dei minori e delle donne maritate.

1998.

Che l'accetta: il mandato essendo un contratto, esige il consenso d'ambidue le parti; ma non è necessario che l'accettazione sia espressa; essa può essere anche tacita, e risultare dalla semplice esecuzione che il mandatario ha data al mandato.

1985.

Gratuitamente: la natura del mandato richiede che sia gratuito: ma siccome ciò non è essenziale al mandato stesso nel nostro diritto, così le parti possono convenire, che ^{1986.} verrà corrisposta al mandatario una mercede.

Stabilita questa definizione, noi vedremo:

1.^o Quali siano le obbligazioni del mandatario;

2.^o Quali siano quelle del mandante;

3.^o Come si estingua il mandato.

CAPITOLO PRIMO.

Delle obbligazioni del mandatario.

Il mandatario accettando il mandato contratta tre obbligazioni:

La prima d'amministrare l'affare di cui è incaricato;

La seconda di usarvi tutta la diligenza che richiede;

E la terza di render conto del suo operato.

Primieramente, *d'amministrare l'affare* egli è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è responsabile per

i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento. Non è però tenuto ad adempirlo ¹⁹⁹¹. egli stesso, ma può trasmettere, a meno che ciò non gli sia stato espressamente vietato, le facoltà a lui accordate ad un'altra persona, delle operazioni della quale è responsabile come se fossero operazioni sue proprie.

La stessa responsabilità ha luogo, anche quando gli sia stata accordata la facoltà di sostituire, se non gli è stata indicata la persona, e se quella da lui scelta era notoriamente incapace ed insolvibile; e tutto ciò senza pregiudizio del diritto che ha in ogni caso il mandante d'agire direttamente contro la persona che venne sostituita dal mandatario ¹⁹⁹⁴.

Il mandatario deve restringersi rigorosamente entro i limiti di quella facoltà che gli venne accordata, osservando che il mandato, ¹⁹⁸⁹ anche concepito in termini generali, si presume sempre che comprenda la facoltà di fare i soli atti d'amministrazione, a meno che non siavi un'espressa stipulazione in contrario. Quindi ogni qual volta trattasi d'alienare, d'ipotecare, o di fare qualunque altro atto ¹⁹⁸⁸ simile, il mandato deve essere espresso. Per

260 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
la stessa ragione , la facoltà di transigere
non comprende quella di compromettere in
1989 altri.

Bisogna rimarcare che la responsabilità del mandatario che ha ecceduto i limiti del suo mandato , ha luogo solamente riguardo al mandante. La parte colla quale egli ha contratto nella qualità di mandatario , non ha regreso contro di lui , se non che in due casi ;

S' egli non le ha dato una bastante notizia delle facoltà ricevute ;

O se si è assoggettato personalmente alla
1997. garanzia.

La seconda obbligazione del mandatario è quella di *usare tutta la diligenza che l'offare richiede*. Egli è responsabile per conseguenza di tutte le colpe da lui commesse nell'esecuzione del mandato , salvo però ai tribunali il diritto di applicare meno rigorosamente questa responsabilità a quello il cui
1992. mandato è gratuito.

La terza obbligazione finalmente è quella di *render conto del suo operato*. Egli deve per conseguenza render conto al mandante
~~di~~ tutto ciò che ha ricevuto in forza del

TIT. VI. *Del mandato.* 26

suo mandato , ancorchè non fosse dovuto al mandante. Egli deve egualmente corrispondere ^{1993.} gl' interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso , dalla data del fattone impiego , ma in quanto a quelle di cui rimane in debito in conseguenza della resa dei conti , ne deve gli interessi soltanto dal giorno in cui è stato costituito in mora. ^{1996.}

Bisogna osservare che se vi sono più mandatarj costituiti in un solo atto , ciascuno di essi è tenuto a render conto soltanto di ciò che ha operato , purchè non siavi un' espressa convenzione di solidarietà. ^{1995.}

CAPITOLO II.

Delle obbligazioni del mandante.

Il mandante , in conseguenza del mandato , può trovarsi obbligato , tanto verso il mandatario , quanto verso terze persone.

Riguardo al mandatario , il mandante è tenuto :

1.^o A rimborsargli le spese che ha fatte per l'esecuzion del mandato , ed a pagargli la mercede se è stata promessa;



2.^o A rimborsargli le anticipazioni che ha fatto per lo stesso oggetto, insieme cogl'interessi da computarsi dal giorno del compreso ¹⁹⁹⁹ pagamento delle medesime;

3.^o Ad indennizzarlo delle perdite da lui sofferte all' occasione delle assunte incumbenze.

Quando non è imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante, sotto qualunque pretesto, dispensarsi dal sottostare a queste differenti obbligazioni, sia allegando che l'affare non è riuscito, sia pretendendo ¹⁹⁹⁹ che potesse esser fatto con spese minori.

Se il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

In quanto alle obbligazioni del mandante riguardo ai terzi che hanno trattato col mandatario, è principio generale, ch' egli è tenuto ad eseguire tutte le obbligazioni contratte verso di questi dal mandatario in suo nome, ma ciò non ostante nell'applicazione bisogna distinguere tre casi:

Se il mandatario ha fatto una cosa diversa

da quella stabilità nel mandato, riesce evidente che il mandante non vi è in alcun modo tenuto, purchè non abbia ratificato l'obbligazione espressamente o tacitamente.

Se il mandatario ha fatto la cosa di cui era incaricato, ma eccedendo i limiti delle facoltà a lui accordate, egli non è tenuto al di più, salvo il caso di ratificazione, come abbiam detto di sopra.

Finalmente, se il mandatario, nel fare la cosa convenuta, s'è ristretto nei limiti del mandato, il mandante è tenuto ad eseguire in tutta la loro estensione, le obbligazioni in suo nome contratte. Lo stesso ha luogo a maggior ragione, se la cosa venne eseguita a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite nel mandato.

C A P I T O L O III.

*Delle diverse maniere colle quali si estingue
il mandato.*

Il mandato si estingue :

1.^o Per lo spirare del termine, o per la verificazione della condizione, quando da prin-

264 Lm. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

cipio sia stato stipulato a termine, o sotto condizione.

2003. 2.^o Per la revoca del mandatario. Questa revoca può aver luogo tacitamente, colla costituzione d'un nuovo mandatario per lo stesso 2006. affare.

Il mandante può rivocare il mandato quando a lui piace; e la revoca, sia tacita, sia espressa, ha il suo effetto tra lui ed il mandatario, dal giorno in cui venne a questo notificata; ma non può opporsi ai terzi i quali, ignorando la revoca stessa, hanno agito col mandatario, e verso ai quali per conseguenza resta obbligato il mandante, salvo il 2005. suo regresso contro il mandatario.

Per evitare anzi l'abuso che il mandatario in questo caso potrebbe far del mandato, il mandante che lo ha rivocato ha diritto di costringerlo a restituirgli, o l'originale della procura, se è stata fatta per iscrittura privata o rilasciata in forma di breve, o la copia, 2004. se ne è stata conservata la minuta.

Il mandato si estingue in terzo luogo, per 2003. la rinunzia del mandatario; ma questa rinunzia non è valida se non quando la cosa si

trovi ancora nel primiero suo stato, vale a dire che il mandante sia ancora in istato di fare da se stesso la cosa di cui si tratta, o d'incaricarne un' altra persona; altrimenti il mandatario che rinunzia è parificato a quello che non eseguisce il mandato, ed è quindi responsabile verso il mandante di tutti i danni ed interessi risultanti dall' inesecuzione.

Ciò non ostante, anche quando le cose non si trovino più nel primiero lor stato, se il mandatario trovasi nell' impossibilità di continuare nell' esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio, dietro il principio che *nemini suum officium debet esse damnosum*, potrebbe rinunziare, senza esser tenuto ad alcuna indennizzazione verso il mandante.

2007.

4.^o Il mandato si estingue per la morte del mandante. Il mandato è un uffizio d'amicizia da un lato, e di confidenza dall' altro, 2003. è quindi intieramente personale. Quando però dal ritardo può derivarne qualche pericolo, il mandatario è tenuto a terminare l' affare incominciato.

1991.

5.^o Per la morte del mandatario, e ciò 2003.

dietro la stessa ragione, salvo l'obbligo imposto a' suoi eredi di darne avviso al mandante, e di provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di questo.

6.^o Pel fallimento o per la prossima deco-
2003. zione del mandante, o del mandatario.

7.^o Pel cangiamento di stato dell' uno o dell' altro, quando però un tal cangiamento
2004. influisca sulla loro capacità (1).

8.^o Finalmente, per la cessazione delle funzioni del mandante, quand' egli ha rilasciato il mandato in una certa qualità che viene in lui a cessare. Quindi, il mandato rilasciato dal tutore, in questa sua qualità, si estingue insieme colla tutela.

In generale, ogni qualvolta il mandato finisce per una causa che può essere probabilmente ignorata dal mandatario, tutto ciò che 2008. egli fa in questa ignoranza è valido. Lo stesso ha luogo riguardo ai terzi, per le obbligazioni da essi contratte in buona fede col 2009. mandatario.

(1) Per esempio, l' interdizione dell' uno o dell' altro, il ma-
trimonio della donna mandante o mandataria ec.

TITOLO VII.

Della transazione.

La transazionè è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

2044.

Un contratto: non solenne; deve però esser ridotto in iscritto, ma ciò si richiede soltanto per prova, e non come solennità di rigore.

i*v*5

È sinallagmatico perfetto e commutativo; partecipa però anche della natura del contratto aleatorio, poichè in ogni lite è incerto il guadagno o la perdita; ed è anzi per questo motivo che non può giammai esser rescisso per causa di lesione.

2052.

Le parti: La transazione supponendo sempre la rinunzia d'una delle parti ad una presa qualunque, ed il più delle volte de' sagrifizj reciproci, riesce evidente che onde poter transigere, bisogna avere la capacità di disporre degli oggetti compresi nella transazio-

263 LUE. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
ne. Noi abbiamo veduto nel titolo della *Min-*
or età, ec., le condizioni necessarie per la
validità della transazione fatta dal tutore, sia
a nome del minore con un terzo, sia col mi-
nore stesso divenuto maggiore. Per la stessa
ragione le comuni ed i pubblici stabilimenti
non possono transigere che coll' autorizzazione
2045. espressa del Governo.

Inoltre, la transazione, al pari di tutte
le altre convenzioni, non ha effetto che tra
le parti contraenti, talmente che se vi sono
più persone interessate nello stesso affare, la
transazione fatta da una di esse non obbliga
le altre, e dalle altre non può essere
2051. opposta.

Pongono fine ad una lite già incomincia-
ta, o ec. Quindi, perchè possa esservi una
 valida transazione, bisogna che vi sia una
lite, o la materia d'una lite: da ciò ne ri-
sulta :

i.^o Che se non poteva esservi in diritto
controversia alcuna, sebbene ne esistesse una
realmente in fatto, come per esempio, se
fosse comprovato col mezzo di documenti che
una delle parti non avea alcun diritto all' og-

getto su di cui si è transatto, la transazione sarebbe nulla, quando questi documenti non fossero stati conosciuti dalle parti al momento in cui hanno contratto. Una tale disposizione però non ha luogo se non quando la transazione è relativa solamente a quest'oggetto; poichè se fosse generale, e riguardasse tutti gli affari che le parti potessero aver tra di loro, la scoperta posteriore di documenti sconosciuti non costituirebbe un titolo per chiedere la rescissione, salvo che si fossero occultati per fatto d'una delle parti medesime.^{2057.}

2.^o Che la transazione è parimenti nulla se al momento in cui ha luogo, la lite è finita con una sentenza passata in giudicato, di cui le parti, o almeno la parte vincitrice non avea cognizione. Ma se la sentenza, anche ignorata, è ancora appellabile, la transazione è valida.^{2056.}

3.^o Finalmente, che avvi luogo a rescindere una transazione, quando sia fatta in esecuzione d'un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità. Lo stesso deve dirsi quando sia fatta sopra documenti che si sono in seguito rico-

^{2054.}

nosciuti falsi. In questo caso è nulla anche riguardo a quei capi, a cui i documenti falsi ^{2055.} non sono relativi.

Si può transigere sopra ogni controversia, di qualunque natura essa sia, ed anche sopra un delitto; ma in allora la transazione non può riguardare che l'interesse civile delle parti, senza poter impedire in alcun modo ^{2046.} l'azione del pubblico ministero.

La transazione ha fra le parti l'autorità di ^{2052.} una sentenza inappellabile, salve le modificazioni risultanti dalle differenze che esistono naturalmente tra un contratto ed una sentenza. Quindi si può aggiungere alla transazione una pena contro colui che mancherà ^{2047.} d'eseguirla. Essa può esser rescissa per dolo, ^{2053.} violenza, od errore, sia sulla persona, sia sull'oggetto della controversia. L'errore di diritto però non dà luogo alla rescissione come non vi dà luogo neppure l'errore ^{2054.} di calcolo, che deve esser soltanto corretto. ^{2058.}

L'effetto della transazione non può estendersi oltre ciò che ne forma l'oggetto; d'onde ne segue: 1º che se una transazione

sopra una sola controversia , od anche sopra varie , ma specialmente determinate , comprende una rinunzia a tutte le azioni , ragioni e pretensioni , questa rinunzia non si estende che a quelle azioni , ec. , che sono relative alle controversie sulle quali si è transatto , qualunque sia la generalità delle espressioni ^{2048.} usate dalle parti.

^{2049.}

2.^o Che se una delle parti ha transatto sopra un diritto suo proprio , ed acquista in appresso un simile diritto da altra persona , non resta obbligato dalla transazione precedente , per il diritto nuovamente acquistato. ^{2050.}

SECONDA DISTINZIONE.

Contratti consensuali accessori.

TITOLO VIII.

Della fidejussione (1).

La fidejussione è un contratto col quale una o più persone promettono di soddisfare l'obbligazione d'un terzo, nel caso in cui questo terzo non la soddisfasse egli stesso.

Un contratto non solenne: In conseguenza non è soggetto ad alcuna particolare formalità; è inoltre unilaterale ed a titolo oneroso tra il creditore ed il fidejussore; ma tra il fidejussore ed il debitore può esser riguardato come un contratto di beneficenza.

Col quale una o più persone: perchè la stessa obbligazione può avere più fidejussori uniti o separati. In questo caso i fidejussori

(1) POTIER, nel suo trattato *delle Obbligazioni in genere*, si estende assai lungamente sulle obbligazioni accessorie e specialmente sulla *Fidejussione*, part. II. cap. VI.

chiamansi confidejussori. Noi vedremo più avanti quali sono i loro diritti e le loro obbligazioni rispettive, e vedremo parimenti quali sono le persone che possono ammettersi ad essere fidejussori.

Promettono: Bisogna che questa promessa od obbligazione sia espressa; essa non si presume, e non può estendersi oltre i limiti entro ai quali fu contratta (1); ma se la fidejussione è indefinita si estende a tutti gli accessori del debito ed anche alle spese, cioè a quelle della prima domanda spiegata contro il debitore principale, a quelle della denunzia di questa domanda fatta al fidejussore, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia stessa. Queste obbligazioni passano al 2016 pari di tutte le altre agli eredi del fidejussore ad eccezione di quella relativa all'arresto personale se il fidejussore vi fosse sottoposto. 2017.

Di soddisfare l'obbligazione: Da qui ne derivano tre conseguenze: la prima che onde possa esservi una fidejussione, bisogna neces-

(1) Quindi la fidejussione data per l'affitto non si estende alla tacita riconduzione.

274 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
sariamente che vi sia un' obbligazione principale , almeno naturale.

La seconda , che se l' obbligazione principale non è valida, non è valida neppure quella del fidejussore. Nulla di meno se il diritto d' opporre la nullità è puramente personale all' obbligato (1) , come sarebbe per esempio nel caso di minor età, la fidejussione è valida, ancorchè l' obbligazione principale possa esser

2012. rescissa.

La terza , che la fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore , nè essere contratta sotto condizioni più gravi (2); essa però non sarebbe nulla in tal caso, ma soltanto riducibile alla misura dell' obbligazione principale.

D'un terzo: Non è necessario che questo terzo vi acconsenta. Si può rendersi fidejussore d' una persona , anche senza che questa lo sappia ; e si può rendersi fidejussore non solo del debitore principale , ma anche del

2014. suo fidejussore (3).

(1) La cosa sarebbe altrimenti se la nullità fosse reale, cioè inerente all' obbligazione.

(2) Ma può esser contratta per una sola parte del debito od a condizioni meno onerose.

(3) Il fidejussore del fidejussore chiamasi ordinariamente *Certificatore del fidejussore*.

Nel caso in cui questo terzo, ec. Bisogna dunque, perchè il creditore possa agire contro il fidejussore, che il debitore principale sia costituito in mora a soddisfare l'obbligazione. Noi vedremo più avanti, come e sino a qual punto il creditore possa esser forzato ad agire contro di questo.

Ciò posto, noi vedremo:

- 1.^o Quante sorta di fidejussioni distinguansi;
- 2.^o Quali persone possono esser ammesse a costituirsi fidejussori;
- 3.^o Quali siano gli effetti della fidejussione;
- 4.^o Come s'estingua.

CAPITOLO PRIMO.

Delle diverse specie di fidejussioni.

Si distinguono tre specie di fidejussioni: la convenzionale, la legale e la giudiziaria.

La fidejussione convenzionale è quella che interviene in virtù della sola convenzione delle parti.



La fidejussione legale è quella la di cui prestazione è ordinata dalla legge (1).

La fidejussione giudiziale è quella che è ordinata dal giudice (2).

Queste due ultime fidejussioni hanno ciò di particolare, che quello il quale non può trovare una sicurtà, è ammesso a dare invece ^{2041.} un pegno sufficiente.

CAPITOLO II.

Delle persone che possono essere ammesse a costituirsi fidejussori.

Quando uno è obbligato a dare sicurtà, deve presentare una persona capace di contrattare, che possieda beni immobili sufficienti per cauterare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione della corte d'appello in cui deve prestarsi la sicurtà; e se trattasi d'una sicurtà giudiziaria,

(1) Vedansi i titoli *degli Assentii e dell' Usufrutto.*

(2) Se, per esempio, fosse stato ordinato con sentenza che una persona riceverà provvisionalmente una tal somma, prestando cauzione di restituirla, quando vi sia luogo.

Il fidejussore inoltre deve essere tale da potersi personalmente arrestare.

2040.

Noi diciamo che possieda beni immobili ec., poichè eccettuate le materie di commercio, ed il caso in cui il debito sia tenue, la solvibilità del fidejussore non si misura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, non litigiose, e situate in un luogo non troppo distante, acciocchè l'escusione non ne sia troppo difficile.

2019.

Quando il fidejussore che avea da principio le qualità richieste, è divenuto in appresso insolvibile, generalmente il debitore deve darne un altro. Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fidejussore non sia stato dato che in forza d'una convenzione colla quale il creditore abbia voluto per fidejussore quella tale determinata persona.

2020.

CAPITOLO III.

Degli effetti della fidejussione.

Per determinare gli effetti della fidejussione bisogna considerarla sotto tre rapporti:

- 1.^o Tra il creditore ed il fidejussore;
- 2.^o Tra il fidejussore ed il debitore;
- 3.^o Tra uno dei fidejussori, e gli altri confidejussori, quando ve ne siano.

SEZIONE PRIMA.

Degli effetti della fidejussione tra il creditore ed il fidejussore.

Noi abbiamo detto che la fidejussione è l'obbligazione di soddisfare il debito d'un terzo, quando questo terzo non lo soddisfi egli stesso. Non si può dunque agire contro il fidejussore, se non quando il debitor principale manchi al pagamento.

Da un altro lato, quando più persone hanno fatta sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta per verità obbligata per l'intiero debito; ma nulla di meno l'equità sembra esigere, che se tutte sono solvibili, il creditore debba esser tenuto a dividere fra di loro la sua azione.

Da qui nacquero due benefizj od ecce-

Tit. VIII. Della fidejussione. 279

zioni che si sono accordate ai fidejussori, cioè il benefizio d'escusione e quello di divisione. Noi ne tratteremo ora separatamente.

§. I.

Del benefizio d'escusione.

Il benefizio d'escusione è un'eccezione per mezzo della quale il fidejussore legale o convenzionale, citato dal creditore a pagare, può, adempiendo a certe condizioni, obbligarlo ad escludere preventivamente i beni del debitor principale.

Un' eccezione : Questo benefizio per conseguenza ha luogo solanto allorchè sia espresamente demandato dal fidejussore, il quale deve domandarlo nei primi atti della causa promossa contro di lui.

Il fidejussore legale o convenzionale : Questo benefizio non è accordato né al fidejussore giudiziario, né a quello che si fosse reso garantente per lui, il quale per conseguenza non può domandare l'escusione, né del debitor principale, né del fidejussore.

Può: Questo benefizio, come indica per se stesso un tal nome, è puramente facoltativo del fidejussore; questi può dunque rinunciari^{2021.}vi, o espressamente nell' atto di fidejus-^{2022.}sione, o tacitamente col non ricercarlo.

Adempiendo a certe condizioni: Queste condizioni sono 1.^o d' indicare al creditore dei beni del debitore principale che non siano di difficile escussione. Si reputano di difficile escussione i beni litigiosi, quelli situati fuori della giurisdizione della corte d'appello in cui deve esser fatto il pagamento, e finalmente quelli, che sebbene ipotecati al debito, non sono però più in possesso del debitore.

La seconda condizione è quella d' anticipare le spese occorrenti per l' escussione.^{2023.}

Quando il fidejussore s' è conformato a queste due disposizioni, cessa d' esser garante verso il creditore dell' insolvibilità del debitore principale, sino alla concorrenza dei beni indicati, allorchè però una tale insolvibilità sia sopravvenuta per avere il creditore differito di procedere giudizialmente.^{2024.}

Bisogna rimarcare inoltre, che se il fidejussore s' è obbligato solidariamente insieme

col debitor principale, non può più invocare il benefizio d'escusione. L'effetto della sua obbligazione è allora regolato dietro i principj stabiliti riguardo ai debiti solidarj.

2021.

§. II.

Del benefizio di divisione.

Il benefizio di divisione è un'eccezione (1) per mezzo della quale un confidejussore citato al pagamento di tutto il debito, può domandare che il creditore diriga nel medesimo tempo la sua azione contro agli altri confidejussori, per la loro porzione.

2026.

La divisione può essere demandata anche quando vi siano dei fidejussori insolubili; ma in allora la porzione di questi si ripartisce egualmente fra tutti gli altri. La cosa sarebbe altrimenti se l'insolubilità fosse sopravvenuta soltanto dopo la divisione. In questo caso resterebbe intieramente a carico del creditore,

(1) *Una eccezione:* Perentoria. Può dunque esser opposta sino al momento della sentenza.

il quale non può neppure opporre l'insolvibilità anteriore alla divisione, quando ha volentariamente a questa acconsentito.

SEZIONE II.

Degli effetti della fidejussione fra il fidejussore ed il debitore.

Noi abbiamo veduto nel titolo dei Contratti in generale, che il subingresso legale ha luogo a vantaggio di chi paga un debito ^{1251.} a cui è tenuto per altri o con altri. Questa disposizione si applica evidentemente al fidejussore, il quale per conseguenza subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro ^{2029.} il debitore principale.

Se quindi vi sono più debitori principali, i quali siano anche solidarj, il fidejussore che ha fatto sicurtà per tutti, può domandare a ciascuno di essi il totale di ciò che ha pagato ^{2030.} (1).

Oltre a questo subingresso, il fidejussore

(1) Ben inteso però che il pagamento fatto da uno, libera tutti gli altri riguardo al fidejussore.

ha pure in nome proprio un'azione di regresso o d'indennizzazione contro il debitore principale. Questa azione si assomiglia al subingresso, in quanto hanno luogo ambedue, sia che il debitore abbia conosciuta od ignorata la fidejussione; ma ne differisce in quanto:

2028.

1.^o Col subingresso il fidejussore non può ripetere che quello, ch'è stato obbligato di pagare al creditore per capitale, interessi e spese; coll'azione di regresso invece, può ripetere anche gl'interessi di queste somme riunite, e le spese da esso fatte dopo aver denunziate le molestie del creditore al debitore principale; egli può domandare inoltre, se vi è luogo, anche il risarcimento dei danni ed interessi;

ivi

2.^o Il subingresso può aver luogo soltanto quando il fidejussore ha pagato; l'azione di regresso o d'indennizzazione invece può aver luogo anche prima del pagamento, nei casi seguenti:

Quando il fidejussore è convenuto giudizialmente pel pagamento;

Quando il debitore è fallito, o si trova in istato di prossimo fallimento;

Quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla sicurtà in tempo determinato;

Quando il debito è divenuto esigibile per essere scaduto il termine ch'era stato convenuto da principio pel pagamento, sebbene il creditore abbia accordata una nuova dilazione;

Finalmente al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza (1). La cosa sarebbe altrimenti, se fosse di tal natura da estinguersi ad un'epoca qualunque, o determinata come una tutela, o indeterminata come una rendita vitalizia, anche quando una tal epoca si estendesse al di là dei dieci anni.

Può accadere qualche volta che il fidejussore, anche dopo aver pagato, non possa esercitare alcun regresso contro il debitore principale, e ciò ha luogo quando non avendo avvertito del pagamento questi ha pagato una seconda volta, oppure mostri che avea dei mezzi per far dichiarare il debito

(1) Come sarebbe una rendita perpetua.

estinto; in questi due casi, il fidejussore ha la sola azione per la ripetizione contro il creditore.

2031.

SEZIONE III.

Degli effetti della fidejussione tra i confidejussori.

Noi abbiamo veduto nella prima sezione, che il fidejussore citato al pagamento del totale, può, quando vi siano degli altri fidejussori per lo stesso debito, esigere che il creditore divida la sua azione. Ma se ha rinunciato a questo benefizio, o se ha pagato senza domandarlo, ha sempre un regresso contro gli altri confidejussori, ma solamente per la porzione di ciascheduno.

Anche questo regresso però può aver luogo solamente nel caso in cui abbia pagato alla scadenza del debito.

2033.

CAPITOLO IV.

Dell'estinzione della fidejussione.

La fidejussione si estingue direttamente od indirettamente.

S'estingue *direttamente*, quando sussistendo l'obbligazione principale, viene a cessare quella della fidejussione, lo che può aver luogo in tutti quei modi coi quali s'estinguono le altre obbligazioni. Si osservi però, in quanto alla confusione, che può effettuarsi in un modo particolare riguardo alla fidejussione, allorchè per esempio il debitore principale diviene erede del fidejussore, e vice versa. In questi due casi l'obbligazione accessoria della fidejussione è bensì estinta, ma ciò non ostante questo non nuoce per nulla all'azione del creditore contro il fidejussore del fidejussore.

La fidejussione s'estingue *direttamente* anche quando, per fatto del creditore (1), il

(1) *Puta*, se ha lasciato perire le ipoteche.

subingresso legale non può più effettuarsi in favore del fidejussore.

2037.

La fidejussione s' estingue *indirettamente* al pari di tutte le altre obbligazioni accessorie coll' estinzione del debito principale. È dietro questo principio che il fidejussore può opporre tutte le eccezioni reali che competono al debitore (1). In quanto a quelle personali al debitore stesso, noi abbiamo veduto sino dal principio di questo titolo, che non giovano al fidejussore.

2036.

Basta che il debito principale sia una volta estinto, perchè l' obbligazione accessoria della fidejussione sia irrevocabilmente annullata, sebbene il primo venisse in appresso a rivedere in conseguenza di qualche circostanza, come sarebbe, per esempio, nel caso in cui il creditore avesse ricevuto in pagamento un oggetto di cui soffrisse in seguito l' evizione; 2038. ma la semplice proroga del termine accordato dal creditore, non libera il fidejussore, il quale può solamente agire in questo caso contro il debitore per costringerlo al pagamento.

2039.

(1) Come sarebbero quelle d' errore, di dolo, di violenza &c.



T I T O L O IX.

Dei privilegi e delle ipoteche.

Ogni obbligazione personale dà generalmente al creditore il diritto di domandarne il pagamento su tutti i beni mobili ed immobili, 2092. presenti e futuri del debitore.

Questi beni sono dunque la garanzia comune dei creditori, i quali hanno diritto di farli vendere, e di pagarsi sul prezzo, quando è bastante, altrimenti di distribuirlo fra loro per contributo, se tutti hanno un uguale 2093. diritto.

Noi diciamo *se tutti hanno un uguale diritto*, perchè possono esservi fra di loro delle cause legittime di prelazione. Il presente titolo sarà quindi impiegato a far conoscere quali siano queste cause, e quali i diritti che ne risultano in favore dei creditori che possono invocarle.

Le cause di prelazione stabilite dalla legge 2094. sono il privilegio e l'ipoteca; lo che divide il presente titolo in due parti.

Queste due cause differiscono principalmente in quanto l' ipoteca desumendo la sua forza dalla convenzione espressa o presunta delle parti , ha effetto soltanto dal giorno in cui l' obbligazione venne contratta , ed anzi , nei casi ordinarij , dal giorno dell' inscrizione presa all' ufficio delle ipoteche; mentre invece il privilegio essendo annesso unicamente alla natura del credito , senza che abbiasi alcun riguardo all' epoca in cui è stato contratto , dà al creditore che l' invoca il diritto d' esser preferito ai creditori anche ipotecarj a lui anteriori , salva la necessità dell' inscrizione in certi casi.

PARTE PRIMA.

Dei privilegi.

Il privilegio è, come noi abbiamo ora detto , il diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore d' essere preferito agli altri creditori anteriori , anche ipotecarj. 2095.

Noi diciamo *la qualità del credito* (1) ;

(1) Bisogna però eccettuare il privilegio risultante dal *pegno*,
DELVINCOURT. Ist. T. III. 19

290 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

poichè non si riconoscono in Francia privilegi personali; tutti sono reali, vale a dire inerenti al credito, e passano insieme col credito stesso a tutti quelli che l'acquistano per cessione, surrogazione, o altrimenti.

Vi sono dei crediti più o meno privilegiati. Per conseguenza, fra più creditori privilegiati gli uni possono esser preferiti agli altri, in ragione della natura del privilegio; se i privilegi sono tutti della stessa natura, i creditori sono pagati in proporzione eguale.

I privilegi del tesoro pubblico e della corona, come pure il grado in cui possono esercitarsi, sono regolati da leggi particolari. Non possono però in generale pregiudicare ai diritti acquistati anteriormente dai terzi. Noi faremo conoscere inoltre in un capitolo particolare posto in fine del presente titolo, la natura e l'estensione dei diritti del tesoro pubblico, nei casi più importanti.

In quanto ai privilegi particolari noi vedremo,

che non proviene dalla qualità del credito, ma dal diritto reale acquistato dal creditore colla tradizione della cosa. Vedasi più avanti il titolo *del Pegno*.

TIT. IX. *Dei privilegi e delle ipoteche.* 291

1.^o Su quali oggetti possano esercitarsi;

2.^o Dietro qual ordine s'esercitino.

I modi d'estinzione dei privilegi essendo gli stessi di quelli delle ipoteche, noi ne tratteremo nella seconda parte.

CAPITOLO PRIMO.

Delle cose che possono esser l'oggetto dei privilegi.

I privilegi possono colpire, o tutti i beni, 2099,
o solamente i mobili, o solamente gl'immobili. 2100,

SEZIONE PRIMA.

Dei privilegi che si esercitano su tutti i beni.

I crediti privilegiati sopra la totalità dei beni sono:

1.^o Le spese giudiziali; nulla di meno le 2101,
spese di procedura per la distribuzione per contributo sono collocate dopo il pagamento delle pigioni dovute al proprietario; *Pr. 662.*

2.^o Le spese funerarie;

3.^o Quelle dell' ultima malattia ;

4.^o I salarj delle persone di servizio per l' anno scaduto , e quelli dovuti per l' anno corrente ;

5.^o Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia ; cioè per li sei ultimi mesi , dai venditori al minuto , come i fornaj , macellari e simili , e per l' ultimo anno , da coloro che tengono dozzina e dai mercanti all' ingrosso .

Questi privilegi si esercitano coll' ordine in
2101. cui sono qui collocati. Sebbene però si esten-
dano egualmente sui mobili e sugl' immobili ,
2104. sembra nulla di meno risultare dall'art. 2105,
ch' essi colpiscono da prima il mobiliare , e
che soltanto nel caso in cui questo non sia
bastante , possono colpire anche gl' immobili ;
ma in allora sono preferiti agli stessi crediti
privilegiati sugl' immobili stessi , nonostante
la mancanza d' iscrizione da cui questa sorta
2107. di privilegi sono dispensati .

SEZIONE II.

Dei privilegi sopra i mobili soltanto.

Questi privilegi non colpiscono tutt' i mobili del debitore , ma solamente ne colpiscono alcuni ; essi sono :

1.^o Quello del locatore sui frutti raccolti nell' anno , non che sul valore di tutto ciò che serve a mobiliare la casa appigionata o il fondo affittato , e di tutto ciò che serve alla coltivazione del medesimo. In quanto poi alla somma sino alla concorrenza della quale questo privilegio può essere esercitato , bisogna distinguere se il contratto di locazione abbia una data certa , o no.

Se il contratto di locazione ha una data certa , il privilegio ha luogo per tutti i fitti e pigioni scadute , e per quelli che devono scadere sino al fine della locazione , salvo agli altri creditori il diritto di locare nuovamente , a loro vantaggio , la casa o la possessione pel tempo che rimane al termine del contratto ; ma in questo caso , se il locatore non resta

intieramente pagato delle pigioni o dei fitti scaduti, e di quelli che devono scadere in conseguenza del suo privilegio, essi sono personalmente responsabili verso di lui di tutto ciò che può essergli ancora doyuto.

Se il contratto di locazione non ha data certa, il privilegio ha luogo soltanto per l'anno corrente e per un anno dopo.

In ambedue i casi, il privilegio s'estende anche alle riparazioni locative, ed a tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Questo privilegio sussiste sugli effetti che ne formano l'oggetto, anche quando siano stati traslocati fuori della casa o della possessione; ma bisogna che il locatore non abbia acconsentito alla traslocazione, e che inoltre abbia proposta l'azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni, quando si tratti del mobiliare d'una possessione, e nel termine di quindici giorni, se trattasi di quello d'^{a 102.} una casa (1).

Il privilegio del locatore s'esercita egualmente sui mobili dei subaffittuarj, ma sino

(1) Riguardo alle formalità di questa rivendicazione, vedasi il Codice di procedura, dall' art. 826 all' art. 831.

alla concorrenza solamente di quanto sono debitori verso il conduttore principale, in ragione dei luoghi che occupano, senza però che possano opporre i pagamenti fatti anticipatamente, a meno che non siano stati fatti in virtù d'una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, o conformemente alla consuetudine dei luoghi.

1753.

In conseguenza dello stesso privilegio, il locatore ha inoltre il diritto, anche quando la locazione fosse puramente verbale, di far sequestrare, un giorno dopo l'intimazione del preceppo d'uscire, e senza permesso del giudice, gli effetti sottoposti al suo privilegio; egli può anche, ma col permesso del giudi-
Pr. 819.
ivi 620.

Il secondo privilegio sopra certi mobili determinati è quello del creditore possessore di un pegno sul valore della cosa data in pegno (1).

Il terzo privilegio è quello delle spese

(1) Riguardo alle formalità di questo sequestro vedasi l'articolo 811 del Codice di procedura.

(2) Vedasi più avanti, al titolo *del Pegno*, come si stabilisce e si conserva questo privilegio.

fatte per la conservazione della cosa , sulla cosa conservata.

Il quarto privilegio è quello del venditore d' effetti mobiliari non pagati , sul valore di questi effetti , se esistono tuttora in possesso del debitore , quand' anche gli avesse accordata una dilazione al pagamento. Se la vendita è stata fatta senza dilazione , oltre questo privilegio , il compratore ha ancora il diritto di rivendicare questi effetti e d' impedirne la rivendita ; ma bisogna che gli effetti siano ancora in possesso del compratore , che si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna , e che la domanda per rivenderli sia proposta entro gli otto giorni dalla consegna stessa.

In ogni caso però il privilegio del venditore , non è esercibile se non dopo quello del locatore , quando non sia provato che questi era informato che gli effetti non appartenevano al locatario. Ciò non ostante le somme dovute per le sementi o per le spese della raccolta dell' annata , sono pagate sul prezzo della raccolta medesima , e quelle dovute per gli utensili , sopra il prezzo degli

TIT. IX. *Dei privilegi e delle ipoteche.* 297
utensili stessi, in preferenza anche del proprietario (1).

Il quinto privilegio è quello degli albergatori sugli effetti introdotti nel loro albergo, per le spese dei viaggiatori a cui appartengono.

Il sesto privilegio è quello dei vetturali, sul valore delle cose condotte per le spese di condotta e per quelle accessorie.

Il settimo privilegio è quello risultante dalle condanne ottenute contro a' pubblici funzionarj, per abusi e prevaricazioni da essi commesse nell'esercizio delle loro incumbenze. Questo privilegio si esercita sopra i capitali da loro dati in cauzione, e sopra gl' interessi che ne fossero dovuti.

L'ottavo privilegio è quello di coloro che avessero somministrato in tutto o in parte i capitali per la detta cauzione. Questo privilegio però s'esercita soltanto dopo il precedente (2).

2182.

(1) Tutte queste disposizioni non derogano nulla alle leggi ed usi di commercio intorno alla rivendicazione. (*Codice di commercio*, art. 176 e seg.)

(2) Legge del 25 nevoso anno 13. (*Bullettino*, n. 468.) Vedasi il decreto addizionale del 28 agosto 1808. (*Bullettino* n. 3727.)

SEZIONE III.

Dei privilegi sopra gl' immobili soltanto.

Questi privilegi, al pari dei precedenti, colpiscono soltanto certi immobili; essi sono quattro, cioè:

- Quello del venditore sull'immobile venduto;
- Quello degli architetti, intraprenditori, ec., sugl' immobili fabbricati o riparati;

Quello dei creditori e legatarj d'una eredità sugl' immobili che ne provengono;

Finalmente quello di ciascun coerede, sugl' immobili pervenuti a' suoi coeredi, in conseguenza della divisione.

Questi privilegi hanno ciò di comune, che non hanno effetto se non in quanto siano stati resi pubblici coll' iscrizione (1) sui registri del conservatore delle ipoteche, ed adempiendo inoltre a tutte le formalità particolari prescritte per ciascheduno di essi; nulla di

(1) Intorno al modo d' iscrizione dei privilegi, vedasi più avanti parte II, cap. II, sez. I.

meno la mancanza di queste formalità non impedisce al credito d'essere ipotecario; ma questa è allora un'ipoteca semplice e non privilegiata, che ha data, riguardo ai terzi, soltanto dal giorno dell'iscrizione. ^{2113.}

Noi abbiamo veduto, nel titolo *delle Successioni, e delle Donazioni* (1), come s'esercitano e si conservano i privilegi dei coeredi, dei legatarj e dei creditori d'una eredità. Ci resta quindi a parlare qui di quello del venditore e di quello dell'intraprenditore.

§. I.

Del privilegio del venditore.

Il venditore d'un immobile ha un privilegio, pel pagamento del prezzo, sull'immobile da lui venduto. Essendovi più vendite progressive, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così progressivamente.

Colui che ha somministrato il denaro per

(1) Vedasi tom. II pag. 109, 125 e 195.

L'acquisto dell'immobile, gode dello stesso privilegio del venditore che venne pagato col suo denaro, quando siasi adempito a tutte le condizioni richieste per acquistare il sabin-

^{2103.} gresso (1).

L'iscrizione non è assolutamente necessaria per la conservazione del privilegio del venditore. Basta a quest'uopo la semplice trascrizione (2) dell'atto di vendita, allorchè un tal atto comprova ch'è ancora dovuta la totalità od una porzione del prezzo. Questa trascrizione tien luogo d'iscrizione pel venditore, e per quello che ha somministrato il denaro pagato, quando sia subentrato nelle ragioni del venditore in forza del medesimo contratto. Essa può esser fatta dietro richiesta del venditore, di chi ha somministrato il denaro, o dell'acquirente, ma sempre a spese ^{2108.} di quest'ultimo.

^{2155.} Sebbene una tale trascrizione, come noi

(1) Vedasi tom. II pag. 359 e seg.

(2) Avvi questa differenza tra la trascrizione e l'insertione, che nella prima si trascrive l'atto intero, mentre nella seconda non s'inscrive che l'estratto. Si trascrivono gli atti di traslazione di proprietà, s'inscrivono solamente gli atti che portano privilegio od ipoteca.

TIT. IX. *Dei privilegi e delle ipoteche.* 301
abbiamo detto , tenga luogo d' iscrizione pel venditore , ec. , nulla di meno onde evitare il pregiudizio che potrebbe risultarne ai terzi dalla mancanza d' iscrizione , il conservatore facendo la trascrizione , è tenuto , sotto pena di tutte le spese , danni ed interessi , di fare *ex officio* l' iscrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall' atto d' alienazione , tanto in favore del venditore , quanto di coloro da cui si è somministrato il denaro.

2108.

§. II.

Del privilegio degli architetti ed intraprenditori.

Gli architetti , gl'intraprenditori , i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica , ricostruzione o riparazione di edifizj , canali , o qualunque altra opera , hanno un privilegio sulla cosa da essi fabbricata , ricostruita o riparata , quand' abbiano adempito alle seguenti formalità :

Bisogna 1.^o che , mediante perito deputato *ex officio* dal tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione sono situati gli edifizj ,

siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi, relativamente ai lavori rapporto ai quali il proprietario ha dichiarata l'intenzione che si debbano fare;

E 2.^o che i lavori siano verificati da un perito egualmente nominato *ex officio*, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione, e che ne sia parimenti steso processo verbale.

L'ammontare di questo credito privilegiato, non può giammai eccedere il valore compiuto col secondo processo verbale, e nel caso in cui questo valore fosse superiore al maggior valore dell'immobile risultante dai lavori fatti al momento della stima, il credito privilegiato non può mai eccedere questo maggior valore.

Quelli che hanno imprestato il denaro per pagare gl' intraprenditori ec., godono dello stesso privilegio, adempiendo a tutte le condizioni prescritte onde acquistare il subingresso.

Il privilegio si conserva coll' iscrizione successiva dei due processi verbali ora menzionati; ed in questo caso il privilegio ha data dal giorno dell' iscrizione del primo processo verbale.

CAPITOLO II.

Dell'ordine dietro il quale si esercitano i privilegi.

Il Codice avendo determinato soltanto riguardo a certi privilegi l'ordine dietro cui debbono essere esercitati, noi tenteremo di supplirvi riguardo a tutti gli altri, presentando quest'ordine, come è a noi sembrato che debba essere stabilito.

Bisogna prima di tutto osservare che vi sono varj privilegi che non possono concorrere con verun altro (1); tali sono quelli del creditore che ha un pegno, dell'albergatore e del vetturale; tali sono parimenti quelli sui capitali dati in cauzione dai pubblici funzionarj.

S'esercitano in secondo luogo a preferenza di tutti gli altri, i privilegi che si estendono sopra tutti i beni, e come noi abbiamo già

(1) Eccetto forse con quello delle spese fatte per la conservazione della cosa, il quale deve sempre ed in tutti i casi avere la preferenza.

304 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
detto, dietro quell' ordine in cui sono ri-
feriti.

In quanto agli altri, quelli sui mobili si
esercitano nell' ordine seguente :

- 1.^o Quello delle spese fatte per la conser-
vazione della cosa ;
- 2.^o Quello del locatore ;
- 3.^o Quello del venditore.

Salve sempre le eccezioni che abbiamo fatte
rimarcare.

I privilegi sugl' immobili debbono esser
collocati come segue :

- 1.^o Quello delle spese fatte per la conser-
vazione dell' immobile ;
- 2.^o Quello degl' intraprenditori ed operaj ;
- 3.^o Quello del venditore ;
- 4.^o Quello dei creditori e legatarj dell' e-
redità da cui l' immobile proviene ;
- 5.^o Quello dei coeredi nella stessa eredità.

P A R T E I I.

Delle ipoteche.

L' ipoteca è un diritto reale ed indivisibile
sopra uno o più beni immobili vincolati per
la soddisfazione d' una obbligazione.

Noi diciamo *un diritto reale*, perchè come già s'è osservato, tutti i beni del debitore sono generalmente vincolati al pagamento de' suoi debiti; ma quando esiste questo diritto reale, vale a dir l'ipoteca, sopra uno o più immobili vincolati in particolare al pagamento d'un credito, il creditore acquista prima di tutto il diritto d'esser pagato sugli immobili stessi a preferenza di tutti gli altri, ed in secondo luogo quello di poter seguire i beni ipotecati presso qualunque persona siano passati.

2114.

Indivisibile: perchè l'ipoteca è di sua natura indivisibile; sussiste quindi per intiero, e per totalità del debito, sopra tutti gl'immobili che vi sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili, e sopra ogni parte di essi; *ivi* ed inoltre sussiste nello stesso modo, anche dopo il pagamento parziale del debito, e sino a tanto che questo sia totalmente soddisfatto.

2063.

Sopra uno o più beni immobili: perchè, secondo il diritto attuale, gl'immobili sono i soli beni suscettibili d'ipoteca; lo che comprende gl'immobili reali, i loro accessori ri-

DELVINCOURT. Ist. T. III.

20



putati immobili, e l'usufrutto degli stessi beni
2118. sintantochè dura.

I semplici mobili per loro stessi non possono essere ipotecati; e quando lo siano unicamente agli immobili di cui sono accessori, non possono esser seguiti nelle mani dei terzi, salva sempre l'esecuzione delle leggi marittime concernenti le navi ed i bastimenti di
2120. mare (1).

Onde trattare con ordine la materia delle ipoteche noi vedremo,

1.^o Quante sorta d'ipoteche vi siano, e come possa essere stabilita ciascuna di esse;

2.^o Se vi sono più ipoteche, qual sia l'ordine in cui devonsi collocare;

3.^o Qual sia in generale l'effetto delle ipoteche;

4.^o Come s'estinguono;

5.^o Vedremo finalmente, come abbiam già annunziato, in un capitolo particolare, quali siano i particolari diritti del tesoro pubblico sui beni de' funzionarj obbligati a render conto, e per l'esazione delle spese di con-

(1) *Codice di commercio*, art. 190 e seg.



Tit. IX. Dei privilegi e delle ipoteche. 307

danna in materia criminale, correzionale ec., non meno che per l'esazione delle contribuzioni dirette.

CAPITOLO PRIMO.

Delle diverse sorta d'ipoteche.

L'ipoteca è legale, giudiziale o convenzionale. 2116.

SEZIONE PRIMA.

Dell'ipoteca legale.

L'ipoteca legale è quella che deriva dalla legge sola, senza bisogno d'alcuna particolare stipulazione. 2117.

Essa ha luogo 1.^o a vantaggio dello stato, del tesoro della corona e degli stabilimenti pubblici, sui beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto;

2.^o A vantaggio dei minori e degl'intendetti, sopra i beni dei loro tutori;

3.^o A vantaggio delle donne maritate, sopra i beni dei loro mariti (1). 2121.

(1) Avvi ancora una specie d'ipoteca legale stabilita dall'articolo 500 del Codice di commercio, sugli immobili del fallito, vantaggio della massa dei creditori.

L'ipoteca dello stato, ec. differisce dalle altre due in quanto ha data solamente dal giorno dell'iscrizione presa sui beni dell'im-
 piegato obbligato a render conto, mentre invece una tale iscrizione non è necessaria per assicurare la data dell'ipoteca del minore, dell'interdetto, o della donna maritata, come noi vedremo nel capitolo II.

2134.
2135.

S E Z I O N E II.

Dell'ipoteca giudiziale.

L'ipoteca giudiziale è quella che risulta da sentenze pronunciate dai tribunali francesi.

Da sentenze: Questa ipoteca non solo risulta da sentenze definitive o provvisionali, proferite tanto in contraddittorio delle parti, che in contumacia, ma anche dalle semplici cognizioni o verificazioni, fatte in giudizio, dalle sottoscrizioni apposte ad un atto d'obbligo esteso in iscrrittura privata. Ciò nonostante se le sentenze di cognizioni vennero pronunciate prima della scadenza o dell'es-

gibilità del debito, non si può, purchè non siavi una stipulazione contraria, prendere alcuna iscrizione ipotecaria in forza delle dette sentenze, se non quando il debito non fosse pagato al momento della sua scadenza o della sua esigibilità (1).

Pronunciate dai tribunali: poichè per dar luogo all'ipoteca, bisogna che vi sia la sentenza di un giudice; le sentenze arbitramentali per conseguenza, producono ipoteca solamente quando siano rivestite col decreto giudiziale d'esecuzione.

Dai tribunali francesi: perchè le sentenze pronunciate in paese straniero non producono similmente ipoteca, eccetto che siano state dichiarate eseguibili da un tribunale francese, salve le disposizioni contrarie che possono essere determinate dalle leggi politiche o dai trattati.

2123.

(1) Art. 1.^o della legge dei 3 settembre 1807. (*Bullettino*, n. 2741.)

SEZIONE III.

Dell' ipoteca convenzionale.

L' ipoteca convenzionale è quella che risulta dalla convenzione delle parti. Essa può essere definita, un contratto accessorio e solenne, col quale una persona, che ha la capacità d' alienare, vincola uno o più immobili specialmente indicati al pagamento di un' obbligazione.

Un contratto accessorio: non può esservi ipoteca, se non quando vi sia un' obbligazione principale, per sicurezza della quale sia stabilita.

Solenne: perchè l' ipoteca non può essere stabilita che con atto stipulato in Francia,
^{2127.} avanti notajo, ed in forma autentica. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni situati in Francia, salve però le disposizioni contrarie delle leggi
^{2128.} politiche o dei trattati.

Una persona che ha la capacità d' alienare:
^{2124.} perchè l' ipoteca è una specie d' alie-

nazione, e quindi i beni dei minori e degl' interdetti non possono essere ipotecati (1), che per le cause e nelle forme stabilite dalla legge; lo stesso deve dirsi dei beni degli assenti, sino a che non ebbe luogo la definitiva immissione in possesso.

2126.

In conseguenza di questo principio, quelli che non hanno su di un immobile che un diritto sospeso da una condizione, o soggetto ad essere risolto in casi determinati, od annullato, non possono stipulare che un' ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa rescissione (2).

2125.

- *Specialmente indicati:* perchè, come noi vedremo più avanti, non si può stabilire un' ipoteca generale sui propri beni con una semplice convenzione.

(1) Conventionalmente: L'ipoteca giudiziale può aver luogo riguardo a questi beni, come riguardo a quelli posseduti da qualunque altra persona. (Art. 2126.)

(2) Bisogna eccettuare i casi nei quali la legge ha voluto che la risoluzione o la rescissione non pregiudicassero ai terzi, come nel caso di rivocazione delle donazioni per causa d' ingratitudine, di ritorno d'un assente dopo l'immissione definitiva in possesso ec.

CAPITOLO II.

Dei gradi delle ipoteche fra loro.

L'ordine delle ipoteche è indifferente riguardo al debitore; la sua obbligazione è la stessa riguardo a tutti i suoi debiti, perchè egli li deve pagare tutti egualmente. È dunque soltanto riguardo ai diversi creditori che riesce importante il determinare il grado che ciascuna delle ipoteche deve occupare.

Il principio generale su di questo proposito si è, che l'ipoteca non attribuisce prelazione ai creditori se non dal giorno dell'iscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge.

Noi diciamo *dal giorno e non dal momento dell'iscrizione*, perchè i creditori inseriti nello stesso giorno hanno fra di essi un'ipoteca della stessa data, senza distinzione fra l'iscrizione fatta nel mattino e quella fatta nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore.

Il principio della necessità dell' inscrizione soffre però un' eccezione riguardo alle ipoteche legali che hanno luogo a vantaggio dei minori, degli interdetti e delle donne mariate; queste ipoteche hanno il loro effetto indipendentemente da qualunque inscrizione, cioè:

Quella dei minori e degli interdetti sugli immobili spettanti ai loro tutori, dal giorno in cui hanno accettata la tutela, se questa è dativa o testamentaria; e se è legittima, dal giorno in cui il tutore avrebbe dovuto ^{2135.} cominciare ad amministrare. ^{2194.}

Riguardo a quella delle mogli sugl' immobili spettanti ai loro mariti, bisogna fare la seguente distinzione:

Se trattasi della dote costituita nel contratto di matrimonio, l' ipoteca risale al giorno della celebrazione del matrimonio stesso;

Se trattasi di capitali dotali provenienti da eredità pervenute alla moglie, o da donazioni ad essa fatte durante il matrimonio, essa non ha ipoteca se non dal giorno dell' apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno conseguito il loro effetto.

314 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

Se trattasi del rinvestimento de' propri beni alienati, dal giorno della vendita;

Se trattasi finalmente dell' indennità dovuta alla moglie pei debiti da lei contratti durante il matrimonio, dal giorno in cui ha contratta

2135. 1^a obbligazione (1).

Ma sebbene queste ipoteche, come noi ora abbiam detto, producano il loro effetto anche riguardo ai terzi, indipendentemente da qualunque inscrizione, nulla di meno, siccome l'interesse generale della società richiede che i terzi siano informati della loro esistenza, così fu necessario il prendere delle speciali misure acciocchè siano rese pubbliche: onde presentar quindi sotto uno stesso punto di vista tutte le disposizioni relative all' inscrizione ed alla pubblicità delle ipoteche, noi tratteremo in questo capitolo:

1.^o Del modo dell' inscrizione dei privilegi e delle ipoteche in generale;

2.^o Delle misure particolari prescritte per la pubblicità delle ipoteche legali, che non sono soggette alla formalità dell' inscrizione;

(1) Si osservi che questa disposizione non pregiudica in alcun modo ai diritti acquistati dai terzi prima della promulgazione del presente titolo che ebbe luogo agli 8 germile anno 12.

3.^o Finalmente, delle obbligazioni e della responsabilità del conservatore delle ipoteche.

SEZIONE PRIMA.

*Del modo dell' inscrizione dei privilegi
e delle ipoteche.*

L' inscrizione dei privilegi o delle ipoteche si fa all' uffizio della conservazione delle ipoteche nel cui circondario sono situati i beni che vi sono sottoposti.

2146*

Riguardo alla forma d' una tale inscrizione bisogna fare una distinzione: se l' ipoteca è giudiziale o convenzionale, l' inscrizione ha luogo nel modo seguente:

Il creditore presenta o fa presentare al conservatore delle ipoteche, l' originale in forma di breve o una copia autentica della sentenza, o dell' atto da cui nasce il privilegio o l' ipoteca. Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche estendersi a piede della copia del documento; esse contengono:

1.^o Il nome, cognome e domicilio del cré-

ditore, la sua professione se ne ha, e se è domiciliato fuori del circondario dell'ufficio, l'elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario stesso;

2.^o Il nome, cognome e domicilio del debitore, la sua professione se ne ha una conosciuta, o un'indicazione individuale e speciale, fatta in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dell'ipoteca;

3.^o La data e la natura del titolo;

4.^o L'importo dei crediti capitali espressi nel titolo. Se trattasi di rendite, prestazioni, o diritti indeterminati, l'inscrivente deve valutarli nella nota, salvo al debitore il diritto di farne ordinare la riduzione, quando la valutazione sia giudicata eccessiva, come noi vedremo nel capitolo seguente;

5.^o L'ammontare degli accessori di questi capitali, e l'epoca dell'esigibilità (1): se trattasi d'un capitale che produce interessi, il creditore ha diritto di essere, rapporto a questi, classificato per due anni soltanto, sal-

(1) Vedasi su questo punto la legge 4 settembre 1307. (*Bullettino*, n. 2742.)

vo il diritto di prendere , pel di più di quelli che potessero essergli dovuti in seguito , delle inscrizioni particolari , ma che avranno effetto soltanto dal giorno della loro data ; 2151.

6.^o L'indicazione della qualità e situazione dei beni sui quali deve cader l'iscrizione; una tale disposizione però non s'applica all'ipoteca giudiziale ; siccome questa colpisce tutti gl'immobili del debitore indistintamente , così una sola inscrizione , senza l'indicazione dei beni , colpisce tutti quelli situati nel circondario dell'uffizio. 2148.

Se l'ipoteca è legale basta presentare due note (1) contenenti :

1.^o Il nome , cognome , professione e domicilio reale del creditore , come pure quello eletto nel circondario , se avvi luogo ad eleggerlo ;

2.^o Il nome , cognome , professione , domicilio , o precisa indicazione del debitore ;

3.^o La natura dei diritti da conservarsi , e l'importare del loro valore quanto agli oggetti determinati , senza che siavi bisogno di determinare quelli indeterminati. 2153.

(1) Non è quindi necessario di presentare il documento.

L'ipoteca legale essendo generale al pari di quella giudiziale, non è necessario l'indicare gl'immobili che vi sono soggetti; e l'inscrizione colpisce egualmente tutti quelli appartenenti al debitore, e che sono situati nel

^{2148.} circondario dell'uffizio.

Qualora il debitore sia morto, qualunque sia la natnra dell'ipoteca, l'iscrizione, facendo menzione della sua morte, deve contenere, riguardo a lui, le stesse indicazioni

^{2149.} come se fosse vivente.

Dopo la consegna delle carte suddette al conservatore, questi fa menzione nel suo registro del contenuto nelle note, e rimette al richiedente, il documento o la copia del documento, se venne a lui presentata, ed inoltre una delle due note, a piede della quale certifica d'aver eseguita l'inscrizione.

Il creditore ed i suoi rappresentanti o cessionarj per atto autentico, possono a loro piacere cangiare sul registro del conservatore il domicilio eletto da prima, coll'obbligo di

^{2150.} sceglierne un altro nello stesso circondario; e tutte le azioni alle quali le inscrizioni possono dar luogo contro di essi, sono valida-

mente promosse con citazione loro fatta , o personalmente , o all' ultimo loro domicilio eletto sul registro ; e ciò non ostante la morte tanto del creditore o de' suoi aventi causa , che di quelli presso de' quali hanno eletto il domicilio.

2156.

La inscrizione presa nei modi sopra indicati , conserva l'ipoteca o il privilegio pel corso di dieci anni , dal giorno della sua data; 2155. cessa il suo effetto (1) se prima della scadenza di detto termine non è rinnovata. 2154.

Vi sono però due casi nei quali l'ipoteca , ancorchè inscritta , non produce alcun effetto; il primo è quando l'inscrizione sia stata eseguita entro i dieci giorni precedenti il fallimento del debitore ; ed il secondo quando sia stata eseguita dai creditori d' una eredità accettata col benefizio dell' inventario , dopo aperta la successione ; ma in quest' ultimo caso l'inscrizione è inutile soltanto riguardo agli altri creditori della successione stessa (2) 2146.

(1) Riesce evidente che questa disposizione non si applica alle ipoteche che non hanno bisogno d' inscrizione.

(2) Dunque è valida riguardo agli acquirenti e creditori dell' erede.

SEZIONE II.

Della pubblicità delle ipoteche legali.

Noi abbiamo già osservato che l'ipoteca legale del minore, dell' interdetto e della donna maritata, ha il suo effetto indipendentemente da qualunque inscrizione. La pubblicità di quest'ipoteca è dunque richiesta soltanto per l'interesse dei terzi, ed onde avvertirli della sua esistenza. Le disposizioni della presente sezione non riguardano quindi l'ipoteca legale dello stato, ec., che è soggetta al pari della giudiziale e della convenzionale alla formalità dell'inscrizione, e che ha effetto soltanto dal giorno in cui questa inscrizione

2134. venne effettuata.

L'obbligazione di render pubblica l'ipoteca legale del minore, ec., è imposta,

1.^o Ai mariti ed ai tutori stessi, i quali sono tenuti a richiedere l'inscrizione sui loro propri immobili, e su quelli che potessero acquistare in seguito, a misura che li vanno acquistando. Ogni marito o tutore, che non

Tit. IX. Dei privilegi e delle ipoteche. 331

essendosi conformato a questa disposizione, aderisce o lascia stabilire ipoteche sopra i suoi immobili, senza dichiarare espressamente che sono soggetti all'ipoteca legale dei minori, ec., è considerato colpevole di stellionato (1), e come tale è soggetto all'arresto personale;

2136.

2.^o Ai tutori surrogati, i quali sono tenuti sotto la loro responsabilità personale, e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d'invigilare ad oggetto che le suddette inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, ed anche di farle essi medesimi eseguire in caso di tardanza del tutore;

2137.

3.^o Al procuratore imperiale presso il tribunale civile del domicilio dei mariti e dei tutori, o del luogo dove sono situati i beni;

2138.

4.^o Finalmente, la moglie anche non autorizzata, il minore stesso, i loro parenti, o gli amici del minore in mancanza di parenti, possono ricercare le inscrizioni suddette.

2139.

(1) *Colpevole di stellionato*: Vedasi nel titolo seguente la spiegazione di questa parola.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni e della responsabilità del conservatore delle ipoteche.

Tutti i registri del conservatore delle ipoteche debbono essere in carta bollata, numerati e vidimati in ciascuna pagina dal primo all'ultimo foglio, da uno dei giudici del tribunale nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio; essi debbono esser chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti.

In conseguenza del sistema della pubblicità delle ipoteche, i conservatori sono tenuti a rilasciare a tutti coloro che lo richiedono, copia degli atti trascritti nei loro registri, e quella delle inscrizioni che tuttora sussistono o il certificato che non ve n'esiste alcuna.

Essi non possono in verun caso ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, inscrizione delle ipoteche o dei privilegi, e rilascio dei certificati che loro sono richiesti, sotto pena del risarcimento dei danni ed

interessi delle parti, pel quale effetto sulla istanza del richiedente può stendersi senza dilazione processo verbale del rifiuto o del ritardo da un giudice di pace, o da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere o notajo coll'assistenza di due testimonj.

2199.

I conservatori però non sono obbligati di scrivere, al momento della consegna, sui loro registri ordinarij, gli atti di mutazione, o le note che loro sono rimesse: lo che sarebbe impossibile. È anzi per questa ragione che è loro imposto di tenere un registro particolare, nel quale devono inscrivere, giorno per giorno, e con ordine numerico; le consegne che loro vengono fatte degli atti di mutazione o delle note. Essi devono dare ai richiedenti un riscontro in carta bollata nel quale sia espresso il numero del registro in cui ne è annotata la consegna e non possono trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note nei registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l'ordine delle consegne che sono state a loro fatte.

2200.

Essi sono responsabili, verso chi di ragione

dell' omissione sopra i loro registri , delle trascrizioni degli atti di mutazione , e delle inscrizioni richieste al loro uffizio . Essi sono responsabili egualmente della mancanza di menzione nei loro certificati , d' una o di più inscrizioni esistenti , eccetto che in quest' ultimo caso , l' errore non provenga dall' insufficienza delle indicazioni contenute nelle note , senza però che la mancanza di menzione delle inscrizioni possa pregiudicare al terzo acquirente , nelle mani del quale lo stabile resta libero da tutti i pesi ommessi nel certificato , purchè sempre abbia richiesto un tale certificato quindici giorni dopo la trascrizione del

Pr. 834. suo titolo .

Nulla di meno , se il prezzo non è stato ancora pagato , nè la gradazione fra i creditori omologata , quello fra i creditori le di cui inscrizioni sono state ommesse conserva sempre il diritto di farsi collocare secondo il rispettivo suo grado .

Queste disposizioni sono tutte di rigore riguardo ai conservatori , i quali sono tenuti a conformarvisi nell' esercizio delle loro incumbenze , sotto pena d' una multa di due cento

fino a mille lire per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda, senza pregiudizio dei danni ed interessi delle parti che devono esser pagati in preferenza ^{2202.} della multa.

Inoltre tutte le menzioni di deposito, inscrizioni e trascrizioni che hanno luogo nei registri del conservatore, devono esser fatte di seguito, senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena di mille fino a due mila lire di multa, e del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, pagabili ^{2203.} pure in preferenza della multa.

CAPITOLO III.

Dell' effetto delle ipoteche.

Questo capitolo sarà diviso in due sezioni. Noi considereremo nella prima gli effetti dell' ipoteca, relativamente ai beni che possono esservi soggetti: nella seconda, tratteremo dei diritti che dà al creditore contro i terzi possessori di questi stessi beni.

SEZIONE PRIMA.

Dei beni che possono esser soggetti all'ipoteca.

Noi abbiamo veduto che in generale i soli beni immobiliari possono esser soggetti all'ipoteca; ma la legge 11 brumale anno 7, ed il Codice, avendo introdotti dei cambiamenti considerabili nella legislazione, relativamente all'ipoteca dei beni futuri, ed anche, sotto vari rapporti, a quella dei beni presenti, cambiamenti che non sono gli stessi riguardo a tutte le specie d'ipoteche, noi tratteremo in primo luogo delle regole relative alle ipoteche legali e giudiziali che hanno provato su questo punto delle leggeri modificazioni soltanto, e faremo conoscere nel secondo paragrafo le disposizioni particolari all'ipoteca convenzionale.

§. I.

Dei beni che possono essere sottoposti alla ipoteca legale o giudiziale.

Relativamente a queste due sorte d'ipoteche, l'antico diritto venne conservato in gran parte; colpiscono quindi tutti gl' immobili del debitore, e non solo quelli ch' egli possiede al momento della costituzione dell' ipoteca,^{2122.} ma anche quelli che può acquistare in seguito.^{2123.}

Ma siccome l' essere in facoltà del creditore d' imbarazzare per una somma sovente modica la disposizione dei beni del creditore, si oppone alla circolazione dei beni, favorita in generale dal Codice, così si è rimediato a questo inconveniente, autorizzando in certi casi la riduzione dell' ipoteca.

Ogni qual volta dunque le inscrizioni prese da un creditore, in forza d' una ipoteca legale o giudiziale (1), cadono sopra più fondi

(1) La domanda di riduzione può aver luogo anche riguardo all' ipoteca convenzionale, ma in un solo caso che noi faremo conoscere tra poco.



non necessarj per la cautela de' crediti, il debitore può domandarne la riduzione. Questa domanda deve esser prodotta dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l'iscrizione, a meno che non ne sia stato indicato un altro dalla convenzione in caso di controversia, o non si tratti d'una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale verta giudicio tra il debitore ed il preteso creditore, o essi debbano essere giudicati in un altro tribunale; ^{2159.} nel qual caso l'istanza per la riduzione deve ^{2161.} proporsi o rimettersi a questo tribunale stesso.

Ecco poi le regole dietro le quali i giudici devono determinare se l'ipoteca è eccessiva, e se per conseguenza siavi luogo a rindurla.

Quando il credito è di un valor certo e determinato, si reputano eccessive, e per conseguenza rudieibili le inscrizioni che cadono sopra più fondi, se il valore di un solo o di alcuni di essi supera di un terzo in beni liberi, dietro le regole stabilite in appresso, l'importare del credito in capitale ed in ^{2162.} legittimi accessori.

In quanto alla base da prendersi onde fissare il valore degli immobili, bisogna distinguere se essi siano o no soggetti a deperimento.

Nel primo caso il valore dell' immobile è fissato al decuplo della rendita risultante dalla matrice dei ruoli della contribuzione fondiaria, o indicata dalla quota di contribuzione sui ruoli, secondo la proporzione che esiste nella comune ove sono situati i beni ipotecati.

Se l' immobile non è soggetto a deperimento, il suo valor capitale è fissato a quindici volte la vendita calcolata come sopra.

In tutti i casi però, i giudici possono prevalersi ancora degli schiarimenti risultanti da contratti di locazione non sospetti, da processi verbali di stima che si fossero precedentemente stesi in epoche non rimote, o da altri atti simili, e valutare la rendita alla media proporzione dai risultati di queste diverse notizie.

2165.

Se il credito è indeterminato, e che ne sia stato valutato l' ammontare posteriormente, come si è detto nel precedente capitolo, il giudice può, quand' anche l'ipoteca fosse con-

2163. venzionale , decidere se avvi eccesso nella valutazione , a norma delle circostanze , delle probabilità di evento e delle presunzioni di fatto , in modo tale di conciliare le ragioni verisimili del creditore con i riguardi di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata , senza pregiudizio delle nuove inserzioni che potranno esser prese , se per accidente il credito venisse ad ammontare ad una somma maggiore di quella valutata dal giudice , le quali inserzioni produrranno ipoteca soltanto dal giorno della loro data.

2164. Queste regole s' applicano , in generale , a tutti i casi nei quali avvi luogo alla riduzione. Ve ne sono però alcune particolari , quando si tratta dell' ipoteca del minore , dell' interdetto , o della donna maritata.

E per ciò che riguarda il minore o l' interdetto , il consiglio di famiglia , al principio della tutela può decidere , che sia presa inserzione soltanto sopra certi immobili del 2161. tuteore ; ed anche quando una tal restrizione non abbia avuto luogo da principio , se l' ipoteca generale eccede notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministra-

zione, il tutore può, dietro il parere del consiglio di famiglia, domandare che questa ipoteca sia ristretta agl' immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favor del minore o dell' interdetto. Una tale domanda deve esser diretta contro il surrogato tutore. ^{2143.}

Così parimenti nel contratto di matrimonio, i contraenti d' età maggiore possono convenire che non si farà inscrizione fuori che sopra uno, o sopra determinati immobili del marito; ed in questo caso gl' immobili non indicati restano liberi e scolti da qualunque ipoteca per la dote della moglie, per la ricupera delle cose sue proprie, e per i patti nuziali, ma non si può stipulare che non si faccia alcuna inscrizione. ^{2140.}

Anche dopo il matrimonio, allorchè la restrizione non ebbe luogo nel contratto, il marito può, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l'ipoteca generale venga ristretta sopra una quantità d'immobili bastanti per l' intiera garanzia dei diritti della moglie. ^{2144.}

Non si pronuncia sentenza sulle domande

dei mariti e dei tutori, che sentito il Regio Procuratore, ed in contraddittorio con esso.

Quando il tribunale pronunci la riduzione dell'ipoteca a determinati immobili, sono cancellate le iscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

§. II.

Dei beni che possono essere sottoposti all'ipoteca convenzionale.

L'ipoteca convenzionale non può colpire che i beni presenti del debitore, e non mai i suoi beni futuri. Nondimeno se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cauterare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura de' suoi acquisti. Così parimenti se i beni presenti assoggettati all'ipoteca, sono periti od hanno sofferto tali deterioramenti, che siano divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi può, o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento all'ipoteca. Finalmente i mi-

glieramenti che possono sopravvenire all' immobile ipotecato sono soggetti alla stessa ipoteca.

2133.

Non solo l'ipoteca convenzionale può cadere soltanto sui beni presenti, ma non è valida, neppure per questa sorte di beni, se non che sotto le condizioni seguenti:

Bisogna 1.^o, come noi abbiamo già detto, che il titolo costitutivo dell'ipoteca sia stipulato avanti notajo, in forma autentica;

2.^o Che sia in esso fatta dichiarazione speciale della natura e della situazione di ciascuno degl'immobili assoggettati all'ipoteca. Una semplice stipulazione quindi d'una ipoteca generale non produrrebbe alcun effetto; senza pregiudizio però della facoltà che ha il debitore, di ipotecare anche tutti i suoi beni, se il creditore lo esige, ma facendo una dichiarazione speciale d'ognuno d'essi in particolare; 2139.

3.^o Che la somma per cui l'ipoteca è convenuta sia certa e determinata nell'atto. Nulla di meno se il credito è indeterminato di sua natura, l'ipoteca ha sempre luogo; ma il creditore non può chiedere l'inscrizione che sino alla concorrenza d'una somma fissa da

lui determinata, e che nel caso in cui sia eccessiva, può esser ridotta dietro domanda del debitore, come noi abbiamo veduto nel ^{2132.} paragrafo precedente.

SEZIONE II.

Dell' effetto dei privilegi e delle ipoteche riguardo ai terzi possessori.

Il principio generale che ha luogo su di questo proposito si è, che eccettuati i privilegi e le ipoteche, che come noi abbiamo già detto, producono il loro effetto senza inscrizione, il diritto di seguire l'immobile, ancorchè passi presso qualunque altro possessore, non appartiene che ai creditori che ^{2166.} hanno un privilegio od un'ipoteca *inscritta*.

Non è però necessario che l'inscrizione sia anteriore all'atto translativo della proprietà. Attualmente, a termini dell'articolo 834 del Codice di Procedura, i creditori che hanno un'ipoteca anteriore all'alienazione, possono prendere inscrizione anche nei quindici giorni ^{Pr. 834.} susseguenti la trascrizione dell'atto sudetto.

Quando dunque l'inscrizione venne fatta nel termine prescritto, produce l'effetto di conservare i diritti del creditore sull'immobile ipotecato, anche riguardo al terzo possessore; ma siccome le obbligazioni di quest'ultimo sono diverse, secondo ch'egli ha adempito o no alle formalità necessarie per liberare la proprietà dalle ipoteche, così noi divideremo la presente sezione in due paragrafi, il primo de' quali tratterà del modo di render libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, e degli effetti d'una tale liberazione; nel secondo poi vedremo quali siano i diritti dei creditori, e le obbligazioni dell'acquirente, quando non siasi effettuata la liberazione stessa.

§. I.

Del modo di render libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, e degli effetti d'una tale liberazione.

Le formalità richieste onde liberare le proprietà dalle ipoteche devono necessariamente variare, secondo che le ipoteche di cui si

tratta sono soggette o nò alla formalità dell'iscrizione. Noi faremo conoscere in primo luogo quelle relative alle ipoteche inscritte.

Il possessore d'un immobile che vuol liberarlo dalle ipoteche o privilegi inscritti, deve prima far trascrivere per intiero l'atto che gliene ha trasferita la proprietà, dal conservatore del circondario in cui l'immobile è situato. Questa trascrizione si fa sopra un registro destinato a tale effetto, ed il conservatore è tenuto a rilasciarne il certificato a chi lo chiede (1).

L'acquirente deve in seguito notificare ai creditori inscritti, nel domicilio da essi eletto nelle loro iscrizioni;

1.^o L'estratto del suo documento. Quest'estratto contiene soltanto la data e la qualità dell'atto; il nome e l'indicazione precisa di quello che gli ha trasferito la proprietà; la natura e la situazione della cosa; e se si tratta di un corpo di beni, la sola denomi-

(1) Bisogna rimarcare che la trascrizione non produce alcun effetto relativamente alla proprietà, e che il venditore non può giammai trasmettere all'acquirente che quei diritti che aveva egli stesso sulla cosa venduta. (Art. 2182.)

nazione generale della tenuta e dei distretti in cui si trova situata; il prezzo ed i carichi formanti parte del prezzo, o la valutazione della cosa se questa è stata donata, o se il prezzo è indeterminato;

2.^o L'estratto della trascrizione dell' atto translativo della proprietà;

3.^o Una tabella in tre colonne, la prima delle quali contiene la data delle ipoteche e quella delle inscrizioni; la seconda il nome dei creditori, e la terza l'ammontare dei crediti inscritti.

2183.

Nello stesso atto di notificazione, il possessore deve dichiarare ch'egli è pronto a soddisfare immediatamente ai debiti ed ai pesi ipotecarj, sino alla concorrenza del prezzo o della valutazione, senza distinzione tra i debiti esigibili o non esigibili.

2184.

Questa notificazione può esser fatta prima d'ogni procedimento dal lato dei creditori. Se ha luogo soltanto dopo, deve esser fatta, sotto pena di decadere dalla facoltà di liberare l'immobile dalle ipoteche, entro un mese al più, da computarsi dalla prima intimazione fatta al possessore. Basta però in tutti i casi che

2183.

338 LIR. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*
sia fatta ai creditori la cui iscrizione è antea,
Pr. 835. riore alla trascrizione dell'atto.

Dietro questa notificazione, ogni creditore inscritto, compresi anche quelli la di cui iscrizione *834.* è posteriore alla trascrizione (1), può chiedere che l'immobile sia posto all'incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni, sotto le condizioni seguenti :

Bisogna 1.^o che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario ed al debitore principale, entro quaranta giorni al più tardi, dopo la notificazione suddetta, aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale del creditore instantaneo;

2.^o Ch' essa contenga l'obblazione dell'istante d'accrescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario;

3.^o Ch' essa contenga parimenti l'offerta *835.* d'una cauzione, per sicurezza del prezzo e dei carichi, con citazione a comparire entro

(1) Quando però sia stata fatta entro ai quindici giorni da computarsi dall'epoca della detta trascrizione.

tre giorni davanti lo stesso tribunale per l'accettazione della detta cauzione; su di che si procede sommariamente;

Pr. 832.

4º Che l'originale e le copie di tali atti siano sottoscritte dal creditore instante, o da un suo procuratore a ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia della sua procura;

Il tutto sotto pena di nullità.

2185.

Se la cauzione è rigettata, la domanda e la maggiore obblazione è nulla, e l'acquirente è mantenuto, a meno che non vi siano state domande ed obblazioni per parte di altri creditori.

Pr. 833.

Le domande e notificazioni sudette, tanto dal lato del nuovo proprietario quanto da quello del creditore instante, devono esser fatte da un usciere destinato a tale effetto, dietro semplice domanda scritta dall'attore, dal presidente del tribunale del circondario in cui si fanno, e contenere costituzione di patrocinatore presso il tribunale che dovrà conoscere della subasta e della graduazione.

ivi 832.

Se l'atto d'alienazione comprende degl'immobili e dei mobili, ovvero più immobili,

ma che non sieno tutti ipotecati, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni, deve esser dichiarato nell'atto di notificazione, fatto a richiesta del nuovo proprietario, mediante una stima se vi è luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo; ed in questo caso il creditore maggior offerente, ha la facoltà di restringere la sua obblazione ai soli immobili ipotecati al suo credito, e situati nello stesso circondario, salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori, per essere tenuto indenne del danno che può soffrire, tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui ²¹⁹² acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

Se non è stato validamente domandato l'incanto da qualche creditore nel termine prescritto, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito al prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale pagando il detto prezzo ai creditori che sono nel grado d'essere soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato in conseguenza ^{2186.} da ogni privilegio od ipoteca.

Ma se l'incanto è stato richiesto valida-

mente, la desistenza del creditore instante, quand' anche egli pagasse l' importare della fatta obblazione, a riserva che ciò non seguisse coll' espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecari, non può impedire la pubblica aggiudicazione, la quale è allora eseguita ad istanza o del nuovo proprietario (1), o di qualunque altro creditore inscritto, o che non ha bisogno d' esserlo.

2187.

L'aggiudicazione ha luogo secondo le forme stabilite per la spropriaione forzata, osservando 1.^o che a termini dell' articolo 836 del Codice di procedura la prima formalità è quella di far esporre gli affissi di cui trattasi nell' articolo 684 del detto Codice indicanti la prima pubblicazione che deve farsi dopo quindici giorni dall' esposizione di tali affissi, *Pr. 836.* i quali debbono enunciare inoltre il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, e la somma maggiore che il creditore si obbligò di accrescere o far accrescere. Il processo verbale dell' esposizione de-

2187.

(1) Il nuovo proprietario inoltre ha sempre il diritto di chiedere la nuova vendita all' incanto, in tutti i casi in cui sia offerto un accrescimento di prezzo. (*Art. 2187.*)

342 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

gli affissi deve notificarsi al nuovo proprietario , se quegli che insta per l'incanto è un creditore , o , se quegli che insta è il nuovo proprietario , al creditore che ha fatta la mag-

Pr. 837. giore obblazione ;

2.^o Che l'atto d'alienazione tiene luogo dell'originale dell'atto d'asta ;

E 3.^o che il prezzo posto nel detto atto , aumentato dalla maggior offerta , tien luogo *mi 838.* della prima obblazione all'asta .

Se l'acquirente resta aggiudicatario definitivo , non è tenuto a far trascrivere il decreto d'aggiudicazione ; ed egli ha il suo regresso *2189.* a termini di ragione , contro il di lui autore , pel rimborso di ciò ch'eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto , e per gl'interessi di tale eccedenza , a computarsi dal giorno *2191.* di ciascun pagamento .

Se l'immobile non è definitivamente aggiudicato a lui , l'aggiudicatario è tenuto , oltre al prezzo della sua aggiudicazione , di restituirci le spese e i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto , quelli della trasmissione , della notificazione , e quelli fatti *2188.* per ottenere la rivendita ; così pure tutti i

diritti che gli potevano competere , prima del suo acquisto , sull' immobile venduto (1) , devono essergli restituiti (2).

2177.

*Del modo di render libere le ipoteche legali
che non abbisognano d' inscrizione.*

Le ipoteche legali che non sono soggette alla formalità dell'inscrizione , e che non siano inscritte , non possono esser rese libere , se non che nel modo seguente :

2193.

1.^o Deve esser depositata alla cancelleria del tribunale del luogo ove sono situati i beni , una copia debitamente collazionata del contratto traslativo del dominio ;

2.^o Questo deposito deve esser notificato , tanto alla moglie o al surrogato tutore , quanto al procuratore imperiale presso allo stesso tribunale ;

3.^o L' estratto del contratto traslativo del dominio , è , e rimane affisso per due mesi nell' aula d' udienza del tribunale. Quest' e-

(1) E che sono rimasti estinti mediante la confusione.

(2) Senza pregiudizio dei danni ed interessi ch' egli può esigere dal suo venditore a causa della sofferta evizione.

344 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

stratto deve contenere la data del contratto; i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj dei contraenti, l'indicazione della qualità e della situazione dei beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita.

Duranti questi due mesi, le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl'interdetti, i loro parenti od amici, ed il procuratore imperiale, sono ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire all'ufficio del conservatore delle ipoteche, le iscrizioni sull'immobile alienato, le quali hanno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno in cui ebbe luogo l'ipoteca; e tutto ciò senza pregiudizio delle istanze straordinarie che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori che non avessero dichiarate le ipoteche legali di cui i loro immobili sono gravati.

Se la moglie, o quelli che la rappresentano, od il surrogato tutore, non sono conosciuti dall'acquirente, basta ch'egli dichiari nella notificazione fatta al procuratore imperiale, che le dette persone non essendo conosciute, la notificazione sarà pubblicata nelle forme prescritte dall'articolo 683 del Codice

di procedura, vale a dire coll' inserirla nei giornali. Se nel dipartimento non avvi giornale alcuno, un tal fatto viene certificato, dietro istanza dell' acquirente, dal procuratore imperiale; ed il suddetto termine di due mesi non comincia a decorrere che dal giorno in cui la notificazione è stata inserita nei giornali, o dal giorno in cui venne rilasciato il certificato (1).

Se nel corso dei due mesi non è seguita alcuna inscrizione per parte ed in nome delle mogli, minori od interdetti, sull' immobile venduto, questo passa all' acquirente libero da qualunque ipoteca per causa dei crediti delle dette mogli, ec., salvo il loro regresso, ove siavi luogo, contro i mariti o contro i tutori.

Se l' inserzione è seguita, allora bisogna fare la seguente distinzione: se esistono altre inscrizioni fatte a richiesta di creditori privilegiati, o aventi un' ipoteca anteriore al matrimonio o alla tutela, l' acquirente pagandoli è liberato della totalità o dalla porzione del

(1) Parere del Consiglio di Stato, approvato il 1.^o giugno 1807. (*Bullettino*, n. 2451.)

prezzo che ha servito al pagamento ; e le inscrizioni in nome delle mogli , ec. , sono cancellate , o in tutto , o sino alla debita concorrenza .

Se non esistono altre inscrizioni , o se quelle esistenti sono posteriori al matrimonio o alla tutela , l'acquirente non può fare alcun pagamento in pregiudizio delle ipoteche legali , e le altre inscrizioni restano come non avvenute a di lui riguardo , sino alla concorrenza dei diritti eventuali della moglie , del minore ^{2195.} o dell' interdetto .

§. II.

Delle obbligazioni del terzo possessore che non ha liberato la sua proprietà dalle ipoteche.

Quando il nuovo proprietario d'un immobile non ha adempito , entro al termine prescritto , alle formalità richieste onde liberarlo dalle ipoteche , resta obbligato , come possessore , a tutti i debiti ipotecati sull' immobile stesso , iscritti , o che non hanno bisogno ^{2167.} d' inscrizione .

Noi diciamo *come possessore*, per distinguere la sua obbligazione da quella del debitòr principale, il quale essendo personalmente obbligato ai debiti stessi, non può dispensarsi in alcun modo dal pagarli, mentre invece l'acquirente non avendo contratta alcuna obbligazione personale, ed essendo tenuto ai debiti soltanto come possessore dell'immobile ipotecato, può sempre liberarsene, cessando di possedere l'immobile, cioè abbandonandolo ai creditori; lo che chiamasi rilasciare il fondo per soddisfare all'ipoteca. ^{2172.}

Questo rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca si eseguisce alla cancelleria del tribunale del luogo ove sono situati i beni, che ne rilascia il certificato. Esso può eseguirsi da qualunque terzo possessore che non sia obbligato personalmente pel debito, e che abbia la capacità d'alienare. Può eseguirsi in tutti i tempi, anche dopo che il terzo possessore ha riconosciuta l'obbligazione od è stato condannato nella semplice qualità di terzo possessore. ^{2173.}

Il rilascio del fondo dal lato del possessore, è un'abdicazione del possesso soltanto, ac-



348 Lib. IV. Dei contratti ed obbligaz.
consentendo che l'immobile sia venduto die-
tro istanza dei creditori, ed a fine di pagare
i creditori stessi. La proprietà continua dum-
que a rimanere presso di lui sino al momento
dell'aggiudicazione; cosicchè sino a questo
momento egli può riprendere l'immobile, pa-
_{2173.} gando tutti i debiti e le spese.

Dopo il rilascio del fondo, e sulla petizio-
ne di quello fra gl'interessati che previene,
si deputa un'amministrazione del fondo rila-
sciato, ed in contraddittorio del suddetto si
procede alla vendita, secondo le forme pre-
_{2174.} scritte per le sproprietazioni.

Se l'acquirente non vuole rilasciare il fon-
do, è tenuto a pagare immediatamente tutti
_{2178.} gl'interessi e capitali esigibili; in quanto a
quelli non esigibili, gode dei termini e dila-
_{2167.} zioni accordate al debitore originario.

S'egli non paga, nè rilascia l'immobile,
ciascun creditore ipotecario (1) ha diritto di
far vendere l'immobile stesso a di lui carico,
trenta giorni dopo l'ordine ingiunto al debi-
tore principale, e dopo l'intimazione fatta al

(1) Inscritto, o che non ha bisogno d'esserlo.

terzo possessore di pagare il debito, o di rilasciare il fondo.

2169.

Il terzo possessore però, ha ancora un mezzo d'impedire la vendita, almeno temporariamente, coll'opporre il benefizio d'escussione. Questo benefizio è la facoltà accordata a qualunque terzo possessore d'un immobile ipotecato che non sia obbligato personalmente pel debito, di domandare la precedente escussione degli altri immobili ipotecati allo stesso debito, i quali siano posseduti ancora dal principale obbligato. Questa escussione ha luogo secondo le forme stabilite nel titolo *delle Fidejussioni*; e mentre essa dura, si soprassiede alla vendita del fondo.

2170.

Il benefizio d'escussione non può essere opposto che ai creditori che agiscono in forza d'un'ipoteca generale. Essa non può quindi aver luogo allorchè il creditore che agisce, ha un privilegio o un'ipoteca speciale sull'immobile.

2171.

Se l'escussione non è domandata, o se non basta per soddisfare il creditore, la vendita, in mancanza di pagamento dal lato del terzo possessore, si effettua secondo le forme prescritte per le sproprietazioni.

2172.

I frutti dell' immobile sono dovuti dall' acquirente , dal giorno in cui gli fu intimato di rilasciare il fondo o di pagare ; se la proposta istanza è stata abbandonata per lo spazio di tre anni , i frutti non sono dovuti che dal giorno della nuova intimazione fatta dopo spedito i tre anni stessi . Egli è inoltre risponsabile verso i creditori delle deteriorazioni avvenute per suo fatto o per sua negligenza ; e così pure ha diritto di ripetere le sue spese e miglioramenti , ma sino alla concorrenza soltanto del maggior valore che ne è risultato .

Le servitù e gli altri diritti reali che gli competevano sull' immobile prima del suo acquisto , rivivono a suo vantaggio dopo l' aggiudicazione , s' egli non è rimasto aggiudicatario ; se l' immobile venne da lui ipotecato a qualcuno de' suoi creditori personali , questi hanno diritto d' esercitare le loro ipoteche sul prezzo , secondo il loro grado , ma dopo tutti coloro che si trovano inscritti a carico dei precedenti proprietari .

In ogni caso , sia che il terzo possessore abbia rilasciato l' immobile , sia che abbia pa-

gato il debito , sia che abbia sofferto l' espropriazione forzata dell' immobile stesso , egli ha il suo regresso , come di ragione , contro il debitore principale.

2178.

CAPITOLO IV.

Dell'estinzione dei privilegi e delle ipoteche.

I privilegi e le ipoteche s' estinguono ;

1.^o Coll' estinzione , o coll' esser posta fuori di commercio , la cosa ipotecata , salvo in quest' ultimo caso il regresso del creditore sul prezzo ;

2.^o Colla confusione , quando il creditore acquista la totalità della cosa ipotecata ;

3.^o Colla risoluzione del diritto di colui che ha costituito il privilegio o l' ipoteca ;

4.^o Coll' estinzione dell' obbligazione principale ;

5.^o Colla rinunzia del creditore ;

6.^o Coll' adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati ;

7.^o Colla riduzione legalmente e definitivamente ordinata ;

8.^o Colla prescrizione. Ma riguardo a quest'ultimo modo bisogna fare la seguente distinzione: se il fondo ipotecato è ancora in potere del debitore, la prescrizione non si acquista che col tempo fissato per la prescrizione delle azioni che producono l'ipoteca o il privilegio.

Se i beni sono passati in potere altrui, la prescrizione si acquista dal possessore col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore, osservando però che se questo tempo è di dieci o venti anni, siccome allora la prescrizione suppone un titolo, così essa non comincia a decorrere che dal giorno in cui questo titolo è stato trascritto sui registri del conservatore.

Noi abbiamo veduto al titolo *della Prescrizione*, ch'essa può essere interrotta soltanto da azioni dirette immediatamente contro il possessore. Una semplice inscrizione per conseguenza non basterebbe ad interrompere la prescrizione del privilegio o dell'ipoteca.

Quando il privilegio o l'ipoteca sono estinti, l'inscrizione presa è cancellata.

Se le parti, a ciò capaci, sono d'accordo

intorno ad una tale estinzione , se ne stipula un atto autentico , copia del quale vien deposita all' ufficio del conservatore , che cancella l' inscrizione.

Se avvi controversia , l' inscrizione non può essere cancellata che in forza d' una sentenza pronunziata in ultima istanza , o passata in giudicato , copia della quale vien parimenti ^{2157.} deposita all' ufficio del conservatore. ^{2158.}

Le regole di competenza per la domanda di cancellazione , sono le stesse di quelle precedentemente stabilite per la domanda di riduzione. ^{2159.}

In generale i tribunali devono ordinare la cancellazione , non solo quando il diritto di privilegio o d' ipoteca è estinto con uno dei mezzi legali , ma anche quando l' inscrizione non è fondata nè sulla legge , nè su d' un titolo , o quando è stata eseguita in dipendenza d' un titolo irregolare. ^{2160.}

CAPITOLO V.

Dei diritti particolari del tesoro pubblico, sui beni dei funzionarj obbligati a render conto, per l'esazione delle contribuzioni dirette, e per l'esazione delle spese giudiziali in materie criminali, correzionali e di polizia.

Posteriormente al Codice Napoleone, vennero emesse tre leggi, due delle quali del 5 settembre 1807, che hanno regolato il privilegio e l'ipoteca del tesoro pubblico sui beni dei funzionarj obbligati a render conto, e per l'esazione delle spese giudiziali in materia criminale, correzionale e di polizia; e la terza del 12 novembre 1808, che ha regolato lo stesso privilegio in fatto di contribuzioni dirette. Noi ne faremo conoscere le disposizioni.

SEZIONE PRIMA.

Dei diritti del tesoro pubblico sui beni dei funzionarj obbligati a render conto (1).

Il tesoro pubblico ha sui beni dei funzionarj obbligati a render conto, o un privilegio, o un'ipoteca, secondo la natura dei beni e delle circostanze.

Il privilegio si esercita sui mobili e sugli immobili nel modo seguente:

S'esercita da prima su tutti i beni mobili del funzionario obbligato a render conto; anche nel caso in cui fosse maritato e separato di beni, tutti i mobili trovati nel luogo della sua residenza si reputa che appartengano a lui, a meno che la moglie non provi legalmente che questi mobili sono a lei particolarmente pervenuti, o che a lei appartenevano i denari impiegati per acquistarli.

Questo privilegio non s'esercita però, se non dopo quelli enunciati negli articoli 2101 e 2102 del Codice (2).

Art. 11.

(1) *Bullettino delle Leggi*, n. 2775.

(2) Questa disposizione non deroga in alcun modo alle di-



In quanto agli immobili , questo privilegio ha luogo :

1.^o Su quelli acquistati a titolo oneroso dal funzionario obbligato a render conto , posteriormente alla sua nomina ;

2.^o Su quelli acquistati allo stesso titolo , e dopo la stessa epoca , da sua moglie , anche separata di beni , a meno che non provi legalmente l'origine dei denari impiegati per ^{Art. IV.} acquistarli .

Questo privilegio non ha luogo che coll'obbligo d' una inscrizione , che deve esser fatta entro due mesi dal giorno del registro dell'atto d'acquisto ; altrimenti scorso questo tempo , vale soltanto come ipoteca , e non ha grado che dal giorno dell'inscrizione , conformemente all' articolo 2113 del Codice . Non può pregiudicare però in alcun caso ,

1.^o Ai privilegi enunciati negli articoli 2101 e 2103 del Codice ;

2.^o Ai creditori dei precedenti proprietari , che avessero sui detti beni delle ipoteche ^{V.} inscritte , o non aventi bisogno di esserlo .

sposizioni delle leggi esistenti , relativamente ai diritti del tesoro pubblico sopra i capitati dati in cauzione dai funzionari obbligati a render conto . (Art. 3.)

In quanto agli immobili appartenenti al funzionario obbligato a render conto prima della sua nomina, o a quelli da lui acquistati da poi, altrimenti che a titolo oneroso, il tesoro ha una semplice ipoteca legale, che vale soltanto dal giorno dell' inscrizione.

Art. VI.

Per l' esecuzione di queste disposizioni, è imposto a tutti i ricevitori generali di dipartimento, ricevitori particolari di circondario, pagatori generali e divisionarj, come pure a tutti i pagatori di dipartimento, dei porti e delle armate, di enunciare i loro titoli e le loro qualità in ogni atto traslativo o dichiarativo di proprietà da loro stipulato; e ciò sotto pena di destituzione, ed inoltre d' essere convenuti come colpevoli di bancarotta dolosa, in caso d' insolvibilità verso il tesoro pubblico.

È imposto parimenti, sotto pena di destituzione e di tutti i danni ed interessi, ai ricevitori del registro, ed ai conservatori delle ipoteche, di ricercare, o di fare, ogni qual volta sia loro presentato uno degli atti suddetti, l' inscrizione a nome del tesoro, e per la conservazione de' suoi diritti, sugli

immobili acquistati o alienati dal funzionario obbligato a render conto, e di trasmettere, tanto al procuratore imperiale presso il tribunale del luogo in cui sono situati i beni, quanto all'agente del tesoro pubblico a Parigi, la nota prescritta dagli articoli 2143 e seguenti del Codice.

Resta eccettuato però il caso d'alienazione fatta dal funzionario obbligato a render conto quando questi abbia ottenuto dal tesoro pubblico un certificato che l'oggetto alienato non è soggetto all'inscrizione. Questo certificato sarà enunciato e datato nell'atto d'aliena-

Art. VIL zione.

In caso d'alienazione fatta, da un qualunque funzionario obbligato a render conto, di beni soggetti al privilegio o all'ipoteca sudetta, gli agenti del Governo cercheranno, coi mezzi stabiliti dalla legge, il pagamento delle somme di cui il funzionario suddetto VIII. fosse stato costituito debitore.

Se non è ancora stato costituito debitore di somma alcuna, il tesoro è tenuto, entro tre mesi, da computarsi dalla notificazione che deve essergli fatta a termini dell'artico-

lo 2183 del Codice, di deporre alla cancelleria del tribunale del luogo in cui sono posti i beni venduti, un certificato comprovante la situazione in cui trovasi il funzionario; in mancanza di che, dopo spirato questo termine, la cancellazione dell'inserzione avrà luogo *ipso jure*, e senza che siavi bisogno di sentenza. Lo stesso ha luogo nel caso in cui dal certificato risulti che il funzionario non è debitore.

Art. IX.

La prescrizione dei diritti del tesoro, a vantaggio dei funzionarj obbligati a render conto, decorre soltanto dal giorno in cui la loro amministrazione è cessata.

X.

Le disposizioni di questa sezione hanno luogo egualmente in favore del tesoro della corona (1).

(1) Parere del Consiglio di Stato, approvato li 25 febbrajo 1808. (*Bullettino*, n. 3141.)

SEZIONE II.

Dei diritti del tesoro pubblico per l'esazione delle spese giudiziali in materie criminali, correzionali e di polizia (1).

Questo privilegio s' esercita al pari del precedente, sui mobili e sugl' immobili del condannato.

Non s' esercita sui mobili se non che dopo tutti i privilegi indicati negli articoli 2101 e 2102 del Codice, ed inoltre dopo il pagamento delle spese fatte per la difesa personale del condannato, salvo il diritto del tribunale che ha pronunciato la condanna, di determinarle, Art. II. in caso di controversia.

In quanto agl' immobili, questo privilegio non ha luogo che coll' obbligo d' un' iscrizione, che deve esser fatta entro due mesi, da computarsi dal giorno della condanna; scorso il qual termine, il tesoro pubblico non ha più che una semplice ipoteca, conformemente all' articolo 2113 del Codice.

(1) *Bullettino delle Leggi*, n. 2743.

TIT. IX. Dei privilegi e delle ipoteche. 361

Anche quando l'inscrizione è fatta in tempo utile , questo privilegio non s'esercita che dopo

1.^o I privilegi indicati negli articoli 2101 e 2103 del Codice ;

2.^o Le ipoteche legali anteriori al mandato d'arresto , o alla sentenza di condanna se non avvi mandato d'arresto ;

3.^o Le altre ipoteche inserite dopo il privilegio del tesoro , e risultanti da atti aventi una data certa , anteriore al detto mandato o alla detta sentenza ;

4.^o Finalmente le spese fatte per la difesa personale del condannato , salvo il diritto del tribunale di determinarla , come si è detto di sopra.

Art. IV.

SEZIONE III.

Del privilegio del tesoro pubblico per l'esazione delle contribuzioni dirette (1).

Il tesoro pubblico non ha privilegio che per l'esazione delle contribuzioni dirette del-

(1) *Bullettino delle Leggi*, n. 3886.

L'anno scaduto e dell' anno corrente ; questo privilegio s' esercita prima di qualunque altro nel modo seguente :

Per la contribuzione fondiaria , sulle raccolte , frutti , affitti e rendite dei beni soggetti a contribuzione ;

Per la contribuzione mobiliare , per quella delle porte e finestre , per quella delle patent , e per qualunque altra contribuzione diretta e personale , su tutti i mobili ed altri effetti mobiliari dei debitori , in qualunque art. 1. luogo si trovino .

Per l'esecuzione di questa disposizione , tutti gli affittuali , inquilini , ricevitori , ec. , e in generale tutti i depositarj o debitori di somme appartenenti ai debitori , e vincolate al privilegio su espresso , sono tenuti , quando ne siano richiesti , di pagare colle somme da essi dovute , o con quelle di cui trovansi in possesso , pei debitori stessi , sino alla correnza della totalità o di porzione di quanto è da questi dovuto . Le quitanze degli esattori , per le somme legittimamente dovute , saranno II. loro computate .

Se vengono pignorati degli effetti mobiliari

TIT. IX. *Dei privilegi e delle ipoteche.* 363
pel pagamento delle contribuzioni, ed insorga
una domanda di rivendicazione della totalità
o d'una porzione dei detti effetti, questa
deve esser portata davanti l'autorità ammini-
strativa, che è tenuta a decidere entro un
mese, da computarsi dal giorno in cui il memo-
riale di domanda venne presentato; e man-
cando essa di decidere entro ad un tal ter-
mine, l'attore può agire dinanzi ai tribunali
ordinarij (1).

Art. IV.

Il privilegio di cui si tratta non pregiudica
in alcun modo agli altri diritti che il tesoro
pubblico può esercitare sui beni dei debitori
per qualunque altro titolo.

III.

TITOLO X.

Dell' arresto personale in materia civile.

L'arresto personale in materia civile è il
diritto accordato, in certi casi, al creditore,
di far carcerare il suo debitore, allorchè que-
sti manchi di soddisfarlo.

(1) Legge del 25 novembre 1790, tit. III, art. 16.

In certi casi: Siccome infatti non si può generalmente fare un traffico della propria libertà, così parimenti non è permesso di sottoporsi, con una particolare convenzione, all'arresto personale, se non che in un picciolissimo numero di casi specialmente determinati. La legge ha poi indicati i casi nei quali i tribunali possono o debbono pronunciare l'arresto personale.

Noi diciamo *possono* o *debbono*, perchè vi sono alcune circostanze nelle quali i tribunali non possono dispensarsi dall'ordinarlo; e ve ne sono delle altre nelle quali ciò è rimesso alla loro prudenza, e dipende dalle circostanze di fatto.

Ciò posto noi possiamo distinguere riguardo all'arresto personale tre casi, che tratteremo in altrettanti capitoli.

1.^o Quando l'arresto ha luogo in forza della sola legge, e che il giudice non può dispensarsi dall'ordinarlo;

2.^o Quando ciò è rimesso all'arbitrio del giudice;

3.^o Finalmente quando fu convenuto dalle parti, nei casi nei quali la legge autorizza formalmente questa stipulazione.

Vedremo nel quarto capitolo, le disposizioni comuni a tutti i casi nei quali l'arresto può aver luogo;

E finalmente nel quinto, noi faremo conoscere il mezzo che la legge offre ai debitori, onde possano sottrarsi all'arresto personale, e che vien detto *benefizio della cessione dei beni.*

Osserveremo prima di tutto, che le disposizioni del presente titolo non derogano in alcun modo alle leggi relative all'arresto personale, nelle materie di commercio, di polizia correzionale, o d'amministrazione di pubblici denari.

2070.

CAPITOLO PRIMO.

Del caso in cui l'arresto personale ha luogo in forza della legge sola.

L'arresto personale ha luogo in forza della legge sola:

1.^o In caso di stellionato. Avvi stellionate, quando si vende o s'ipoteca un immobile da chi sa di non esserne proprietario; quando



si presentano come liberi dei beni ipotecati,
o finalmente quando si dichiarano delle ipo-
teche minori di quelle di cui questi beni so-
no carichi ;

2.^o Per restituzione d'un deposito neces-
sario ;

3.^o In caso di reintegrazione (1) in posses-
so, pel rilascio giudizialmente ordinato d'un
fondo il cui proprietario fu spogliato con vie
di fatto; per la restituzione dei frutti perce-
piti durante l'indebito possesso; e pel paga-
mento dei danni ed interessi, ma solamente
dopo la liquidazione, per quel che riguarda
Pr. 552. questi due ultimi oggetti;

4.^o Per la ripetizione del denaro conse-
gnato a persona pubblica a ciò destinata ;

5.^o Per la presentazione delle cose deposi-
tate presso i sequestratarj, commissarj ed al-
tri custodi giudiziali :

6.^o Contro i fidejussori giudiziarj ;

7.^o Contro i pubblici ufficiali per la non
presentazione delle loro minute , quando sia

(1) La reintegrazione è l'azione intentata per ricuperare il
possesso d'un immobile del quale uno sia stato spogliato con
violenza.

TIT. X. Dell' arresto personale ec. 367

stata ordinata giudizialmente , e pel rifiuto di 2060.
rilasciare spedizione d' un atto alle parti inter-
essate direttamente (1) , o ai loro aventi
diritto ;

Pr. 389.

8.^o Contro i notai , patrocinatori ed uscieri
per la restituzione dei documenti ad essi af-
fidati , o del denaro ricevuto pei clienti , in
conseguenza delle loro funzioni ; 2060.

9.^o Contro quello a rischio e pericolo del
quale si mette all' incanto nuovamente una
cosa , per aver egli mancato alle condizioni
della prima aggiudicazione giudiziale (2) ,
pel pagamento della differenza del prezzo del-
l' aggiudicazione a lui fatta , con quello della Pr. 712.
rivendita ; ibi 744.

10.^o Contro colui al quale vennero pigno-
rati degl' immobili , se non rilascia il possesso
dell' immobile pignorato subito dopo la noti-
ficazione della sentenza d' aggiudicazione ; ibi 74.

11.^o Contro lo stesso pei danni ed inter-
essi risultanti dalle deteriorazioni da lui com-

(1) *Direttamente*: La parte che non è interessata direttamente in un atto non può farsene rilasciare un estratto od una spedizione , se non che col mezzo della domanda in *composizio*. (Codice di procedura , art. 846 e seg.)

(2) Questi vien detto da Francesi *sol-encherisseur*.

368 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz:*
messe sulla cosa pignorata , dopo che gli ven-
Pr. 690. ne denunziato il pignoramento ;

12.^o Finalmente contro lo straniero non do-
miciiliato in Francia , per le sentenze di con-
danna ottenute contro di lui da un fran-
cese (1).

CAPITOLO II.

*Dei casi in cui l'arresto personale può
essere ordinato dal giudice.*

L'arresto personale può essere ordinato dal
giudice nei casi seguenti ;

1.^o Contro colui che essendo stato condan-
nato con sentenza proferita in petitorio (2), e
passata in giudicato , non ha obbedito entro
quindici giorni (3) da computarsi dall'intima-
zione della sentenza fatta ad esso in persona
od al suo domicilio. Se il fondo è distante

(1) Vedasi il tom. I pag. 20 e 21.

(2) La sentenza proferita in petitorio è quella che decide
della proprietà della cosa. Quando decide soltanto del possesso ,
dicesi proferita in possessorio.

(3) Sarà quindi necessario che dopo i quindici giorni sieguia
una seconda sentenza , la quale ordini l'arresto personale.

Tit. X. Dell' arresto personale ec. 369

più di cinque miriametri (dieci leghe) dal domicilio della parte condannata , deve aggiungersi al termine dei quindici giorni un giorno per ogni cinque miriametri ;

2061.

2.^o Contro i conduttori ed i coloni parziali , se in fine della locazione non rassegnano il bestiame dato loro a soccida , le sementi e gl' istromenti aratorj che sono stati a loro affidati , eccetto che provino che la mancanza di tali effetti non derivi dal loro fatto e colpa ;

2062.

Contro l' obbligato ad un rendiconto , se manca di presentarlo nel giorno fissato . L' arresto personale può esser pronunciato in questo caso sino alla concorrenza d' una somma *Pr.* 53*i.* ad arbitrio del tribunale ;

iprl 126.

4.^o Per danni ed interessi liquidati ;

5.^o Per residuo di debito dipendente da rendimento di conti di tutele e cure ; di amministrazioni di corporazioni e comunità ; di stabilimenti pubblici ; di amministrazioni destinate per ordine di giudice (1) ; e per qua-

(1) Come sarebbe l' amministrazione dei beni d' un presunto assente. (*Art.* 112.)

lunque restituzione che dovesse farsi dipen-
Pr. 126. dentemente da' conti ne' detti casi.

I giudici possono anche nei casi enunciati nei due numeri precedenti, pronunciando l'arresto personale, ordinare che ne verrà sospesa l'esecuzione fino ad un dato termine, spirato il quale l'arresto verrà eseguito senz'altra sentenza. Questa sospensione non può essere ordinata che nella sentenza stessa che decide la contestazione, la quale deve enunciarne i
ivi 127. motivi;

6.^o Pel pagamento della multa, dei danni ed interessi, ed anche del capitale del debito contro colui che nega essere una carta scritta o firmata da lui, allorchè una tal negativa,
ivi 213. sia stata giudicata mal fondata.

Fuori di questi casi, di quelli determinati nel capitolo precedente e nel seguente, e di quelli che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è proibito a tutti i giudi-
2063. dici di pronunciare l'arresto personale.

CAPITOLO III.

*Dei casi in cui le parti possono stipulare
l'arresto personale.*

L'arresto personale può aver luogo in forza delle stipulazioni delle parti in due casi soltanto :

1.^o Contro ai fidejussori giudiziarij, e contro ai fidejussori dei debitori che possono esser costretti al pagamento coll'arresto personale ; 2060,

E 2.^o Contro ai conduttori di beni rustici pel pagamento dei loro fitti. 2062.

Eccettuati questi due soli casi, è proibito a tutti i notaj e cancellieri di ricevere atti ne' quali venisse stipulato l'arresto personale, ed a tutti i Francesi di acconsentire a simili atti, ancorchè fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi. 2063.

CAPITOLO IV,

Delle disposizioni comuni a tutti i casi nei quali può aver luogo l'arresto personale.

Queste disposizioni sono relative;

1.^o All' ammontare della somma per cui può esser pronunciato l'arresto personale. Una tal somma non può esser minore di 300 lire.

2.^o Alla qualità delle persone contro cui non può essere pronunciato. Queste sono in primo luogo, i minori in ogni caso; ed in secondo luogo, i settuagenarj, le donne nubili e maritate eccettuato il caso di stellionato.

Si reputa che uno sia settuagenario quando ha compito i sessanta nove anni: e se il debitore che non avea ancora compito quest'età quando venne carcerato, arriva a compirla prima d' esser sortito di carcere, deve ottenerne la sua liberazione.

Le donne maritate non possono essere personalmente arrestate, neppure per causa di stellionato commesso durante il matrimonio,

eccetto che per le obbligazioni riguardanti i beni di cui hanno la libera amministrazione. Quelle in comunione di beni non possono essere riputate colpevoli di stellionato , per le obbligazioni da esse contratte unitamente o solidariamente coi loro mariti (1). 2066.

3.^o Alle formalità da osservarsi per l'esercizio dell' arresto personale. Anche lo stesso arresto personale legale , non può aver luogo che in forza d' una sentenza , e coll' osservanza inoltre delle disposizioni degli articoli 780 e seguenti del Codice di procedura. 2067.

L'appellazione sospende l'arresto personale , eccetto che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria della sentenza prestandosi cauzione. 2068.

4.^o Finalmente , all'effetto di quest' arresto : esso non pregiudica in alcun modo il procedimento e gli atti esecutivi sui beni del debitore. 2069.

(1) Bisogna eccettuare le mogli dei commercianti che possono esser convenute come complici di bancarotta dolosa , quando hanno prestato il loro nome o il loro intervento ad atti fatti dal loro marito in frode de' suoi creditori. (*Cognim.* 556.)

CAPITOLO V.

Del benefizio della cessione dei beni.

La cessione dei beni è l'atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni ai suoi creditori.
1265.

1266. Essa è volontaria, o giudiziaria.

La cessione volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente. I suoi effetti sono determinati dalle convenzioni comprese nel contratto stipulato tra i creditori ed il debitore.
1267.

La cessione giudiziaria di cui trattasi in questo capitolo è un benefizio accordato dalla legge al debitore di buona fede, in forza del quale egli può, nonostante qualunque stipulazione in contrario, fare giudizialmente ai suoi creditori, ed anche loro malgrado, l'abbandono di tutti i suoi beni (1).
1268.
1270.

Gli effetti di questa cessione sono: 1.º di

(1) Intorno alle formalità prescritte onde ottenere un tal benefizio, vedasi il Codice di procedura art. 898 e seguenti, e quelli di commercio dall' art. 566 all' art. 575.

far sì che il debitore non sia soggetto all'ar-
resto personale , ed anche di procurare la sua ^{1270.}
liberazione , quando fosse già stato carcerato
da prima ;

Pr. 800.

2.^o Che i creditori , senza acquistare la
proprietà dei beni del loro debitore , hanno
però il diritto di farli vendere a loro vantag-
gio , e di percepirne i frutti , a sconto dei
loro crediti , sino al momento della vendita , ^{1269.}
alla quale deve procedersi secondo le forme
prescritte per la vendita dei beni dei minori ,
salvo , riguardo agl' immobili , il diritto di *Com. 564*
fare maggiore offerta , accordato ad ogni cre- *di 574.*
ditore , dentro otto giorni dopo l'aggiudica-
zione.

ivi 565.

La cessione giudiziale non libera il debi-
tore che sino alla concorrenza del valore dei
beni ceduti , talmente che se questi sono in-
sufficienti , ed egli ne acquisti degli altri in
seguito , è obbligato a cederli sino all' intiero
pagamento.

Il benefizio della cessione de'beni , è , come
noi abbiamo già detto , un favore accordato
soltanto al debitore disgraziato e di buona
fede. Tutti quelli per conseguenza ai quali



può essere rimproverata una qualche frode ne sono esclusi. Tali sono,

I rei di stellionato,

I rei di bancarotta delosa,

Gli individui condannati per titolo di furto o di serocchio,

Le persone in vigore d'ufficio obbligate a render conto, i tutori, amministratori e depositari.

Questo benefizio è riuscito del pari ai *Pr. 905.* restieri, per la facilità con cui possono sot-
Com. 575. trarsi alle procedure ulteriori.

SECONDA CLASSE.

Contratti reali.

I contratti reali sono quelli, che oltre il consenso delle parti, richiedono ancora la tradizione della cosa che ne forma l'oggetto. Essi sono quattro; tre principali, cioè l'imprestito, il contratto di vitalizio, ed il deposito; ed un solo accessorio, cioè il pegno.

PRIMA DISTINZIONE.

CONTRATTI REALI PRINCIPALI.

TITOLO XI.

Dell' imprestito (1).

L'imprestito in generale, è un contratto col quale una delle parti consegna una cosa ad un'altra, acciocchè se ne serva, coll' obbligo di restituirla da poi.

Coll' obbligo di restituirla. Questa restituzione può aver luogo in due modi; o in natura se trattasi d'un corpo certo; o in altrettante cose della stessa qualità, se trattasi di cose che si consumino coll'uso. Questa differenza nella natura della cosa che costituisce l'oggetto dell' imprestito, ne introduce una essenziale nella natura del contratto. Si distinguono per conseguenza due sorta d'impre-

(1) Nelle opere di Pothier avvi un trattato sul *Contratto d' Imprestito* che comprende tanto l'imprestito ad uso ossia comodato, quanto l'imprestito per consumo ossia mutuo.

stiti, quello ad uso, ossia comodato, e quello
1874. per consumo, ossia mutuo.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'imprestito ad uso ossia comodato.

L' imprestito ad uso ossia comodato è un
contratto per cui una delle parti oonsegnna gra-
tuitamente all' altra una cosa che non si con-
suma coll' uso, acciocchè se ne serva, coll'
obbligo di restituire la cosa stessa dopo che
1875. se ne sarà servita.

*Un contratto: reale, di beneficenza, non
solenze, e sinallagmatico imperfetto.*

Consegna: Questo contratto essendo reale
non è perfetto che mediante la tradizione del-
la cosa.

Gratuitamente: Perchè la circostanza d' es-
1876. ser gratuito è essenziale al comodato (1).

Una cosa che non si consuma coll' uso:
Dovendosi restituire la cosa stessa, riesce evi-

(1) Se si fosse stipulato un qualche prezzo da pagarsi in cor-
rispettivo dell' uso, sarebbe allora una locazione o un altro con-
tratto innominato qualunque.

dente, che deve essere nel numero di quelle che non si consumano coll'uso.

1878.

Acciocchè se ne serva: Perchè il comodato non trasferisce al comodatario che l'uso della cosa, la proprietà della quale resta presso il comodante.

1877.

Ciò posto noi vedremo; 1.^o quali siano le obbligazioni del comodatario;

2.^o Quali siano quelle del comodante.

SEZIONE PRIMA.

Delle obbligazioni del Comodatario.

Il comodatario contrae due obbligazioni principali:

La prima d'invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata, e di non servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa, o dalla convenzione, sotto pena della rifusione dei danni ed interessi, ove siavi luogo.

1880.

Il comodato essendo essenzialmente gratuito, il comodante ha diritto d'esigere dal comodatario una sorveglianza ed un'esattezza

particolare. Questo anzi è responsabile anche della perdita della cosa, avvenuta per caso fortuito, nelle quattro circostanze seguenti:

1.^o Se ha impiegato la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovea;

2.^o S'egli ha potuto ripararla dall'accidente, impiegando la cosa sua propria, o se non potendo salvare che l'una delle due, ha preferito la propria;

3.^o Se la cosa è stata stimata al tempo del prestito, purchè non vi sia in questo caso convenzione in contrario;

4.^o Finalmente, se il comodatario si è espressamente assoggettato ai casi fortuiti.

Eccettuati questi quattro casi, egli non è responsabile della deteriorazione della cosa, avvenuta senza sua colpa, anche quando una tale deteriorazione fosse una conseguenza dell'uso della cosa.

La seconda obbligazione del comodatario è quella di restituire la cosa prestata dopo il termine fissato nella convenzione, o in mancanza di convenzione, dopo d'essersene servito all'uso per cui fu imprestata.

Può esserne ordinata la restituzione, anche prima di una di queste due epoche, nei due casi seguenti:

1.^o Quando l' imprestito è stato fatto a contemplazione del solo comodatario, e questi è morto prima che fosse spirato il termine stabilito;

1879.

E 2.^o se sopravviene al comodante un urgente ed impreveduta necessità di valersi della cosa; la decisione, in quest' ultimo caso, è lasciata alla prudenza del giudice.

1889.

L' obbligazione di restituire la cosa è tanto di rigore nel comodato, che il comodatario non può sottrarvisi, neppure col pretesto che il comodante sia debitore verso di lui; e se, 1885, la stessa cosa venne prestata a più persone, tutte ne sono solidariamente responsabili.

1887.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del comodante.

La sola obbligazione imposta al comodante dalla natura del contratto, è quella di restituire al comodatario le spese da lui fatte per,

1890.

la conservazione della cosa; ma bisogna che queste spese siano state,

1.^o *Straordinarie*. Se non si trattasse che di quelle cagionate dall' uso ordinario della cosa, sarebbe contro l' equità che il comodatario, che solo ha profittato della cosa stessa,

:886. potesse chiederne il rimborso;

2.^o *Necessarie*: altrimenti il comodante avrebbe potuto tralasciare di farle;

3.^o *Urgenti*, cioè tali che non sia stato possibile di prevenire il comodante dell' acci-
:890. dente che vi ha dato luogo.

Il comodante contrae bensì anche una seconda obbligazione, cioè quella d'indennizzare il comodatario del danno che gli hanno cagionato i difetti della cosa imprestata, che il
1891. comodante sapeva, e che ha dissimulati; ma in questo caso l' azione nasce piuttosto dal dolo commesso dal comodante, che dalla natura stessa del contratto.

CAPITOLO II.

Dell'imprestito di consumazione ossia mutuo.

Il mutuo (1) è un contratto unilaterale, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose che si consumano coll'uso, coll'obbligo a quest'ultima di restituirl'eliene altrettante della medesima specie e bona-^{1892.}ità, entro al termine e nel luogo convenuto. ^{1902.}

Un contratto: reale, non solenne, di beneficenza o a titolo oneroso, secondo che si sono, o no, stipulati interessi.

Unilaterale, perchè dal mutuo non risulta azione alcuna in favore del mutuatario. Il mutuante è bensì soggetto alla stessa responsabilità del comodante, relativamente ai difetti della cosa imprestata, da lui conosciuti e dissimulati; ma, come noi abbiamo già ^{1898.}detto, la sua obbligazione, in questo caso, deriva piuttosto dal dolo ch'egli ha commesso, che dalla natura del contratto.

(1) E' quello che anche i Latini chiamavano *mutuum* e che i Franchi dicono *prêt de consommation*.

Consegna: questo contratto essendo reale non si perfeziona che colla tradizione della cosa. Bisogna che sia trasferita la proprietà della cosa consegnata, poichè questa specie d'imprestito potendo aver luogo soltanto riguardo a quelle cose delle quali non è possibile di servirsi senza consumarle, ed il diritto di consumare essendo il carattere distintivo ed essenziale della proprietà, ne viene 1.^o che in questa specie d'imprestito il mutuante diventa proprietario della cosa imprestata, e che questa perisce a suo carico, in qualunque modo la perdita avvenga, anche 1893. per caso fortuito; e 2.^o che l'imprestito può aver luogo soltanto dal canto di colui che ha la capacità d'alienare.

1894. *Di cose che si consumano coll'uso*: Noi abbiamo veduto che il denaro è posto nel numero delle cose che si consumano coll'uso, *quia utenti perit* (1).

Altrettante della medesima specie e bontà: Per conseguenza, se sono state prestate delle derrate, il debitore deve sempre restituirne la

(1) Tom. I pag. 342.

stessa quantità e qualità, e nulla più, anche quando il loro prezzo fosse aumentato o diminuito. Se per caso poi, gli fosse assolutamente impossibile di restituire le derrate in natura, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva, a termini della convenzione, farsi la restituzione della cosa, o in mancanza di convenzione secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito, cogli interessi in tutti i casi, dal giorno della domanda giudiziale.

1904

Lo stesso ha luogo riguardo al prestito di verghe metalliche; ma se il prestito è in denari, l'obbligazione che ne risulta, è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto; e se accade aumento o diminuzione nel valore intrinseco delle monete, prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve sempre restituire soltanto la somma numerica prestata, e restituirla nella specie in corso al tempo del pagamento.

1895.

Al termine convenuto. Prima di questo termine infatti il mutuante non può esigere cosa alcuna. Se non è stato fissato un termine,

DELVINCOURT. Ist. T. III.

25

mutuante può esigere il pagamento quando lo crede opportuno. Ma il giudice può accordare al mutuatario una dilazione a norma delle circostanze; e così pure anche quando fosse stato convenuto che il mutuatario pagherà quando vorrà, o quando ne avrà i mezzi, il giudice, può sempre, a norma delle circostanze, fissare un termine al pagamento.

E nel luogo: Se non avvi alcun luogo fissato, il pagamento deve esser fatto al domicilio del debitore.

La circostanza d'esser gratuito è naturale, ma non essenziale al mutuo. È permessa quindi la stipulazione degl' interessi nel semplice mutuo di denaro o di derrate; ed è permessa a maggior ragione quando il mutuante si priva della facoltà d'esigere il capitale, nel qual caso il mutuo prende il nome di *costituzione di rendita*. Questa rendita può essere perpetua, o limitata alla vita del mutuante o di qualunque altra persona. Le regole riguardanti quest'ultima sorte di rendite, dette *rendite vitalizie*, sono stabilite nel titolo seguente. Noi qui tratteremo dunque soltanto del semplice mutuo ad interesse, e della rendita costituita a perpetuità.

SEZIONE PRIMA.

Del mutuo ad interesse.

L'interesse in generale, è un qualunque vantaggio che il mutuante riceve oltre alla somma o alla cosa prestata. Esso è legale o convenzionale.

1907.

L'interesse legale è quello fissato dalla legge. Esso ha luogo principalmente nel caso di ritardo al pagamento d'una somma di denaro. Noi abbiamo già trattato di questa specie d'interesse nel titolo *dei Contratti in generale*, capitolo IV, sezione IV; parleremo qui dunque soltanto dell'interesse convenzionale. *ivi*

L'ammontare dell'interesse convenzionale deve esser fissato in iscritto. Nulla di meno se il mutuatario ha pagato interessi, anche non convenuti per iscritto, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale; ma da un altro lato, anche quando fossero stipulati per iscritto, se il capitale è stato pagato, e ne sia stata rilasciata quitanza, senza riserva degl'interessi, si presume che siano stati pagati, e che quindi il debitore sia intieramente liberato. 1906.
1908.

L'interesse convenzionale può eccedere l'interesse legale, ogni qual volta la legge non lo proibisce (1).

S E Z I O N E II.

Della rendita costituita (2).

La costituzione di rendita è un contratto per cui una delle parti, che riceve dall'altra un capitale qualunque, s'obbliga a pagargli una rendita annua e perpetua, sempre redimibile, mediante la restituzione del capitale ricevuto originariamente.

Un contratto: commutativo, unilaterale e non solenne.

Che riceve: Questo contratto è reale, e quindi esige la tradizione della cosa.

Una rendita perpetua: Per quanto tempo abbia durato la prestazione della rendita, il debitore non può liberarsene che colla resti-

(1) La legge 3 settembre 1807 (*Bullettino n. 2740*) ha fissato il *maximum* degl'interessi legali al cinque per cento in materia civile, ed al sei per cento in materia di commercio.

(2) POTHIER ha un trattato particolare sul *Contratto di rendita perpetua e vitalizia*.

tuzione del capitale. La rendita è pure perpetua in quanto il creditore non può esigerne la redenzione. Ma siccome questa disposizione ^{1909.} è subordinata alla tacita condizione che il debitore eseguirà dal suo canto le obbligazioni a lui imposte, ne segue che ogni qual volta egli non vi si conforma, la redenzione può esserne richiesta; lo che ha luogo nei tre casi seguenti:

1.^o Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto;

2.^o Se lascia passare due anni senza pagare la rendita; ^{1912.}

3.^o Se cade in istato di fallimento o di prossima decozione. ^{1913.}

Sempre redimibile: Perchè il debitore invece può liberarsi in qualunque tempo dalla prestazione della rendita, restituendo il capitale. Qualunque stipulazione che tendesse a togliergli per sempre una tal facoltà, è nulla; le parti possono però convenire che la redenzione non potrà farsi prima d'un certo termine, il quale non può eccedere dieci anni se la rendita è costituita per un capitale in denaro; e trent'anni, se è costituita per prezzo d'uno stabile. ^{1914.}



In tutti i casi le parti possono convenire che la redenzione non potrà esser fatta, senza che siasi anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato.

TITOLO XII.

Della rendita vitalizia ed altri contratti di sorte.

La rendita vitalizia essendo collocata con ragione nel numero dei contratti di sorte, noi tratteremo in quest' occasione del picciol numero degli altri contratti di sorte di cui parlasi nel Codice.

Il contratto di sorte venne definito nel titolo *dei Contratti in generale* (1) quello, col quale ciascuna delle parti avventura il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto. Se ne distinguono cinque :

1.^o Il contratto di assicurazione, col quale una persona s' assoggetta, mediante una somma convenuta, ai rischj provenienti da' casi fortuiti ai quali è esposta una cosa appartenente ad un altro (2);

(1) Tom. II pag. 253.

(2) Per contratto d' assicurazione marittima, vedasi il Codice di commercio, lib. II, tit. X.

2.^o Il prestito a tutto rischio , o semplicemente a rischio. Quest'è un contratto col quale una delle parti presta all'altra una somma ch'è specialmente destinata ad essere impiegata in oggetti formanti parte d'una spedizione marittima , sotto la condizione che in caso di perdita di questi oggetti la somma non sarà restituita , e che nel caso in cui arrivino felicemente la restituzione avrà luogo con un vantaggio convenuto , che può in questo caso eccedere la misura fissata dalla legge pel *maximum* dell'interesse convenzionale (1) ;

3.^o Il giuoco ;

4.^o La scommessa ;

5.^o La rendita vitalizia.

1964.

Di questi cinque contratti , i due primi sono trattati nel Codice di commercio , e solamente gli altri tre nel Codice Napoleone. Il giuoco e la scommessa essendo regolati dagli stessi principj noi ne parleremo in uno stesso capitolo ; e tratteremo poi nel secondo della rendita vitalizia.

(1) Vedasi il Codice di commercio , lib. II , tit. IX.

CAPITOLO PRIMO.

Del giuoco e della scommessa.

Il giuoco, considerato come contratto, è una convenzione colla quale due giocatori convengono che quello fra di loro che perderà, darà (1) al vincitore una cosa od una somma convenuta.

La scommessa è un contratto col quale due persone convengono che una di esse pagherà all'altra, e reciprocamente, una somma od una cosa convenuta, nel caso che una tal cosa sia, o non sia.

In generale il giuoco e la scommessa non producono un'azione, ma soltanto un'^{1965.} eccezione. Quindi il vincitore non può costringere il perdente al pagamento della somma convenuta. Ma se questi ha pagato volontariamente, non può ripetere cosa alcuna, purchè non ^{1967.} siavi stato dolo per parte del vincitore.

(1) *Darà:* Perchè il contratto di giuoco non è reale, e quindi è perfetto col solo consenso. Lo stesso dee dirsi della scommessa.

Sono eccettuati da queste disposizioni i giuochi propri ad esercitare al maneggio dell' armi , le corse a piedi o a cavallo , quelle dei carri , il giuoco della palla ed altri di tale natura che contribuiscano alla destrezza ed all'esercizio del corpo. In queste sorta di giuochi il vincitore ha azione contro al per-

1966.

dente , salvo ai tribunali il diritto di rigettare la domanda , qualora la somma loro sembri eccessiva.

CAPITOLO II.

Del contratto vitalizio.

La costituzione d'una rendita vitalizia è un contratto col quale una parte s' obbliga verso dell'altra , a titolo gratuito od oneroso , a pagare una rendita annua , durante la vita naturale dell' individuo , o degl' individui indicati nel contratto.

Un contratto : non solenne , unilaterale , reale , quando è fatto a titolo oneroso.

A titolo gratuito : in questo caso è una vera donazione , che non può aver luogo che

nelle forme richieste per le donazioni tra vivi
 2969. o pei testamenti, e che è soggetto a tutte le
 regole risguardanti la porzione disponibile, e
 1970. la capacità del donante e del donatario.

O a titolo oneroso: il prezzo può consi-
 stere o in una somma di denaro o in un im-
 1968. mobile qualunque. In questo caso, la costi-
 tuzione d'una rendita vitalizia ha il carattere
 d'una vendita, sotto il rapporto almeno dell'
 irrevocabilità, dal lato tanto del creditore,
 che del debitore della rendita. Per conse-
 guenza quest'ultimo è tenuto a corrispondere
 la rendita durante tutta la vita della persona
 o delle persone indicate nel contratto, qualun-
 que ne sia la durata, e per quanto onerosa
 possa divenire la prestazione della rendita,
 senza che abbia mezzo di liberarsene in al-
 cuna maniera, neppure offrendo il rimborso
 del capitale, e rinunciando alla ripetizione
 1979. delle annualità pagate.

Così all'incontro il creditore non può do-
 mandare la restituzione del capitale, neppure
 per mancanza delle pensioni maturate. Egli
 ha solamente il diritto di far sequestrare e di
 far vendere i beni del suo debitore, e d'in-

stare perchè venga ordinato , quando il debitore non vi acconsenta , che col prodotto della vendita , si faccia l' impiego d' una somma bastante per soddisfare le pensioni. 1973.

Non può però dirsi lo stesso nel caso in cui il debitore non dia le cauzioni stipulate nel contratto ; allora la costituzione di rendita si reputa condizionale ; e mancando la condizione , il creditore può chiedere lo scioglimento del contratto. 1977.

Una rendita annua : essendo questo un contratto di sorte , la legge non ha stabilito alcuna proporzione determinata tra il valore del capitale e l'ammontare della rendita , che può quindi essere costituita in quella misura d' interesse , che piace alle parti di stabilire. 1976.

Pagabile : o alla stessa parte contraente , od anche ad un terzo che non abbia somministrato i denari. In quest' ultimo caso però , quantunque la disposizione abbia , riguardo a questo terzo , tutti i caratteri d' una liberalità , nulla di meno , siccome tra le parti è realmente un contratto a titolo oneroso , del quale la donazione è soltanto una clausola , così non è soggetta alle formalità richieste per la

396 LIE. IV. *De' contratti ed obbligaz.*
donazione, ma solamente alle regole relative
alla porzione disponibile, e alla capacità del-
le persone.

Durante la vita: spetta dunque al credito-
re della rendita il giustificare l'esistenza del-
la persona sopra la cui vita è stata costituita;
ed allorchè questa viene a morire, la rendita
non è dovuta al proprietario che in propor-
zione dei giorni che ha vissuto la persona in-
dicata, eccetto che non siasi convenuto che
sarebbe pagata anticipatamente; nel qual caso,
la rata anticipata s'acquista dal giorno in cui
è scaduto il pagamento.

Naturale: perchè la rendita vitalizia non
s'estingue colla morte civile di colui sulla
cui vita è stata costituita, coll'obbligo però
sempre dal canto suo di giustificare la propria
esistenza.

Dell' individuo: sia di quello a cui la ren-
dita deve esser pagata, sia di qualunque al-
tra persona che non abbia alcun diritto di
goderne; ed in quest'ultimo caso, se colui
sulla vita del quale la rendita è stata costi-
tuita, sopravvive al creditore, gli eredi di
questo possono esigerla sino alla sua totale
estinzione.

O degl' individui: perchè la rendita può essere costituita sopra la vita di più persone,¹⁹⁷² sia che debba sussistere sino alla morte dell' ultima superstite, sia che ciascuna di queste persone abbia diritto di goderne insieme e separatamente, secondo l'ordine e nella maniera fissata nel contratto.

Da ciò che noi ora abbiamo detto chiaramente risulta, che la rendita vitalizia non può esistere, senza che vi sia una persona sulla vita della quale sia stata costituita. Riesce quindi evidente, che il contratto non produce alcun effetto, se la persona indicata era morta nel giorno della costituzione; ed inoltre¹⁹⁷⁴ siccome questo contratto è essenzialmente un contratto di sorte, e cesserebbe di esserlo, se l'una delle parti non corresse alcun rischio, così ne segue che se questa stessa persona, sebbene ancor viva al momento del contratto, era però sin d'allora attaccata dalla malattia di cui è morta entro venti giorniⁱ susseguenti, il contratto è parimenti nullo.¹⁹⁷⁵

Si può stipulare che la rendita vitalizia non sarà soggetta a sequestro, ma solamente allorchè colui a cui deve esser pagata, ne gode a titolo gratuito.

^{1981.}



T I T O L O XIII.

Del deposito e del sequestro (1).

In questo titolo la parola di deposito vien presa in due sensi. Essa significa in primo luogo il contratto di deposito, ed in secondo luogo la stessa cosa depositata.

Il deposito, preso nel primo senso, può essere definito generalmente un contratto per cui si affida una cosa ad una persona, la quale si obbliga a custodirla ed a restituirla in natura. Questo contratto si divide in deposito propriamente detto, ed in sequestro.

CAPITOLO PRIMO.

Del deposito propriamente detto.

Il deposito propriamente detto è un contratto per cui una persona dà una cosa da custodire ad un'altra, la quale si obbliga a

(1) Vedasi il Trattato di POTHIER sul *Contratto di Deposito*.

TIT. XIII. *Del deposito e del sequestro.* 399

farlo gratuitamente , ed a restituire la cosa ogni qual volta il deponente lo voglia.

Un contratto: reale , sinallagmatico imperfetto , ed ordinariamente di beneficenza.

Dà: perchè il deposito , come ora abbiam detto , è reale , e non è perfetto che colla tradizione reale o finita della cosa depositata. 1919.

Una cosa: corporale e mobiliare. Gli immobili possono soltanto costituire il soggetto del sequestro. 1918.

Da custodire: Perchè al depositario non è accordata che la custodia del deposito , onde non può servirsene senza la permissione espresa o presunta del deponente. 1930.

La quale si obbliga a farlo gratuitamente: Perchè il deposito è di sua natura gratuito. 1917.

Ogni qual volta il deponente lo voglia: perchè il deposito deve restituirsì al deponente appena che lo domanda , quando ancora si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione , purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro o un atto d'opposizione , acciò la cosa depositata non venga restituita o traslocata. 1944.

Il deposito è volontario o necessario. 1910.

SEZIONE PRIMA.

Del deposito volontario.

Il deposito volontario è quello nel quale la scelta del depositario dipende dalla volontà unica e perfettamente libera del deponente.

Onde esporre le regole relative a questo deposito noi vedremo;

- 1.^o Fra quali persone possa aver luogo;
- 2.^o Quali siano le obbligazioni del depositario;
- 3.^o Quali siano quelle del deponente.

§. I.

*Fra quali persone possa aver luogo il
contratto di deposito.*

Il deposito, al pari di tutti gli altri contratti, può aver luogo soltanto fra persone capaci di contrattare. Ma se uno dei contraenti fosse incapace, bisogna distinguere se questi è il deponente od il depositario,

Tir. XIII. Del deposito e del sequestro. 401

Se è il deponente , il depositario è tenuto a tutte le obbligazioni inerenti al deposito ; e può essere convenuto in giudizio per la restituzione , dal tutore o da qualunque altro rappresentante del deponente. 1925.

Se è il depositario , il deponente non ha che l'azione vindicatoria della cosa depositata , se questa esiste ancora presso il depositario ; altrimenti , non ha che una semplice azione personale , sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest' ultimo. 1926.

§. II.

Dell' obbligazione del depositario.

Il depositario contrae due obbligazioni principali.

La prima , di custodire fedelmente la cosa depositata ;

E la seconda , di restituirla alla prima richiesta del deponente.

Queste due obbligazioni hanno ciò di comune , che cessano dal momento in cui il depositario può giungere a provare d' esser egli stesso il proprietario della cosa depositata. 1946.

Dell'obbligazione di custodire la cosa depositata.

Le parti possono convenire che il depositario sarà responsabile per qualunque colpa. Se non venne stipulata cosa alcuna su di questo proposito, il depositario è tenuto, per la natura stessa del contratto, d'usare nel custodire la cosa depositata l'istessa diligenza che impiega nel custodire le cose che gli appartengono, ritenendo però che si ha diritto d'esigere da lui un'esattezza più rigorosa nei tre casi seguenti:

Quando siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito,

Quando il deposito siasi fatto unicamente pel suo interesse;

Quando finalmente siasi stipulata una rimunerazione per la custodia del deposito (1).

Il depositario non è in verun caso risponsabile per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile; eccetto che sia stato costituito in mora (2). Ma se il depositario a cui fu tolta

(1) Allora è piuttosto una locazione d'opere che un deposito.

(2) E sempre, a mio parere, colla distinzione stabilita nell'articolo 1302.

Tir. XIII. *Del deposito e del sequestro.* 403

la cosa depositata da una forza irresistibile,
ha ricevuto in luogo di quella una somma o
qualche altra cosa , deve restituire ciò che ha
ricevuto in cambio.

1934.

L' obbligazione di custodire la cosa , com-
prende quella di non cercar di conoscerla ,
quando gli sia stata affidata in una cassa chiu-
sa , o in un involto sigillato.

1931.

Dell' obbligazione di restituire la cosa.

Questa obbligazione può considerarsi riguardo
alla cosa da restituirs i , al luogo ed all' epoca
della restituzione , e finalmente alla persona a
cui la restituzione deve esser fatta.

Alla cosa da restituirs i. Il depositario deve
restituire identicamente la cosa stessa che ha
ricevuto. Se quindi il deposito è in denaro ,
deve restituire le medesime monete , senz' alcun
riguardo all' aumento od alla diminuzione che
fosse avvenuta nel loro valore.

1932.

Egli deve restituire la cosa nello stato in
cui si trova al momento della restituzione , ed
è responsabile soltanto delle deteriorazioni avve-
nute per suo fatto.

1933.

1904 Lm. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

Se per dolo, o per qualche colpa di cui sia responsabile, ha cessato di possedere la cosa, è tenuto a restituirne il valore, insieme coi danni ed interessi a norma delle circostanze; ed anzi, in caso di dolo, è soggetto all'arresto personale (1), senza che possa essere ammesso al benefizio della cessione de' beni.

1945. Lo stesso avrebbe luogo riguardo al suo erede, quando fosse provato ch'egli avea cognizione del deposito; altrimenti si presumerebbe in buona fede, e se avesse venduta la cosa, sarebbe tenuto soltanto a restituirne il prezzo, qualora l'avesse ricevuto, o, nel caso contrario,

1935. a cedere la sua azione contro il compratore.

Se la cosa depositata ha prodotto frutti i quali siano stati percetti dal depositario, è questi tenuto a restituirli. Ma se il deposito consiste in denaro, egli ne deve gl'interessi soltanto dal giorno in cui fu costituito in

1936. mora per la non fatta restituzione.

Al luogo della restituzione. Se questo luogo è stato indicato nel contratto, il depositario è tenuto di trasportarvi o di farvi trasportare

(1) In questo caso è riguardato come reo di truffa.

Tit. XIII. Del deposito e del sequestro. 405

la cosa , salvo il suo diritto di farsi rimbor-
sare dal deponente le spese del trasporto. Se ^{1942.}
non venne indicato luogo alcuno , la restitu-
zione deve esser fatta nello stesso luogo del
deposito.

^{1943.}

All' epoca della restituzione. Noi abbiamo
già veduto che la restituzione deve esser fatta
alla prima richiesta del deponente , non o-
stante qualunque stipulazione in contrario (1). ^{1944.}

*Finalmente , alla persona a cui il deposito
deve essere restituito.* Questa persona è sem-
pre quella che ha fatto il deposito , o quella a
di cui nome il deposito fu fatto , o quella che
fu destinata dal deponente a riceverlo. Può
accadere però , che mentre dura il deposito , il
deponente muoja o cangi di stato. Nel primo ^{1937.}
caso , la cosa deve esser restituita al suo ere-
de ; e se gli eredi sono varj , a ciascuno di
essi per la sua porzione; e se la cosa depo-
sitata non è naturalmente divisibile , gli eredi
devono fra essi accordarsi intorno al modo di
riceverla.

^{1939.}

(1) Questa stipulazione non sarebbe però nulla. Essa produr-
rebbe l'effetto d' impedire che il depositario possa costringere il
deponente a riprendere la cosa prima del termine fissato.

Se il deponente ha sofferto un cangiamento di stato che abbia influito sulla di lui capacità, come avverrebbe per esempio, se essendo maggiore fosse stato interdetto, se essendo una donna si fosse maritata, ec., il deposito non può restituirsì che a quello che ha l'amministrazione delle sue ragioni e dei suoi beni.

Reciprocamente, se il deposito è stato fatto da un tutore, da un marito, o da un qualunque altro amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsì che alla persona rappresentata da questo tutore, marito o amministratore, se la loro agenzia o amministrazione è finita.

Regolarmente il deposito non può farsi che dal proprietario della cosa, o col suo consenso espresso o tacito. Nulladimeno il depositario non può negare di restituire la cosa allegando che coi che ha fatto il deposito non ne è il proprietario; egli deve soltanto, se scuopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, denunziare a questo il deposito a lui fatto, con intimazione di reclamarlo in un determinato e congruo termine, e di far ordinare che

TIT. XIII. Del deposito e del sequestro. 407

sia a lui restituite in confronto del deponente.

Se il proprietario non lo reclama, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a quello da cui l'ha ricevuto. 1938.

§. III.

Delle obbligazioni del deponente.

Nel contratto di deposito il deponente contrae due obbligazioni; quella di rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata, e quella d'indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionato. Il depositario, oltre all'azione personale che può esercitare a quest'effetto, ha inoltre il diritto di ritenere la cosa depositata sino all'intiero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto. 1947. 1948.

SEZIONE II.

Del deposito necessario.

Il deposito necessario è quello in cui la scelta del depositario non dipende unicamente



dalla libera volontà del deponente. Se ne distinguono due sorta: il deposito necessario propriamente detto, e quello che si fa negli alberghi.

Il deposito necessario propriamente detto, è quello che è cagionato da un avvenimento fortuito ed impreveduto, come sarebbe un ^{1949.} incendio, una rovina, un saccheggio, ec.

Il deposito che si fa negli alberghi, è quello degli effetti introdotti da un viandante ^{1952.} nell' albergo in cui alloggia.

Queste due specie di depositi differiscono dal deposito volontario, in quanto quest' ultimo, al pari di tutti gli altri contratti, non può esser provato col mezzo di testimonj, se non quando si tratti d' un valore non ^{1923.} eccedente le 150 lire, mentre in vece nel deposito necessario, questa specie di prova può essere ammessa, qualunque sia il valore ^{1950.} degli oggetti reclamati, salvo al giudice il diritto di prendere in considerazione la qua-^{1348.} lità delle persone e le circostanze del fatto.

Inoltre nei depositi fatti negli alberghi, l'oste o l' albergatore è responsabile per il furto o per il danno arrecato agli effetti del

TIT. XIII. *Del deposito e del sequestro.* 469
viandante tanto nel caso che il furto sia stato
commesso o che il danno sia stato arrecato
dai domestici o dalle persone proposte alla
direzione degli alberghi, o da estranei che
vanno e vengono in essi. Ma se il fatto è^{1953.}
stato commesso a mano armata, o in conse-
guenza d' una qualunque altra forza irresistibile,
l'albergatore non ne è responsabile. ^{1954.}

CAPITOLO II.

Del sequestro.

Il sequestro (1) è il deposito d' una cosa
controversa nelle mani d' una terza persona
incaricata di custodirla e di restituirla, dopo
terminata la controversia, a quello a cui sarà
stata aggiudicata.

Noi diciamo *il deposito*, perchè il seque-
stro quando è gratuito, è sottoposto alle re-
gole del deposito propriamente detto, salve
le differenze sotto enunciate. ^{1953.}

(1) La parola *sequestro* (*séquestre*) indica qualche volta in
francese anche la persona presso cui la cosa è sequestrata.
(Proc. 688.)

1959. *D'una cosa*: mobiliare o immobiliare.

Dopo terminata la controversia: Poichè prima di quest' epoca il depositario non può farsi liberare dal sequestro, se non che mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima.

Il sequestro è o convenzionale, o giudiziario.

È convenzionale, quand'è fatto di consenso delle parti, senza che sia ordinato dal giudice. Esso non può essere gratuito.

Il sequestro giudiziale è quello che è ordinato dal giudice nei casi seguenti:

1.^o Riguardo ad un immobile o ad una cosa mobiliare il cui possesso o proprietà sia contesa fra due o più persone;

2.^o Riguardo alle cose che un debitore offre per la sua liberazione;

3.^o Riguardo all' immobile pignorato che *Pr. 688.* non è dato in affitto.

In questi tre casi il sequestro viene affidato ad una persona nominata dal giudice, o *ex officio*, o dietro richiesta delle parti interessate, la quale contrae le stesse obbligazioni della persona a cui è affidato il sequestro

tit. XIII. Del deposito e del sequestro. 411
convenzionale, e di più è soggetta anche
all'arresto personale. Quando si tratta d'un immobile pignorato, l'istesso debitòr pignorato può esserne nominato depositario giudiziario.

Pr. 688.

4.^o Finalmente riguardo ai mobili pignorati ad un debitore. Il depositario in questo caso è ordinariamente fissato nell'atto stesso di pignoramento (1).

Pr. 597.

Quest'ultimo sequestro produce fra il sequestrante ed il depositario vicendevoli obbligazioni.

Quella del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge;

Quelle del depositario consistono nell'usare per la conservazione delle cose pignorate, la diligenza di un buon padre di famiglia. Egli per conseguenza non può servirsene, nè affittarle o darle in prestito, sotto pena della perdita delle spese di custodia e del pagamento de' danni ed interessi.

Pr. 603.

Egli deve inoltre render conto dei profitti

(1) Vedansi su questo proposito, e relativamente alle persone che possono essere costituite depositari giudiziari, gli articoli 596, 597 e 598 del Codice di procedura.

o delle rendite che le cose pignorate avesse-
Pr. 604. ro prodotte , e finalmente presentare il tutto
1962. a chi di diritto.

Egli è soggetto all'arresto personale per
2060. tutte queste obbligazioni.

Il depositario può domandare di essere e-
sonerato dalla custodia , se la vendita non
siegue il giorno indicato nel processo verbale
senza che la medesima sia stata differita per
qualche ostacolo ; in caso poi d'impedimento ,
l'esonerazione può domandarsi dopo il lasso
Pr. 605. di due mesi dal pignoramento. La domanda
d'esonerazione deve esser diretta contro il
creditor pignorante e contro il debitor pigno-
rato , e giudicata in via di sommaria esposi-
i vi 606. zione dal giudice del luogo del pignoramento,

SECONDA DISTINZIONE.

CONTRATTO REALE ACCESSORIO.

TITOLO XIV.

Del pegno (1).

Il pegno è un contratto con cui una cosa vien rimessa ad un creditore per sicurezza del suo credito.

2071.

Un contratto: reale, non solenne, a titolo oneroso, e sinallagmatico imperfetto.

Una cosa: mobiliare. L'antricresi di cui si parla nel capitolo II del presente titolo, non può esser riguardata come un vero contratto di pegno, in quanto almeno all' immobile che vi è soggetto. Si possono però dare in pegno qualunque sorta di cose mobiliari, corporali o incorporali.

Vien rimessa: questo contratto essendo

(1) Avvi nelle opere di Pothier un picciol Trattato del *Contratto di Pegno*.

reale, è perfetto soltanto mediante la tradizione della cosa fatta al creditore, o ad un ^{2076.} terzo convenuto tra le parti; ed è ciò appunto che distingue il pegno dall'ipoteca, nella quale la cosa vincolata al pagamento del credito resta in possesso del debitore.

Il pegno ritiene questo nome, o assume quello *d'anticresi*, secondo che la cosa che ^{2072.} vi è soggetta è mobile od immobile.

CAPITOLO PRIMO.

Del pegno.

Noi osserveremo:

- 1.^o Qual sia il diritto del creditore sulla cosa data in pegno;
2. Quali siano le sue obbligazioni;
- 3.^o Quali siano quelle del proprietario del pegno.

Ma osserveremo prima di tutto, che le regole che stabiliremo non sono applicabili nè alle materie di commercio, ne ai Monti di Pietà, pei quali debbono esser seguite le ^{2084.} leggi e regolamenti che li risguardano (1).

(1) Vedansi gli articoli 196, 536 e 537 del Codice di com-

SEZIONE PRIMA.

Dei diritti del creditore sulla cosa data in pegno.

Il creditore , col contratto di pegno , acquista due diritti sulla cosa a lui data.

Il primo è quello di ritenerla presso di se sino al suo intiero rimborso.

Noi diciamo *di ritenerla* , perchè il creditore non ha che un semplice diritto di ritenzione della cosa , di cui il proprietario conserva sempre la libera disposizione , coll' obbligo del pagamento del debito , e sino a tanto che non ne sia stato spropriato. Il creditore non può dunque disporre puramente e semplicemente del pegno , neppure pel non effettuato pagamento. Egli può soltanto domandare giudizialmente , o che il pegno sia venduto all'incanto ond' egli possa pagarsi sul prezzo , o che resti presso di lui in pagamento sino alla debita concorrenza , a norma di stima fatta per mezzo di periti.

2079.

mercio , ed i diversi regolamenti risguardanti i Monti di Fietà , specialmente i decreti imperiali 8 termidor anno 13. (*Bulletino* , n. 850 e 851.)

2078.

Qualunque clausola che lo autorizzasse ad appropriarsi il pegno, ed a disporne in modo diverso da quello ch' ora abbiam detto, sarebbe nulla e di nessun effetto.

Sino al suo intiero rimborso. Perchè non solo il debitore non può reclamare la restituzione del pegno, senza aver pagato il capitale, gl'interessi e le spese costituenti la totalità del debito, per sicurezza del quale è stato dato il pegno, come pure le spese necessarie ed utili fatte dal creditore per la consegna del pegno stesso; ma se, posteriormente al contratto di pegno, egli ha incontrato, verso allo stesso creditore, un altro debito, che sia divenuto esigibile avanti del pagamento del primo, anche senza bisogno di particolare stipulazione, si presume che il pegno sia vincolato per la sicurezza dei due crediti, e non può quindi esser reclamato, se non dopo che siano stati pagati ambedue.

Il pegno è indivisibile al pari dell' ipoteca. Per conseguenza l' erede del debitore che ha pagato la sua porzione di un debito, anche divisibile, non può, come abbiamo già detto nel Titolo dei Contratti in generale (1),

(1) Tom. II pag. 309.

domandare la restituzione della sua porzione nel pegno , sintantochè il debito non è interamente pagato anche dal lato de' suoi coeredi ; e reciprocamente , l' erede del creditore che ha ricevuto la sua parte del credito , non può restituire il pegno , nemmeno in parte , sintantochè i suoi coeredi non sono stati interamente pagati.

2083.

Il secondo diritto del creditore , è quello d' esser pagato sul valore del pegno , con privilegio , ed in preferenza agli altri creditori.

Questo privilegio differisce dal precedente in ^{2173.} quanto basta che il pegno sia provato in una maniera qualunque , perchè il contratto produca il suo pieno ed intero effetto riguardo al debitore , e perchè in conseguenza il creditore possa usare del diritto di ritenzione in di lui confronto (1). Ma quando trattasi del privilegio del creditore con pegno , siccome allora trovasi compromesso l' interesse dei terzi , e d' altronde questo preteso privilegio po-

(1) *In di lui confronto* : Poichè a fronte degli altri creditori del debitore , il creditore non potrebbe usare del diritto di ritenzione , se non quando avesse osservate le formalità di cui ora parleremo .



trebbe dar luogo ad un accordo fraudolento tra il debitore ed il creditore, così venne deciso, che quando trattasi d'un valore eccedente le 150 lire, il privilegio non ha luogo, se non quando esista un atto registrato, contenente la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e natura delle cose date in pegno, o con annesso uno stato della loro qualità, peso e misura.

Se la cosa data in pegno è un credito, il privilegio non ha luogo che quando esista un atto parimenti registrato, e notificato al debitore del credito dato in pegno.

In ogni caso il privilegio non sussiste, se non in quanto il pegno sia rimasto in potere del creditore, o della terza persona indicata nel contratto.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del creditore.

Le obbligazioni del creditore sono; 1.^o di vegliare da buon padre di famiglia, per la conservazione della cosa, della cui perdita o

TIT. XIV. *Del pegno.* 419

deteriorazione è responsabile in caso di negligenza, secondo le regole stabilite nel Titolo dei Contratti in generale; 2080.

2.^o Di render conto al debitore dei frutti della cosa data in pegno. Se quindi una tal cosa fosse un credito che producesse interessi, e che il creditore gli avesse ricevuti, dovrebbe imputarli sugl'interessi del debito, se questo ne produce, altrimenti sul capitale; 2081.

3.^o Finalmente, di restituire la cosa data in pegno, subito dopo il pagamento totale del debito.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del debitore.

Il debitore, in conseguenza del contratto di pegno, è tenuto ad una sola obbligazione di cui abbiamo già parlato, cioè a quella di rimborsare al creditore le spese necessarie ed utili fatte per la cosa data in pegno. 2082.

CAPITOLO II.

Dell' anticresi.

L'anticresi è un contratto col quale un immobile vien rimesso ad un creditore, acciocchè ne percepisca i frutti a sconto del suo credito.

Un contratto: reale, a titolo oneroso ed unilaterale. Questo contratto non è solenne, e se l'artic. 2085 richiede che sia stipulato in iscritto, ciò non è prescritto come una solennità di rigore, ma risguarda soltanto la prova.

Un immobile: appartenente, o al debitore, o ad un terzo, purchè questo abbia prestato 2090 il suo consenso all'anticresi.

Acciocchè ne percepisca i frutti: bisogna infatti rimarcare che l'anticresi, a propriamente parlare, non è che la facoltà accordata al creditore, di pagarsi coi frutti provenienti dall'immobile, cosicchè egli non acquista alcun diritto reale sull'immobile stesso; d'onde ne risulta;

1.^o Ch'essa non pregiudica in alcun modo

sille ipoteche od altri diritti reali che i terzi potessero acquistar sulla cosa , anche posteriormente al contratto d' antieresi ; salva al creditore , se indipendentemente dall' antieresi , ha un privilegio od un' ipoteca sull' immobile , la facoltà d' esercitare i suoi diritti nel grado a lui competente , al pari di qualunque altro creditore ;

2091.

E 2.^o che in mancanza di pagamento , il creditore non può che domandare con mezzi legali , che ne sia tolta la proprietà al suo debitore , senza esigere alcuna preferenza sul prezzo . Non può nemmeno inserire nel contratto la clausola , che mancando il debitore al pagamento nel termine convenuto , egli diventerà proprietario dell' immobile . Qualunque clausola di questa natura sarebbe nulla .

2088.

A sconto del suo credito. Se questo credito produce interessi , le parti possono convenire 2089. che i frutti si compenseranno cogl' interessi , in tutto , o fino ad una determinata concorrenza , purchè sempre da questa stipulazione non ne risulti un interesse superiore al *maximum* fissato dalla legge ; nel qual caso l'eccidente verrebbe imputato sul capitale . Se non

avvi convenzione su di questo proposito, l'imputazione si fa annualmente, prima sugl'interessi, quando sieno doyuti, e quindi sul capitale.

Ciò che noi abbiamo detto intorno all'indivisibilità del pegno s'applica egualmente all'anticresi. Per conseguenza, il debitore o i suoi eredi non possono ripetere il godimento dell'immobile dato in pegno fruttifero, prima che sia soddisfatto interamente il debito.

Questo contratto è unilaterale perchè produce azione soltanto contro al creditore, il quale è tenuto: 1.^o a pagare le contribuzioni e gli altri aggravj annui dell'immobile, quando non siasi convenuto diversamente;

E 2.^o Deve parimenti, sotto pena dei danni ed interessi, provvedere da buon padre di famiglia alla manutenzione ed alle riparazioni utili e necessarie all'immobile, salva la ragione di prededurre tutte le spese relative a questi diversi oggetti sopra i frutti, il rimanente dei quali soltanto è imputato a sconto del suo credito.

Nel caso in cui queste spese eccedessero il valore dei frutti, il creditore può sempre

abbandonare il godimento dell'immobile , pur
chè non siasi altrimenti convenuto.

2087.

TITOLO XV.

*Delle obbligazioni che si contraggono senza
convenzione.*

Noi abbiamo veduto nel titolo dei *Contratti in generale* che le obbligazioni possono risultare o dalla legge , o da un fatto personale ad una delle parti soltanto. In questi due casi l'obbligazione si dice *contratta senza convenzione*. Le obbligazioni risultanti dal 1370.
la sola legge , essendo trattate , come noi abbiamo già detto nello stesso luogo , nei titoli che la risguardano , non parleremo qui che di quelle della seconda specie , vale a dire di quelle che risultano dal fatto di una delle parti.

Questo fatto è lecito od illecito. Nel primo caso ne risulta ciò che chiamasi un *quasi-contratto*. Nel secondo caso bisogna distinguere di nuovo : se il fatto illecito venne commesso con intenzione di nuocere , chiamasi

424 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz;*
delitto; se venne commesso senza una tal
1370. intenzione, chiamasi *quasi-delitto.*

CAPITOLO PRIMO.

Dei quasi-contratti

Il quasi-contratto è il fatto lecito e volon-
tario d'una persona, da cui ne risulta, senza
alcuna convenzione, un' obbligazione, o uni-
1371. laterale, o anche qualche volta sinallagmatica.

Da questa definizione ne segue che il con-
senso d'ambidue le parti non è necessario nei
quasi-contratti. La capacità di contrattare per
conseguenza è bensì richiesta nella persona il
di cui fatto produce l' obbligazione, ma non
nell' altra, sebbene possa alle volte accadere,
che questa pure resti obbligata.

Nel diritto francese si distinguono due qua-
si-contratti principali: l' amministrazione degli
affari altrui, ed il pagamento d' una cosa non
deputata.

SEZIONE PRIMA.

Dell' amministrazione degli affari altrui (1).

L' amministrazione degli affari altrui è un quasi-contratto, con cui quello che ha amministrato, senza mandato, gli affari di qualcuno, si obbliga verso di quello di cui ha amministrato gli affari, e lo obbliga in certi casi verso di lui.

Senza mandato: Perchè secondo il diritto attuale, basta che non siavi mandato, onde si dia luogo al quasi-contratto dell' amministrazione degli affari altrui, ancorchè il proprietario abbia avuto cognizione d' una tale amministrazione.

1372.

Si obbliga: Le obbligazioni dell' amministratore sono generalmente le stesse, come se avesse ricevuto un mandato espresso dal proprietario. Egli deve per conseguenza usare ^{rispettare} nell' amministrazione tutta la diligenza d' un

(1) Avvi nelle opere di POTIERA, in seguito al suo trattato sul *Contratto di Mandato*, un trattato sul *Quasi-Contratto dell' amministrazione degli affari altrui*.

buon padre di famiglia ; ed è responsabile di tutti i danni ed interessi risultanti da sua colpa o negligenza , salvo al giudice il diritto di modificarli , a norma delle circostanze che possono averlo indotto ad incaricarsi dell'af-
1374. fare. Egli deve continuare l' amministrazione sino a che il proprietario , o qualora egli sia morto , i di lui eredi , siano in istato di provvedersi essi stessi , ed è parimenti obbligato
1372. ad incaricarsi di tutte le conseguenze del me-
1373. desimo affare.

Ed obbliga quello di cui ha amministrati gli affari : Le obbligazioni del proprietario consistono nel dover adempire le obbligazioni contratte dall'amministratore in suo nome , nel tenerlo indenne di tutte quelle che ha personalmente assunte , e nel rimborsarlo di tut-
1376. te le spese utili o necessarie da esso fatte.

In certi casi : Perchè le obbligazioni del proprietario non hanno luogo se non quando l'affare è stato bene ed utilmente amministra-
to. Nel caso contrario , non solo l' amministratore non ha azione alcuna , ma può anche essere condannato , se v' è luogo , ai danni ed interessi verso al proprietario.

SEZIONE II.

Del pagamento della cosa non dovuta (1).

Ogni pagamento suppone un debito. Ma ^{1235,} questa è semplicemente una di quelle presunzioni dette *juris*, e per conseguenza non esclude la prova in contrario. Se dunque quello che ha pagato può provare che la cosa non era dovuta, ha diritto di ripeterla, e quello che l'ha ricevuta è quindi obbligato ^{1236,} a restituirla. Dal pagamento fatto ne risulta pertanto un'obbligazione che non è stata preceduta da veruna convenzione.

Il pagamento d'una cosa non dovuta considerato sotto questo rapporto, può essere definito un quasi-contratto, col quale colui che ha pagato per errore una cosa di cui credevasi debitore, obbliga colui che l'ha ricevuta a restituirgliela. ^{1376,}

Noi diciamo *di cui credevasi debitore*:

(1) Avvi egualmente nelle opere di POTHER, in seguito al suo *Contratto d'Imprestito*, un trattato sul *Quasi-Contratto* detto *solutio indebiti, vel proutuum*.

perchè basta che siavi errore dal lato di co-
lui che paga. Quindi la ripetizione ha luogo,
quand' anche la cosa fosse effettivamente do-
vuta a colui che l'ha ricevuta, purchè non
fosse dovuta da chi l'ha pagata. Nulla di
meno, siccome non sarebbe giusto che l'er-
rore di colui che paga divenisse nocivo al
creditore, così se quest' ultimo, in conse-
guenza del pagamento, si è privato del do-
cumento relativo al suo credito non è più te-
nuto a restituire cosa alcuna; e resta a colui
che ha pagato il solo regresso contro il vero
¹³⁷⁷ debitore.

Acciochè la ripetizione abbia luogo, biso-
gna che la cosa pagata non sia in alcun mo-
do dovuta. Noi abbiamo già veduto infatti
che la semplice obbligazione naturale è ba-
¹³⁷⁵ stante ad impedire la restituzione.

La ripetizione della cosa non dovuta es-
sendo fondata sull' equità, la quale non per-
mette che una persona s' arricchisca a spese
di un'altra, senza il concorso della di lei vo-
lontà, poco importa, in quanto all' origine
dell' azione, che colui che ha ricevuto fosse
in buona od in mala fede, sebbene ne risul-

TIT. XV. *Delle obbligaz. senza convenz.* 429
tino delle sensibili differenze, in quanto agli
effetti dell'azione stessa.

Infatti, colui che ha ricevuto in mala fede
è tenuto a restituire non solo la cosa, ma
anche gl'interessi ed i frutti dal giorno in
cui l'ha ricevuta, ed è responsabile della per-
dita della cosa stessa, anche quando fosse ^{1378.}
avvenuta per easo fortuito. ^{1379.}

Se all'incontro era in buona fede, è te-
nuto a restituire soltanto la cosa in natura,
se ancora esiste, e se l'ha venduta, il prezzo
ricavato dalla vendita; e non ne è responsa- ^{1380.}
bile della perdita o deteriorazione, se non
quando sia avvenuta per sua colpa. In ogni ^{1379.}
caso poi, non deve gl'interessi od i frutti
che dal giorno della domanda.

In quanto a colui che domanda la restitu-
zione, l'equità parimenti richiede ch'egli rim-
borsi, anche al possessore di mala fede, tutte
le spese necessarie ed utili che sono state
fatte per la conservazione della cosa. ^{1381.}

CAPITOLO II.

Dei delitti e dei quasi-delitti (1).

Da ciò che noi abbiamo detto in principio di questo titolo risulta, che il *delitto* deve essere definito un fatto illecito commesso con intenzione di nuocere, e che può recar danno ad altrui; ed il *quasi-delitto* un fatto illecito, commesso senza intenzione di nuocere, e che può parimenti recar danno ad altrui.

Noi non considereremo qui i delitti ed quasi-delitti riguardo all'ordine pubblico, ma solamente riguardo all'obbligazione ch'essi producono; e sotto questo rapporto è principio generale, che uno è tenuto a riparare i danni cagionati ad altrui, non solo per suo fatto o per sua colpa, ma anche per sua negligenza.

Quindi il proprietario d'un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso,

(1) Vedasi POTIER, *delle Obbligazioni in generali*, part. I, cap. I, sez. II, §. II.

quando sia avvenuta per sua colpa o per sua negligenza, come sarebbe, per esempio, quando fosse avvenuta per mancanza di riparazioni, o per un vizio nella costruzione.

1386.

Così parimenti il proprietario d' un animale, o quegli che se ne serve, è responsabile pel danno cagionato da questo, anche dopo che siasi smarrito o fuggito.

1385.

Ciascuno è responsabile non solo delle sue proprie azioni, ma anche del fatto di coloro che sono sotto la sua sorveglianza. Quindi il padre e dopo la di lui morte la madre, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I precettori e gli artigiani, per quelli cagionati dai loro allievi ed apprendenti;

I padroni ed i committenti, per quelli cagionati dai loro domestici e commessi (1).

L' obbligazione di questi ultimi è anche più estesa, in quanto sono responsabili di tutti i danni cagionati dai loro domestici o commessi, nell' esercizio di quelle funzioni nelle quali

(1) Vedasi POTIER, *delle Obbligazioni in generale*, part. II, cap. VI, sez. VIII, art. 3.



432 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

vennero da essi impiegati, mentre i padri, le madri, i precettori e gli artigiani, sono liberati da una tale obbligazione, quando provino ch'essi non hanno potuto impedire il fatto.
1384. che ha eagionato il danno.

FINE DEL TOMO TERZO ED ULTIMO.

INDICE

DEI LIBRI, TITOLI, CAPITOLI, SEZIONI E PARAGRAFI

CONTENUTI IN QUESTO TERZO VOLUME.

LIBRO QUARTO

Delle diverse specie di contratti, e delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione.	pag. 5
Osservazione Preliminare	" ivi

TITOLO PRIMO.

Del contratto di matrimonio	" 8
PARTE I. Del regime della comunione	18
CAP. I. Della comunione legale	" 20
Sez. I. Dell'attivo della comunione	" 21
Sez. II. Del passivo della comunione	" 28
Sez. III. Dell'amministrazione della comunione, e del diritto dei coniugi sui beni che la compongono	" 36
§. I. Del diritto del marito sui beni della comunione	" 38
§. II. Dei diritti della moglie sui beni della comunione	" 44
Sez. IV. Dello scioglimento della comunione.	" 50
Sez. V. Delle conseguenze ello scoglimento della comunione	" 58
§. I. Dell'accettazione della comunione e della rinunzia che vi si può fare.	" 59
DELVINCOURT. Ist. T. III.	28

§.	II. Degli effetti dell'accettazione della comunione	pag. 67
§.	III. Degli effetti della rinunzia della moglie alla comunione.	" 82
CAP.	II. Della comunione convenzionale.	" 84
Sez.	I. Della comunione limitata agli acquisti.	" 87
Sez.	II. Della clausola che esclude dalla comunione il mobiliare in tutto o in parte; o della stipulazione di beni propri	" 88
Sez.	III. Della clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili	" 92
Sez.	IV. Della clausola di separazione dei debiti.	" 95
Sez.	V. Della clausola che dichiara il coniuge libero e sciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio	" 97
Sez.	VI. Della clausola che accorda alla moglie, in caso di rinunzia, la facoltà di riprendere liberi e senza pesi gli effetti conferiti.	" 99
Sez.	VII. Della clausola di prededuzione convenzionale	" 100
Sez.	VIII. Della clausola che assegna a ciascuno dei coniugi parti ineguali nella comunione	" 103
Sez.	IX. Della comunione a titolo universale.	" 106
PARTE II.	Del regime esclusivo della comunione.	" 107
CAP.	I. Della clausola che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione	" 108
CAP.	II. Della clausola di separazione dei beni.	" 109
PARTE III.	Del regime dotale	" 111
CAP.	I. Dei beni dotali	" 112

Sez.	I. Della costituzione della dote	pag. 113
Sez.	II. Dei diritti del marito sui beni dotali, e dell'inalienabilità del fondo dotale.	115
§.	I. Dei diritti del marito sui beni dotali.	ivi
§.	II. Dell'inalienabilità del fondo dotale.	117
Sez.	III. Della restituzione della dote	121
CAP.	II. Dei beni parafernali	125
CAP. PART.	Delle disposizioni introdotte dal Co- dice di commercio, relativamente alle mogli dei commercianti	127

T I T O L O II.

Della vendita	» 130
CAP. I. Delle persone che possono comprare o vendere	» 134
CAP. II. Delle cose che possono vendersi	» 138
CAP. III. Come la vendita possa esser fatta.	» 139
CAP. IV. Delle obbligazioni del venditore e del compratore	a 141
Sez. I. Delle obbligazioni del venditore	» ivi
§. I. Della tradizione della cosa	» 142
§. II. Della garanzia	» 148
Sez. II. Delle obbligazioni del compratore.	» 157
CAP. V. Della rescissione della vendita	» 158
Sez. I. Della rescissione della vendita per non essersi pagato il prezzo, e del patto commissorio	» 159
Sez. II. Del retratto convenzionale	» 161
Sez. III. Della rescissione della vendita per causa di lesione	» 165
CAP. VI. Di alcune specie particolari di con- tratti di vendita	» 169

Sez.	I. Della vendita dei diritti o delle cose incorporali	pag. 170
§.	I. Della vendita dei diritti personali	" ivi
§.	II. Della vendita dei diritti reali	" 173
§.	III. Della vendita di una eredità	" 174
Sez.	II. Delle vendite fatte mediante licitazione, e di quelle dette forzate	" 175
§.	I. Delle vendite fatte mediante licitazione	" ivi
§.	II. Delle vendite forzate	" 176

T I T O L O III.

Della permuta	" 185
-------------------------	-------

T I T O L O IV.

Della locazione	" 186
PARTE I. Della locazione delle cose	" ivi
CAP. I. Della locazione delle cose e dei beni rustici	" 189
Sez. I. Delle regole comuni alle locazioni delle cose e dei beni rustici	" 190
§. I. Della forma del contratto	" ivi
§. II. Delle obbligazioni del locatore	" 191
§. III. Delle obbligazioni del conduttore	" 197
§. IV. Dello scioglimento del contratto di locazione	" 201
Sez. II. Delle regole particolari alle locazioni delle case, ed alle affittanze dei fondi rustici	" 205
§. I. Delle obbligazioni particolari del locatore	" 206
§. II. Delle obbligazioni particolari dell'inquilino	" 207
§. III. Delle regole particolari relative allo	

scio glimento delle locazioni delle case	pag. 209
Affittanze dei fondi rustici.	" 210
§. I. Delle obbligazioni speciali del locatore. " ivi	
§. II. Delle obbligazioni speciali del conduttore	" ivi
§. III. Dello scioglimento delle affittanze dei fondi rustici	" 216
CAP. II. Della locazione a soccida	" 217
Sez. I. Della soccida semplice	" 219
§. I. Della soccida semplice con una persona che non sia colono parziario del locatore	" ivi
§. II. Della soccida semplice col colono parziario del locatore	" 223
Sez. III. Della soccida a metà	" 224
Sez. IV. Della soccida data dal proprietario al suo affittuario o al colono parziario. " 225	
PARTE II. Della locazione delle opere o dell'industria	" 227
CAP. I. Della locazione delle opere dei domestici e degli operai	" 228
CAP. II. Dei contratti fatti cogl'intraprenditori. " 229	
Sez. I. Dei contratti fatti pel trasporto di effetti. " ivi	
Sez. II. Dei contratti che hanno per oggetto di fare un'opera qualunque	" 231

T I T O L O V.

Della società	" 235
CAP. I. Delle diverse specie di società	" 237
Sez. I. Della società universale	" ivi
§. I. Della società di tutti i beni	" 239
§. II. Della società universale dei guadagni. " ivi	
Sez. II. Della società particolare	" 240

CAP.	II. Delle clausole principali del contratto di società	pag. 241
Sez.	I. Del principio e della durata della so- cietà	" ivi
Sez.	II. Della determinazione delle porzioni. "	242
Sez.	III. Dell'amministrazione della società. "	244
CAP.	III. Dei diritti e delle obbligazioni dei socj	" 246
Sez.	I. Delle obbligazioni rispettive dei socj relativamente a ciò che devono con- ferire nella società	" 247
Sez.	II. Dei diritti e delle obbligazioni dei socj, relativamente alle cose compo- nenti la sostanza comune. , , , ,	" 249
CAP.	IV. Dello scioglimento della società . "	252

T I T O L O VI.

Del mandato	" 256	
CAP.	I. Delle obbligazioni del mandatario. "	258
CAP.	II. Delle obbligazioni del mandante . "	261
CAP.	III. Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.	" 263

T I T O L O VII.

Della transazione	" 267
-----------------------------	-------

T I T O L O VIII.

Della fidejussione	" 272	
CAP.	I. Delle diverse specie di fidejussioni. "	275
CAP.	II. Delle persone che possono essere am- messe a costituirsi fidejussore	" 276
CAP.	III. Degli effetti della fidejussione	" 277
Sez.	I. Degli effetti della fidejussione tra il credитore ed il fidejussore , , , ,	" 278

§.	I. Del benefizio d' escusione	pag. 279
§.	II. Del benefizio di divisione	» 281
Sez.	II. Degli effetti della fidejussione fra il fidejussore ed il debitore	» 282
Sez.	III. Degli effetti della fidejussione tra i confidejussori	» 285
CAP.	IV. Dell'estinzione della fidejussione .	» 286

T I T O L O IX.

Dei privilegi e delle ipoteche	» 288
PARTE I. Dei privilegi	» 289
CAP. I. Delle cose che possono esser l'oggetto dei privilegi	» 291
Sez. I. Dei privilegi che si esercitano su tutti i beni	» ivi
Sez. II. Dei privilegi sopra i mobili soltanto. » 293	
Sez. III. Dei privilegi sopra gl'immobili soltanto » 298	
§. I. Del privilegio del venditore	» 299
§. II. Del privilegio degli architetti ed in- traprenditori	» 301
CAP. II. Dell'ordine dietro il quale si esercita- no i privilegi	» 303
PARTE II. Delle ipoteche	» 304
CAP. I. Delle diverse sorta d'ipoteche . . .	» 307
Sez. I. Dell'ipoteca legale	» ivi
Sez. II. Dell'ipoteca giudiziale	» 308
Sez. III. Dell'ipoteca convenzionale	» 310
CAP. II. Dei gradi delle ipoteche fra loro . .	» 312
Sez. I. Del modo dell'inscrizione dei privi- legi e delle ipoteche	» 315
Sez. II. Della pubblicità delle ipoteche legali. » 320	
Sez. III. Delle obbligazioni e della responsabi- lità del conservatore delle ipoteche. » 322	
CAP. III. Dell'effetto delle ipoteche. , , ,	» 325

Sez.	I. Dei beni che possono esser soggetti all'ipoteca	pag. 326
§.	I. Dei beni che possono essere sottoposti alla ipoteca legale o giudiziale	» 327
§.	II. Dei beni che possono essere sottoposti all'ipoteca convenzionale	» 332
Sez.	II. Dell'effetto dei privilegi e delle ipoteche riguardo ai terzi possessori.	» 334
§.	I. Del modo di render libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, e degli effetti d'una tale liberazione	» 335
§.	II. Delle obbligazioni del terzo possessore che non ha liberato la sua proprietà dalle ipoteche	» 346
CAP.	IV. Dell'estinzione dei privilegi e delle ipoteche	» 351
CAP.	V. Dei diritti particolari del tesoro pubblico sui beni dei funzionarj obbligati a render conto, per l'esazione delle contribuzioni dirette, e per l'esazione delle spese giudiziali in materie criminali, correzionali e di polizia	» 354
Sez.	I. Dei diritti del tesoro pubblico sui beni de' funzionarj obbligati a render conto	» 355
Sez.	II. Dei diritti del tesoro pubblico per l'esazione delle spese giudiziali in materie criminali, correzionali e di polizia	» 361
Sez.	III. Del privilegio del tesoro pubblico per l'esazione delle contribuzioni dirette.	» 361

T I T O L O X.

Dell'arresto personale in materia civile	363
CAP. I. Del caso in cui l'arresto personale ha luogo in forza della legge sola	365
CAP. II. Dei casi in cui l'arresto personale può essere ordinato dal giudice.	368
CAP. III. Dei casi in cui le parti possono stipulare l'arresto personale	371
CAP. IV. Delle disposizioni comuni a tutti i casi nei quali può aver luogo l'arresto personale.	372
CAP. V. Del benefizio della cessione dei beni.	374

T I T O L O XI.

Dell'imprestito	377
CAP. I. Dell'imprestito ad uso ossia comodato	378
Sez. I. Delle obbligazioni del comodatario.	379
Sez. II. Delle obbligazioni del comodante.	381
CAP. II. Dell'imprestito di consumazione ossia mutuo	383
Sez. I. Del mutuo ad interesse	387
Sez. II. Della rendita costituita	388

T I T O L O XII.

Della rendita vitalizia ed altri contratti di sorte.	390
CAP. I. Del giuoco e della scommessa	292
CAP. II. Del contratto vitalizio	393

T I T O L O XIII.

Del deposito e del sequestro	398
CAP. I. Del deposito propriamente detto	ivi
Sez. I. Del deposito volontario	400
<i>DELVIN COURT. Ist. T. III.</i>	* 28

§.	I. Fra quali persone possa aver luogo il contratto di deposito	pa g. 40
§.	II. Dell' obbligazione del depositario	» 401
§.	III. Delle obbligazioni del deponente	» 407
Sez.	II. Del deposito necessario	» ivi
CAP.	II. Del sequestro	» 409

T I T O L O XIV.

Del pegno	» 413
CAP. I. Del pegno	» 414
Sez. I. Dei diritti del creditore sulla cosa data in pegno	» 415
Sez. II. Delle obbligazioni del creditore	» 418
Sez. III. Delle obbligazioni del debitore	» 419
CAP. II. Dell' anticresi	» 420

T I T O L O XV.

Delle obbligazioni che si contraggono senza con- venzione	» 423
CAP. I. Dei quasi contratti	» 424
Sez. I. Dell' amministrazione degli affari al- trui	» 425
Sez. II. Del pagamento della cosa non do- vuta	» 427
CAP. II. Dei delitti e dei quasi-delitti	» 430

FINE DELL' INDICE.

TAVOLA

DEGLI ARTICOLI

DEL CODICE NAPOLEONE

INDICANTE IN QUALI VOLUMI ED A QUAL PAGINA
OGNUNO DI ESSI È CITATO.

(Gli articoli del Codice si contengono invariabilmente nella prima colonna; le cifre romane indicano i volumi, e le cifre arabe le pagine. Il segno (n) indica nota.)

N.B. Quando si trovi qualche differenza fra questa Tavola ed i siti dell'Opera da essa indicati, si preferirà sempre la lezione della Tavola, nel compilare la quale si è supplito ad alcune omissioni e si sono emendati alcuni errori sfuggiti nell'Opera.

Art.	Art.
1 I, 10	31 I, 31
2 — 4	32 — 33
3 — 12 (n), 13	33 — 30
4 — 6	34 — 39, 128 (n)
5 — 6	35 — 39
6 — 11, 14	36 — 39
7 — 16 (n)	37 — 39
8	38 — 40; II, 199 (n)
9 — 17	39 — 40
10 — 15, 17	40 — 35, 36
11 — 19; II, 54 (n), 131 (n)	41 — 36
12 — 18	42 — 39
13 — 19	43 — 36
14 — 21	44 — 36, 39
15 — 21	45 — 37
16 — 20	46 — 47, 130
17 — 15	47 — 46, 47, 128
18 — 18	48 — 46, 128
19 — 15	49 — 41
20 — 18 (n)	50 — 35, 42
21 — 15, 18	51 — 42
22 — 24	52 — 35, 42
23 — 24	53 — 43
24 — 25	54 — 43
25 — 29, 113; II, 129, 131	55 — 49, 50
26 — 25	56 — 50
27 — 26	57 — 50
28 — 26	58 — 51
29 — 32	59 — 52
30 — 33	60 — 54



Art.

61 — I, 53
 62 — 40, 51
 63 — 38, 120, 121, 122,
 328 (n)
 64 — 122
 65 — 122
 66 — 107, 108
 67 — 108, 109
 68 — 108
 69 — 107 (n), 124, 128
 70 — 123, 125
 71 — 125
 72 — 126
 73 — 124
 74 — 63 (n), 120, 126,
 127 (n)
 75 — 39 (n), 127
 76 — 124, 128
 77 — 54
 78 — 55
 79 — 55
 80 — 58
 81 — 56
 82 — 56, 57
 83 — 57
 84 — 59
 85 — 57, 58, 59
 86 — 59
 87 — 59
 88 — 64
 89 — 62
 90 — 62
 91 — 62
 92 — 62
 93 — 63
 94 — 63
 95 — 63
 96 — 62, 63, 64
 97 — 58 (n), 62, 64
 98 — 64
 99 — 44
 100 — 46
 101 — 40, 45,
 102 — 65
 103 — 51, 59
 104 — 66
 105 — 67
 106 — 69
 107 — 68
 108 — 69, 70
 109 — 68
 110 — 70

Art.

111 — I, 71
 112 — 73, 77 (n); III 369 (n)
 113 — 74, 79 (n); II 67 (n),
 97 (n)
 114 — 74, 79 (n)
 115 — 72, 77
 116 — 78
 117 — 78
 118 — 78
 119 — 72, 78
 120 — 79, 80
 121 — 72, 77
 122 — 72
 123 — 82
 124 — 83, III 61
 125 — 84
 126 — 84 (n), 85, 86
 127 — 88, 319 (n)
 128 — 86
 129 — 89
 130 — 81, 320 (n)
 131 — 88
 132 — 90, 91
 133 — 90
 134 — 84
 135 — 92, 321 (n)
 136 — 93, 321 (n); 322 (n),
 II 97 (n)
 137 — 93
 138 — 93, 322 (n)
 139 — 94, 136
 140 —
 141 — 75, 234 (n)
 142 — 75, 76, 234 (n)
 143 — 75, 234 (n)
 144 — 97, 137
 145 — 97
 146 — 98
 147 — 93, 94 (n), III 136
 148 — 100
 149 — 100
 150 — 100
 151 — 101
 152 — 102
 153 — 102 (n), 103
 154 — 102
 155 — 103, 323 (n)
 156 — 101
 157 — 105
 158 — 104
 159 — 104
 160 — 101, 120 (n), 260

Art.

161 I, 117, 118
 162 — 117, 118
 163 — 117
 164 — 117
 165 — 126, 127
 166 — 120, 328 (n)
 167 — 120
 168 — 120
 169 — 121
 170 — 122 (n), 128, 129, 130,
 328 (n)
 171 — 129
 172 — 112
 173 — 105
 174 — 106
 175 — 106
 176 — 107
 177 — 108
 178 — 108
 179 — 108
 180 — 98, 141
 181 — 141
 182 — 142
 183 — 143
 184 — 94 (n), 136, 137
 185 — 137
 186 — 137
 187 — 139, 206 (n)
 188 — 139
 189 — 139
 190 — 140
 191 — 137, 140
 192 — 123
 193 — 138
 194 — 130
 195 — 130
 196 — 131
 197 — 133, 156 (n)
 198 — 132
 199 — 132
 200 — 132
 201 — 135
 202 — 136
 203 — 161
 204 — 161
 205 — 161
 206 — 162
 207 — 162
 208 — 163
 209 — 163
 210 — 163
 211 — 163

Art.

212 I, 144
 213 — 144
 214 — 145
 215 — 146, 148; II, 98
 216 — 146
 217 — 146; II, 76.
 218 — 146
 219 —
 220 — 147
 221 — 147
 222 — 146
 223 — 149
 224 — 146
 225 II, 384
 226 I, 145
 227 — 93, 164
 228 — 112, 324 (n), 325 (n)
 229 — 144 (n), 165
 230 — 144 (n), 166
 231 — 144 (n), 166
 232 — 144 (n), 166
 233 — 164, 188
 234 — 167
 235 — 168
 236 — 167
 237 — 168
 238 — 168
 239 — 169, 200 (n)
 240 — 169
 241 — 170
 242 — 170
 243 — 170
 244 — 171
 245 — 171, 176 (n)
 246 — 170, 172
 247 — 173
 248 — 173
 249 — 174
 250 — 174
 251 — 174
 252 — 175
 253 — 175
 254 — 175
 255 — 175
 256 — 176
 257 — 176
 258 — 176, 177
 259 — 177
 260 — 177
 261 — 167
 262 — 178
 263 — 178

Art.	Art.
264 I, 48, 178	316 I, 154
265 — 179	317 — 154
266 — 179	318 — 155
267 — 180, 181	319 — 155
268 — 181	320 — 48 (n), 133 (n), 155
269 — 172 (n), 182	321 — 134
270 — 183	322 — 156
271 — 183, 184	323 — 156
272 — 172	324 — 157
273 — 172	325 — 157
274 — 172	326 — 131 (n), 158
275 — 189	327 — 131 (n), 156 (n), 158
276 — 190	328 — 158
277 — 189, 190	329 — 159
278 — 190	330 — 158
279 — 191	331 — 159, 207 (n)
280 — 191, 234 (n)	332 — 160
281 — 192	333 — 159
282 — 192	334 — 50, 205
283 — 192, 193	335 — 203 (n), 204, 205 (n); II, 53
284 — 193	336 — 205
285 — 194	337 — 160 (n), 207; II, 48
286 — 194	338 — 206
287 — 195	339 — 207
288 — 195	340 — 40 (n), 203
289 — 195	341 — 204
290 — 195	342 — 203 (n), 204
291 — 196	343 — 214, 215
292 — 196	344 — 215, 216, 229 (n)
293 — 197	345 — 215
294 — 39 (n), 197	346 — 216
295 — 118, 197, 324 (n)	347 — 216
296 — 112	348 — 117, 118, 215 (n), 217, 218
297 — 113, 197	349 — 217, 218
298 — 119, 186, 324 (n)	350 — 217
299 — 185; II, 241	351 — 219
300 — 185; II 241; III, 101 (n)	352 — 220
301 — 186	353 — 221
302 — 187, 234 (n)	354 — 221
303 — 187, 234 (n)	355 — 222
304 — 187	356 — 222
305 — 198	357 — 222
306 — 198, 199	358 — 222
307 — 199	359 — 48, 223
308 — 202	360 — 221 (n), 223
309 — 202	361 — 226, 227
310 — 201	362 — 227
311 — 201	363 — 228
312 — 50 (n), 150, 153, 204 (n)	364 — 226, 227
313 — 50 (n), 153, 154	365 — 226
314 — 151, 152	366 — 228 (n), 229
315 — 151, 202 (n)	

Art.	Art.
367 I, 230	418 I, 264
368 — 228	419 — 284
369 — 229	420 — 250, 252, 254
370 — 226	421 — 253
371 — 101, 160	422 — 252
372 — 209, 290	423 — 253
373 — 208	424 — 254
374 — 209	425 — 255
375 — 209	426 — 253, 255
376 — 209	427 — 255
377 — 210	428 — 257
378 — 211	429 — 257
379 — 211	430 — 257 (n)
380 — 210	431 — 257, 258
381 — 211	432 — 259
382 — 210	433 — 258
383 — 214	434 — 257
384 — 358, 211, 213, 290, 330 (n)	435 — 258, 259
385 — 212	436 — 259
386 — 212, 213	437 — 259
387 — 212	438 — 250, 260
388 — 224	439 — 260
389 — 231	440 — 260
390 — 234	441 — 261
391 — 235	442 — 238, 244, 256, 261
392 — 235, 239	443 — 262
393 — 237, 249	444 — 262
394 — 235, 256	445 — 244
395 — 236, 249; II, 294 (n)	446 — 254, 263
396 — 236; II, 294 (n)	447 — 250, 263
397 — 239	448 — 263
398 — 239	449 — 264
399 — 240	450 — 265, 269, 272, 274; II, 256
400 — 236 (n), 240, 249	451 — 253, 266, 272, 285 (n)
401 — 238	452 — 253, 267, 268, 285 (n)
402 — 75 (n), 238	453 — 269
403 — 238, 239	454 — 251, 271
404 — 239, 250	455 — 271
405 — 240, 249, 251	456 — 271
406 — 284 (n), 106 (n), 241	457 — 270, 277
407 — 241, 242, 243	458 — 276 277, 279
408 — 242	459 — 253, 281, 285 (n)
409 — 164 (n), 243	460 — 278 (n), 279
410 — 244	461 — 275; II, 64, 76
411 — 245	462 —
412 — 245	463 — 275
413 — 145	464 — 275
414 — 245, 246	465 — 275
415 — 246	466 II, 107
416 — 241, 246	467 I, 276
417 — 252, 257 (n)	468 — 211 (n), 256, 265

Art.	Art.
469 I, 283	520 I, 336
470 — 254, 283	521 — 330
471 — 285	522 — 337, 338
472 — 287	523 — 338
473 — 285	524 — 337, 339
474 — 286	525 — 339, 346 [n]
475 — 287	526 — 275 [n], 344
476 — 288	527 —
477 — 213 [n] 289	528 — 334
478 — 250, 289	529 — 342, 343
479 — 290	530 — 345; III, 389
480 — 250, 284, 290	531 — 341
481 — 273 [n], 290	532 — 340
482 — 261 [n], 284 [n], 291	533 — 348
483 — 291	534 — 346
484 — 291, 292; II, 64 [n], 76 [n], 97 [n]	535 — 346
485 — 250, 292	536 — 347
486 — 292	537 — 350
487 — 292	538 — 349; II, 25 [n];
488 — 99 [n], 224, 296	539 — 350
489 — 297, 298	540 — 349
490 — 299	541 — 349 [n], 350;
491 — 299	542 — 350
492 — 299	543 — 356
493 — 299	544 — 352
494 — 300	545 — 353; III, 177
495 — 300	546 II, 10
496 — 301	547 — 10, 11
497 — 301	548 — 10
498 — 302	549 — 11, 12
499 — 302	550 — 11
500 — 303	551
501 — 308	552 — 21
502 — 98, 305, 307 [n]; II, 385	553 — 21
503 — 306	554 — 22
504 — 307	555 — 23; III, 151 [n]
505 — 70, 285 [n], 303	556 I, 349 [n]; II, 23
506 — 308	557 — 349 [n]; II, 23, 25
507 — 304	558 II, 25
508 — 305	559 — 24
509 — 305; II, 76	560 I, 350; II, 26
510 — 305	561 — 368 [n]; II, 26
511 — 307, 332 [n]	562 II, 27
512 — 308	563 — 24
513 — 298	564 — 7
514 — 299	565 — 13
515 — 302	566 — 14, 369 [n]
516 — 334	567 — 14
517 — 335	568 — 15
518 — 335	569 — 14
519 — 335	570 — 16
	571 — 17

Art.
 572 II, 16
 573 — 19
 574 — 18
 575 — 19
 576 — 17
 577 — 17 (n), 19, 22 (n)
 578 I, 358
 579 — 358
 580 — 358
 581 — 359
 582
 583 — 361
 584 — 361
 585 — 363; II 11 (n)
 586 — 364
 587 — 358, 363
 588 — 362
 589 — 362
 590 — 366, 365, 364
 591 — 365
 592 — 366
 593 — 367
 594 — 366
 595 — 369; III 205 (n)
 596 — 367
 597 — 368
 598 — 367; II 7 (n)
 599 — 367 (n), 368, 369, 372
 (n)
 600 — 370
 601 — 371
 602 — 371
 603 — 372 (n), 372
 604 — 372
 605 — 212 (n), 373
 606 — 373
 607 — 373
 608 — 374
 609 — 375
 610 II, 205
 611 — 209
 612 I, 374 (n); II 202, 205
 613 — 375
 614 — 376, 419 (n)
 615 — 362 (n)
 616 — 375, 378
 617 — 376, 377, 378
 618 — 380
 619 — 377
 620 — 377
 621 — 370
 622 — 380

Art.
 623 I, 378
 624 — 374 (n), 378
 625 — 380
 626 — 380
 627 — 381
 628 — 380
 629 — 380
 630 — 381
 631 — 381
 632 — 381
 633 — 381
 634 — 381
 635 — 381
 636 — 381
 637 — 382
 638 — 382
 639 — 384
 640 — 384, 385
 641 — 386
 642 — 386
 643 — 387
 644 — 385
 645 — 388
 646 — 392
 647 — 392
 648 — 393
 649 — 388
 650 — 389
 651 — 388, 389
 652 — 389
 653 — 398
 654 — 399; II 417
 655 — 401
 656 — 402
 657 — 402
 658 — 404
 659 — 404
 660 — 405
 661 — 400; II 249
 662 — 403
 663 — 395, 396
 664 — 391
 665 — 421
 666 — 400
 667 — 400
 668 — 400
 669 — 405
 670 — 401, 398 (n), 400
 671 — 406
 672 — 406
 673 — 406
 674 — 403; II 20 (n)

Art.

675 I, 403 (n), 405
 676 — 407
 677 — 408
 678 — 408
 679 — 409
 680 — 409
 681 — 385
 682 — 394
 683 — 394
 684 — 394
 685 — 395
 686 — 382, 383, 410, 415
 687
 688 — 412
 689 — 412
 690 — 406 (n), 413
 691 — 412 (n), 413; II 446
 692 — 384, 414
 693 — 414 (n)
 694 — 384, 414 (n)
 695 — 414
 696 — 416
 697 — 417
 698 — 417
 699 — 417
 700 — 417
 701 — 418
 702 — 418
 703 — 420
 704 — 420
 705 — 418
 706 — 419
 707 — 419
 708 — 419
 709 — 420
 710 — 420
 711 II, 5
 712 — 5
 713 I, 350
 714 — 348
 715 II, 6
 716 — 8
 717 — 9
 718 — 30
 719 — 30
 720 — 31
 721 — 31, 32
 722 — 32
 723 — 32
 724 — 33
 725 I, 92 (n); II 20 (n), 55
 726 — 39 (n); II 55

Art.

727 II, 56, 168 (n)
 728 — 56
 729 — 57
 730 I, 212; II 36, 58
 731 II, 38
 732 — 38
 733 — 31 (n), 38, 46
 734 — 38
 735 I, 116
 736 — 115
 737
 738 — 116
 739 II, 34
 740 — 36
 741 — 37
 742 I, 80 (n); II 37
 743 II, 36
 744 — 35, 37
 745 — 38
 746 — 39, 42
 747 — 42, 166 (n)
 748 — 40
 749 — 40
 750 — 41, 46
 751 — 40
 752 — 41, 46
 753 — 42
 754 I, 358, 371 (n); II, 40
 755 II, 46
 756 — 28 (n), 49
 757 — 48, 49
 758 I, 81 (n); II, 23 (n), 49
 759 II, 49
 760 — 49
 761 — 50
 762 I, 204 (n); II, 53
 763 II, 54
 764 — 54
 765 — 53
 766 — 53
 767 I, 81 (n); II 54
 768 — 81 (n); II 54
 769 II, 51
 770 — 51
 771 — 51, 54
 772 — 52
 773 — 51
 774 — 61
 775 — 59
 776 — 61
 777 — 59
 778 — 61

Art.	Art.
279 II, 63	831 II, 104
280 — 62	832 — 104
281 — 63	833 — 105
282 — 63	834
283 — 64	835
284 — 76	836 — 104
285 — 59, 75	837 — 106
286 — 35, 59 (n), 75	838 — 97
287 — 35	839 — 102
288 — 77	840 I, 72 (n); II 107
289 — 69, 76	841 II, 96
290 — 77	842 — 107
291 — 75	843 — 82, 87
292 — 76	844 — 87
293 — 78	845 — 86
294 — 71	846 — 85
295 — 68; 69	847 — 83
296 — 62	848 — 83
297 — 69	849 — 83
298 — 69	850 — 84
299 — 69	851 — 87
300 — 70	852 — 87
301 — 71	853 — 87
302 I, 84 (n); II 71, 74	854 — 87
303 II, 71, 73, 74	855 — 92, 93
304 — 71	856 — 92 (n); 96
305 — 72	857 — 86
306	858 — 94
307 — 73	859 — 89
308 — 72	860 — 90 (n); 92, 93
309 — 74	861 — 91
310 — 73	862 — 91
311 — 77	863 — 92
312 — 78	864 — 93
313 — 79	865 — 90
314 — 78	866 — 89
315 — 95	867 — 91
316 — 96	868 — 94
317 — 97	869 — 94
318 — 98	870 — 119
319 — 100	871 — 121, 203, 209
320 — 66	872 — 122
321 — 67	873 — 120, 121
322 I, 70 (n); II 99	874 — 209
323 II, 99	875 — 123, 124
324 — 102	876 — 123
325 — 100	877 — 120
326 — 100	878 — 124
327 I, 278 (n); II 102 (n)	879 — 125
328 II, 103	880 — 125
329 — 82, 104	881
330 — 82, 104	882 — 118, 323 (n)



Art.		Art.	
883	II, 116, 118	935	I, 275 (n); II, 154, 155
884	— 109, 110	936	— 224 (n); II, 154
885	— 109	937	— 155
886	— 111	938	— 158, 244
887	— 111, 112	939	II, 160
888	— 113	940	— 160
889	— 113	941	— 160 (n), 161
890	— 113	942	— 155, 161
891	— 113	943	— 108 (n); 164
892	— 114	944	— 163
893	— 128	945	— 165
894	— 150	946	— 164
895	— 175	947	
896	— 219	948	— 93, 151
897	— 220	949	— 158
898	— 219	950	I, 362 (n); II, 158
899	— 220	951	II, 166
900	— 129	952	— 43 (n), 167
901	— 129	953	— 165
902	— 129	954	— 168
903		955	I, 201 (n); II 169
904	— 130	956	II, 168, 169
905	— 130	957	— 169
906	— 29 (n), 131, 234 (n)	958	I, 184 (n), 170
907	I, 27 (n); II 132	959	II, 170, 233
908	II, 50, 132	960	— 171, 172, 173
909	— 133	961	— 172 (n)
910	— 134	962	— 173
911	— 416 (n), 134	963	— 175
912	I, 19 (n); II 137	964	— 173
913	II, 137	965	— 173
914	— 137	966	— 174
915	— 137	967	— 176
916	— 136	968	— 175, 243 (n)
917	— 148	969	— 177
918	— 266 (n), 86 (n), 140	970	— 177
919	— 139	971	— 179
920	— 141	972	— 180
921	— 142	973	— 180
922	— 143	974	— 180
923	— 144, 145	975	— 184
924	— 149	976	— 181, 182
925	— 145	977	— 181
926	— 143	978	— 183
927	— 143	979	— 184
928	— 148	980	— 184
929	— 147	981	— 185
930	— 147	982	— 186
931	— 150	983	— 187
932	— 152, 153	984	— 187
933	— 154	985	— 191
934	— 154	986	— 191

Art.
 987 — II, 191
 988 — 187, 189
 989 — 189
 990 — 189
 991 — 189
 992 — 190
 993 — 190
 994 — 188
 995 — 187
 996 — 190
 997 — 190
 998 — 186, 189, 191
 999 — 177, 192
 1000 — 192
 1001 — 178
 1002 — 193
 1003 — 194, 199
 1004 — 200
 1005 — 200
 1006 — 201
 1007 — 217, 218
 1008 — 201
 1009 — 201
 1010 — 202
 1011 — 202
 1012 — 203
 1013 — 203
 1014 — 194, 207
 1015 — 207
 1016 — 199
 1017 — 208
 1018 — 209
 1019 — 210; III 2^a (n)
 1020 — 209
 1021 — 206
 1022 — 206
 1023 — 206
 1024 — 209
 1025 — 210
 1026 — 211
 1027 — 211
 1028 — 213
 1029 — 213
 1030 — 213
 1031 — 212
 1032 — 211
 1033 — 211, 213, 294 (n)
 1034 — 212
 1035 — 214
 1036 — 215
 1037 — 215
 1038 — 215

Art.
 1039 II, 196
 1040 — 195, 197
 1041 — 196
 1042 — 208
 1043 — 197
 1044 — 198
 1045 — 198
 1046 — 216
 1047 — 216
 1048 I, 314 (n); II 221, 222, 234
 1049 — 314 (n); II 221, 234
 1050 II, 222
 1051 — 222
 1052 — 222
 1053 — 223
 1054 — 228
 1055 — 225
 1056 — 225
 1057 — 226
 1058 — 226, 227 (n)
 1059 — 226, 227
 1060 — 227
 1061 — 227
 1062 — 228
 1063 — 229
 1064 — 208 (n), 229
 1065 — 229
 1066 — 229
 1067 — 230
 1068 — 230
 1069 — 231
 1070 — 231
 1071 — 331
 1072 — 232
 1073 — 225
 1074 — 226 (n)
 1075 — 107
 1076 — 266 (n), 108
 1077 — 108
 1078 — 108
 1079 — 114
 1080
 1081 — 234
 1082 — 234 (n), 45 (n), 235
 1083 — 235
 1084 — 235, 236
 1085 — 237
 1086 — 233, 235
 1087 — 233, 241 (n)
 1088 — 233
 1089 — 237
 1090 — 140 (n), 237

Art.

- 1091 II, 241
 1092 — 241
 1093 — 241
 1094 — 138, 238, 243 (n)
 1095 — 130
 1096 — 172, 238, 243
 1097 — 243
 1098 — 239; III 87 (n)
 1099 — 240, 239
 1100 — 240
 1101 — 250
 1102 — 251
 1103 — 251
 1104 — 254
 1105 — 253
 1106 — 253
 1107 — 245, 255
 1108 — 258
 1109 I, 98; II 259
 1110 II, 261, 260
 1111 — 263
 1112 — 262
 1113 — 262
 1114 — 263
 1115 — 390
 1116 — 263, 264
 1117 — 258, 381
 1118 — 253 (n), 265
 1119 — 267
 1120 — 271
 1121 — 156, 268, 322
 1122 — 269
 1123 — 258
 1124 — 259
 1125 I, 306 (n); II 384
 1126 II, 265
 1127 — 266
 1128 — 266
 1129 — 267, 292
 1130 — 75, 266
 1131 — 262, 271
 1132 — 272
 1133 — 272
 1134 — 321, 323
 1135 — 323
 1136 — 209 (n), 324, 377
 1137 — 209 (n), 324, 377
 1138 I, 424 (n); II 159, 244, 325,
 326, 327; III 247
 1139 II, 327, 338
 1140

Art.

- 1141 I, 425 (n); II 159, 244 (n),
 325; III 132
 1142 II, 328
 1143 — 329
 1144 — 328
 1145 — 319, 335
 1146 — 327, 335
 1147 — 335
 1148 — 325, 335
 1149 — 334
 1150 — 336
 1151 — 336
 1152 — 319, 336
 1153 — 336, 338
 1154 — 339
 1155 — 339
 1156 — 330
 1157 — 331
 1158 — 333
 1159 — 312
 1160 — 332
 1161 — 331
 1162 — 334
 1163 — 330
 1164 — 333
 1165 — 247, 322
 1166 — 322
 1167 — 323
 1168 — 274
 1169 — 275
 1170 — 275
 1171 — 275
 1172 — 275
 1173 — 276
 1174 — 246, 276
 1175 — 277
 1176 — 277
 1177 — 278
 1178 — 277
 1179 — 280, 279
 1180 — 279
 1181 — 274, 279
 1182 — 280
 1183 — 166, 280
 1184 — 282, 283; III, 205
 1185 — 284
 1186 — 285
 1187 — 351, 285
 1188 — 285
 1189 — 286
 1190 — 114 (n), 206 (n), 288
 1191 — 287

Art.
 1192 II, 287
 1193 — 288
 1194 — 289
 1195 — 288, 289
 1196 —
 1197 — 295, 297
 1198 — 297
 1199 — 296
 1200 — 295, 298
 1201 — 295
 1202 — 2, 6
 1203 — 298
 1204 — 300
 1205 — 301
 1206 — 296
 1207 — 301
 1208 — 3c3
 1209 — 301 (n)
 1210 — 305
 1211 — 304
 1212 — 305
 1213 — 299
 1214 — 299
 1215 — 305
 1216 — 299
 1217 — 307
 1218 — 307, 308, 309
 1219 — 314
 1220 — 306, 309
 1221 — 310, 311, 313
 1222 — 313
 1223 — 314
 1224 — 314, 316
 1225 — 316
 1226 — 317
 1227 — 317
 1228 — 318
 1229 — 317, 318
 1230 — 318
 1231 — 320
 1232 — 320
 1233 — 320, 321
 1234 — 340
 1235 — 247; III, 427, 428
 1236 — 342, 357
 1237 — 341
 1238 — 342
 1239 — 343
 1240 I, 342 (n); II, 343
 1241 II, 344
 1242 — 344
 1243 — 353

Art.
 1244 II, 306, 354
 1245 — 353
 1246 — 293 (n), 353
 1247 — 352, III, 386
 1248 — 352
 1249 — 358
 1250 — 123 (n), 359
 1251 — 123 (n), 299, 360; III 382
 1252 — 361
 1253 — 355
 1254 — 355
 1255 — 355
 1256 — 356
 1257 — 347, 349
 1258 — 346
 1259 — 347, 348
 1260 — 349
 1261 — 249
 1262 — 345, 349
 1263 — 350
 1264 — 349
 1265 III, 374
 1266 — 374
 1267 — 374
 1268 — 374
 1269 — 375
 1270 — 374, 375
 1271 II, 362, 363
 1272 — 361
 1273 — 362
 1274 — 364
 1275 — 365
 1276 — 365
 1277 — 362
 1278 — 365
 1279 — 365
 1280 — 365
 1281 — 302, 322, 366
 1282 — 417 (n), 157 (n), 367
 1283 — 157 (n), 367, 417
 1284 — 369
 1285 — 302, 369
 1286 — 367
 1287 — 368
 1288 — 369
 1289 — 370
 1290 — 373, 370
 1291 — 371, 286 (n), 370
 1292 — 286, 371
 1293 — 372
 1294 — 301, 371
 1295 — 373

Art.	Art.
1296 II, 374	1347 II, 413
1297 — 375	1348 — 413, 414; III 40
1298 — 372	1349 — 414
1299 — 3-3	1350 — 415
1300 — 74 (n) 375	1351 I, 2 (n); II 416
1301 — 301 (n) 377	1352 II, 415, 417
1302 — 289 (n), 311, 327, 353 (n)	1353 — 415, 418
378, 379, III, 402 (n)	1354 — 418
1303 — 379	135 — 419
1304 — 111 (n), 388	1356 — 418
1305 I, 290 (n) II 386	1357 — 419, 420
1306 II, 385	1358 — 420
1307 — 387	1359 — 420
1308 — 387	1360 — 420
1309 — 387	1361 — 421
1310 — 386	1362
1311 — 389	1363 — 247 (n) 421
1312 — 384	1364 — 421
1313 I, 290 (n); II, 265	1365 — 297, 302, 422
1314 — 281	1366 — 422
1315 II, 391	1367 — 401 (n), 422
1316 — 391	1368 — 423
1317 I, 205 (n); II, 392	1369 — 423
1318 II, 393	1370 — 248; III 423, 424
1319 — 394	1371 III, 424
1320 — 395	1372 — 425, 426
1321 — 394	1373 — 426
1322 — 397	1374 — 426
1323 — 396, 397	1375 — 426
1324 — 396	1376 — 427
1325 — 400, 403 (n)	1377 — 428
1326 — 398, 399	1378 — 429
1327 — 399	1379 — 429
1328 — 264 (n), 397	1380 — 429
1329 — 401	1381 — 429
1330 — 401	1382 — 430
1331 — 401	1383 I, 42, III 430
1332 — 402	1384 III, 432
1333 — 404	1385 — 431
1334 — 404	1386 — 431
1335 — 405, 406, 407	1387 — 9
1336 — 408	1388 I, 149, 235 (n); III 10
1337 — 410	1389 III, 10
1338 — 389, 390	1390 — 11
1339 — 151, 389, (n), 393	1391 — 16
1340 — 152, 390	1392 — 111, 16
1341 — 411	1393 — 16
1342 — 411	1394 — 12
1343 — 413	1395 — 12
1344 — 413	1396 — 12
1345 — 412	1397 — 13
1346 — 412	

Art.

1398 I, 250, 231 [n]; III, 17
 1399 III, 19
 1400 — 26
 1401 I, 319 [n], 358 [n]; III,
 22, 23
 1402 III, 23, 27, 88
 1403 — 22, 23
 1404 — 19, 23
 1405 — 23
 1406 — 25
 1407 — 25
 1408 — 26
 1409 — 29
 1410 — 30
 1411 — 33
 1412 — 32, 34
 1413 — 34
 1414 — 34
 1415 — 35
 1416 — 35, 36
 1417 — 32, 34, 36
 1418 — 36
 1419 I, 147 [n]; III, 31, 40,
 47, 49
 1420 II, 46
 1421 I, 317 [n]; III, 37
 1422 — 317 [n]; III, 42
 1423 II, 206 [n]; III, 43
 1424 I, 146 [n]; III, 41, 45
 1425 — 146 [n]; III, 43
 1426 III, 32, 40, 46
 1427 — 45
 1428 I, 419 [n]; III, 39
 1429 — 274; III, 203 [n]
 1430 — 274; III, 203 [n]
 1431 III, 49
 1432 — 49 [n]
 1433 — 37, 73, 74
 1434 — 74
 1435 — 74
 1436 — 75
 1437 — 28 [n] 37, 70
 1438 II, 84; III, 81
 1439 — 85; III, 42
 1440 III, 115
 1441 — 50, 51
 1442 I, 213, 267 III, 50
 1443 III, 52
 1444 — 56, 62
 1445 — 55, 56
 1446 II, 322 [n]; III, 50
 1447 III, 55

Art.

1448 I, 144 (n); III, 57
 1449 — 148; II, 98; III, 56,
 110 (n)
 1450 III, 57
 1451 — 58
 1452 I, 185; III, 67
 1453 III, 60
 1454 — 61
 1455 I, 3 (n); III, 61
 1456 III, 62, 63
 1457 — 63, 65
 1458 — 63
 1459 — 64
 1460 — 61, 68
 1461 — 64
 1462 — 62
 1463 — 62
 1464 — 65
 1465 — 66
 1466 — 64
 1467 — 69
 1468 — 75
 1469 — 75 (n)
 1470 — 73, 76
 1471 — 76
 1472 — 76
 1473 — 71, 75
 1474 — 76
 1475 — 65
 1476 — 77
 1477 — 68
 1478 — 80 (n), 81
 1479 — 81
 1480 — 81
 1481 — 66
 1482 — 41, 77
 1483 — 47, 68, 77
 1484 — 78
 1485 — 79
 1486 — 79
 1487 — 48, 79
 1488 — 79
 1489 — 78
 1490 — 80
 1491 — 80
 1492 — 82
 1493 — 83
 1494 — 41, 47, 48, 82
 1495 — 67, 83
 1496 — 84
 1497 — 86
 1498 — 88

Art.	Art.
1499 III, 88	1551 III, 116
1500 — 90, 89	1552 — 116, 118
1501 — 90	1553 — 117
1502 — 91	1554 — 118
1503 — 90, 91	1555 — 118
1504 — 92	1556 — 118
1505 — 93	1557 — 118
1506 — 94, 93	1558 — 119
1507 — 94	1559 — 120
1508 — 95, 94	1560 — 120
1509 — 94	1561 — 121
1510 — 97, 96	1562 — 121
1511 — 96	1563 — 121
1512 — 97	1564 — 121
1513 — 99	1565 — 122
1514 II, 269 (n); III, 100	1566 — 121, 122
1515 I, 185 (n); III, 101, 102	1567 — 122
1516 III, 103	1568 — 122
1517 — 101	1569 — 123
1518 — 101, 102 (n)	1570 — 124
1519 — 102	1571 — 124
1520 — 104	1572 — 124
1521 — 105	1573 II, 83
1522 — 105	1574 I, 143 [n]; III 125
1523 — 105	1575 — 144 [n]; III 111, 125
1524 — 105	1576 — 148; II 98; III 125
1525 — 106	1577 III, 126
1526 — 106	1578 — 126
1527 — 85, 87	1579 — 126
1528 — 20, 85	1580 — 126
1529 — 107	1581 — 88, 112
1530 — 108	1582 — 140
1531 — 108	153 1, 424 [n]; II 246; III 131
1532 — 109	154 1 III, 140
1533 — 109	1585 — 132
1534 — 109	1586 — 131
1535 — 107	1587 — 132
1536 1, 148; III, 110	1588 — 132
1537 — 144 (n); III, 110	1589 — 141, 140
1538 — 148, 149; II, 98; III, 17	1590 — 140
1539 III, 111	1591 — 133
1540 — 17, 112	1592 — 133
1541 — 17, 113	1593 — 141
1542 — 113	1594 — 134
1543 — 113	1595 — 137
1544 — 114	1596 I, 272; III 135
1545 — 114	1597 III, 136
1546 — 114	1598 — 139
1547 — 114	1599 — 138
1548 — 115	1600 — 139
1549 — 115, 116	1601 — 138
1550 — 115	1602 — 141

Art.	Art.
1603 III, 141	1655 III, 160
1604 — 142	1656 II, 282 (n); III 160
1605 — 143	1657 — 282 (n); III 160
1606 — 142, 143	1658 III, 159
1607 — 173	1659 — 161
1608 — 143	1660 — 161
1609 — 143	1661 — 161
1610 — 144	1662 — 161
1611 — 144	1663 — 162
1612 — 144	1664 — 162
1613 — 144	1665 II, 281; III 162
1614 — 145, 144	1666 III, 162
1615 — 145	1667 — 164
1616 — 145	1668 — 164
1617 — 146	1669 — 164
1618 — 146	1670 — 164
1619 — 147, 148	1671 — 164
1620 — 147	1672 III, 165
1621 — 146	1673 — 162, 163
1622 — 148	1674 — 166
1623 — 148	1675 — 168
1624 — 145	1676 — 167
1625 — 148	1677 — 167
1626 — 149	1678 — 167, 168
1627 — 150	1679 — 168
1628 — 150	1680 — 167
1629 — 150	1681 II, 290 [n]; III 169, 168
1630 — 151	1682 III, 168
1631 — 152	1683 — 169
1632 — 152	1684 I, 281; III 167
1633 — 151	1685 III, 169
1634 — 151	1686 — 176
1635 — 151	1687 II, 102 [n]; III 176
1636 — 153	1688 III, 176
1637 — 153	1689 — 170
1638 — 153	1690 II, 363; III 171, 181 [n]
1639 — 152	1691 — 363; III 171
1640 — 154	1692 III, 171
1641 II, 261 [n]; III 155	1693 — 171
1642 III, 155	1694 — 173
1643 — 155, 156	1695 — 173
1644 II, 261; III 155	1696 — 174
1645 III, 155	1697 — 174
1646 — 156	1698 — 175
1647 — 156	1699 — 172
1648 — 155, 156	1700 — 171
1649 — 156	1701 — 173
1650 — 157	1702 — 185
1651 II, 351 [n]; III 157	1703 — 185
1652 — 338 [n]; III 158	1704 — 186
1653 III, 157	1705 — 186
1654 — 158, 159	1706 — 186

Art.	Art.
1707 III, 195	1759 III, 202
1708 — 186	1760 — 19
1709 — 187	1761 — 206
1710 — 227	1762 — 207
1711 — 189	1763 — 212
1712 — 188 [n]	1764 — 212
1713 — 187	1765 — 210
1714 — 190, 187	1766 — 198, 199, 211
1715 — 191	1767 — 211
1716 — 191	1768 — 199
1717 — 197, 198	1769 — 212, 214
1718 I, 274; III 203 (n)	1770 — 212
1719 II, 256; III 192	1771 — 213, 215
1720 III, 192, 193	1772 — 213
1721 — 190	1773 — 213
1722 — 196	1774 — 201, 216, 217
1723 — 193	1775 — 216
1724 — 194	1776
1725 — 195	1777 — 212
1726 — 195	1778 — 211
1727 — 195	1779 — 228
1728 — 197, 198, 200	1780 — 228
1729 — 198	1781 — 228
1730 — 199	1782 — 229
1731 — 200	1783 — 230
1732 — 198	1784 — 230
1733 — 200, 208	1785 — 230
1734 — 200	1786 — 230
1735 — 197, 198	1787 — 231
1736 — 201	1788 — 231
1737 — 202	1789 — 232
1738 — 202	1790 — 232
1739 — 202	1791 — 232
1740 — 273 (n)	1792 — 234
1741 — 201, 205	1793 — 233
1742 — 205	1794 — 233
1743 — 203	1795 — 235
1744 — 203	1796 — 235
1745 — 204	1797 — 232
1746 — 204	1798 — 235
1747 — 204	1799 — 234
1748 — 203	1800 — 217
1749 — 204	1801 — 218
1750 — 204	1802 — 217
1751 — 204	1803 — 218
1752 — 207	1804 — 219
1753 — 207, 295	1805 I, 337 (n); III 226
1754 — 208	1806 III, 220
1755 — 207	1807 — 220
1756 — 207	1808 — 221
1757 — 210	1809 — 211
1758 — 209	1810 — 221

DEL CODICE NAPOLUONE.

46

Art.	Art.
1811 III, 219, 220, 221, 223	1863 III, 246
1812 — 222	1864 — 246
1813 — 222	1865 — 253, 254
1814 — 222	1866 — 253
1815 — 222	1867 — 247 (n), 253
1816 — 222	1868 — 254
1817 — 223	1869 — 254, 255
1818 — 224	1870 — 255
1819 — 225	1871 — 254
1820 — 225	1872 — 255
1821 — 225, 226	1873 — 241
1822 — 227	1874 — 378
1823 — 226	1875 — 378
1824 — 226	1876 — 378
1825 — 226	1877 — 379
1826 — 227	1878 — 379
1827	1879 — 381
1828 — 224	1880 — 379
1829 — 224	1881 — 30
1830 — 223	1882 — 380
1831 — 218	1883 — 380
1832 — 235	1884 — 380
1833 — 236	1885 — 381
1834 — 236	1886 — 382
1835 — 237	1887 — 381
1836 — 237	1888 — 380
1837 — 239	1889 — 381
1838 — 240	1890 — 381, 382
1839 — 238	1891 — 382
1840 — 238	1892 — 383
1841 — 240	1893 — 384
1842 — 240	1894 — 384
1843 — 241	1895 — 385
1844	1896 — 385
1845 — 247, 248	1897 — 385
1846 II, 337; III 247, 248, 252	1898 — 383
1847 III, 249	1899 — 385
1848 — 261	1900 — 386
1849 — 252	1901 — 386
1850 — 252	1902 — 383
1851 — 248	1903 — 385
1852 — 249	1904 — 385
1853 — 242, 243	1905 — 386
1854 — 243	1906 — 387
1855 — 236, 242	1907 — 387, 388
1856 — 244	1908 II, 355; III 388
1857 — 244, 245	1909 III, 389, 386
1858 — 245	1910 — 386
1859 — 245, 249, 250	1911 — 390, 389
1860 — 250	1912 — 389
1861 — 251	1913 — 389
1862 — 246	1914 — 386

Art.	Art.
1915 III, 398	1967 III, 392
1916 — 398	1968 — 394
1917 — 399	1969 — 394
1918 — 399	1970 — 394
1919 — 399	1971 — 396
1920 — 399	1972 — 397
1921 — 399	1973 II, 157; III 396
1922 — 406	1974 III, 397
1923 — 403	1975 — 397
1924	1976 — 395
1925 — 400, 401	1977 — 395
1926 — 401	1978 — 395
1927 — 402	1979 — 394
1928 — 402	1980 — 396
1929 — 402	1981 II, 372; III, 397
1930 — 399	1982 I, 430 (n); III, 396
1931 — 403	1983 III, 396
1932 — 403	1984 — 256
1933 — 403	1985 — 257, 256
1934 — 403	1986 — 258
1935 — 404	1987 — 257
1936 — 404	1988 — 250, 259
1937 — 405	1989 — 250, 260, 259
1938 — 407	1990 — 257
1939 — 405	1991 — 265, 259
1940 — 406	1992 — 260
1941 — 406	1993 — 261
1942 — 405	1994 — 259
1943 — 405	1995 — 261
1944 — 399, 405	1996 — 261
1945 — 404	1997 — 280
1946 — 401	1998 — 263
1947 — 407	1999 — 262
1948 — 407	2000 — 262
1949 — 408	2001 — 262
1950 — 408	2002 — 256, 262
1951	2003 — 264, 265, 266
1952 — 408	2004 — 264
1953 — 230, 409	2005 — 264
1954 — 409	2006 — 264
1955 — 410	2007 — 265
1956 — 410	2008 — 266
1957 — 900	2009 — 266
1958 — 441	2010 — 266
1959 — 401	2011 — 272
1960 — 410	2012 — 274
1961 II, 349; III 410	2013 — 274
1962 III, 411, 412	2014 — 274
1963 — 410	2015 — 273
1964 — 391	2016 — 273
1965 — 392	2017 — 273
1966 — 393	2018 — 279

Art.	Art.
2019 III, 277	2070 III, 365
2020 — 277	2071 — 413
2021 — 278, 279, 280, 281	2072 — 414
2022 — 279, 280	2073 — 418
2023 — 280	2074 — 418
2023 — 280	2075 — 418
2025 — 278	2076 — 414, 418
2026 — 281	2077
2027 — 282	2078 — 415
2028 II, 337; III, 283	2079 — 415
2029 III, 282	2080 — 419, 416
2030 — 282	2081 — 419
2031 — 285	2082 — 416
2032 — 284	2083 II, 310; III, 305, 417
2033 — 272; 285	2084 III, 414
2034 — 286	2085 — 420, 422
2035 — 286	2086 — 422
2056 — 287	2087 — 422, 428
2037 — 287	2088 — 421
2038 — 287	2089 — 421
2039 — 287	2090 — 420, 422
2040 — 277	2091 — 421
2041 — 276	2092 — 177, 288, 312
2042 — 279	2093 II, 354; III, 177, 288
2043 — 279	2094 III, 288
2044 II, 312 (n); III, 267	2095 — 289
2045 III, 268	2096 — 290
2046 — 270	2097 — 290
2047 — 270	2098 — 290
2048 II, 330 (n); III, 271	2099 — 291
2049 III, 271	2100 — 291
2050 — 271	2101 II, 72 (n); III, 290, 292
2051 — 268	2102 — 72 (n); III, 132, 200, 232 231, 294, 297
2052 — 267, 270	2103 — 109; III, 235, 300, 312
2053 — 270	2104 III, 292
2054 — 269	2105 — 292
2055 — 270	2106 — 298
2056 — 269	2107 — 292
2057 — 269	2108 — 301, 300
2058 — 270	2109 II, 105
2059 — 366	2110 III, 235, 302
2060 I, 183 (n); III, 366, 367, 371, 411, 412	2111 II, 126, 196
2061 III, 369	2112 III, 290
2062 — 7, 200, 215, 369, 371	2113 — 299
2063 — 370, 371	2114 II, 121, 310; III, 305
2064 — 378	2115
2065 — 372	2116 III, 307
2066 — 32	2117 I, 419 (n); III, 307
2067 — 372, 373	2118 II, 160 (n); III, 306
2068 — 373	2119 I, 340 (n); II, 228; III, 306
2069 — 373	2120 III, 306

Art.	Art.
2121 III, 307	2171 III, 349
2122 — 327	2172 — 347
2123 1, 22, 86 (n); III, 309, 327	2173 — 347, 348
2124 III, 310	2174 — 347, 348, 349
2125 — 311	2175 — 350
2126 1, 86; III, 311	2176 — 350
2127 III, 310	2177 — 350, 343
2128 — 310	2178 — 351
2129 — 332, 333	2179
2130 — 332	2180 — 352
2131 II, 25, III, 332	2181 — 336
2132 III, 334	2182 — 336 (n)
2133 — 333	2183 — 337
2134 — 308, 312, 320	2184 II, 79 (n); III, 337
2135 1, 286; III, 49, 76 (n), 79 (n), 83, 124, 308, 313, 314	2185 III, 338, 339
2136 — 321	2186 — 340
2137 — 321	2187 — 341
2138 — 321	2188 — 342
2139 — 321	2189 — 342
2140 — 331	2190 — 341
2141 — 330	2191 — 342
2142	2192 — 340
2143 — 311	2193 — 343
2144 — 331	2194 — 313, 344
2145 — 312	2195 — 346
2146 — 315, 319	2196 — 322
2147 — 312	2197 — 34
2148 1, 3 (n), III, 316, 317, 318	2198 — 324
2149 III, 318	2199 — 323
2150 — 318	2200 — 323
2151 — 317	2201 — 322
2152 — 318	2202 — 325
2153 — 317	2203 — 325
2154 — 311	2204 — 179, 181
2155 — 300, 319	2205 II, 118; III, 183
2156 — 319	2206 1, 277; III, 182
2157 — 353	2207 — 278; III, 182
2158 — 353	2208 III, 183
2159 — 328, 353	2209 — 179
2160 — 353	2210 — 181
2161 — 328	2211 — 179
2162 — 328	2212 — 181
2163 — 330	2213 — 173
2164 — 330	2214 — 171
2165 — 329	2215 — 184
2166 — 334	2216 — 185
2167 — 346, 348	2217
2168 II, 79 (n), 121 (n); III, 348	2218
2169 III, 349	2219 II, 424
2170 — 162 (n), 319	2220 — 425
	2221 — 425
	2222 — 426

DEL CODICE NAPOLEONE.

465

Art.	Art.
2223 II, 425	2253 II, 431
2224 — 426	2254 — 432
2225 — 426	2255
2226 — 429	2256 — 432, 433 (n)
2227 — 428	2257 — 110, 433
2228 — 433	2258 — 432
2229 I, 387 (u) II, 444	2259 — 432
2230 II, 447	2260 — 427
2231 — 447	2261 — 527
2232 I, 386 (n), 392 (n), II, 447	2262 I, 401 (n); II, 430, 450
2233 II, 446	2263 II, 416 (n), 436
2234 — 449	2264
2235 — 452	2265 I, 413 (n); II, 450, 451
2236 — 444	2266 II, 452
2237 — 445	2267 — 450
2238 — 448	2268 I, 93 (n); II, 12, 325, (n) 451
2239 — 445	2269 II, 451
2240 — 438	2270 III, 234
2241 — 449	2271 II, 440
2242 — 434	2272 — 439
2243 — 439	2273 — 438
2244 — 434	2274 — 440
2245 — 434	2275 — 441
2246 — 434	2276 — 438
2247 — 435	2277 — 437
2248 — 43, 449	2278 I, 269 (n); II, 441
2249 — 315	2279 — 425 (n); II, 9(u), 442, 443
2250	2280 II, 9 (n), 443
2251 — 433	2281 I, 413 (n); II, 429
2252 — 431	

FINE DELLA TAVOLA DEGLI ARTICOLI.

26 GIU 1952

5421





1000









DEL VINCOURT
ISTITUZIONI
DI
DIRITTO CIVILE

3

DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

B

15

3

Università Padova

222 LIB. IV. *Dei contratti ed obbligaz.*

affittuario altrui, notificare la soccida al proprietario de' beni di cui questi tiene l'affitto.

1813.
1814.
cre
divi
d
1815.
1816.



non adempie a' suoi obblighi.

TIT. II. *Della locazione.* 223

In qualunque modo cessi la locazione si procede ad una nuova stima del bestiame dato



seguenti eccezioni:

1816.